

DELL'USO MODERATO
DELL'
OPINIONE PROBABILE.

DELL' ILLUSTRISS. E REVERENDISS.
MONS. D. ALFONSO DE' LIGUORI

Vescovo di S. Agata de' Goti, e Rettor
Maggiore della Congregazione
del Ss. Redentore.

*In fine vi sono le Lettere di molti Prelati,
e d' altri Uomini dotti, concernenti
alla stessa materia.*



IN NAPOLI X MDCCLXV.
Presso GIUSEPPE DI DOMENICO
Con licenza de' Superiori.



AL BEATISSIMO
E SANTISSIMO PADRE
CLEMENTE XIII.
SOMMO PONTEFICE.

AL FONSO MARIA DE' LIGUORI



Uel motivo, che indusse
Monsignor di S. Ponts
a scrivere nella sua celebre Lettera
" 2 " a Mon-

a Monsign. di Soiffon le parole ,
che quì sieguono : *Son cessari i Mae-*
stri della Morale rilasciata , ma ad
essi son succeduti nuovi Maestri , le
massime de' quali son molto più in-
sosfribili , ponendo gli Uomini nella
disperazione . Altro esse far non
potrebbero , che introdurre la cor-
ruzione de' costumi . Il numero di
coloro che scusano il lor cattivo co-
stume con questo rigorismo , che og-
gi regna , e dà addosso alla Mora-
le , il numero (dico) di questi ta-
li è molto maggiore del numero di
coloro , che han preteso di scusarsi
coll' autorità della Morale rilascia-
ta . Quello stesso motivo m' indus-
se tre anni sono a dar fuori una
mia Dissertazione circa l' Uso mo-
derato dell' Opinione Probabile , ap-
punto per non vedere illaqueate le
coscienze di molte Anime con gran
pericolo della loro eterna salute dal-
l' obbligo , che alcuni Scrittori oggi
vogliono , secondo il lor rigido si-
stema , esser di precetto grave di
non

non poter seguire in tutte le azioni umane altre sentenze , se non quelle che sono moralmente certe a favor della libertà . Nella mentovata mia Dissertazione credetti aver provata evidentemente la sentenza da me difesa coll' autorità de' Teologi , e specialmente di S. Tommaso l' Angelico ; e così ancora han creduto meco quei Savj , che l' han letta , e considerata con attenzione , e senza passione .

Ora avendola poi veduta acrimosamente impugnata dal Rev. P. Lettore Gio: Vincenzo Patuzzi , ho stimato necessario di rispondere ; e penso che che mie risposte renderà più chiaro il punto controverso, poich' elle faran conoscere la debolezza delle opposizioni , che alle mie ragioni ha fatte l' Avversario . Io mi protesto , che in tutto quello , che ho scritto in questa materia , altro non ho preteso , nè pretendo , che si scovra la verità di questa gran Controversia , dalla

quale dipende la buona o mala direzione delle coscienze di tutti i Fedeli .

Per tanto , siccome mi diedi l'onore di dedicare negli anni passati l'Opera della mia Teologia Morale al Ss. Pontefice **Benedetto XIV.** vostro Antecessore ; così al presente mi prendo l'animo di presentare , ed umiliare a piedi della Vostra Santità questa mia Operetta , come un Appendice dell'Opera suddetta , acciocchè si degni di darle un'occhiata , ed anche di correggere , moderare , o cassare ciò che in essa conoscesse forse , che non fosse conforme alle massime del Vangelo , o alle regole della Cristiana prudenza . Imploro dal Signore alla Santità Sua lunga ferie d'anni ; per lo bene di tutto il Mondo Cristiano .

Adm.

Adm. Rev. D. Jo: Baptista Gori S. Th. Professor, ac Lector in Palatio Archiepiscopali, & Curia Archiep. Exam. Synod. revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. die 22. Aprilis 1765.

PHIL. EPISC. ALLIF. V. G.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

EMINENTISS. PRINCEPS.

Opus, cui nomen, *Dell' Ufo moderato &c.* ab Illustriss. Antistite Alphonso Maria de Liguori editum, viro eximia pietate, & doctrina satis cuique perspecto, te demandante E. P. sedulo perlegi. Eo in Opere Auctor non censorio supercilio, sed in spiritus lenitate sententiam benigniorem in æque probabilium opinionum usu, libratis undique argumentis, tueri conatur, & ab Anonymi petitionibus acutè vindicare. Sic concinnatum opus tua accedente auctoritate typis committendum censeo.

Neap. Kalendis Julii 1765.

Additissimus, & Obsequiosiss. Client
Joannes Baptista Gori.
At-

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur. Datum Neap. d. 6. Julii 1765.

PH. EPISC. ALLIF, V.G.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

Adm.

*Adm. Rev. P. D. Cajetanus Capycius Cler.
Regul/ in hac Regia Studiorum Universitate
Professor reveideat, & in scriptis referat. Da-
tum Neapoli die 21. Januarii 1765.*

NIC. DE ROSA EP. PUTEOL. C. M.

S. R. M.

SIGNORE

Essendo stata a me commessa a rivedersi un' Opera di Monsign. de' Liguori Vescovo di Santagata de' Goti *dell' Ufo Moderato dell' Opinione Probabile*, ubbedendo prontamente i comandi di V. M. l' ho letta con ogni più seria riflessione, nè altro vi ritrovo, che gli stessi sentimenti della Dissertazione prima fatta, e pubblicata quì in Napoli dallo stesso Autore, se non se non che quelli vi sono più distesi, e colla maggior dottrina, ed autorità dichiarati; conoscendo vie più la sua buona intenzione, che si è di giovar non poco all' Anime del suo Prossimo, facendo loro sempre più comprendere esser la Divina Legge giogo soave, e lieve peso; non traslasciando tuttavia col suo ammirevole esempio del suo zelo, instancabili fatiche, e penitenza di far intendere la strettezza di quella strada, che al Cielo conduce. Intanto, per ciò che a me specialmente appartiene, nulla vi incontro, che
offen-

offenda in menoma parte il Real Diritto :
siechè potrà darfi alla luce , se non parerà :
altrimenti a V. M. Napoli , Ss. Apostoli 1.
di Marzo 1765.

Di V. M.

Umilissimo Vassallo
Gaetano Maria Capece Cler. Reg.

Die 15. mensis Aprilis 1765. Neapoli

*Viso rescripto Sua Regalis Majestatis sub
die 30. proximi elapsi mensis Martii 1765. ac
Relatione Rev. P. D. Cajetani Capycii de Com-
missione Rev. Regii Capellani Majoris ordinis
presata Regalis Majestatis Regalis Camera
S. Clave providet , decernit , atque mandat ,
quod imprimatur cum inserta forma presentis
supplicis libelli , ac approbationis dicti Rev.
Revisoris ; verum in publicatione servetur Re-
gia Pragmatica , Hac sum.*

**GAETA. PERRELLI.
VARGAS MACCIUCCA.**

*Illustris. Marchio Citus Praeses S. R. C. &
Illustriss. Caput Aula Fiori tempore subscri-
ptionis impediti.*

Reg. fol. 118.

CARULLI.

Athanasius

IN-

I N D I C E

DE' CAPITOLI.

- Introduzione.* pag. 1.
- CAPIT. I.** **P** *Reliminarij necessarij per la presente. Controversia.* 11.
- CAPIT. II.** *Dimostrasi, che ben si dà l'ignoranza invincibile in più cose appartenenti alla legge naturale.* 18.
- CAPIT. III.** *Si prova il primo Principio, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata.* 58.
- §. I. *Si risponde a due obbiezioni fatte dal P. Patuzzi contra il mentovato primo Principio, cioè 1. che basta per la promulgazione della legge la Notizia probabile della medesima: 2. che tutte le leggi umane, e divine son già promulgate; e le divine son promulgate ab eterna colla promulgazione Casuale, Virtuale, ed Eminente.* 95.
- §. II. *Si risponde a due altre obbiezioni contra lo stesso primo Principio, cioè 1. che la legge eterna, essendo vera legge, ha la proprietà essenziale di obbligare, prima che dagli Uomini sia conosciuta: 2. che la legge naturale si promulga all' Uomo nell' infusione dell' Anima, e prima della cognizione attuale della legge.* 130.
- §. III. *Si risponde agli Assurdi, che pretende il P. Patuzzi nascere dal mentovato Principio.* 156.
- CAPIT. IV.** *Si prova il secondo Principio, che la legge incerta non può indurre un'ob-*
bli-

- bligazione certa.* 177.
- §. I. *Si risponde all' opposizioni fatte a questo secondo Principio . E quì si prova , che la libertà è anteriore all' obbligazione della legge.* 184.
- §. II. *Si risponde ad altre opposizioni fatte allo stesso secondo Principio .* 201.
- CAPIT. V. *Si risponde alla Massima de' Canonì , che si oppone : In dabilis tutior via eligenda est.* 211.
- CAPIT. VI. *Si risponde ad altre opposizioni spettanti all' Enciclica di Bened. XIV. al Decreto dell' Assemblea di Francia , ed all' autorità de' Vescovi , e de' Teologi.* 256.
- CAPIT. VII. *Si risponde al Decreto della S. C. dell' Inquisizione Romana , fatto nell' anno 1761. col quale ingiustamente si pretende condannato ogni uso del Probabile.* 282.
- CAPIT. VIII. *Si risponde ad alcune dottrine di S. Tommaso , che si oppongono.* 299.
- CAPIT. IX. *Si esamina la dottrina di S. Tommaso , cioè che noi non siamo tenuti a conformare la nostra volontà alla volontà divina , se non quando la volontà di Dio ci è manifestata.* 306.
- Lettere di molti Prelati , e di altri Uomini eruditi , concernenti alla stessa volontà , che si pongono in fine .*

LETTERE DE' PRELATI.

Si trascrivono quì le Lettere di molti Prelati degni, e d' altri Personaggi rispettabili per la loro dottrina, che dopo aver letta l' Opera dell' Autore intorno all' uso dell' opinioni probabili, han palesato il lor sentimento tutt' opposto a quel che scrive il P. Patuzzi nel principio della sua prima Risposta, La Causa del Probabilismo ec. cioè che al presente quasi tutti quei che sono del saggio Mondo (come dice) tengono per falso il sistema del Probabilismo, e lo riputano degno di esecrazione, e di orrore. Egli poi nella sua ultima Risposta trascrive con molto vanto una Lettera scrittagli da un Religioso Benedettino Tedesco, il quale dice, che per aver letta la di lui Opera della Regola prossima dell' umane azioni ec. ha abbracciata la di lui rigida sentenza. Onde non dovrà sembrare strano ad alcuno, che quì si trascrivano i sentimenti di molti Dotti, che han letta l' Opera dell' Autore.

HO ricevuto l' esemplare dell' Apologia, dotto Parto del raro sapere, e dottrina di VS. Illustrissima, il quale mi è stato oltremodo gratissimo, avendolo letto con tanta soddisfazione, quanta meritamente ne cagiona in ognuno, da cui è stato veduto, e considerato, non senza dare i dovuti Elogj al ben degno, e dotto Autore; e so che più d' uno pel desiderio d' averla, ne ha com-

II

meffa la provvista degli Esemplari in Venezia. Io mi congratulo con V.S. Illustrissima di questo frutto, che ritrae delle sue fatiche, oltre quello che si è prefissa del buon servizio, ed onor di Dio; e la ringrazio ben di cuore della gentilezza, con cui del suddetto Esemplare si è compiaciuta favorirmi. Desidero di soddisfare all' obbligo preciso, che le ne tengo nell' occasioni di doverla servire, delle quali istantemente la prego in atto di baciarle di cuore le mani.

Roma 2. Agosto 1765.

Servitore di cuore vero

Giuseppe Maria Cardinal Feroni.

HO ricevuto il pregiato suo Foglio, ed insieme la bella Apologia, con cui V.S. Illustrissima difende la Dissertazione già da Lei data in luce circa l' Uso moderato del Probabilismo. Io debbo alla sua bontà questo nuovo dono, ed il piacere che ne' brevissimi ritagli di tempo, che possono lasciarmi le mie occupazioni, vado provando nel vedere con tanta solidità, e forza, viepiù rischiarato il suo Assunto, e con tanta moderazione vendicato contra gli argomenti dell' Oppositore. Rendendole distinte grazie, del favor fattomi, e pieno sempre più di una maggiore stima per il suo gran merito non altro mi desidero, che le occasioni di servirla, e le bacio intanto di cuore le mani, ec.

Roma 3. Agosto 1765.

Servitore di cuore

Il Cardinal Negrone.

(Mol-

(Molti altri poi Signori Eminentissimi Cardinali , per aver voluto rispondermi subito , mi no scritto non aver avuto ancor tempo di leggere la mia Operetta ; onde non ho potuto ancora sapere il lor sentimento .)

CON indicibile piacere ho letta la dottissima Apologia in difesa della sua ben fondata Dissertazione circa l' Ufo moderato dell' Opinione Probabile troppo impudentemente molestata dal finto Adelfo Dositeo , che fingendo non voler esser nominato , pur da se stesso si rende notissimo a tutti ; ed V. S. Illustriss. in questo particolare lo tratta con eguaglianza . Monsignor mio , senza punto di adolazione , e con quella ingenuità ch'è propria del nostro carattere , l'assicuro che io ho ammirato , non saprei se più la sua modestia , che la sua dottrina . Vede il Mondo , e vede ognuno , ch'ella scrive , soltanto perchè la verità abbia il suo luogo , e non già per trionfare su l'altrui scrivere inconsiderato . La mette in chiaro , e come conviene ad un Vescovo di così sana , e di così profonda dottrina ; la difende dalle tenebre , onde sovente cercano invilupparla ; e senza offender veruno , la vendica dagli insulti di chi per infelice prevenzione in contrario la calunnia . Tanto si mostra più disappassionato , e tanto rende più sincera la sua dottrina , e più convincenti le sue pruove , quanto nello stabilire le sue tesi si serve delle autorità di quei Dottori , che sono ricevuti dall' Avversario

medesimo , come quelli che sono del suo Istituto . A mio giudizio , qual egli siasi (e mi lusingo , che tal sia per essere quello d'ogni altro , che voglia giudicare senza prevenzione) in essa non v'è una parola , che non sia necessaria , o utile : non un sale , che non sia piacevole insieme , ed irreprensibile : non una proposizione , che non sia chiara , ed incontrastabile ; onde poi sorge quell'aggregato di ragioni tutte sodissime , che non può non riscuotere l'ammirazione insieme , e l'assenso d'ogni intendimento non prevenuto , e non oscurato dagli involuppi di chi irragionevolmente ha preteso far comparire oscurata la luce . Per altro la mente elevatissima di V. S. Illustriss. è nata fatta per richiamare alla natia distinzione , e chiarezza quelle verità , che dal soverchio sottilizzare in un involucro di termini astratti erano state confuse da cervelli per altro elevatissimi . Locchè sopra tutto appare , quando dopo aver riferito un mezzo paragrafo del suo Oppositore , sviluppa l'esistenza della legge eterna attualmente obbligante le Creature da quei secoli eterni , ne' quali non erano le Creature , e ne' quali non era che nella sola mente di Dio , per essere nel tempo di obbligazione alle Persone create . Qui mi verrebbe talento di riassumere tutto il nerbo di sua dottrina , talmente sono rapito dalla di lei sodezza , e dalla di lei verità ; ma me ne astengo , perchè lo riconosco per un trasporto del tutto inutile . Serva solo perchè ella (se
in

v
in alcuna cosa vaglia la uniformità del mio pensare) stia certa e sicura , nel vedermi non sol di accordo , ma ben anche pienamente istruito dalla dottissima sua Dissertazione , ed Apologia . Del resto quanto ella ha scritto finora su questa materia , potrebbe bastare a chi vuol far buon uso del suo raziocinio , e non va cercando altro che la verità . Quando che il suo Oppositore non si acquieti , fa bene Monsignor mio a non darsi più intesa di qualunque altra cosa egli ne sia per rispondere ; poichè allora potrebb'ella stimare , ch'egli sarebbe invasato dallo spirito di partito , per cui non sarebbe sperabile che uscisse una volta dalle sue tenebre ; ciò che per avventura non voglio nè debbo sospettare di un tale studioso , ed erudito Religioso , qual'è il vostro Oppositore . Rendendole per tanto grazie distintissime per la consolazione , che mi ha data in farmi leggere un' Operetta sì degna della sua profonda dottrina , colla più ossequiosa stima le fo divotissima riverenza .

Castellammare 12. Maggio 1765.

Devotifs. ed obligatifs. servitor vero
Giuseppe Vescovo di Castellammare .

HO ricevuto l'umanissimo foglio di V. S. Illustrissima unitamente col prezioso libretto . Non posso dire solo di averlo letto , ma di averlo divorato , tanto mi è piaciuto , e molte cose le ho lette più volte . Sommanente mi è piaciuta la conclusione , che ella non vorrà scriivere più , perchè

chè darebbe troppo maggior dote al buon Religioso . Se esso risponde , lasciatelo gridare . Credo però , che non risponderà . Voglion vincer la causa con sofismi , ed ingiurie . Quand' io ho parlato con simili Difensori del lor Sistema , non ho avuta la consolazione di convincerli , ma ho avuto il piacere di farli restar mutoli . Mi raccomandi al Signore , e pieno di stima mi protesto che son davvero

Napoli 1. Maggio 1765.

Devotiss. ed obligatiss. servitor vero
Ludovico Vescovo dell' Aquila .

D Ebbo alla benigna gentilezza di V. S. Illustriss. il piacer sommo sperimentato in leggendo la dotta sua Apologia scritta in difesa della Dissertazione circa l' Uso moderato dell' Opinione Probabile , contra le opposizioni del P. Patuzzi ; glie ne rendo adunque i dovuti sinceri ringraziamenti. Erami pervenuta tra le mani l' Opera del Patuzzi , e confesso con sincerità , che la maniera impropria nello scrivere mi nauseò , e niuna impressione mi fecero i di lui Argomenti , i quali ; se avessero avuta punta valevole a ferire l' Equo Probabilismo , avrebbero ancora offeso il Probabiliorismo , lasciando illeso il solo Tuziorismo .

Per contrario nella sua Apologia incontro una edificante moderazione valevole a caritatevolmente mortificare , riprendere , ed ammaestrare ; onde spero , che altri apprenderanno lo stile dettato dalla modestia ,
umil-

umiltà , e carità Cristiana , comandata da Cristo Signore , da cui non iscusano nè tampoco i più rilasciati Probabilisti . Il Sistema del Probabilismo Equo è da lei circoscritto tra' giusti confini , fondato su due Cardinali fermi . I due Principj sono sodi , appoggiati alla Ragione , ed all' Autorità . La chiarezza nel maneggiare le cose più difficili non può esser più limpida . Ella fa vedere con evidenza qual fosse la vera mente di S. Tommaso , e di S. Antonino : il solo spirito di Partito potrà impegnare a contorcere , ma non gli riuscirà mai persuadere il contrario a chi legge con indifferenza . Le opposizioni tutte restano sciolte dal maneggio de' due stabiliti Principj , valevoli pur troppo a formare un giudizio certo , riflesso , pratico , il quale deve esser sufficiente all' onestà dell' azione , se non vogliamo diroccato ancora il Probabiliorismo .

Incalza molto bene ciocchè Ella nota , avere scritto il dottissimo Monsignor di S. Ponts : *E' pur troppo vero , che la Chiesa ha avuta la consolazione di vedere finire il Regno del Rilassamento della Morale ; ma Ella ha avuto poi il rammarico di vedere sottomentrare in sua vece un Rigorismo smoderato . Ed Iddio non permetta il verificarsi , ciocchè S. Francesco Sales diceva a Monsignor di Belley , allora che lo vedeva attraccato alle Massime di rigida Morale : Ricordatevi , che quando incomincerete ad esser indulgente verso gli altri , allora diverrete severo verso voi stesso ; perchè è cosa molto comune , che quelli*

che sono indulgenti con se stessi , usino gran rigore cogli altri. (Spirito di S. Francesco Sales , Part. 4. Cap. 20.) Qual sia stata la Morale del Santo , rilevasi con chiarezza dalle sue Opere . Ch' Ezzo sia stato un gran Direttore di spirito , non potrà metterlo in dubbio , se non un trasportato Partitante . E pure chi il crederebbe ! Io m' incontrai in uno , il cui nome deve esser ben noto ad V.S. Illustrissima , perchè lo vedo segnato nell' Edizione Napoletana dell' Opera del Patuzzi , cui io dicendo , che indubitatamente S. Francesco non era portato per lo Probabiliorismo , esso , dopo avermi accordata tal verità , ebbe il coraggio di soggiungere , che il Santo in punto di morte erasi disdetto , e ritrattato . Quanto pesi tal Proposizione lascio considerarlo . (E qui vuol dire il Prelato , che dove gli Antiprobabilisti non trovano risposta adeguata , si ajutano con raggiri , e presunzioni che fanno ; poichè di tal ritrattazione non v' è notizia in alcun libro ; se non fosse , che questo buono Padre ne avesse avuta special rivelazione , che il Santo fece l' abjura del Probabilismo segretamente fra se in quel letargo , che passò per causa dell' apoplezia , che gli tolse la vita .)

Ben Ella vede , che tutto l' impegno alla moda si è di sostenere il Tuziorismo in astratto , e seguire le opinioni probabili in pratica . Io mi son troppo prolungato , non volendo : farà Ella uso di sua moderazione in sofferendone il tedio . E mentre mi raccomando alle sue orazioni , attendo l' onore de' suoi venerati comandi ; colla cui aspettativa

IX

tiva le bacio divotamente la mano, e mi
foscrivo.

Caserta 19. Maggio 1765.

Divotiss. ed obligatiss. servitore vero
Gennaro Vescovo di Caserta.

MI è riuscito di sommo piacere leggere l'Apologia, in cui V. S. Illustrissima difende la Dissertazione, che prima aveva data in luce circa l'Uso moderato del Probabilismo; ma che vuole che io dica? Sarebbe stato meglio risparmiarsi questa fatica, giacchè il suo Oppositore nè punto, nè poco aveva colle sue ciance debilitati i due fondamenti della sentenza, cioè che la legge dubbia non obbliga, perchè non a bastanza promulgata: e che la legge incerta non può indurre obbligazione certa. E per verità per quanto io sia andato sempre bramoso di trovare presso i Rigidisti qualche cosa di garbo contro queste due ragioni; o sono rimasto deluso, perchè non se l'anno caricate: oppure ho dovuto ridere, perchè non ho trovata altra risposta, che questa: *Hoc continet laxitatem intolerabilem*, e niente più. Merita per certo i nostri ringraziamenti il P. Lettore almeno per questa parte, che non ci ha voluto colternare con una di queste oracolari risposte *ex tripode*; ma con molte, e belle parole ci ha fatto finalmente sapere, quanto mai può pensarsi, e dirsi contro quelle due basi del nostro moderato Probabilismo.

Intorno alla promulgazione eterna dell'eterna legge il P. Lettore va dicendo, che

vi è la promulgazione *Causale*, o *Virtuale*, fatta ab eterno. Ma noi diciamo, che questa promulgazione *Casuale*, o *Virtuale* è una mera *non promulgazione*, e perciò ab eterno non si è fatta promulgazione alcuna dell'eterna legge. Le confesso la verità, che mi sento guastar la fantasia con quella sorta di parole di gran suono, e di niun significato. Il P. Lettore non trova difficoltà in queste stranezze, ma io non posso determinarmi a dire, che la legge eterna sia stata ab eterno promulgata *virtualiter*, *aut casualiter*, senza soggiungere quella spiega, che angelicamente mi somministra San Tommaso stesso: *Sed ex parte creatura audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio aeterna.*

Quel che mi fa benedire Dio, si è, che abbia tenuto di sua mano V. S. Illustrissima, sicchè non le sia venuta la tentazione di rispondere a rima obbligata al P. Lettore, e quindi uscire dal verso con poco decoro del suo carattere; anzi colla sua moderazione ha fatto conoscere, quanto abbia profittato nella lettura di S. Tommaso, da cui ha imparato non solamente la dottrina, ma anche lo zelo per la verità, armato non d'altro che di quel semplice tranquillissimo, *Sed contra est*, ch'è la sola villania, il solo improprio, di cui si serve il S. Dottore contro gli Eretici, contro gli Ebrei, contro i Gentili, e contro gli Atei.

Quasi mi era dimenticato avvertirla di non ispaventarsi di quel gran numero di *Vescovi*, di *Teologi*, di *Confessori*, di tutto in
som-

somma il Saggio Mondo, che universalmente seguitano il Rigido Sistema, i quali forse sono stati numerati in sogno dal P. Lettore; perchè la verità si è, che come tra noi in Italia sono alcuni del suo partito, così in Francia stessa non sono pochi quelli, che seguitano il moderato Probabilismo. Nella Spagna la massima parte sta per noi. Nella Germania rarissimo si troverà chi senta col P. Patuzzi. La supplico di ricordarsi di me nelle sue orazioni, e soprattutto raccomandarmi al Signore su l'Altare, mentre con piena stima mi confermo

Sansevero 25. Maggio 1765.

Devotiss. Obligatiss. Servo vero
Angelo Vescovo di Sansevero.

INtorno all'erudita sua Dissertazione sul moderato uso del Probabile, e sull'Apologia da V. S. Illustrissima compilata, colla quale intieramente rintuzza gli ultimi sforzi dell'impegno di chi ha attentato sindacarla, io in dare uno sguardo così di passaggio al suo moderato Sistema della sua Dissertazione: Ah, esclamai subito, sel Regno del Probabilismo fin dal suo nascere fosse stato da termini sì fatti circoscritto, e da leggi tali munito e sostenuto, non avrebbe il meschino tante traversie, quante ne ha patite! Quel primo mio pensiero, infinitamente mi compiaccio, essere stato a modello del suo, incontrandolo nella pag. 156. dell'Apologia, argomento molto acconcio per dimostrare ad evidenza la vanità della ragione contro della

sua sentenza recata a riguardo del rispettabile congresso de' Vescovi della Francia . E quindi rilevando la chiarezza in ispiegare un articolo , che non è de' meno spinosi , qual si è l'operare dell'umana mente or col giudizio diretto , or col riflesso , la vaglia delle ragioni cavate , non con cavilli e violenza , dalla più ricevuta e pura dottrina del Dottore Angelico , e de' di lui fedeli e dotti Discepoli , e da' principj della Teologia Morale , i più sodi e sicuri . Oltre a ciò guardando in essa la maniera di sciogliere le altrui più valide opposizioni , agevole , naturale , e franca ; e sopra tutto un non so che d'insinuante , che rende , pago e persuaso senza replica chiunque leggendo riflette . Allora io dissi , e come sarà possibile , che Dissertazione sì fatta , sebbene in pochi fogli ristretta , comechè libera e scevra da quelle infinite esaggerazioni , che rendono voluminoso un libro sino al ristucco de' più pazienti , sia stata ad una critica ben concepita e fennata sottoposta , e soggetta !

Potrà credere V. S. Illustriss. che l'Introduzione , la quale è un compendio di tutta l'Opera , sia stata letta la prima , ma con somma attenzione da me ; ma qual rimasi in leggendo , che dal suo Avversario fosse stata con saletti pungenti , invettive , e derisioni malmenerata , e trovando in tutta l'Apologia osservata la promessa di non volerlo su questo particolare imitare ; anzi protestandosi in ciò che ha così nobilmente scritto e difeso , qualora o la Chiesa decidesse

desse il contrario, o nuova più luminosa ragione la rendesse convinta, son forzato a scoprirle un irrisolto mio dubbio, non sapendo decidere, se V. S. Illustriss. sia più moderata, che dotta, ancorchè la sua dottrina è così chiara, incontrastabile, ed evidente, che malignerebbe al Sole la luce, chi non la confessasse di quell'alto grato, in cui ella felicemente la possiede. Confesso ad V. S. Illustriss. che giusta il mio pensare l'Apologia perfettamente alla Dissertazione risponde; e se'l P. Abate dell'Aquila nel di lui Dizionario Teologico ha contraddistinta la Dissertazione col titolo di Capo d'opera, Capo d'opera chiamo ancor l'Apologia, non solo perchè l'erudizione Teologica-Morale vi si ammira nella maniera più chiara, e conforme agli oracoli de' saggi Canonici, che in quella giusta il di loro vero senso si spiegano: de' santi Padri, de' quali fedelmente trascrivonsi le dottrine: di S. Tommaso l'Angelico, la di cui inarrivabil autorità concede ad essa tutto il peso: el valore de' Dottori, le sentenze de' quali poste in prospettiva più vaga, fa sì che maggiormente risplendano: e della ragione medesima, la quale maestrevolmente maneggiata vi comparisce nella sua schietta ed efficace bellezza. Ma molto più ancora Capo d'opera dee a senso mio chiamarsi, perchè somministra a Controversisti Cattolici la regola Cristiana, come praticar debbasi la carità ne' cimenti delle gare letterarie, e teologiche, a fronte della condotta

ta non troppo rispettosa; come governare il cuore alla veduta dell' Avversario abbattuto senza trasporto, e disprezzo; come contenersi l' umana mente nell' andare in cerca della verità, sempre distaccata dal proprio sentimento, sempre diffidente de' suoi più certissimi lumi, sempre pronta ad abbracciare le altrui sentenze, qualora se ne ravvisa la ragione più chiara.

Siccome poi nella lettura della Dissertazione ed Apologia mi sono accadute le riflessioni, così le ho distese in questa mia. La supplico in fine per quanto so e posso a dar fine alla briga, senza alterar di vantaggio la sua salute insidiata dall' età inoltrata, dalla cura del suo Gregge, e dalle gravi malattie sofferte. Sicchè o abbia voglia il suo Avversario di deporre l' armi, come dovrebbe, o non voglia, e continui ostinatamente a far gemere i torchi, per imprimere dottrine, le quali è già infastidito il Mondo a rivedere e rileggere, sia contenta V. S. Illustriss. del fin qui gloriosamente praticato; colla sicurezza che per quanto egli scriva e rifletta, non mai può tanto scrivere, quanto altri han travagliato sulla presente controversia, sino al rincrescimento universale. Mi consolo di leggere nella sua Apologia la sua risoluzione di non voler più rispondere alle altrui repliche animate (direbbero altri come sento) piuttosto dallo spirito di partito, che dall' impegno della verità. E con ciò baciando ad V. S. Illustriss. le mani, co-

stan-

stantemente con tutto il cuore mi dico

Grottaglie 14. Giugno 1765.

Devotifs. ed Obligatifs. Servitor vero
 Francesco Saverio Arcivescovo di Taranto.

R Ingrazio V. S. Illustriss. del dono fatto-
 mi delle due preztabilissime Operette,
 Differtazione , ed Apologia della medesima.
 Elleno, se non m'inganno, mettono talmente
 nel suo individuo, chiaro, ed evidente aspetto
 lo spirito di quel Sistema a tempi nostri con-
 trastato, ed opposto, che chi con attenzione
 vorrà leggerle, non potrà non confessare del
 Sistema medesimo la stabilita verità: fonda-
 ta, non sol tanto nelle forti, e ben misu-
 rate ragioni, ma molto più sul nerbo delle
 autorità chiarissime di più santi Padri, e
 classici Dottori; che robustezza, e vigore
 notabilmente gli accrescono. Nel divisato
 dunque dono fattomi delle medesime, oltre
 i ringraziamenti, che ne replico, incontro
 altresì il giusto motivo di rallegrarmi con
 V. S. Illustriss. che indiffessamente sa impie-
 gare i di Lei rari talenti per lo bene dell'
 Anime, e per la maggior gloria di Dio no-
 stro Signore, dal quale sospirandole ogni ve-
 ro bene, col divoto bacio delle sagre mani,
 ossequiosamente mi confermo

Muro li 17. Giugno 1765.

Devotifs. ed Obligatifs. Servitor vero
 Vito Vescovo di Muro.

Con

Con infinito mio piacere avendo ricevuto il suo foglio, dove mi avitava, che mi aveva mandata la Confutazione del P. Patuzzi, io con anzia la stava aspettando, ed avendola ricevuta con sommo piacere l'ho letta, le dico il vero con la mia solita candidezza, che ho osservato in essa la sua gran modestia in rispondere al R. Lettore, che meritava esser un poco sferzato; ed il nerbo di dottrina con la quale V.S. Illustrissima l'ha confutato, e ad evidenza ha dimostrato esser lecitissimo l'uso del vero probabile. Io prima avevo letto il P. Patuzzi, e mi era stomacato dal vedere le frivole sue ragioni, con le quali credeva abbattere il vero probabile, e della sua capacità aveva fatto poco conto; nè dal suo scrivere avevo mutato sentimento, che il probabile vero poteva seguirsi. Ora illuminato dalle sode ragioni, ed autorità particolarmente di S. Tommaso da V.S. Illustrissima acconciamente addotte e spiegate, mi sono maggiormente in tal sentimento confermato. Che perciò le ne rendo ben distinte le grazie, siccome credo che ogni mente savia e spassionata lo farà. Intanto la prego a raccomandarmi al Signore, acciò ci dia il suo aiuto per questo Ministero in cui ci ha chiamato, siccome io debolmente fo per V.S. Illustrissima, e pieno di ossequio mi protesto.

Mormanno 7. Luglio 1755.

Devotiss. ed obligatiss. Servitor Vero
Gio: Battista Vescovo di Cassano.
 Illu-

*Illustriss. e Reverendiss. Signora Signore
Patrone Colendiss.*

NON so se sia maggiore, o la confusione, che ritrovo nell'onor grande che V.S. Illustriss. e Reverendiss. mi dispensa nel farmi giungere l'Apologia alla sua dottissima Dissertazione sopra l'uso moderato dell'opinioni probabili. Varie occupazioni che in questi giorni n'hanno obbligato attendere ad altro, non m'hanno ancor permesso di poterla leggere tutta. Ne son persuaso riceverne dalla lettura, che ora potrò farne quella consolazione, che incontrai nel leggere la Dissertazione. Non mi son potuto però contenere dal leggere attentamente la risposta ch' Ella dà al Decreto della S. Inquisizione del 1761. Ognuno a mio giudizio doveva credere sopita quella perturbazione, che nacque tra i Partitanti, quando poco dopo il Decreto la stessa Congregazione pubblicò in istampa, affissa ne' soliti luoghi di questa Città, li precisi termini, ne' quali voleva, che si registrasse nell'Indice de' libri proibiti la condanna fatta nel sudetto Decreto: *Plagula undecim Thesum &c.* Così io mi figurai fin d'allora; ma se restai ingannato, confido, che non mi succederà lo stesso, ora che V. S. Illustrissima pone in vista a tutti ciò che ne depongono Persone qualificate, che a tutto si trovarono presenti, e non possono esser considerate per parziali. M'affligge sommamente in questo, ed in ogni altro consimile disparere, il modo in tutto con-

tra-

trario alla Carità, ed apertamente scandaloso, col quale ne' correnti tempi da alcuni si scrive. E' questo un gravissimo inconveniente, a cui a mio credere è più sperabile il dar riparo coll' orazioni, che colla penna. La supplico tra le sue moltissime Apostoliche occupazioni aver memoria anche di me sul sagro Altare, e pieno di sincerissimo desiderio di poterla ubbidire in qualche suo comando con tutto l' ossequio, ec.

Roma 16. Agosto 1765.

*Devotiss. ed obligatiss. serv. vero
Adeodato Barcali.*

*(Questo è Monsign. Barcali Confessore del
Regnante Pontefice Clemente XIII.)*

La Lettera seguente è del Reverendiss. P. Maestro F. Carlo Domenico Moya Reggente del Ven. Collegio di S. Bonaventura in Roma.

LA somma gentilezza colla quale V.S. Illustriss. ha voluto favorirmi l' Apologia che ha ultimamente fatta stampare per la giusta difesa della sua Dissertazione sopra l' uso del Probabile; m' obbliga a renderle le maggiori grazie che posso. Le confesso con tutta ingenuità, che mi è stato di molta consolazione il vedere l' esatta maniera, colla quale ha trattato l' argomento, non lasciando cosa alcuna interessante, che non sia illustrata, e confermata. E mi è piaciuta assai, ma assai, quella particolar modestia, ed Ecclesiastica Prudenza, che fa risplendere ne' lo

nello sciogliere le opposizioni del suo Avversario, senza ricorrere a quelle improprie maniere di scrivere, solite ad usarsi da coloro, i quali avendo minor ragione, hanno maggior ardire.

Avendo poi V. S. Illustriss. rischiarato quell'oscuro, ch'erasi fatto nascere, e dissipato il dubbio promosso circa la condanna del Foglio, in cui contengono le Tesi sostenute dal Paroco di Avisio, ha consolato molti, che sorpresi dalla franchezza di chi spacciava condannato il Sistema del Probabilismo ancor moderato, ritrovavansi per varie ragioni disturbati, ed angustiati. Chi rifletterà seriamente a quanto Ella ha scritto su un tal proposito, non avrà più coraggio in virtù della condanna del consaputo Foglio d'insultare i difensori del moderato probabilismo, ch'ella con tanta moderazione difende, e di prevenire co' loro vani clamori li giudizi della Santa Chiesa. Quanto farebber bene certi troppo rigidi Censori dell' altrui Morale, se in vece di gridar tanto contra la medesima, procurassero di emendare la di loro! E quanto farebbero meglio, se in vece di sforzarsi con raziocinj incerti, e fallaci a dedurre da' Decreti, che non le contengono, proibizioni di quella sentenza, che non è proibita, eseguissero puntualmente quanto ha comandato il S. P. Innocenzo XI. nell' ultimo paragrafo del solenne suo Decreto, emanato alli 2. di Marzo 1679. nel qual paragrafo, com' ella m' insegna, senza verna raziocinio è chiaro, e certo quello, che

xx

che a proposito dell' Apologia di lei , viene loro proibito di fare . Ma V. S. Illustriss. comprende meglio di me queste cose , e le sa spiegare con dignità , e particolare chiarezza . E con profondissimo ossequio mi protesto

Roma 13. Settembre 1765.

Umiliss. e devotiss. servitore

F. Carlo Domenico de Moya Min. Conv.

[*Queste due Lettere seguenti sono dello stesso Personaggio , il P. D. Giuseppe Muscati Abbate Basiliano , Uomo di molta dottrina , il quale è stato prima Lettore di Teologia .*]

HO ricevuti i libretti di V. S. Illustriss. che sto leggendo con mio infinito piacere ; ed a senso mio la Dissertazione , e la Risposta Apologetica (fatta circa la stessa materia del Probabile) son fornite di ragioni validissime , che debbono persuadere ogni mente , la quale non sia troppo attraccata a' suoi pregiudizj . Ma che s' ha da fare ? questi signoreggiano l' Anime di molti , e le mantengono nell' indocilità , e molto più le rendono inflessibili , quando hanno faccia di zelo . Non saprei dirmi nondimeno , se sia più l' utile , o lo svantaggio delle povere Anime condotte per una strada sì rigida . Senza adolazione parmi , che il Parazzi , ed i Partiziani poco avranno da replicare , se non che per sostenere il Partito . Ma non bisogna inquietarsi in questo corrente secolo , il quale opera sulle regole della lassezza , e difende

fende le regole del rigore . Mi raccomandi al Signore , mentre con baciarle amilmente la mano , mi dico

Reggio 7. Maggio 1764.

Umiliss. Servitor vero Obligatiss.

Giuseppe Muscari Abbate Basiliano.

(Lo stesso Abbate, avendo poi letta l' Apologia, scrisse quest' altra che siegue.)

Ritornato dalla Visita de' Monisterj di queste due Calabrie , ho ritrovata qui la dotta Apologia contra la Risposta del P. Patuzzi : ed avendola letta , ne ho provato un infinito piacere , per vedere le ragioni , che mi pajono invitte , ed assai maestrevolmente ribattute le opposizioni dell' Avversario , e sciolto il restante delle difficoltà , a cui quegli si era studiato di dare una grande apparenza . Io mi persuado , che non resti al suo Avversario altra cosa da opporre , e però dovesse ormai cedere alla ragione renduta da V. S. Illustriss. troppo luminosa , e bastante a disingannare da ogni qualunque pregiudizio . Aspetto l' altro Libro , che mi promette [questo è l' Appendice fatta appresso] di risposta alla Regola de' costumi , che credo possa meglio intitolarsi , *La Sregolatezza de' costumi* . Mi pare , Monsignor mio , che nel secolo presente sia rinato il Fariseismo esatto , e rigoroso , per caricar di peccati le povere Anime sino alla disperazione . La prego raccomandarmi nelle sue Orazioni ec.

Reggio 9. Luglio 1765.

Lo stesso Abbate Muscari.

[La

[*La seguente Lettera , e del Reverendiss. P. D. Stefano Longobardi Preposito della Ven. Congregazione de' Pii Operarj .*]

Bisogna ch'io accusi la mia mancanza in non aver per anche ringraziata V.S. Illustriss. della sua bellissima Apologia in risposta all'invettiva fattale dal P. Patuzzi sulla materia del Probabile. Io non so, come un tal Uomo siesi trasportato ad asserir cose, che fino i Fanciulli ne conoscono l'insufficienza, e la fallacia. Il modo poi di scrivere ha stomacato fino i suoi amici, e aderenti. Ho provato un piacer singulare, mirando come V.S. Illustriss. lo staffila colla forza insieme, e colla modestia de' suoi argomenti invitti; di modo che ho inteso da uno de' di lui Amici dire: Questa volta Monsignor de' Liguori ha fatto un latino a cavallo al P. Patuzzi. Ed un altro suo Partigiano ha detto, che in questa Opera V.S. Illustriss. ha tenuto a scuola il suddetto Patuzzi. Ed avendo io fatta leggere la sua Apologia al Signor D. Donato Spena Paroco di Chiaja, ed Esaminatore di questo Arcivescovato, Uomo (come sa) consumato nella Teologia Morale, mi ha ingenuamente confessato, che la sua Opera gli è piaciuta all'ultimo segno, nè vi è che aggiungere; e mi ha imposto, che da parte sua me ne rallegrassi con V.S. Illustriss. Ho avuto parimente piacere in leggere nell' Appendice le riflessioni, che ha fatte *sulla Regola de' costumi*, avendole trovate uniformi al giudizio, che

che ne feci anch'io in Roma, in occasione che la vidi nella stanza d'un Padre, a cui dissi che alcune proposizioni affatto non poteano passare; nè saprei, come avessero potuto scanzare più proposizioni già dannate in Bajo, ed altri; specialmente sull'ignoranza invincibile de' precetti naturali, che nega anche nelle remote conclusioni. Se ciò sussistesse, fra gli altri inconvenienti ne verrebbe, che uno operando colla coscienza invincibilmente erronea, dovrebbe necessariamente peccare; sicchè essendo la coscienza contraria alla legge eterna (*intende se, la coscienza dettasse doverfi fare un azione, ch'è contraria alla legge*) operando, o non operando, peccerebbe necessariamente. Compatisca questa digressione, e pregandola a tenermi raccomandato al Signore con tutto l'ossequio mi rassegnò

Napoli 30. Settembre 1765.

*Devotiss. ed Obligatiss. Servitor vero
Stefano Longobardo de' Pii Operarj.*

(*La Lettera che siegue è stata scritta da Sicilia da un P. Provinciale, il di cui nome per degni rispetti si tace. Porta la Moda, che più d'uno non vuol esser palesato per Probabilista, temendo le taccie de' Probabilioristi, che chiamano i Probabilisti ignoranti, e lassì.*)

L'Essersi V. S. Illustriss. dichiarato difensore de' Probabilisti colla Dissertazione data prima alla luce, le ha tirato addosso
quei

quei complimenti, de' quali i Probabilioristi sono tanto liberali. Così porta la *Moda*, ed è la maniera a supplire la mancanza di solide ragioni ; mentre presso il Volgo , ed i poco esperti delle materie il parlar franco, e ardimentoso supplisce tutto ; e si crede la ragione stare a favore di chi grida più alto . V. S. Illustriss. però la discorre diversamente da saggio suo pari ; benchè provocato , non ha voluto valersi dell' assioma , *Responde stulto secundum stultitiam suam* , e colla moderazione sua propria si è contentata esporre chiara e nitida la verità , fidando soltanto nell'incontrastabile sodezza di sue ragioni . Non posso spiegarle , con qual piacere io abbia letta la sua Apologia . Avea quì fatto rumore il Libro del Patuzzi , principalmente per lo Decreto condannativo della sentenza del Probabile , che coll' ordinaria sua franchezza egli vi spaccia , e di cui V. S. Illustriss. ne dimostra ad evidenza la falsità , e la fallacia . Non per tanto egli , e gli altri di simil farina torneranno intrepidamente a ripetere mille volte le stesse cose . Non v' è ragione che vaglia a convincere , chi scrive per impegno di partito . Non mancano però de' Savj stimatori del vero , presso i quali la di lei Apologia ha incontrato il dovuto plauso , e si sono racquietati da qualche perplessità , nella quale gli avea gettati la intrepida franchezza del Patuzzi in ispacciare la condannazione del Probabilismo . Non lascio di augurare ad V. S. Illustriss. dal Cielo lunghezza di anni a gloria del Signo-

gno-

gnore, e vantaggio della sua Chiesa, e con profondo rispetto ec.

*Lettera d'un Padre dell' Oratorio in Palermo,
Soggetto ben conosciuto per la sua dottrina.*

NON può V. S. Illustriss. immaginarsi con qual ansietà si aspettava in questa Capitale la Risposta sua contra il Libro del P. Lettore Patuzzi, e specialmente la risposta alla condanna supposta di tutto il Probabilismo. Ma ora l'assicuro, che eguale all'ansietà è stato il comun piacere nell'osservare con robustezza, e chiarezza tutta sua propria, la risposta convincente a tutte le opposte ragioni. I due Principj, o sieno Fondamenti del di lei Probabilismo, santo, e Cristiano, trionfano a maraviglia: se la legge non è promulgata, o non è certa, non può in eterno obbligare. Ed in contrario a tante ragioni, ed autorità non possono specularsi dagli Avversarj, se non se cavillazioni, e sofismi. Il Decreto poi della S. C. per la supposta condanna pare, che non abbia alcuna forza, giacchè per la ragione della diversità tra la condanna del Foglio, o sieno Tesi, e tra le Proposizioni condannate da' Sommi Pontefici apparisce notabile differenza, non essendo dannate le *singule proposizioni* del Foglio, giusta il costume di simili Proposizioni. E poi le lettere ad V. S. Illustriss. capitate da Roma da Persone sì circospette ed autorevoli bastantemente mostrano la mente della S. C. e di Sua Santità.

b

Sic-

Sicchè non resta che glorioso, anzi che proscritto, il sano Probabilismo. Tutti i veri Saggi si congratulano con V. S. Illustriss. per aver messa in buon lume la dottrina di S. Tommaso, el moderato Probabilismo. Resto ec.

Palermo 30. Maggio 1765.

*Devotiss. ed Obligatiss. Servo vero
Niccolò Savio dell' Oratorio.*

[*La Lettera seguente è del Reverendiss. P. Maestro Mirabella Exprovinciale, e Prefetto degli Studj de' Minori Conventuali.*]

CON sommo mio godimento ho letta la dottissima Apologia coll' Appendice contra le opposizioni del P. Patuzzi, o sieno del P. Antonio Merenda Tuziorista, il quale confessa, che l'uso dell'opinione probabile è buono per regolamento della propria coscienza, ma non degli altri, quandochè sarebbe stato meglio, se avesse detto il contrario; ed in esse ho ammirata la profondità, e chiarezza delle dottrine riguardo a tutte le sue parti, ma principalmente riguardo al fondamento del discreto Probabilismo, cioè che la legge dubbia, perchè abbastanza non promulgata, non obbliga: e che la legge incerta non può indurre obbligazione certa. Il che viene così chiaramente provato con incontrastabili ragioni, che secondo il mio corto intendimento per quanto si affaticerà chi che sia in contrario, non potrà giammai scuoterne la fermezza. Laonde sono
mol-

molto tenuto alla bontà di V. S. Illustriss. che si è degnata favorirmene una copia, per mezzo di cui ho acquistato indicibil lume per questa sentenza già prima da me tenuta. Nè le rendo i più vivi ringraziamenti, mentre col bacio della sagra mano mi do l'onore di dirmi

Mataloni 28. Agosto 1764.

Umiliss. Obligatiss. Servitore Devotiss.
Fra Giuseppe Mirabella.

HO avuto l'onore di leggere così alla sfuggita la sua Breve, ed eruditissima *Dissertazione* dell'uso moderato dell'opinione probabile, unitamente colla sua Apologetica; e tale e tanto è stato il mio piacere, e precise in leggere, e nell'atto stesso ho ammirata l'incontrastabilità di que due sodissimi principj, su di cui appoggia la sua sentenza, cioè che quando la legge è dubbia, non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata, e che la legge incerta non può indurre obbligazione certa; che in leggendo dottrina sì soda, si è risvegliato nell'animo mio un vivo desiderio di procurarmele ad ogni costo, per poterle con più agiatezza leggerle, e rileggerle. Ma comechè sento, che i cennati libretti non possono così facilmente ottenerfi dalle Librerie, per non esserne ancora loro provvedute, ne umilio pertanto le mie devotissime suppliche ad V. S. Illustriss. a voler soddisfare tal mio desiderio, col compiacersi, se pure non le sia di tanto incomodo, di favorirmi col rimettermi per la via di

Foggia entrambi i suddetti Libretti. La prego a voler compatire l'ardire, che lo potrebbe contracambiare coll'onore de' suoi autovorevolissimi comandi, col desiderio de' quali divotamente le bacio la s. mano, e ricolmo di ossequio mi rassegno

S. Severo 18. Gen. 1765.

Umiliss. divotiss. ed osservandiss. servo
F. Paolo da Morcone Es-Provinciale Cappuccino.

Lettera d' un Teologo molto dotto, e Lettore di Teologia.

HO gradito molto l'Apologia dell' Illustriss. Monsignor de' Liguori contra il P. Patuzzi, e la sto con sommo mio piacere leggendola, ed in essa Apologia vi ammiro non solo la chiarezza, e profondità delle ragioni, che fanno a pro del Probabilismo, confermato anche dal peso di molti, e molti gravissimi Dottori; ma ancora col mio basso talento vi veggio non solamente sciolte tutte le ragioni del P. Patuzzi, e delli Tuzioristi, ma anche ridotta al nulla ogni loro ragione, e risposta contra le valide ragioni addotte da Monsignor nostro Illustriss. in favore del Probabilismo: onde in leggere la suddetta Apologia mi sono così confermato nell'opinione del vero Probabilismo, che chiaramente conosco esser apertamente falsa l'impugnazione del sudetto P. Patuzzi con tutte le sue risposte, e ragioni; ed anche ardirei di asserire, che il sempre lodato Monsignor nostro abbia data l'ultima sconfitta al Tuziorismo; onde Amico la ringrazio molto di avermi favorito di detta Apologia. Lo
 rila-

rifalutano tutti li suoi veri Amici, e l'abbracciamamente pel Signore

Foggia li 5. Settembre 1765.

Umiliss. e devotiss. suo Servo
Carminè de Benedictis.

(*La Lettera seguente è stata scritta da un Canonico molto versato nella Teologia, e ne' Canoni, ad un suo Amico.*)

Carissimo Amico, ho ricevuta la sua coll' Apologia dell' illuminatissimo Prelato Monsignor Alfonso de' Liguori in difesa della sua Dissertazione circa l' Uso moderato dell' opinione probabile, ed in confutazione della *Causa del Probabilismo* posta in scena dall' incognito Adelfo Dositeo. Tra le mie abituali indisposizioni, e cotidiane occupazioni ho avuto il piacere di leggerla con quell' attenzione, che merita la profondità dell' Autore, e la qualità della materia, e vi dico il vero di averne ricavato un gran sollievo, in osservando di essersi con quella rischiarati a meraviglia cotanti equivoci disperatamente indotti dall' Oppositore, e stabilito il Sistema Benigno, che benchè avesse sempre goduto il nervo della ragione, pur tuttavolta, perchè finora ha battuto le oscure vie della confusione, non ha potuto risaltare in quella luminosa sembianza, in cui l' ha posto il Prelato, riducendolo a soli principj, onde deriva lo stabilimento di sua dottrina, e l' facile sviluppo d' ogni opposto raziocinio, non che il chiaro discerni-

mento del vero senso adottato dagli Autori cre'uti a torto contrarj , e specialmente di S. Tommaso .

A me sembra , che la Convizione di falsità , di cui fallacemente si gonfia il Dositeo nel titolo del suo libro , non solo si offervi ridotta in fumo nel corpo delle sue ragioni , e inventate distinzioni , che nulla han potuto togliere alla robustezza de' stabiliti principj , ed infelicemente riuscita soprattutto nella decantata obbligante promulgazione della legge eterna , ma benanche abbia servito per darle maggior risalto ; a riflesso che quanto si è potuto , e saputo porre in campo dal più dotto , che moderato Oppositore non si è ritrovato di quel calibro , che si lusingava , ma anzi inetto a smuovere piccola base del fondato edificio , o adombrarne in menoma parte il brillante aspetto . Tanto vero che mi lusingo almeno di non essere affatto fuori della concepita speranza , che siccome il foglio del Paroco d' Arisio per alcune proposizioni che deviano dal giusto probabilismo , ha meritata la Censura della Chiesa , così questa possa un giorno approvarne i principj , che l'han posto nel suo vero sistema , il quale , se la speranza fa conoscere assai giovevole nel consigliare tra' limiti d' una delicata morale qualche umana azione , si osserva in pratica pur troppo necessario a' Direttori co' penitenti posti alle volte in circostanze tali , che altrimenti sarebbe col rigore indurli alla disperazione . Ed allora sì che riuscirebbe al buon gusto del chiarissimo

Mu-

Muratori, chi nel modellare l'eccellente sistema della moral Teologia ben riflette di riuscire, ove sempre si regoli il corso di quella secondo le dottrine de' Santi Padri, de' Concilj, e de' decreti della Sede Romana, senza lasciare al corto nostro ingegno tanta libertà di opinare, e decidere, e senza affettare nel tempo medesimo una soverchia severità, e asprezza.

Non niego d'esserli i Probabilisti di soverchio abusati del Sistema benigno col ridurlo ad uno intollerabile eccesso, in guisa tale, che non rimaneva ormai opinione veruna senza qualche appoggio di difesa, tantovero che ristucco di tante illazioni senza misura, e d'un effrenato opinare mi sono in qualche modo compiaciuto finora di veder in trionfo il Tuziorismo qual mano unicamente valevole a porre in dritta linea il nostro sistema col trasportarlo prima alla parte opposta, siccome S. Bonaventura nell' esporre la rigida sentenza di S. Agostino circa la pena degl' Infanti morti senza il Battesimo, e interpretandone il vero senso acutamente venne a riflettere, che quel gran Dottore della Chiesa *abundanter exprimit plus dicens, & minus volens intelligi*, soggiugnendo per comune insegnamento: *In moribus documentum est, quod qui vult ab uno extremorum pervenire ad medium, quasi debeat declinare ad aliud extremum*. Ora che grazie al Cielo si osserva l' additato sistema riposto tra' suoi veri confini nella cordata Dissertazione di Monsignore, non posso far ammeno d' esserne.

ferne seguace, e partigiano; e deplorare all' incontro l' opposto eccesso del Tuziorismo, e moltoppiù l' affettato rigore de' suoi difensori, che con rammarico di chi tiene le mani in pasta degenera in un soverchio rigore: da adattarseli perciò il rimprovero, che a costoro fe il Redentore in S. Matteo: *Quia clauditis Regnum Caelorum ante homines*. Durezza tantoppiù perniciosà, quantocchè sotto l' apparente ostentazione di situare l' osservanza della Legge nasconde la propria ostinazione, e' l' volontario impegno, come a ragione ebbe a dir S. Cirillo: *Quia simulatione Divina legis servanda suam voluntatem audiri proponit*.

Le dico finalmente in senso di verità, che quanto fidato di ritrovarmi scevero da ogni preoccupazione, e spirito di partito, altrettanto consapevole della propria debolezza ho procurato partecipare il libro a varj Amici, ed a' principali di coloro, che tra' l' numeroso Clero frequentano l' Accademia della Morale, e si sono uniformati allo stesso sentimento, in cui piaccia al Signore di far unire tutti gli Operarj del suo gregge per sedarsi tante dissensioni, e controversie eccitate da i discordanti pareri, ed attendere con unanime proposito alla direzione dell' Anime da lui a sì caro prezzo redente: onde tolta da mezzo l' odiosa austerità, che non solo non conduce, ma pregiudica in effetto alla vera penitenza, possa da ognuno con animo pacato, e tranquillo confessarsi colla sapienza:

za : *Sentite de Domino in bonitate* ; e resto
suo

Montella 2. Settembre 1765.

Cordialiss. Amico e Servitore
Michele Clemente.

(*L'Autore della Lettera seguente è un Reli-
gioso Lettore di Teologia, di cui si tace il
Nome anche per degni rispetti . Egli dice
nella sua lettera , che sinora era stato con-
fuso in questa controversia ; ma si è saputo
da altra parte , ch' egli era un accerrimo
Probabiliorista .*)

DUe motivi, l'uno di affezione, l'altro
di ringraziamento mi spingono a con-
durmi a' suoi piedi, e a baciarle riverente-
mente le mani, benchè io le sia forse del
tutto incognito. La sua bellissima moderna
Apologia da me letta, e riletta, non ostan-
ti le gravi occupazioni, di che mi carica la
mia lezione di Teologia scolastica mi ha ve-
ramente sorpreso. Io tengo per fermo, che
a schiarire il vero su di tale quanto impor-
tante, altrettanto involuppata materia, più
di mille volumi in foglio, abbia giovato la
sua Scrittura, mediocre di mole, ma forse
immigliorabile in ciò che contiene. La so-
dezza de' principj, la efficacia delle ragioni,
l'applicazione delle dottrine, il maneggio de'
Padri, l'uso degli Scolastici, la distinzione
de' punti, la precisione delle risposte, la copia
delle allegazioni, lo sviluppo de' sofis-
mi,

smi, e degli equivoci, la nitidezza dello stile, la succinta, ma comprensiva ricapitolazione delle materie, la sceltezza medesima de' lumi, onde in ogni pagina risalta, formano a favor di lei una dimostrazione matematica, e riducono le ciancie degli Avversarij al mero nulla. Io [le confesso il vero] per la moltiplice lezione delle infinite cose da un secolo in quà scritte da' Probabilisti, e Probabilioristi, aveva la mente confusa, perpleta, ed esitante: ma la sua Dissertazione, e molto più la sua Apologia non solo mi anno diradate del tutto le tenebre, ma per esse mi son così tenacemente rassodato nella sua dottrina, che solo l'autorità della Chiesa me ne potrebbe rimuovere.

A queste non prezzolate espressioni un'altra sola ne aggiungerò, ed è, che nel suo scrivere ho io con piacer sommo ravvisato ridotto alla pratica quel difficile accoppiamento di semplicità colombina; e di prudenza da serpente ordinata da Cristo nel suo Vangelo. Al fatto, ed all'arditezza conculcatrice di tutti, ch'è sì proprio del Partito, non risponde V. S. Illustriss. per le rime, ma non per questo permette, che rimanga la verità o soverchiata, o avvilita da quell'aria magistrale, che con insulto (per tacer di altri molti suoi rispettabilissimi pregi) della Episcopal dignità, affetta da pertutto il suo Oppositore.

Vorrei più scrivere: ma io so, che le lodi a lei non piacciono, se non quanto vanno a rifondersi a Dio donator supremo
di

di ogni bene. Gloria perciò, e onor perenne sia sempre a lui, che gratuitamente le ha illuminata la mente, e diretta la penna a scrivere, siccome tante altre utilissime, e dottissime Opere, così questa ultima, che io stimo di gran vantaggio alla Chiesa tutta, che ne' tempi presenti più che da una moderata blandura, ha che temere dall'ecedente rigore. Fin quì l'ho tediata soverchio: ma perdoni alla sincera affezione, e al profondo ossequio, che ho per lei, e per la sua profittevolissima Congregazione, la noja che le ho recata. Sopra tutto mi raccomandi caldamente al Signore, e se valgo a servirla, mi onori con alcuno de' suoi ambiti, e pregiati comandi ec.

Napoli 10. Agosto 1765.

DELL' USO LECITO

Dell' Opinione egualmente probabile.



VEND' io data fuori nell' anno 1762. una Dissertazione circa l' Uso dell' Opinione egualmente probabile, mi si oppose il Molto Rev. P. Lettore Fra

Gio: Vincenzo Patuzzi, sotto il nome di Adelfo Dositeo con un suo Libro intitolato: *La Causa del Probabilismo richiamata all' esame da Monsignor de Liguori, e novellamente convinta di falsità*. Io con un' Apologia in difesa della mia Dissertazione risposi alle di lui opposizioni; ma egli di nuovo mi si è opposto con un altro Libro, che va col titolo: *Osservazioni Teologiche di Adelfo Dositeo sopra l' Apologia dell' Illustriss. e Reverendiss. Mons. D. Alfonso de Liguori &c.* Essendosi per tanto dovute ristampare le mentovate mie due Operette, cioè la Dissertazione, e l' Apologia, ho stimato bene di unirle insieme in questo Libro per maggior comodo de' Leggitori, ed anche per dare miglior ordine alle cose, mettendo le opposizioni del mio Avversario colle mie risposte, prima date in diversi luoghi, ora unite ne' luoghi dove propriamente cadono. Coll' occasione di questa ristampa ho dovuto rispondere ancora all' Autore Anonimo, che ha dato fuori un altro Libro intitolato, *La Re-*
A *gola*

gola de' costumi ; in fine del quale vi è di più un'Appendice fatta direttamente contra la mia Dissertazione.

2. Il P. Patuzzi si maraviglia nella sua seconda Risposta, ch'io non mi sia rivotto in legger la prima, e quindi dice aver rilevato, che *certe prevenzioni col lungo corso degli anni prendono dell' uman cuore dominio tale, e tale possesso, che non v' ha forza bastevole di ragione per vincerle, e sradicarle.* Io all' incontro mi maraviglio, com' egli abbia potuto ciò scrivere, avendo letta la mia Apologia, ove stimo aver fatto vedere con evidenza, che le sue opposizioni sono tutte fallacie, ed equivoci, che facilmente si sciogliono da ognuno che intende. E da ciò io rilevo, che quando gli Uomini si attaccano a qualche proprio sentimento, la loro lusinga giunge a segno, che gli fa parere, che quanto dicono, tutto debbia esser approvato dagli altri; e che le risposte di coloro che non s'accordano al loro sposato sentimento, sieno tutte inezzie da non farne conto. Egli dice, che la prevenzione ha preso tal possesso del mio cuore, che non v' è forza, che basti a sradicarla; ma vorrei sapere, perchè io non potrei dir lo stesso di lui; tanto più ch'egli ha potuto essere più prevenuto di me in questa controversia, per cagione di tanti contrasti avuti sulla medesima co' Padri della Compagnia.

3. Si scusa poi circa le tante invettive, e contumelie, di cui mi caricò nella sua prima Risposta con dire due cose. La prima,

ma,

ma, ch' io l' ho calunniato con chiamar contumelie quelle , ch' erano giuste riprensioni ben meritate dalle mie inette ed insufficienti proposizioni, e ragioni. La seconda, ch' egli ha dovuto parlare così per bene del Pubblico, e per difesa della Verità. In quanto alla prima, rispondo che se tiene, ch' io l' abbia calunniato a torto, che voglio dirgli ne cerco perdono. Povero me! dopo essere stato così malmenato, son diventato io il reo; del resto in ciò mi rimetto al giudizio di coloro, che avran letto, o leggeranno il suo Libro. Ciò poco m' importa, quel che m' importa è di pregare i Leggitori ad avvertire, che quando il P. Patuzzi onora i suoi Avvetfarj con i suoi soliti complimenti, non lo fa già per umiliarli (bisogna scovrire il suo disegno), ma lo fa per esaltare le sue ragioni, e farle comparire per evidenti. Ecco le sue solite frasi: *Non si può credere, Monsignore* (questi son alcuni de' complimenti fatti a me) *l' abuso, che fate della dottrina di S. Tommaso = Studiate meglio le questioni [Monsignore] per non aver a trovarvi addosso gli scherni degl' Intendenti. = Vi mancano le giuste idee delle cose, di cui favellate =. Cid dovrete arrossirvi di dirlo =. Se io fossi nella vostra Persona, mi vergognerei di aver avanzata una simil proposizione, e di fare per essa presso del Pubblico una comparsa troppo sconcia, e deridevole. = Di grazia consideri Monsignore quel che scrive, perchè parmi che manchi di riflettervi, e simili altre invettive. Or ognuno che legge in una scrittura*

queste premesse così tonanti , facilmente può restar prevenuto a credere , o almeno a presumere, che quanto appresso ivi si soggiunge , sieno tutti pezzi di Evangelio . E questo io penso esser l' intento del P. Patuzzi . Per lo stesso fine stimo, ch'egli aggiunga poi quelle sue conclusioni interrogative : *Che ve ne pare Monsignore di questo paradosso ? = Cid non dovrebbe persuader Monsignore dell' inganno suo ? = Come cid può negarsi ? = Son rimasto altamente ammirato di lui . = Che vi sembra (Amico) di questa risposta ? = Resto sorpreso . = Di gran pazienza fa duopo per udire siffatte risposte . =* Tal sorta di parlare è un modo ammirabile del P. Patuzzi per fare apprendere , che le cose che dice , sieno certe , ed evidenti . Dico la verità , che questi modi , e frasi così esaggeranti talvolta mi han fatto temere , ch' io non bene intendessi la forza delle sue ragioni addotte con tal enfasi ; ma mettendo poi le cose in bilancia , io per me l' ho ritrovate di poco peso . Ho voluto in cid prevenire il Lettore , quando leggerà le dette sue Opere , acciocchè non gli facciano specie quest' esaggerazioni , ma consideri solamente le cose che dice , e se ha ragione , glie la faccia .

4. In quanto alla seconda cosa d' aver egli parlato così per difesa della Verità , e per bene del Pubblico , io ho risposto nella mia Apologia , che a rispetto della Verità della Causa non tocca nè a me , nè a lui il decidere da qual parte ella si trovi , ma tocca al giudizio de' Savj . A rispetto poi del bene

bene del Pubblico, ho detto, ed ora torno a dire, ch' egli irragionevolmente suppone; che la salute dell' Anime dipende dall'abbracciare la sua rigida sentenza, di non poterci noi avvalere d' altre opinioni, se non di quelle che sono moralmente certe; poichè tal rigore (chechè egli dica degli Autori antichi) non mai è stato insegnato, nè praticato nella Chiesa. Ed è certo, che non solo dobbiam noi render conto a Dio nell' usare soverchia benignità nel dirigere le coscienze, ma anche nell' usar troppo rigore, illaqueando l' Anime con gran pericolo di perdersi: ch'è appunto quell' *adeficare ad aehennam* detestato da Canoni, e da' Dottori, e specialmente da S. Antonino. Così l' uno, come l' altro errore è senza dubbio proibito dalla stessa legge naturale. Il Cabasuzio, parlando di questo punto (a) saggiamente così scrive: *A quibusdam ingeniis ultra modum aut severioribus, aut indulgentioribus magis periclitetur Animarum salus, difficile estimatu est; e detestando prima la troppa Benignità, passa a riprovarè poi la soverchia Rigidezza, poich' ella, dum homines ad nimis ardua compellit; viam salutis aeternae pracludit; salvandos (ut ait D. Bonaventura) damnat, & conscios propria infirmitatis ad desperationem adigit. Accidit enim, ut miseri homines, hac audita rigidioris doctrina, credant, vel dubitent inesse mortalem culpam, ubi nulla est; sed tamen rei difficultate victi, ex erronea conscientia mortaliter*

A 3

pec-

(a) Cabass. Theor. Jur. in Prefat.

peccant , & damnantur . . Recte ergo D. Bonaventura (a) : Cavenda est conscientia nimis larga , & nimis stricta ; nam prima generat praesumptionem , secunda desperationem ; item prima sepe dicit malum bonum , secunda e contra bonum malum ; item prima sepe salvat damnandum , secunda e contra damnat salvandum . E perciò scrisse Giovan Gerson : Doctores theologi non debent esse faciles ad asserendum aliqua esse peccata mortalia , ubi non sunt certissimi de re ; nam per ejusmodi assertiones rigidas ; & nimis strictas in rebus universis nequaquam eriguntur homines a luto peccatorum , sed in illud profundius , quia desperatius demerguntur . Quid prodest , imò quid non obest , coarctare plus justo mandatum Dei , quod est latum nimis ? (b)

5. Sappiamo già , che gli Antiprobabilisti deridono chi vuole applicar questo testo del Vangelo all' uso lecito delle Opinioni probabili , dicendo con S. Agostino , che la santa Carità è quella , non già l' opinione probabile , che rende suave il giogo della legge di Gesu-Cristo . Sappiamo ciò , e ben lo confermiamo ; ma diciamo , che ancora coll' uso delle opinioni probabili la Divina legge non lascia d' esser grave giogo , e talmente grave , che senza una special grazia di Dio non può intieramente osservarsi ; ma non è ella ,
come

(a) *S. Bonav. Comp. theol. verit. l. 2. cap. 32. num. 5.*

[b] *Gerson lib. de Vita spir. Lect. 4.*

come la voglion rendere gli Antiprobabilisti quasi intollerabile, e moralmente impossibile, obbligando tutti sotto precetto grave ad osservare tutte le leggi dubbie, come leggi assolutamente obbliganti; quandochè tutti gli Autori antichi con S. Raimondo, S. Tommaso S. Antonino, ed altri, che appresso riferiremo nel *Capitolo V. n. 17.* hanno insegnato, che non dee condannarsi alcun'azione di peccato mortale, se ciò non costa per qualche divina Scrittura, o Canone della Chiesa, o evidente ragione.

6. Nè vale il dire, che nel seguire l'opinione men sicura egualmente probabile s'incorre il pericolo dell' Anima; mentre più facilmente questo pericolo s'incorre nell'imponere senza giusta e certa ragione l'obbligo di seguire le opinioni più rigide in tutti i casi, che son dubbj, come saggiamente scrisse il P. Suarez: *Imò potius periculum Animarum incurreretur, si tot vincula in casibus dubiis injicerentur.* [a] Si noti ancora quel che più a lungo il Cardinal Pallavicino scrisse a questo proposito: *Per se spectatum effatum illud, In dubio tutior pars est eligenda, verissimum est, si recte intelligatur; nam vel agitur de electione practica, & hoc semper debet esse tutissima, quia debet esse evidenter licita; vel de electione sententia speculativa, & circa eam querenda quidem est major securitas sententia, non major securitas actionis. Si induceretur opinio, quod semper teneremur facere*

A. 4 actio-

(a) *Suar. in 2. 2. quest. 89. art. 7.*

actionem, qua securior est etiam a trasgressione materiali, hac opinio non esset tutior, sed maxime exposita periculo frequenter trasgressionis formalis; quare tutior est opposita. (a) Così parimente scrive il P. Bancel Domenicano: *Multa sunt, qua tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter ipsi constet de tali obligatione.* Quindi così conclude: *Cum non debeamus formare conscientiam de obligatione ad aliquid sub poena peccati, nisi moraliter constet de obligatione, non debemus onus illud imponere, dum moraliter nobis constat superesse nobis libertatem amplectendi quamcumque voluerimus ex hujusmodi opinionibus.* (b) Ecco come scrissi in conferma di tutto ciò il B. Umberto Generale de' Domenicani, riprovando il soverchio rigore delle opinioni nel dirigere i Penitenti: *Terrentur enim homines, & hoc in tantum, ut salutem negligent, idcirco relaxanda est, quantum fieri potest, rigiditas, & agendum benigne, quia sic melius trahuntur ad salutem, cum sententiae mitiores tenentur.* (c) S. Antonino scrivendo, che non è necessaria l'attenzione interna a soddisfare privatamente l'Ore Canoniche, ne apportò la seguente ragione: *Hunc intellectum teneas, quia benignior*

(a) Pallavic. in 1. 2. Disp. 9. c. 4. art. 11. n. 12.

[b] P. Bancel. 10. 5. Brev. univ. Thol. p. 2. tr. 6. quest. 5. art. 5.

[c] B. Humbert. in Glossa Proh. Const. Ord. litt. I.

mignior est, & quia non debet Ecclesia laqueum injicere. (f) Così scrisse ancora Vvillielmo, come riferisce Gio: Nider dicendo: *Item idem Vvillielmus in materia de decimis, recitans duas opiniones, dicit, quod illa prima opinio, scilicet quod antiquas decimas sine peccato in Fendis retinere possint Laici, benignior est, & ideo magis amplectenda.* (b) =

Sicchè se il P. Patuzzi dice di avere scritto per difesa della Verità, per lo bene del Pubblico, e per la Gloria di Dio; anch'io per la Verità, pel bene del Pubblico, e per la Gloria di Dio ho scritto. Egli dice, e ridice, che la passione mi fa travedere, e mi tiene impegnato a sostener la sentenza, che ho difesa. Ma io mi son prosettato, e di nuovo mi protesto, che secondo il presente dettame di mia coscienza non potrei mutar sentenza senza rimorso di colpa grave, con abbracciar la sua di dover negare l' Assoluzione a tutti coloro, che volessero seguire qualche opinione, che non fosse moralmente, e direttamente certa, ma fosse già egualmente probabile. Se però egli vuol seguire a non credermi, effo è il padrone.

7. Afferisce di più nella seconda Risposta, che tutti (non eccettuatene neppur uno) che hanno letta la sua prima Risposta, l'hanno giudicata invincibile. Ma io ben posso asserire il contrario, essendomi stato scritto dal

A 5

Re-

[a] S. Antonin. p. 3. tit. 13. Cap. 1. §. 7.

(b) Nyder de Sent. prac. cap. 24.

Regno, e da fuori del Regno, che più Persone, avendo letto il Libro di Adelfo, niente l'hanno approvato; e che all' incontro, leggendo le ragioni da me addotte, son parute loro evidenti. Un certo Vescovo molto dotto, dopo aver letta la mia Opera, disse: *Questa non è dissertazione, ma dimostrazione*. Del resto a me non è permesso di far Catalogo di tanti Vescovi, Preti, e Religiosi dotti, i quali sono della stessa mia sentenza; mentre ho timore, che taluno di essi non voglia esser nominato, per non esser posto in canzona, e tacciato da *Lassista*, se vien chiamato Probabilista, secondo la moda che corre. La nota di *Lasso* ad ognuno dispiace, ma della nota di *Rigido* molti se ne vantano, e ne fanno oggetto di loro stima. Ciò però non ostante, in fine di questo Libro trascriverò molte Lettere scritte mi da diversi Vescovi dotti, e da altri Soggetti rispettabili, di cui conservo gli originali, i quali hanno letta la mia Apologia, e non si vergognano di approvare per cetta la nostra sentenza.

8. Io per me non pretendo di aver la gloria di restar vincitore in questa Causa, altro non intendo, che di esporre al giudizio de' Savj le ragioni che mi muovono a difender la mia sentenza. Queste ragioni per altro a me sembrano chiare, e per quante opposizioni ho vedute loro fatte, tutte mi hanno più confermato nel mio sentimento; del resto, se taluno cercherà di confutarle, mi dichiaro, e prometto di non aggravarmene

mene punto , anzi di ringraziarlo di avermi illuminato. Ma siccome io non mi aggraverò di coloro , che non si rendono persuasi dalle mie ragioni ; così non debbono essi aggravarsi poi , s'io non mi chiamo persuaso dalle loro opposizioni , se non mi convincono .

9. Ma lasciamo da parte tutte queste cose , che finalmente non fanno al punto principale , e veniamo ad esaminar le ragioni dell' uso lecito dell'opinione egualmente probabile : e vediamo se queste sussistono , o non sussistono .

C A P I T O L O I.

Preliminari necessarij per la presente Controversia .

1. **A** Ffin di sfuggire le ambiguità, e gli equivoci , bisogna distinguere più cose in questa materia . E' certo da una parte esser ben lecito l' uso dell' opinione probabilissima , ed è condannata la Proposizione contraria (num. 8.) da Alessandro VIII. che diceva : *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam* . Dalla quale Proposizione non discordano quegli Autori , che dicono non poterli tenere altra opinione , se non quella ch'è talmente certa , che escluda ogni formidine di errore . Non è tale poi la Probabilissima , mentr' ella consiste tra i confini della probabilità (*inter probabiles*) ; e perciò non esclude ogni prudente formidi-

ne di effer falsa; benchè la contraria non mai può stimarsi assolutamente probabile, mentre la contraria alla Probabilissima non ha che una dubbia, non già tenue probabilità, e perciò la Probabilissima anche si stima moralmente certa, benchè largamente, non già strettamente parlando. Ho detto, *dubbia, non già tenue probabile*, perchè la probabilità tenue (propriamente parlando) non è probabilità, ma è un'apparenza vana di probabilità, che non impedisce di avere la vera certezza in contrario, parlando anche della stretta certezza morale.

2. All'incontro è certo ancora non effer lecito seguire l'opinione tenuamente probabile, giusta l'altra Proposizione dannata (num. 3.) da Innocenzo XI. che diceva: *Generatim dum probabilitate, sive intrinseca, sive extrinseca quantumvis tenui, modò a probabilitatis finibus non exeat, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus*. E lo stesso corre per l'opinione dubbiamente probabile, o sia probabilmente probabile. Siccome neppure può seguirsi, secondo il nostro Sistema, l'Opinione che sta per la libertà, quando ella è molto meno probabile, o è certamente meno probabile dell'opinione, che sta per la legge: poichè quando l'opinione benigna apparisce certamente meno probabile, è segno che la probabilità, la quale assiste all'opinione più rigida, è molto preponderante; ed in tal caso la legge non è più dubbia con dubbio stretto, ma è moralmente, o quasi moralmente certa, e come tale ben obbliga, mentre allora

lora è già sufficientemente proposta.

3. Tutta la questione dunque si riduce a vedere, se sia lecito seguire l'opinione benigna, ch'è ugualmente, o quasi ugualmente probabile, che la contraria la quale sta per la legge. Si è detto, *quasi ugualmente*, perchè quando l'opinione per la libertà è poco meno probabile, allora essa stimasi ugualmente probabile, secondo il sentimento comune de' Probabilisti, e degli Anteprobabilisti, per l'assioma generale, che *Parum pro nihilo reputatur*. Oltrechè quando la preponderanza della probabilità per la legge è molto piccola, allora facilmente può dubitarsi, se tal preponderanza vi sia, o no; almeno in tal caso la legge stimasi assolutamente dubbiosa con dubbio stretto, ed allora ella non obbliga, secondo il sistema, che sarà appresso da noi provato.

4. Dee però avvertirsi, che l'uso dell'opinione ugualmente probabile non può esser lecito in ogni materia, quantunque la legge fosse dubbiosa. Bisogna in ciò distinguere col P. Suarez (a) e vedere, se l'opinione è circa il *Jus*, o pure è circa la *Stessa cosa*; poichè quando l'opinione probabile è circa il *Jus*, cioè che quell'atto non sia proibito, possiamo di quella servirci, appoggiati al principio certo riflesso (secondo appresso dimostreremo) che la legge allora è dubbia, e come dubbia non obbliga, per non esser ab-

basta-

(a) *Suar. 1. 2. Cap. 3. D. 12. Sect. 6.*

bastanza promulgata. Ma quando l'opinione è solamente probabile circa la *Stessa Cosa* in materia di fatto, per esempio che il Sacramento conferito in tal modo sia valido, che la tal medicina sia utile, allora, essendo l'opinione opposta anche probabile, noi o per la virtù della Religione, o della Giustizia, o della Carità siam tenuti ad evitare l'irriverenza, o il danno che da tal fatto può nascere, e perciò allora non possiamo avvalerci dell'opinioni probabili, ma dobbiamo attenerci alle certe, e sicure.

5. Per tal ragione giustamente fu condannata la Propos. I. da Innocenzo XI. la quale diceva: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, aut conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabilis tantum attendendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.* Onde quantunque fosse probabile, e più probabile l'opinione, che il Sacramento conferito in un modo fosse valido, dee sempre seguirsi l'opinione sicura, che sta per lo valore del Sacramento, poichè non è lecito mettere il Sacramento a pericolo di restar invalido.

6. Niente vale poi l'argomento, che dalla condanna di questa Proposizione ne ricavano gli Antiprobabilisti contra l'uso dell'opinione probabile in altra materia. La stessa riverenza [dicono essi] che si dee a' Sacramenti, si dee ancora a' Precetti Divini; onde, se non è lecito servirsi dell'opinione
pro-

probabile col pericolo di fare un Sacramento nullo, neppure è lecito, seguendo un'opinione egualmente probabile, porsi a pericolo di offendere un Precetto Divino. Ma quì la risposta è chiara. Altro è porsi a pericolo di offendere una legge certa: altro è porsi a pericolo di offendere una legge dubbia. In quanto a' Sacramenti è certa la legge, ed è certamente obbligante, che non possiamo noi metterci a pericolo probabile di fare un Sacramento nullo; e perciò, trattandosi del lor valore, non possiamo avvalerci, se non dell'opinioni sicure. Quando però in altra materia vi sono due opinioni egualmente probabili dintorno ad alcuna legge, se mai ella vi sia, o no, allora la legge è dubbia, e come dubbia non obbliga, come appresso si dimostrerà per più ragioni. Oltrechè col pericolo di far nullo il Sacramento va sempre unito l'altro pericolo del danno de' Suscipienti: il quale danno può esser grave, non solo nell'amministrazione del Battesimo, e dell'Ordine, come dice la Proposizione, ma anche negli altri Sacramenti.

7. Così anche giustamente fu condannata dallo stesso Pontefice Innocenzo XI. la Propos. 2. che diceva: *Probabiliter existimo, Judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.* Mentre il Giudice è tenuto a giudicare secondo la ragione, che spetta a ciascuna delle parti; e se le parti avesser ragioni egualmente probabili, dee divider la roba, e non già aggiudicarla a chi vuole.

8. Così anche, e con più ragione fu con-

dan-

dannata dal medefimo Pontefice la Propof. 4. che diceva : *Ab infidelitate excufabitur Infidelis non credens , ductus opinione minùs probabili* . Poichè ciafcuno , tra tandofi di Fede , dee abbracciare la Religione più ficura , quale appunto è la Cattolica , per evitare il pericolo dell' eterna dannazione ; effendochè la probabilità dell' opinione non può fare , che fia vera quella Religione , che in sè è falfa . Oltrechè l' Infedele , o l' Eretico non può senza propria colpa avere probabilità vera della fua Setta , poichè fe pregaffe il Padre de' lumi , come è tenuto , non gli mancherebbe la luce per conoscere la vera Religione . E' maraviglia , come gli Antiprobabilifti fieguano fempre ad opporre quefte Propofizioni dannate , dopo che tante volte su quefta materia fi è loro rifpofto , e le rifpofte fon troppo chiare , e patenti .

9. Così anche è certo , che il Medico dee adoperare per gl' Infermi le medicine ficure , e non può dar loro una medicina , che probabilmente può giovare , ma probabilmente ancora può nuocere ; perchè fe in fatti ella è nociva , non può evitarfi il danno dell' Infermo . E generalmente parlando , femprechè fi tratta del danno di fatto del Proffimo , che può avvenirgli da qualche nofta azione , noi non poffiamo feguire le opinioni probabili , ma dobbiamo attenerci alle ficure ; poichè è certo il jus , che ha il Proffimo di non effere pofto a pericolo di patire un grave danno : dal quale egli non farà efente , fe quell' opinione in sè non è vera.

ra. Così io non posso scoccar la faetta contra quell' animale , che probabilmente mi sembra fiera , e probabilmente Uomo : perchè se quello è Uomo , la mia probabilità non farà, ch' egli eviti la morte. Così anche io non posso prender quella bevanda , la quale probabilmente è innocente , e probabilmente è velenosa : perchè se in verità è velenosa , la mia probabilità non mi libera dalla morte, che per legge certa io son tenuto ad evitare.

10. Altrimenti è poi, quando la probabilità, o sia il dubbio probabile si aggira circa l' esistenza d' un precetto , perchè allora, quando noi operiamo colla certezza morale dell' onestà dell' azione , stiamo sicuri in coscienza ; poichè allora cessa il pericolo del peccato formale , e resta il solo pericolo del peccato materiale, il quale pericolo per sentenza comune de' Teologi, secondo vedremo qui a poco nel seguente Capitolo, non impedisce di conseguire l' eterna salute ; mentre Iddio condanna i soli peccati formali , ma non già i materiali: che in verità propriamente non sono peccati, ma si chiamano peccati materiali , perchè sarebbero materia di peccato, se si commettessero coll' avvertenza, che sieno peccati. Non mancano però Autori , benchè sieno molto pochi , i quali non ammettono ignoranza invincibile, ed incolpabile d' intorno a qualunque precetto naturale, ancorchè oscuro , e molto remoto da' primi principj della legge di natura ; onde costoro dicono, che la trasgressio-

ne di qualunque cosa appartenente alla legge naturale, benchè la Persona l'abbia affatto ignorata, o non avvertita, è sempre peccato formale. Tra questi Autori è già l'Anonimo Autore della *Regola de' costumi*, ed apparisce esservi ancora il P. Patuzzi, secondo egli parla nella prima Risposta, come vedremo, benchè nella seconda poi dice esserne di ciò in dubbio. Del resto gli Autori, che negano l'ignoranza invincibile in qualunque precetto di jus naturale, non ad altro fine la negano, se non per riprovare l'uso di qualunque opinione probabile. Onde prima d'ogni altra cosa bisogna mettere in chiaro questo punto..

C A P I T O L O II.

Dimostrasi che ben diasi l'ignoranza invincibile in alcune cose appartenenti alla legge naturale..

I. **E'** Regola certa, che non può darsi ignoranza invincibile in quelle cose, che l'Uomo dee, e può sapere. Quando dunque non sa quel ch'è tenuto a sapere, ed all'incontro può vincer l'ignoranza colla sua diligenza (*studio superare potest*, come parla S. Tommaso [a]) egli non può essere scusato da colpa. Quali cose poi siam tenuti noi a sapere, le spiega l'Angelico nello stesso luogo: *Omnes tenentur scire communiter ea, quae sunt fidei, & universalis juris praecepta; singuli autem*

(a) S. Thom. 1. 2. q. 76. a. 2.

tem, qua ad eorum statum, vel officium spectant.

Sicchè, parlando del Dritto naturale, non può darsi ignoranza invincibile ne' primi Principj della legge, come sono: *Deus est colendus: Quod tibi non vis, alteri ne feceris &c.* Così anche non può darsi nelle Conclusioni immediate, o sieno prossime a detti Principj, quali sono i presetti del Decalogo. Neppure può darsi negli obblighi spettanti al proprio stato, o proprio officio; poichè chi assume qualche stato, per esempio Ecclesiastico, o Religioso, o pure chi prende ad esercitar qualche officio, come di Giudice, di Medico, di Confessore, o simile, è obbligato ad istruirsi de' doveri di quello stato, o di quell'officio; e chi l'ignora, lasciando d'istruirsi, o per timore di non esser poi tenuto ad osservarli, o per mera, ma volontaria negligenza, la sua ignoranza sarà sempre colpevole; e tutti gli errori che indi commetterà per cagion di tal negligenza, saran tutti colpevoli, quantunque egli in commetterli non abbia avvertenza attuale della loro malizia; mentre basta a renderli colpevoli l'avvertenza virtuale, o sia (come chiamano altri) interpretativa, ch'egli ha avuta in principio in tralasciar di sapere le proprie obbligazioni, come saggiamente, e comunemente sentono *Habert*, il *P. Colet Continuatore di Tournely*, il *P. Antoine* (b) ed altri colla scorta

(b) *Habert Theol. Dogm. to. 3. De Act. human. c. 1. §. 3. q. 5. Colet Comp. Moral. to. 1. pag. 520. 525. Antoine Theol. Mor. Cap. 4. de Peccat. qu. 7.*

ta di S. Tommaso, secondo quel che di sopra si è osservato, e per quel che dice il Santo più specialmente a questo proposito in altro luogo (a) dove scrive, che non può essere scusato quel Giudice, se erra nel giudicare per non saper le leggi, che doveva aver imparate.

2. Ho detto comunemente, perchè sebbene sembra, che molti altri Autori, come *Silvio*, *Suarez*, *Gammacheo*, *Isamberto ec.* richiedano per ogni peccato l' attuale avvertenza di quello, almeno quando se ne mette la causa; nulladimanco tutti ammettono, che basta a far colpevoli gli errori futuri quell' avvertenza, che ha l' Uomo in principio, allorchè assume qualche stato, o qualche officio, dell' obbligo d' istruirsi ne' suoi doveri, e lo trascura: perchè allora già prevede almeno in confuso ed all' oscuro gli errori, che senza essere istruito potrà commettere, e non li cura. Se però taluno, dopo essersi abbastanza istruito, errasse forse in qualche cosa particolare appartenente al suo officio, o stato, non già per negligenza, ma per mera ignoranza invincibile, o invincibile inavvertenza, costui ben sarebbe scusato da ogni colpa, come qui appresso dimostreremo.

3. E' indubitato dunque, che così in quanto a' Principj della Legge naturale, come in quanto alle loro Conclusioni prossime, ed alle obbligazioni certe del proprio stato non può

[a] *S. Thom. de Conscientia* q. 17. a. 5. ad 3.
 ☉ ad 5.

può darfi invincibile ignoranza; perchè tali cose per lo stesso lume di natura son note a tutti, fuorchè a coloro i quali chiudono gli occhi per non vederle. E di queste parla appunto S. Tommaso espressamente in altro luogo [a]: *Ad legem naturalem pertinet primo quidem quaedam praecepta communissima, quae sunt omnibus nota: secundario autem quaedam secundaria praecepta magis propria, quae sunt quasi conclusiones propinqua principiis*; e dice che così le prime, come le seconde non possono ignorarsi se non per passione, ed ignoranza colpevole; poichè, secondo scrive il P. Suarez, *natura ipsa, ac conscientia ita pulsant in actibus eorum, ut non permittat ea inculpabiliter ignorari*.

4. All'incontro è sentimento comune de' Teologi, così Probabilisti, come Antiprobabilisti, che nelle Conclusioni mediate, ed oscure, o sieno rimote da' primi Principj, ben si dà, e dee ammetterfi l'ignoranza invincibile. Così insegna il medesimo S. Tommaso [b] il quale dice, che in due modi l'ignoranza può esser volontaria e colpevole, *vel directè, sicut cum aliquis studiosè vult nescire, ut liberius peccet: indirectè, sicut cum aliquis propter laborem, vel propter alias occupationes negligit addiscere id, per quod a peccato retraheretur. Talis enim negligentia facit ignorantiam ipsam esse voluntariam, & peccatum. Si vero ignorantia sit involuntaria, sive quia est invincibilis, sive quia est ejus, quod quis scire non tenetur, talis ignorantia omninò excu-*

(a) S. Thom. 2. 2. q. 94. a. 6.

(b) S. Thom. 1. 2. q. 76. a. 3.

excusat a peccato . Dicendo dunque il Santo , *Si vero ignorantia sit involuntaria , sive quia est invincibilis , sive quia est ejus , quod quis scire non tenetur , talis ignorantia omnino excusat a peccato* , ben dichiara , che l' ignoranza , ancorchè sia di cose che sian tenuti a sapere , nel caso ch' ella è invincibile , scusa affatto dal peccato . Lo stesso insegna l' Angelico con termini più induali in altro luogo [a] dove scrive : *Error autem conscientiae quandoque habet vim absolvendi , sive excusandi , quando scilicet procedit ex ignorantia ejus , quod quis scire non potest , vel scire non tenetur ; & in tali casu , quamvis factum sit de se mortale , tamen intendens peccare venialiter , peccaret venialiter ; e per conseguenza se intendesse di non commetter alcun peccato , niuno ne commetterebbe . Si noti , scire non potest , vel scire non tenetur ; dunque anche nel caso che taluno è tenuto a sapere il precetto , se non può saperlo , l' ignoranza sua è invincibile , e lo scusa dalla colpa , che sarebbe in se stessa ; avvertendo saggiamente il P. Giovanni da S. Tommaso , che quel potest scire s' intende , non già rimotamente , ma prossimamente , e speditamente , sicchè l' omissione della diligenza dovuta in cercar la verità sia propriamente voluta : *Illud axioma , Qui potest , & tenetur , & non facit , peccat , intelligi de eo , qui potest proximè , & expeditè , non remotè tantùm , & impeditè ; quia , ut supra diximus , omissio , ut sit voluntaria , debet**

(a) *Idem Quodlib. 8 a. 15.*

bet procedere ab ipsa voluntate [a].

5. S. Antonino similmente insegna, che nelle Conclusioni remote ben si dà l'ignoranza invincibile: *Et si diceretur hic esse usuram, & usura est contra Decalogum. Respondetur, sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum Sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant. Cum autem dicitur ignorantia juris naturalis non excusare, intelligitur de his quæ expresse per se, vel reductive sunt circa jus naturale, & divinum, ut contra fidem, vel præcepta per evidentes rationes, vel determinationem Ecclesie, vel sententiam communem Doctorum; & non de his quæ per multa media, & non clare probantur esse contra præcepta, & articulos (b).*

6. Lo stesso tiene Hebert dicendo: *Circa conclusiones juris naturalis, quales sunt prohibitio usurae, uxorum pluralitas, matrimonii indissolubilitas, etiam interveniente aliqua gravi causa, potest esse ignorantia invincibilis, quia non deducuntur ex primis principiis nisi longiori discursu. (c)* Ed a Gersone che scrisse, *Concors est sententia, nullam in iis qua legis naturalis sunt, cadere ignorantiam invincibilem (d)*, risponde che ciò va detto in quanto a' primi Principj, e Conclusioni primarie, ma non già in quanto alle Conclusioni più remote. Anzi soggiunge, che tal

vol-

[a] Joann. a S. Thom. 1. 2. q. 6. Disp. 3. diff. 1.

(b) S. Antonin. p. 2. tit. 1. cap. 11. §. 28.

(c) Habent Theol. 1. 3. de Act. hum. cap. 1.

§. 3. circa fin.

(d) Gerson de Vita spirit.

volta anche le Conclusioni primari: in certe circostanze possono invincibilmente ignorarsi, per esempio se taluno si persuade per errore, che sia tenuto a mentire per liberare un Prossimo dalla morte.

7. Giouan Battista Du-hamel scrive lo stesso: *Quod autem ex eo jure necessariò quidem, sed non ita manifestè deducitur, ut fortè poligamy, & alia hujus generis invincibiliter ignorari posse probabile videtur, adeo ut nulla vel levi suspitione ea esse prohibita his in mentem venerit. Ac licèt ea vitia ex peccatis liberè admissis oriantur, ac proinde voluntaria videantur, & ea ratione ignorantia sit pœna peccati; hinc tamen non sequitur ea esse voluntaria, cùm ex iis peccatis secutura mala prævisa non fuerant (a).*

8. Il P. Lorenzo Berti (b) scrive lo stesso, e dice: *Verissimam tamen puto sententiam oppositam, & circa consequentias juris nature remotissimas censeo ignorantiam invincibilem esse admittendam. . . Illam tenent omnes fere Ægidiani, ac Thomista, & Sylvius, l' Hermenier, aliique communiter; cujus assertionis hæc videtur ratio apertissima, quòd conclusiones jus nature remotiores deducuntur ex principiis longiori implexoque discursu, quem rudes plurimi efformare nequaquam valent. E ciò lo comprova con S. Tommaso (c) dove dice: *Quædam vero sunt, quæ subtiliori conside-**

(a) Duham. lib. 2. de Act. human. cap. 5. in fin. vers. Ad legem.

(b) Berti de Theol. Discipl. to. 2. lib. 21. cap. 10.

[c] S. Thom. in c. 2. q. 100. a. 1.

sideratione indigeant disciplina. Onde conclude il P. Berti, che il Rozzo, se in ciò non usa negligenza, non dee condannarsi. E neppure, io soggiungo, de' condannarsi il Perito, se opera per ignoranza invincibile, poichè non v'è alcun Dotto, il quale sappia giudicare di tutte le cose oscure appartenenti al jus naturale secondo la verità; mentre la stessa verità, come dice S. Tommaso, non è egualmente nota a tutti: *Sed quantum ad proprias conclusiones rationis practica, non est eadem veritas seu rectitudo apud omnes, nec est etiam aequaliter nota apud quos est eadem veritas* (a).

9. Lo stesso tiene il P. Gonet nel suo *Clypeo teologico* (b) dove parlando de' precetti rimoti da' primi principj, dice: *Potest dari de illis ignorantia invincibilis, & excusans a peccato.* E parlando in altro luogo (c) della stessa sentenza, dice che la contraria è singolare di pochi, ed improbabile. Lo stesso tiene il P. Colet Continuat. di Tournely (d) scrivendo: *Non datur ignorantia invincibilis juris naturalis quoad prima principia, & proximas eorum conclusiones, datur verò quoad conclusiones magis remotas.* Lo stesso tiene il P. Antoine (e) e dice: *Datur in aliquibus*
B
igno-

(a) *Idem* 1. 2. q. 94. a. 2.

(b) *Gonet in Clyp. teol. tom. 3. Disp. 1. a. 4. §. 1. n. 55.*

(c) *Idem Tract. de Probabil. circa fin.*

[d] *Colet Comp. Mor. to. 1. cap. 1. a. 1. sect. 2. Concl. 4. pag. 23.*

[e] *Antoin. Theol. Mor. de Peccat. cap. 4. q. 6.*

ignorantia invincibilis circa quadam præcepta juris naturalis valde abstrusa, & remota a principiis. Est communis sententia, quia cum aliqua præcepta sint valde abstrusa, & remota a primis principiis, a quibus sine longo, & difficili discursu deduci nequeunt, facile ignorari possunt invincibiliter. E di più riferisce, che nell' anno 1685. ad 8. di Agosto tra varj articoli in Roma fu dannato il terzo articolo seguente: Nullam admittimus ignorantiam invincibilem juris natura in ullo homine, dum hæc & nunc contra jus natura agit. Ho voluto riferire distesamente le proprie parole di questi nominati Autori, mentr' essi sono già tutti Antiprobabilisti. Del resto vi sono poi innumerabili altri, che tengono per certo la stessa sentenza, come sono Silvio, Soto, Gammacheo, Isamberto, il Cardinal Aguirre, il P. Wjgandt, il P. Cuniliati, i Salmaticesi così Scolastici come Morali con S. Anselmo, Azorio, Suarez, Tapia, Prado, Vasquez, e Sanchez, La-Croix con Duvallio, Medina, Maldonato ec. (a). Lo stesso scrisse il dottissimo Vescovo D. Giulio Torni nelle sue Note ad Estio, dove disse, che della stessa sentenza

era

(a) *Sylvius* 1. 2. qu. 76. a. 8. *Soto de Just.* 1. 1. q. 4. a. 4. *Gammach.* 1. 2. q. 94. *Isamb.* 1. 2. q. 79. a. 6. *Card. Aguirre* to. 3. *Wjgandt tract.* 2. *Exerc.* 3. n. 29. *Cunil. tract.* 1. cap. 1. n. 12. *Salmant. Scholast.* to. 3. tract. 2. *Disp.* 6. dub. 2. p. 5. & *Salmant. Mor. de Leg.* cap. 1. n. 26. cum *S. Anselm. tract.* 7. & aliis, *La-Croix lib.* 1. n. 720. cum aliis.

era stato il Gaetano [non bene addotto per sè da Contensone] avendo il Gaetano scritto così : *Hominem quantum in se est in opinionum delectu a divina bonitate excusari, si veritatem non assequens a recta deflectat morum regula, non exigit magis Deus ab homine*. Lo stesso ultimamente ha scritto Monsign. di Baumont Arcivescovo di Parigi nella sua Istruzione Pastorale, dicendo : *Benchè ignorar non si possano invincibilmente i principj del Dritto naturale, e le loro conclusioni prossime; con tutto ciò le loro conseguenze più oscure, e remote possono essere, e spesso sono la materia d'un'ignoranza veramente invincibile; questo punto in tutte le parole riunisce i suffragj de' Teologi più rinomati*.

10. Si comprova poi la nostra sentenza colla Propos. 2. di Bajo dannata da Alessandro VIII. che diceva : *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturae, nec in statu naturae lapsae operantem ex ipsa excusat a peccato formali*. Dalla condanna di tal Proposizione chiaramente s'inferisce, che il Pontefice in tanto l'ha condannata, in quanto ha supposto per certo, che ben può darsi ignoranza invincibile in alcune cose astruse spettanti alla legge naturale; altrimenti a che condannarla? Lo stesso ricavasi dalla condanna di quell'altra Proposizione di Bajo : *Infidelitas negativa in iis, quibus Christus non est predicatus, peccatum est*. In oltre più chiaramente si conferma dalla Proposizione dannata dallo stesso Pontefice : *Non licet sequi opinionem*

vel inter probabiles probabilissimam. Se non si desse ignoranza invincibile in niuna cosa circa il jus di natura, come dicono gli Avversarj, non sarebbe scusato da colpa neppure chi siegue l'opinione probabilissima, perchè anche la probabilissima sta a pericolo di errore, mentr'ella non è fuori, ma è dentro i termini della probabilità. Ma la ragione più certa ed evidente della nostra sentenza è quella, che scrive S. Tommaso: *Manifestum est, quòd illa ignorantia, qua causat involuntarium, tollit rationem boni & mali moralis* (a). Lascio quì di più stendermi alle prouve, perchè le migliori sono quelle, che mi riservo quì ad esponere, or che darò le risposte alle obbiezioni de' Contrarj.

11. Udiamo dunque quel che dicono i due miei mentovati Oppositori, i quali assolutamente negano darsi ignoranza invincibile circa qualunque cosa del Dritto di natura. Ecco come parla primieramente il P. Lettore Patuzzi: „ Secondo l'idea che ne abbiamo „ dalle divine Scritture, da' Ss. Padri, da „ S. Tommaso, e dal senso comune degli „ antichi, ed anche de' migliori moderni Teo- „ logi, i peccati d'ignoranza, quando sia- „ mo tenuti a sapere la legge, sono quelli „ (parlando con esattezza, e proprietà) che „ si commettono, e de' quali ci rendiamo „ colpevoli dinanzi a Dio in un tempo, nel „ quale noi non sappiamo di commetterli, „ perchè nasce da colpa nostra, che non lo „ sap-

(a) *S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 6.*

„ fappiamo. E però S. Tommaso assegnò su
 „ questo quella massima luminosa e certa ,
 „ che *ignorantia, quæ causatur ex culpa, non*
 „ *potest subsequentem culpam excusare (a)*. E
 „ per tal modo si pecca, quantunque non
 „ si abbia, non solo la scienza da voi pre-
 „ tesa, cioè la cognizione certa ed eviden-
 „ te (*parla qui meco circa l'uso lecito dell'*
 „ *opinione egualmente probabile, che difendo*
 „ *nella Dissertazione*) ma nè tampoco l'in-
 „ certa ed oscura del peccato, la quale si
 „ poteva, e si era tenuto ad averla. (E
 „ poi conclude così) Questo poco vi basti a
 „ vostra istruzione sopra di una materia,
 „ sulla quale sembra non abbiate formata
 „ la giusta idea. „ Ma qui ha sgarrato il
 „ P. Lettore, credendo ch'io avessi il cer-
 „ vello così perspicace, com'è il suo, ma aven-
 „ do io una mente dura, ed ottusa, confesso
 „ che non mi basta *questo poco d'istruzione*,
 „ che mi fa sovra il punto presente: poichè
 „ non so capire, come l'Uomo possa peccare,
 „ avendo ignoranza invincibile del peccato,
 „ dopo ch'egli ha posta la diligenza prossima
 „ ad istruirsi, ed evitar l'ignoranza, e non ha
 „ potuto conoscerlo.

12. L'Autore poi della *Regola de' Costu-
 mi* quasi in tutto il suo libro si affatica a
 provare, che noi non possiamo senza colpa
 formale ignorar veruna cosa, che s'appar-
 tiene al jus di natura. Ma vediamo come lo
 prova, poichè dalle risposte che si daranno
 alle sue opposizioni, meglio si chiarirà la

B 3

no

[a] S. Thom. in Cap. 1. Epist. ad Rom.

nostra sentenza: *Non si dà [egli dice nella pag. 345.] ignoranza invincibile del Dritto naturale, e della legge di Dio, fuorchè ne' fanciulli, ne' frenetici, e ne' pazzi.* Ed indi alla pag. 354. conchiude: *L'ignoranza del Dritto naturale non iscusa mai quelli, che operano con cognizione, e coll'uso libero della ragione.* Conclusione che in sostanza riprova l'uso d'ogni opinione probabile, ancorchè fosse probabilissima: e costringe tutti ad abbracciare il Tuziorismo dannato: anzi anche con attenersi al Tuziorismo dannato, non libera dal peccato.

13. Egli prova principalmente il suo assunto, dicendo che noi siam tenuti a seguire la Verità, attesochè la Verità è la sola regola de' costumi; e perciò nel Capitolo I. unisce a tal proposito molti testi della Scrittura: *Ego sum via, veritas, & vita. Jo. 14. 6. Viam Dei in veritate doces. Matth. 22. 16. Omnes viae tuae veritas. Psal. 118. 151. Si filii tui . . . ambulaverint coram me in veritate. 3. Reg. 3. 4. Ambulantes in veritate sicut mandatum accepimus a Patre. 2. Jo. 4. Gentium custodiam veritatem. Isa. 26. 2. Qui facit veritatem, venit ad lucem. Jo. 3. 21. In veritate non stetit. Jo. 8. 44.*

14. Ma potea l'Autore sparambiarsi di questa fatica, perchè niuno cel nega, che siam tenuti nell'operare a cercare, e trovarla a seguire la Verità. Ma domandiamo: In qual altro modo noi possiam conoscere questa Verità, se non colla ragione? Bisogna dunque dire, che quella Verità noi dobbiam seguire,

re, che dalla ragione ci è rappresentata. Per tanto il P. Colet rettamente distingue la moralità Obbiettiva dell' Atto in se considerato, dalla moralità Formale dell' Agente; e dice che quando si opera per ignoranza invincibile, ma colla moralità Formale, talvolta non solamente non si pecca, ma anche si merita, operandosi secondo la ragione che sembra retta, bench' ella ripugni in verità alla ragione suprema: *Sed quia* (scrive il P. Colet) *repugnantia hac aliquando involuntaria est, ut in iis qui invincibili laborant ignorantia, ideo non semper imputatur ad culpam, sed aliquando ad meritum ob bonam fidem Agentis, qui rectam rationem sibi sequi videtur, dum etiam ab ea deficit* [a]. E tutto vien confermato da S. Tommaso (b) il quale insegna, che l'oggetto dell' atto per mezzo della ragione vien rappresentato alla volontà, ed in quanto cade sotto l'ordine della ragione, quell' oggetto cagiona nella volontà la bontà morale: *Ad tertium dicendum, quod bonum per rationem representatur voluntati ut objectum; & in quantum cadit sub ordine rationis, pertinet ad genus moris, & causat bonitatem moralem in actu voluntatis; ratio enim principium est humanorum & moralium actuum, ut supra dictum est qu. 18. a. 5.* Dove scrive il Santo, che gli atti della volontà si dicono buoni e mali, secondo si rappresentano dalla ragione:

B 4

In

(a) Colet to. 1. cap. 3. a. 1. sect. 1. concl. 2. pag. 95.

(b) S. Thom. 1. 2. q. 16. a. 1. ad 3.

In actibus autem bonum & malum dicitur per comparationem ad rationem; quia, ut Dionysius dicit (4. cap. de Div. Nomin.): Bonum hominis est secundum rationem esse, malum autem quod est præter rationem. . Dicuntur autem aliqui actus humani, vel morales, secundum quod sunt a ratione.

15. Che per ciò il medesimo Dottore Angelico assegna la ragione umana per regola prossima della nostra volontà, dicendo che la legge eterna, benchè sia la prima regola, ella nondimeno è la regola rimota, ed è più presto ragione di Dio che nostra: *Regula autem voluntatis humana est duplex, una propinqua & homogenea, scilicet ipsa humana ratio; alia verò est prima regula, scilicet lex aeterna, qua est quasi ratio Dei (a).*

16. Ma no, dice l'Autor nominato della Regola de' buoni costumi, quando si opera contra la legge, sempre si pecca, nè la ragione basta a scusarci dal peccato. Così egli parla nel *Cap. XI. alla pag. 168.* „ Si con-
 „ fessa, che la ragione dee esser la regola
 „ più prossima delle nostre azioni. Ma que-
 „ sto s'intende? quando ella è sottomessa
 „ alla legge eterna ec. Or non sempre ac-
 „ cade, che la ragione si regoli colla legge
 „ di Dio. Onde non solamente non può
 „ dirsi, che la ragione sia regola de' nostri
 „ costumi, e che non si possa fallire segui-
 „ tandola; ma anzi è una verità ricevuta
 „ in tutta la Scuola, che quando la ragio-
 „ ne s'inganna, la volontà pecca, se la se-
 „ gui-

(a) *S. Thom. 1. 2. q. 71. a. 6.*

„ guita : *Ratio humana potest errare; & ideo*
 „ *voluntas concordans rationi humanae non sem-*
 „ *per est recta; sed voluntas concordans rationi*
 „ *erranti est mala*. Questa è la conclusione
 „ (così termina l'Autore) di S. Tommaso,
 e di tutti Teologi.

17. Ma vediamo quel che dice S. Tommaso nel luogo, dove propone appunto questo articolo : *Utrum voluntas concordans rationi erranti sit bona?* (a) Ivi il Santo dice così : *Hæc autem questio dependet ab eo, quod supra dictum est (qu. 6. art. 8.) quod ignorantia quandoque causat involuntarium, quandoque autem non. Et quia bonum & malum morale consistit in actu, in quantum est voluntarius, ut ex præmissis patet (art. 2. hujus quæst.) manifestum est, quod illa ignorantia quæ causat involuntarium, tollit rationem boni & mali moralis, non autem illa quæ involuntarium non causat. Dicitur est etiam supra [qu. 6. art. 8.] quod ignorantia quæ est aliquo modo volita, sive directe, sive indirecte, non causat involuntarium. Et dico ignorantiam directe voluntariam, in quam actus voluntatis fertur: indirecte autem propter negligentiam, ex eo quod aliquis non vult illud scire, quod scire tenetur. Si igitur ratio, vel conscientia erret errore voluntario, vel directe, vel propter negligentiam, quia est error circa id quod quis scire tenetur, tunc talis error rationis, vel conscientie non excusat, quin voluntas concordans rationi, vel conscientie sic erranti sit mala. Si notino le parole: Si igitur ratio,*

B 5

vel

[a] S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 6.

vel conscientia erret errore voluntario, vel directe, vel propter negligentiam, quia est error circa id quod quis scire tenetur, tunc talis error non excusat. Sicchè per contrario, quando l'errore non è voluto nè direttamente, nè indirettamente per negligenza, scusa già dal peccato. Sempre dunque vi vuol la negligenza per render volontario l'errore.

18. Nè osta il dire, che quando una cosa è mala, ancorchè la ragione la rappresenti come buona, ella sempre è mala, poichè risponde S. Tommaso nello stesso articolo *ad primum*, che ciò è vero per la regola generale, che *Bonum causatur ex integra causa, malum autem ex singularibus defectibus. Et ideo* (foggiunge il Santo) *ex hoc quod dicitur malum id, in quod fertur voluntas, sufficit, sive quod secundum suam naturam sit malum, sive quod apprehendatur ut malum.* Ma questo non fa, che l'azioni che si fanno contra la legge, sieno peccati formali. Quando si erra contra la legge invincibilmente ignorata, si pecca solo materialmente, ma non formalmente; perchè la legge non già com'ella è in se stessa, ma come ci è rappresentata dalla ragione, così ci è regola e misura della nostra volontà; siccome dottamente riflette e scrive il P. Giovanni da S. Tommaso: *Et cum instatur, quod potest ratio proponere contra legem ex errore invincibili; dicimus quod non potest proponere contra legem formaliter, sed materialiter, idest contra legem ut est in se, non contra legem ut existimatam, sub qua conditione*

tione tantum potest lex mensurare, non secundum se precise ut in re, & nondum ut manifestatam. (a) Secondo quel che lo stesso Autore avea scritto prima: *Moralitas in actibus liberis non est aliud, quam eorum commensuratio, & ordinatio secundum regulas rationis.* [b]

19. Ma opporrà l'Autore della Regola de' costumi, che S. Tommaso nello stesso articolo della questione 19. soggiunge queste parole: *Si ratio errans dicat, quod homo teneatur ad uxorem alterius accedere, voluntas concordans huic rationi erranti est mala, eo quod error iste provenit ex ignorantia legis Dei, quam scire tenetur.* Dunque, dice, semprechè si opera contra la divina legge, l'Uomo non è scusato dal peccato, quantunque la ragione gli rappresenti il contrario. E ciò lo conferma con quell'altro testo dell'Angelico: *Si alicui dicat conscientia, ut faciat illud, quod est contra legem Dei... si facit, peccat; quia ignorantia juris non excusat a peccato, nisi forte sit ignorantia invincibilis, sicut est in furiosis, & amentibus, que omnino excusat.* Lo conferma in oltre col testo di Bonifacio VIII. *de Reg. jur. Reg. 13. in 6.* dove si dice: *Ignorantia facti, non juris, excusat.*

20. Ma a tutti questi testi le risposte son chiare. Dicendo S. Tommaso, *ignorantia legis Dei, ignorantia juris non excusat*, parla solo dell'ignoranza di que' divini precetti,

B 6

che

[a] Jo. a S. Thom. 1. 2. qu. 18. Disp. XI. art. 2. circa fin.

[b] Idem in cit. qu. 18. Disp. IX. art. 1.

che il Santo esprime in altri luoghi (come notammo di sopra 1. 2. *quest.* 76. *art.* 2. e qu. 94. *art.* 6.) e che non possono ignorarsi senza colpa di positiva negligenza , quali sono i primi Principj della legge naturale , e le loro prossime Conclusioni, cioè i precetti del Decalogo , secondo insegnano comunemente con S. Tommaso gli altri Autori di sopra riferiti . E così anche dee intendersi l' autorità di Gesione oppostaci dal nostro Avversario , come la spiega *Habert* . E cos. anche debbono spiegarsi le autorità opposte di Alberto Magno, e del Papa Adriano , mentre nella Lettera Pastorale di Monsign. di Boumont io trovo citati questi Autori a favor nostro [a]. Del resto è certo , che S. Tommaso , eccettuatine i primi Principj , e le Conclusioni prossime , nell' altre cose astruse ed oscure egli certamente ammette in più luoghi , come abbiamo osservato l' ignoranza invincibile , poichè nella *questione* 76. (1. 2.) *art.* 7. dice , che quando l' ignoranza è invincibile , ancorchè sia di cose che l' Uomo dee sapere , scusa affatto dal peccato con quelle parole : *Si verè sit ignoratia , qua omnino sit involuntaria , sive quia est invincibilis , sive quia est ejus quod quis scire non tenetur , omnino excusat a peccato* (b). Di più nell' altro luogo di sopra riferito della *questione* 19. *art.* 6. dice , che allora è mala volontà , che siegue una ragione erronea , quando la ragione erra o direttamente, o in-

[a] *Albert. Magn. in 2. distinct. 22. ar. 10.*
Adrian. in 4. Sent. tract. de Clau. Eccl. q. 5.

(b) *S. Thom. 1. 2. q. 76. a. 3.*

indirettamente per volontaria negligenza circa quelle cose che l'Uomo dee sapere: *Si igitur ratio, vel conscientia erret errore voluntario, vel directè, vel propter negligentiam, quia est error circa id quod quis scire tenetur, tunc talis error non excusat (a)*. Dunque, allorchè l'errore non è volontario, almeno per ragione della negligenza, l'errore scusa dal peccato, benchè sia di cose, che *quis scire tenetur*.

21. Al testo poi opposto di Bonifacio VIII. *Ignorantia facti, non juris excusat*, congruamente rispondono *Silvio* colla Glossa sopra il testo citato, e *P. Antoine (b)* che ciò corre per gli Statuti forensi, l'ignoranza de' quali ordinariamente si presume vincibile dopo la loro promulgazione fatta nel Foro; purchè non vi fosse qualche special ragione, che facesse presumere il contrario, come si ha dal *Cap. In tua, tit. Qui matr. accus. &c.*

22. Oppone di più l'Anonimo per provare, che non si dà ignoranza invincibile circa le cose di jus naturale, diverse Scritture: *Quis autem non cognovit, & facit digna plagis, vapulabit paucis. Luca 12. 48. Delicta juventutis meae, & ignorantias meas ne memineras. Psal. 24. 7. Misericordiam Dei consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. 1. Tim. 1. 13.* Ma tutti questi testi ben dice *Habert (c)*, e lo dicono insieme comune-

men-

(a) *Idem* 1. 2. q. 19. a. 6.

[b] *Sylvius* in 1. 2. qu. 76. a. 3. q. 2. *Concl.*
2. *& Antoine de Peccat. cap. 4. q. 6.*

[c] *Habert de Act. humana* Cap. 1. §. 3. *circa fin.*

mente i sagri Intrepreti, s' intendono dell' ignoranza crassa, la quale per altro diminuisce il peccato, ma pure è castigata, *quia* (scrive Habert) *est volita saltem indirectè, quatenus qui ea laborat, voluntariè omittit diligentiam, ut addiscat, vel suscipit officium, ad quod præstandum non potest adipisci scientiam requisitam.* E perciò dice Habert, fu condannata dal Concilio di Diospoli la propos. di Pelagio: *Ignorantia non subjacet, peccato, quoniam non secundum voluntatem evenit, sed secundum necessitatem.* Fu condannata, perchè l' ignoranza, quando è crassa, è vincibile, e per tanto è colpevole.

23. Ma, replica l' Autore, i Giudei crociffissero Gesu-Cristo senza conoscerlo, come dichiarò lo stesso nostro Salvatore, quando disse: *Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt.* Luc. 23. 34. Gl' Infedeli credeano di dare onore a Dio con uccidere gli Apostoli: *Sed venit hora, ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo.* Jo. 16. 2. Così anche gli Eretici credono di difender la verità con perseguitare i Cattolici. Ma a tutto risponde abbastauza lo stesso Habert *loc. cit.*, con poche parole: *Judæi per miracula, & prophetias potuerunt cognoscere Christum Dominum juxta illud: Si enim crederetis Moysi, crederetis forsitan & mihi; de me enim ille scripsit: Jo. 5. 46. Si opera non fecissem in eis: peccatum non haberent. Jo. 15. 24. Hæretici, & alii Infideles, si velint attendere ad notas veræ Religionis, eam in Ecclesia Romana facile deprehendissent.*

24. Ma

24. Ma di nuovo replica l' Anonimo , e dice così: L'ignoranza di conoscer qualche precetto naturale nasce da nostra colpa, o perchè non facciamo tutta la diligenza dovuta in cercar la verità, o perchè non domandiamo a Dio, come conviene, la grazia per conoscere la divina legge; poichè (dice) siccome la nostra fede de' essere elevata dal lume divino per credere i santi Misterj, così la nostra ragione dallo stesso lume de' esser elevata per sapere le vie di andare a Dio; che per ciò Davide pregava: *Signore istruitemi delle vostre leggi, ed insegnatemi a fare la vostra volontà.* Onde nella pag. 353. finalmente così conclude: *Non può esser senza peccato quel, che si fa per questa ignoranza contra la legge di Dio.*

25. Dunque (rispondo) udendo noi tanti Uomini dotti, e pii, ed anche canonizzati dalla Chiesa, che in molte questioni sono stati fra loro di contrario parere circa più cose di legge naturale, abbiamo da dire, che o gli uni, o gli altri han peccato, e si sono perduti? così parla il P. Antoine nel luogo citato (a) su questo punto: *S. Thomas, & S. Bonaventura de multis ad legem naturalem pertinentibus inter se dissident; ergo alteruter erravit, tamen neuter ullam opinionem ante mortem retractavit. Ergo si non datur ignorantia invincibilis legis naturalis in aliquibus, alteruter in gravi peccato mortuus est, cum sit gravis culpa, docere culpabiliter errorem circa precepta divina, sicque damnatus*

(a) *Antoin. de Pec. cap. 4. q. 6.*

rus est: Ed in verità (come sappiamo) S. Tommaso tiene, che il Giudice dee condannare chi nel giudizio apparisce reo, quantunque esso Giudice sappia, che quegli è innocente; ma ciò S. Bonaventura lo nega. All'incontro S. Bonaventura tiene, che il peccatore, se non si confessa subito del suo peccato, commette un nuovo peccato; e ciò lo nega S. Tommaso. E di tali esempi d' Uomini santi, e dottj, che fra di loro sono rimasti discordi trattando di precetti naturali, dice S. Antonino (a) che se ne possono addarre innumerabili. Lo stesso scrive il dotto Morino, dicendo: *Quicumque Ecclesie attenderit, facile animadverteret Auctores Ecclesiasticos multa aliquando opinionum varietate discordes fluctuasse.* [b] Di più Natale Alessandro asserisce, che anche molti de' SS. Padri son caduti in alcuni errori: *Fatumur in singulis pene Patribus novos reperi-ri, in plerisque etiam errores* [c]. Lo stesso scrive il P. Berti. Ed in fatti riferisce Sisto Senese di S. Gio. Grisostomo: *Restat tertium, quod in premissis Chrysostomi verbis continetur assertum, videlicet Saram in eo potissimum esse laudandam, atque imitandam, quod servandi Mariti causa Barbarorum sese adulterio exposuerit, consentiente tamen Marito in*
ejus

[a] S. Antonin. par. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10.

[b] Morinus part. 3. Exerc. 5. cap. 9. de Sacra. Ord.

[c] Natal. Alex. tom. 4. Disp. 16. Sect. 2. Berti Theol. lib. 21. cap. 17. num. 5.

ejus adulterium, immo etiam suadente. (a) Dovressimo dunque dire, che questi Santi, o altri Autori Ecclesiastici son dannati, mentre hanno scritte opinioni erronee, senza di poi emendarle; o almeno dire, che in iscrivere quelle han sempre peccato mortalmente; ma non so chi avrà l'animo di ciò asserire.

26. Onde non vale il dire, che chi studia, e prega come conviene, ben otterrà la cognizione del vero in tutti i dubbj della legge di natura; essendochè, risponde il P. Colet nel luogo citato (b) che i primi Lumi della Chiesa non han trascurato di studiare, e pregare notte e giorno, e tuttavia non sono giunti a saper quanto bramavano: *Et verò si qualibet ignorantia juris naturalis vinci possit, maximè per orationem; atqui factum consequens, cum majora Ecclesia Lumina dies noctesque orando, & studendo consumserint, nec tamen eas, quas optabant cognitiones, obtinuerint.* Sì, perchè secondo ben riflette lo stesso Autore; di molte Conclusioni di legge di natura, ma remote da' primi Principj; neppure i Padri, e Dottori della Chiesa con tutti i grandi ajuti che hanno avuti della natura, e della grazia, han potuto in più cose accertarsi della verità: *Atqui multa sunt conclusiones a primis principiis oriunda, quarum cognitio ne cum magnis quidem natura, & gratia auxiliis haberi potest, cum circa eas dividantur acutissimi simul & piiissimi Ecclesie Patres, & Doctores.*

27. Ma

[a] *Sist. Sen. Bibl. sacr. Adnot.* 89.[b] *Colet loc. cit. cap. 1. pag. 24.*

27. Ma Dio è fedele, Egli ha promesso di esaudir chi lo prega, *Petite, & accipietis*. Se noi gli domandassimo come si dee la sua luce, Iddio non ce la negherebbe; onde se non l'abbiamo, la colpa è nostra. Ma bisogna distinguere due sorte di luci. Una luce, o sia cognizione, è *naturale*, ovvero naturalmente acquistata, colla quale noi conosciamo le verità morali della legge divina, circa le cose comandate, o proibite. L'altra è la luce *sovrannaturale* di grazia, colla quale poi veniamo illuminati a conoscere il valore della Grazia Divina, l'importanza dell'eterna salute, i mezzi per conseguirla, le occasioni che possono farcela perdere, e cose simili. Or quando si pecca formalmente contra la legge per mancanza di questa luce di grazia, che noi abbiam trascurato di chiedere a Dio, non ha dubbio che tal trascuraggine ben ci viene imputata a colpa, mentre allora la nostra mancanza è volontaria; poichè se avessimo pregato, questa luce non ci sarebbe mancata, giacchè Iddio non manca di dar le grazie spirituali a chi glie le domanda, com'è appunto la luce per abbracciare quel che conosce esser buono, e per fuggire quel che conosce esser male; e questa è quella luce, che cercava Davide, quando diceva: *Da mihi intellectum, & discam mandata tua. Doce me facere voluntatem tuam*. All'incontro il Signore non dà, nè ha promesso di dare a tutti la luce di conoscere tutte le verità morali, che possono conoscersi colla cognizion naturale; e perciò, quando si ope-

ra

ra materialmente contra la legge, ma invincibilmente per mancanza di questa natural cognizione, allora non ci viene imputato l'errore a colpa formale; mentre Iddio si contenta, che noi ci regoliamo secondo il dettame della coscienza, che allora per mezzo della ragione ci vien dimostrato come retto. Dice S. Paolo: *Omne autem quod non est ex fide* (cioè secondo ci detta la coscienza, come spiegano comunemente S. Ambrogio, S. Grisostomo, Teodorato, ed altri) *peccatum est*. Dunque chi opera giusta il dettame di sua coscienza, non pecca. S. Giovanni parimente dice: *Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad Deum*. 1. Jo. 3. 21.

28. In somma Iddio non condanna se non quelle azioni, in cui vi è malizia volontaria, o volontaria negligenza; onde chi crede invincibilmente di operar bene, il Signore non solamente non lo punisce, ma talvolta ben anche premia la sua buona intenzione, ancorchè l'opera sua ripugni alla legge, qual'è in se stessa: *Sed qui repugnantis hac* (scrive il P. Colet, come già notammo di sopra) *aliquando involuntaria est, ut in iis, qui invincibili laborant ignorantia, ideo non semper imputatur ad culpam, sed aliquando ad meritum ob bonam fidem agentis, qui rectam rationem sibi sequi videtur, dum enim ab ea deficit*. Cid lo scrive anche il molto severo P. Daniele Concina (a) nella

(a) *Concina Theol. Christian, to. 2. lib. 2. de Consc. Diss. 1.*

nella sua Teologia Morale , dove , benchè nell' argomento al *Cap. V.* dica , che l' opera fatta per coscienza erronea , anche invincibile , non può esser mai buona , e degna di merito ; nondimeno appresso al *num. 36. pag. mihi 46.* espressamente si uniforma alla sentenza nostra dicendo : *Potest enim quis, dum exercet opus materialiter malum , habere plures actus bonos, intentionem nempe bonam Deo placendi ; hos bonos , & meritorios dicimus, quamvis actus , qui per se tunc exercetur , sit materialiter malus. Hæc bona intentio nulla prava circumstantia inquinatur , quia opus materialiter malum, cum non sit voluntarium, refundere in istos actus malitiam non valet.*

29. Ma il nostro Anonimo esclama contro di ciò , e ne forma un Capitolo a parte (il *Cap. XIII.*) dove si affatica a provare , che quando l' azione è contraria alla divina legge , ancorchè l' Uomo operi con buona intenzione , sempre pecca . Ecco come egli parla . Prima dice , : E' dunque una „ massima costante nel Vangelo , e nella „ Dottrina de' Padri , che l' intenzione , ed „ il fine comunicano la loro bontà , o malizia alle nostre azioni , e le rendono o „ buone , o cattive „ . Ma poco appresso , quasi contraddicendo a se stesso , parla altrimenti , e dice „ : Quantunque si abbia buona intenzione , se la cosa che si fa , è cattiva per se medesima , o per qualche circostanza particolare , o se è proibita dalla legge di Dio , con tutto ciò si pecca „ facendola „ .

30. Così sente il nostro Oppositore , ma oltre del P. Concina riferito di sopra , ed oltre della sentenza comune degli altri Dottori , S. Tommaso , S. Bernardo , S. Ambrogio , e S. Gio: Grisostomo sentono il contrario , come vedremo . Primieramente S. Tommaso (a) propone il quesito : *Utrum actus habeat speciem boni, & mali ex fine?* e risponde : *Dicendum quòd aliqui actus dicuntur humani, in quantum sunt voluntarii, ut supra dictum est. In actu autem voluntario invenitur duplex actus, scilicet actus interior voluntatis, & actus exterior; & uterque eorum actuum habet suum objectum. Finis autem proprie est objectum interioris actus voluntatis. Actus exterior accipit speciem ab objecto, circa quod est; ita actus interior voluntatis accipit speciem a fine, sicut a proprio objecto. Id autem quod est ex parte voluntatis, se habet ut formale ad id quod est ex parte exterioris actus. . neque actus exteriores habent rationem moralitatis, nisi in quantum sunt voluntarii. Et ideo actus humani species formaliter consideratur secundum finem, materialiter autem secundum objectum exterioris actus.* Queste parole del S. Dottore non han bisogno di spiega; troppo chiaramente qui Egli c' insegna, che l'atto umano diventa buono o malo secondo il fine, col quale si fa; poich' è l'atto umano intanto ha ragione di moralità, cioè d'esser buono o malo, in quanto è volontario. L'oggetto dell'atto esterno è la cosa, qual'è in se stessa: l'oggetto poi dell'

(a) S. Thom. 1. 2. q. 18. a. 6.

dell'atto interno della volontà è l'intenzione, con cui si opera; onde, benchè materialmente l'atto sia in sè cattivo, nondimeno formalmente è buono, quando il fine è buono; s'intende sempre però, che la malizia dell'atto materiale invincibilmente s'ignora dall'operante.

31. L'Avversario poi adduce per sè un lungo passo di S. Bernardo [a]; ed indi dice: *Questa risposta di S. Bernardo ci fa chiaramente vedere, che affinchè l'occhio semplice renda il corpo illuminato.. de' avere due cose, la buona intenzione, e la cognizione della verità.* Ma io trovo, che San Bernardo scrive due dottrine contrarie a questo, che dice il mio Oppositore; nel medesimo Trattato al Cap. 12. e 17. dice il Santo, che chi ubbidisce al Prelato *ex recta intentione, meritorie agit, quamvis materialiter erret contra legem.* Ed al Cap. 14. n. 35. dice così: *Et quidem dignam dixerim vel solam intentionem piam; nec plane condigna remuneratione fraudabitur in opere quoque non bono ipsa bona voluntas.* S. Ambrogio [b] scrive: *Affectus tuus nomen imponit operi tuo.* E S. Gio: Grisostomo [c] scrive similmente: *Ex proposito bono, etiam quod videtur malum, bonum est, quia propositum bonum excusat malum opus.*

32. Ma chi opera contra la legge, replica l'Autore, sempre pecca per ignoranza vincibile, perchè se pregasse, non gli man-

(a) S. Bern. de Prac. & Discipl. c. 17. & 18.

[b] S. Ambros. lib. 1. Offic. cap. 30.

[c] S. Chrysof. Hom. 19. aut Auctor Op. imperf.

cherebbe la Grazia per conoscere la legge. Ma di nuovo si risponde, che Iddio a chi prega affin di evitare il peccato formale, non nega già la grazia sufficiente; ma non sempre dà la grazia per evitare il peccato materiale. *Non adest gratia* (scrive il P. Colet) *quae peccatum formaliter devitet, concedo; peccatum etiam materialiter, nego. Porro peccatum quod ex ignorantia invincibili committitur, non est peccatum, nisi materialiter; nec impedit, quominus aeterna salus obtineri possit. Imo sunt qui credunt, quarundam rerum cognitionem homini [Deum] subtrahere, quia mavult, ut propter cognitionis defectum non peccet, nisi materialiter, quàm ut occasione cognitionis suae formaliter delinquat.*

33. Non so poi, che abbia a farvi col caso nostro la Proposizione che oppongono dannata da Alessandro VIII. circa il Peccato Filosofico, la quale dicea: *Peccatum Philosophicum, seu morale, quantumvis grave in eo qui Deum vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum; sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque aeterna poena dignum.* Che ha che fare, dico, quella Proposizione col nostro caso? Chi conosce già di offender la natura, necessariamente offende ancora l' Autor della natura, il quale è Dio, ancorchè a Dio specialmente non rifletta; ma chi opera con ignoranza invincibile della legge naturale, non offende nè la natura, nè Dio; l' offende solo materialmente, o per meglio dire, niente l' offende,

de , poichè l'offesa materiale non ha ragion di offesa , ma solamente farebbe ella materia d'offesa , se l'Uomo come offesa di Dio, o della natura la conoscesse.

34. Per quel che dice poi l'Oppositore in altro luogo, scrivendo così : „ La legge „ non è meno necessaria per convincerci del- „ le massime che dobbiam seguirare , che „ per istruirci de' misterj che dobbiamo ado- „ rare ; e la nostra ragione non dee meno „ esser elevata con un lume particolare, per „ saper le vie che ci posson condurre a Dio, „ che per comprendere ch' Egli è il nostro „ vero e sommo Benefattore. „ Ciò ha bi- sogno di spiega . *Se per saper le vie che ci posson condurre a Dio , s' intende il sapere i mezzi per fare il bene , e fuggire i pericoli del male [mentre queste sono le vie , che ci conducono a Dio] va bene , e lo stesso dico io ; ed aggiungo , che chi non sa queste vie , la colpa è sua , poichè Dio si è obbligato a dar la grazia di saper queste vie , a chi glie la domanda ; onde se manca , per colpa di lui già manca . Se poi per saper le vie che ci posson condurre a Dio , s' intende il dover conoscere tutte le verità morali , e d' ordine naturale ; rispondo , come già ho detto di sopra , che Dio non si è obbligato di dare a noi questo particolar lume sovranaturale di saper conoscere tutte le verità morali , come sono in se stesse ; giacchè altrimenti dovremmo dire , che tanti Dottori , tra cui vi sono stati anche Santi canonizzati , i quali fra di loro sono stati,*

ti, e rimasti discordi in molte questioni morali, sieno caduti in colpa o gli uni o gli altri, per essere stati negligenti o a cercar la verità, o a chiedere a Dio il lume particolare per accertarsi del vero; ma ciò non può dirsi, nè pensarsi.

35. L'Anonimo prende poi altra via per render colpevole l'ignoranza invincibile di qualunque cosa spettante al Dritto di natura. Dice che due sono le piaghe rimaste in noi per causa del peccato originale, la concupiscenza con cui è restata la volontà inclinata al male, e l'ignoranza con cui è rimasta oscurata la ragione. Indi argomenta così: *Se la concupiscenza non iscusava chi ne seguiva le fregolatezze, e perchè mai l'ignoranza ha da scusare chi ne seguiva i travia-menti?* Dal che poi conclude, che siccome si pecca, operando per concupiscenza, così si pecca sempre, operando per ignoranza.

36. Ma la risposta è facile, e chiara. Intanto pecca chi seguiva le fregolatezze della concupiscenza, perchè allora colla volontà aderisce spontaneamente alla malizia di quelle, sicchè allora la stessa concupiscenza è voluta. Altrimenti avviene però nell'ignoranza invincibile, la quale non è voluta, nè piace. E' certo che niun peccato è peccato, se non è volontario; quindi è, che siccome quando noi seguiamo le fregolatezze volontarie della concupiscenza, pecciamo; così parimenti pecciamo seguitando le fregolatezze dell'ignoranza vincibile, e voluta. Ma all'incontro, siccome il sentire i mo-
C ti

ti della concupiscenza, ma contra la nostra volontà, non è peccato, giusta quel che dice l' Apostolo : *Quod nolo malum , hoc ago . Roma. 7. 19.* Così anche non è peccato l'operare secondo l'ignoranza invincibile, quando non è voluta .

37. Passa poi l' Autore a far colpevole l'ignoranza nostra almeno per causa de' proprj peccati prima da noi commessi ; e dice , che siccome noi per li nostri peccati ci mettiamo nell' impotenza morale di fare il bene ; così ci mettiamo ancora nell' impotenza morale di conoscere il bene , che dobbiamo fare , ed il male , che dobbiam fuggire . Siccome dunque non ci scusa l' impotenza , quando operiamo il male , che conosciamo esser male ; così neppure può scusarci l' impotenza , quando ignoriamo il male , che facciamo .

38. Rispondiamo primieramente con *Du-Hamel* , che la pena del peccato non è un male , che s' imputa a peccato di chi patisce tal pena ; onde quantunque tal ignoranza fosse pena degli altri peccati prima da noi commessi , questi peccati non rendono già colpevoli gli errori , che poi commettiamo per ignoranza invincibile ; perchè tali errori non sono da noi voluti , nè previsti : *Ac licet [scrive il Du-Hamel (a)] ea vitia ex peccatis liberè admissis oriantur , ac proinde voluntaria videantur , & ea ratione ignorantia sit poena peccati ; hinc tamen non sequitur ea esse*

(a) *Du-Hamel lib. 2. de Act. Hum. cap. 5. in fin.*

esse voluntaria, cum ex iis peccatis secutura mala praevisa non fuerant. In oltre si risponde non esser vero, che i nostri peccati, siccome ci pongono nell' impotenza morale di fare il bene, così anche ci mettono nell' impotenza morale di conoscere i precetti naturali; perchè, secondo abbiain detto di sopra, per fare il bene vi bisogna la grazia, alla quale certamente mette impedimento chi pecca; per intendere però nudamente i precetti, non è necessaria la grazia, ma basta il lume naturale; onde non può dirsi, che il peccato, il quale non priva l' Uomo del lume naturale, lo mette poi nell' impotenza morale di conoscere i precetti.

39. Ma i peccati (dirà) acciecano i peccatori, e tolgono loro la cognizione. Concedo che loro tolgono quella cognizione, che alletta a fare il bene, e rimuove da fare il male, e per aver questa cognizione vi bisogna la grazia, e bisogna pregare per ottenerla. Di questa cognizione appunto parlava S. Agostino, quando scrisse contro Pelagio: *Dum tamen potius disputet, quam ut oret, & dicat: Da mihi intellectum, & discam mandata tua.* Il Bellarmino spiegando questo passo di Davide, dice: *Da mihi intellectum, non significat da mihi vim intelligendi, sed da mihi lumen divinum, quo mens mea discat mandata tua [scilicet] ut sibi persuadeat optimum esse illa complere.* Chiedea per tanto il Profeta la grazia d' esser illuminato, e persuaso del bene, che trovasi nell' adempire i divini precetti. Ciò parimen-

te chiedea, quando pregava: *Viam justificationum tuarum instrue me. Idest* [spiega lo stesso Bellarmino] *doce me, qua sit via praecptorum tuorum, quomodo videlicet debeam in lege tua ambulare*; cioè come debba io operare, secondo i vostri precetti m' impongono. Cid parimente, quando pregava: *Da mihi intellectum, & scrutabor legem tuam. Petit* [il Bellarmino], *ut scrutari possit ejus utilitates*. Cid parimente, quando dicea: *Doce me facere voluntatem tuam*; cioè, insegna-temi Signore ad operare secondo la vostra volontà; ma, come di sopra vedemmo, la volontà di Dio è, che noi operiamo secondo il dettame della nostra coscienza. Il peccato dunque priva il peccatore di questa cognizione di grazia; ma non lo priva già della cognizione naturale de' precetti, i quali si fan conoscere colla sola ragion naturale, siccome saggiamente scrive Habert [a] con S. Tommaso: *Peccatum naturam humanam prorsus non corrumpit; alioquin homo per peccatum desineret esse homo*.

40. L' Autore poi mi oppone molte autorità di S. Agostino, e specialmente quella dove dice: *Ignorantia qua non est eorum, qui scire nolunt, sed qui tanquam simpliciter nesciunt, neminem sic excusat, ut sempiterno igne non ardeat*. (b) Sopra questo passo dice poi l' Autore così: „ Non pretende già (S. Agostino) che chi ha peccato per ignoranza, sia sempre reo, come chi pecca con

(a) Habert de Act. hum. cap. 1. §. 3. pag. 17.

(b) S. Aug. de Grat. & lib. arb. cap. 3.

„ cognizione della sua colpa. Aggiugne pe-
 „ rò, che ciò non dee fare ricorrere alle
 „ tenebre dell' ignoranza per ritrovarvi la
 „ sua scusa, perchè l' istessa non lo scusa in
 „ modo, che uno non sia condannato al
 „ fuoco eterno„. Ma io non rilevo, che
 cosa in sostanza voglia l' Autore inferirne dal
 resto del Santo. Se da quelle parole, *qui*
tanquam simpliciter nesciunt, volesse inferirne,
 che l' ignoranza non iscusa dall' Inferno,
 quantunque sia invincibile, gli osterebbe
 apertamente la Proposizione 2. dannata da
 Alessandro VIII. e già riferita di sopra, la
 quale diceva, che l' ignoranza invincibile del
 jus di natura non iscusa dal peccato forma-
 le. Del resto il Du-hamel, el P. Berti ri-
 spondono a questo testo di Sant' Agostino.
 Il Du-hamel dice così: *Hæc intelligenda, ut*
nescientia simplex non excuset a peccato, cu-
jus non est causa, sed eximit ab eo, cujus est
causa. Unde qui legem Dei nesciunt, nec sci-
re potuerant, non peribunt, quod legem igno-
ram violaverint, sed propter peccata quæ in
legem nature admisserunt. (a) E dello stesso
 modo risponde il P. Berti al testo rapporta-
 to di S. Agostino, dicendo che il Santo Dot-
 tore scrisse, che gl' Infedeli i quali non han
 creduto a Gesu-Cristo, meritano il fuoco
 eterno, *non quia non crediderunt, id enim*
non imputatur ad culpam, dummodo nescire
noluerunt; sed quia legem nature inscriptam

(a) *Du-hamel de Act. hum. lib. 2. Dis. 3. cap.*
6. num. 6.

cordibus suis libere transgressi sunt. [a] Sicchè vuol dire S. Agostino, che l' ignoranza di coloro che affatto ignorano la vera Religione, sebbene gli scusa dal peccato dell' incredulità, non gli scusa però da quei peccati, che conoscono esser tali secondo il lume della natura. E che in verità il S. Dottore parlava dell' ignoranza colpabile, costa dalle parole, che il S. Dottore immediatamente soggiunge al testo citato dicendo: *Non enim sine causa dictum est: Effunde iram tuam in gentes, quae te non noverunt.* Il non conoscere Dio non può avvenire, che per malizia, o per volontaria accecazione.

41. Lo stesso scrive S. Gio. Grisostomo [b]: *Judaei ignorarunt, sed haec ignorantia non erat digna venia. Graeci quoque ignorarunt, sed defensionem non habent.* Ma poi immediatamente soggiunge: *Quando enim ea quae sciri nequeunt, ignoraveris, culpa obnoxius non eris.* Al che si unisce quella celebre dottrina di S. Agostino (c): *Non tibi deputatur ad culpam, quod invitus ignoras; sed quod negligis querere, quod ignoras.*

42. Del resto per abbreviarla, e non tediare più il Lettore su questo punto, a tutti gli altri testi di S. Agostino, che ci oppone l' Anonimo, rispondiamo con una sola autorità del medesimo Santo. Egli nel primo libro delle sue ritrattazioni pare che a prima vista voglia dire, che chi non sa di
pec-

(a) *Berti lib. 21. cap. 10.*

(b) *S. Chrysoft. Hom. 27. in Ep. ad Rom. n. 3.*

[c] *S. August. lib. 3. de Lib. arb. c. 19. num. 53.*

peccare, anche pecca, quando fa volontariamente ciò che in se è peccato: *Qui nesciens peccavit, non incongruenter nolens peccasse dici potest, quam is fecit, volens tamen fecit; ita nec ipsius esse potuit voluntate peccatum.* Ma come saggiamente osserva il Duhamel (a) lo stesso S. Dottore immediatamente spiega quello, che con ciò ha voluto dire: *Quia voluit, ergo fecit; etsi non quia voluit, peccavit, nesciens peccatum esse quod fecit. Ita nec tale peccatum sine voluntate esse potuit, sed voluntate facti, & non voluntate peccati.* Il che significa, che quantunque il fatto è materia di peccato, dove però manca la volontà di peccare, il peccato solamente è materiale, ma non è formale, o sia volontario, come dice Duhamel, *quod nimirum factum ipsum est materia peccati, non formaliter & reipsa peccatum est.* E questo è quel che scrisse anche S. Tommaso: *Si ignoreretur deformitas, puto cum aliquis nescit fornicationem esse peccatum, voluntarie quidem facit fornicationem, sed non voluntarie facit peccatum.* [b] E' vero però (per parlare con sincerità) che l' Angelico in altro luogo nega, che la fornicazione possa invincibilmente ignorarsi, e giustamente lo nega, perchè la fornicazione è proibita di precetto prossimo, e immediato a' primi Principj; nulladimeno il Santo nel luogo poc' anzi addotto dà per certo, che quando si opera invincibilmente, ancora contra qualche cosa spettante

C 4

[a] Duham, loco cit. num. 5. in fin.

[b] S. Thom. Opusc. de Malo q. 3. a. 8.

tante al Dritto naturale, si erra solo materialmente, ma non si pecca.

43. La stessa risposta si dà con Du-hamel al testo di S. Girolamo (a) oppostoci dall' Anonimo, dove il Santo dice contra i Pelagiani, che l'ignoranza non iscuşa dal peccato; s'intende dal peccato di fatto materialmente, ma non formalmente preso; ed in fatti il Santo parla dell' uccisione fatta a caso, per la quale nell' antica legge, ancorchè l'omicidio avvenisse senza colpa di volontà, pure doveansi offerire le vittime.

44. In oltre oppone l' Autore un' autorità di S. Bernardo [b], dove dice il Santo, che l'ignoranza è una delle cause de' peccati, che noi commettiamo, ma che Dio non iscuşa. Ma bisogna avvertire di quale ignoranza intende ivi di parlare S. Bernardo; ecco di quale ignoranza parla: *Multa nesciuntur, aut sciendi incuria, aut discendi desidia, aut vecundia inquirendi*. Ma questa sorta d'ignoranza nata dalla negligenza d'istruirsi de' proprj obblighi, e di cercar di sapere la verità, chi può mai scusarla da peccato?

45. Nè osta quel che dice il S. Dottore (de Prac. & dispens. Cap. 14. num. 40.): *Sive itaque malum putes bonum quod forte agis, sive bonum malum quod operaris, utrumque peccatum est*. Poichè scrive il P. Berti (c) che malamente Vendrochio da questo passo

(a) S. Hieron. contra Pelag. Lib. I. cap. 10. 11. 12.

(b) Lib. 21. cap. 14. Prop. 2. vers. preterea.

(c) S. Bern. Tract. ad Hugon. de quest. cap.

so n' inferisce , che S. Bernardo nega , che l' ignoranza invincibile scusa dal peccato ; poichè il S. Dottore al num. 37. già prima avea scritto : *Est qui bonum diligit , & malum nescius agit ; hujus quidem bonus est oculus , quia pius ; non tamen simplex , quia cecus .* Soggiunge Berti : *Igitur est oculus , qui non est simplex , & tamen non est nequam , scilicet nescientis ignorantione excusabili .* Non è semplice , ma non è malvagio ; viene a dire , è sol materialmente malo .

46. Ecco in somma come i nostri Contradditori per negare l' ignoranza invincibile di tutte le Conclusioni anche remote ed oscure di cose appartenenti alla legge di natura , non solo si sono opposti al sentimento comune di S. Tommaso , di S. Bonaventura , di S. Antonino , di S. Anselmo , e degli altri Teologi , così più benigni , come più rigidi ; ma han dovuto insieme sconvolgere le massime più sode , e più ricevute della Teologia ; e tutto principalmente a fine di rendere illecito l' uso dell' opinioni probabili . Ma siccome è riuscita loro vana l' impresa di ottenere l' uno , così non giungeranno mai a guadagnare l' altro . Passiamo ora ad esaminare i due Principj , su i quali sta fondato il nostro Sistema dell' uso lecito dell' opinione ugualmente probabile .

CAPITOLO III.

Si prova il primo Principio , che la legge dubbia non obbliga , perchè non è abbastanza promulgata .

1. **P**osto dunque per certo che ben può darsi, come si è provato, l'ignoranza invincibile anche circa i precetti appartenenti alla legge naturale, sempre che sono oscuri, e remoti da' primi Principj; vediamo ora, se la legge dubbia esige da noi obbligo stretto di osservarla, quando vi sono due opinioni egualmente probabili per la libertà, e per la legge. Si affaticano i miei Oppositori a provare, che per lecitamente operare si richiede il dettame moralmente certo dell'onestà dell'azione. Ma ciò chi glie lo nega? Ma essi non possono negarmi, che questa certezza morale dell'onesto operare può averli non solo da un Principio certo diretto, ma anche da un Principio certo riflesso, il quale comunica all'azione la sua moral certezza. Questo punto è certo, ma quì mi giova fondatamente stabilirlo, affinchè non possa più mettersi in dubbio. Egli si prova dal *Can. IV. Quid culpatur, caus. 23. q. 1.* dove S. Agostino dice: *Vir justus, si forte sub Rege homine etiam sacrilego militet, recte potest illo jubente bellare, si vice (aliàs civica) pacis ordinem servans, quod sibi jubetur, vel non esse contra Dei preceptum certum est, vel utrum sit, tertium non est;*
ita

ita ut fortasse reum faciat Regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordi servienti. Anche dunque nel dubbio dell'ingiustizia della guerra il Suddito lecitamente può militare per comando del suo Principe, e come? col giudizio appoggiato al principio certo riflesso, che in dubbio il Principe ha dritto di esser ubbidito: e perciò il Suddito, semprechè non è certo, che la guerra è ingiusta, dee ubbidire. Si prova similmente dal Cap. *Dominus, de Secund. nupt.* ove dicesi, che se il Marito dubita della morte del primo Marito di sua Moglie, non può già domandare il debito, ma è tenuto a renderlo alla Moglie, che in buona fede lo dimanda; e perchè? per lo principio certo riflesso, che stando uno de' Conjugi in buona fede della validità del matrimonio, egli possiede, ed ha il jus certo di domandare il debito.

2. Di ciò non dubitano gli stessi Antiprobabilisti. Il P. Lorenzo Berti sostiene già contra di noi, non esser lecito seguire l'opinione egualmente probabile meno tuta; ma come lo prova? lo prova col confutare due principj, per altro falsi, degli Autori probabilisti. Per due principj (secondo parlano in verità molti Probabilisti) può seguirsi l'opinione probabile meno tuta, e per quelli il giudizio speculativo dubbio si rende certo in pratica. Il primo principio è quello: *Qui probabiliter agit, prudenter agit.* Ma questo principio [dice il P. Berti, e saviamente lo dice, poichè ancor noi lo diciamo] non basta a

lecitamente operare coll' opinione folamente probabile: perchè, effendo la contraria per la legge probabile egualmente, noi non abbiamo la certezza dell' onestà neceffaria per bene operare. Il fecondo principio, o fia ragione d' alcuni Probabilifti è, che quando l' opinioni fono ambedue probabili, l' Uomo fofpende il giudizio circa l' opinione che condanna l' azione, ed opera appoggiandofi alla probabilità dell' opinione che la permette. Ma ciò (dice, e ben anche faviamente dice il P. Berti) neppure può render noi certi dell' onestà di quell' azione, perchè una tal fofpensione volontaria di giudizio va cogiunta con una ignoranza vincibile, anzi affettata; onde chi operaffe così, opererebbe, non prudentemente, ma imprudentiffimamente, poichè in pratica non deponerebbe il dubbio, ma refterebbe nello fteffo dubbio dell' onestà dell' azione. Dunque, dice il P. Berti, quando non fi ha altro fondamento che della probabilità dell' opinione meno tuta, noi non poffiamo mai per alcun giudizio rifleffo renderci certi di operar rettamente in fervirci di quella. Altrimenti è poi, egli dice, quando oltre della probabilità dell' opinione vi è altronde una nuova ragione, o fia principio fondato, che rende il giudizio praticamente certo de l' onestà dell' azione; giacchè allora la certezza del giudizio, non fi appoggia alla rifleffione dello fteffo dubbio precedente, ma alla rifleffione del motivo certo fopravveniente. E porta il P. Berti l' efempio del Religiofo, che dubitando fe può

può rompere il digiuno per attendere allo studio, ben può romperlo, quando dal Superiore ne ha il precetto, che lo rende certo di poterli cibare senza colpa. Porta di più l'esempio del Possessore, che nel dubbio se giustamente possiede un fondo, lecitamente può seguire a possederlo, quando un Dotto l'assicura, ch'egli in dubbio non è tenuto a spogliarsi della roba legittimamente posseduta. Quindi conclude: *Procul dubio potest hoc pacto ex reflexione mentis antea perplexa fieri iudicium practicum moraliter certum*. Sicchè Berti non dubita, che può formarsi la coscienza pratica, o sia l'ultimo dettame moralmente certo nelle sentenze morali, non solo co' principj diretti, ma anche cogli indiretti, e riflessi.

3. Lo stesso scrivono i Signori Ballerini nel loro libro intitolato, *Moralium actionum regula &c. seu Questio de opin. probab.* i quali benchè difendano la rigida sentenza, nondimeno scrivono come cosa indubitabile la stessa dottrina: *Quod in praxi ex directis principiis minime certis incertum est, ex certo reflexo principio fit omnino certum*. E similmente ne apportano diversi esempi, e specialmente l'esempio da noi già rapportato dell'impedimento dubbio del matrimonio contratto, nel quale caso dicono, che sebbene per li principj diretti è incerto, se il Coniuge possa rendere il debito, nondimeno per lo certo Principio riflesso, che si ricava dal Carone, e dalla ragione di quello, sicuramente può renderlo. Onde per fine concludono: *In his omnibus exem-*

exemplis observandum est, reflexa principia particularem quaestionem non solvere, sed incertam relinquere; sola praxis certa est, eo quod principia reflexa praxis in eo dubio dirigenda certam regulam figant. Lo stesso scrive il P. Gonet (a). Del resto per finirla il medesimo P. Lettore ammette, che quando il principio riflesso è certo, basta a render certamente onesta l'azione; così scrive nel §. IV. alla pag. 40. dell' Edizione Veneziana del suo libro, *La Causa del Probabilismo ec.* e più espressamente alla pag. 45. ove dice: *Se fosse vero, che nel caso d'incertezza della legge la legge non vi fosse, perchè non promulgata abbastanza, oh allora sì [come accennai] avreste un principio certo, se non diretto, almeno riflesso, onde formar un dettame prudente certo di poterlo celebrare lecitamente: attesochè, non essendovi legge che lo proibisca, qual timor saggio potrebbevi essere di trasgredire la legge, che certamente non v'è? meglio avrebbe detto, che certamente non obbliga: il che per altro si riduce allo stesso, perchè la legge che non obbliga, è come non fosse legge.*

4. Già ho detto dunque, che non sono certi, nè sufficienti per se stessi a render lecito l'uso dell'opinione egualmente probabile i due mentovati Principj addottati da molti Autori: l'uno, che chi opera probabilmente, prudentemente opera: l'altro, che quando le opinioni son amendue probabili, l'Uomo può servirsi dell'opinione benigna, sospendendo

(a) Gonet *Manual.* to. 3. tract. 3. c. 16. circa fin.

dendo il giudizio circa l'opinione più sicura, perchè in verità nè l'uno, nè l'altro Principio può renderlo certo dell'onestà dell'azione; ed io dico, e lo tengo per certo, che l'insufficienza di questi due Principj [presi come Principj] ha indotti molti Scrittori moderni a riprovare la sentenza egualmente probabile; ed eglino col confutare tali Principj (siccome era facile il confutarli) così poi si hanno acquistati molti Seguaci, che oggidì esclamano contra il Probabilismo, e tanto esaltano la rigida sentenza. Ho detto, *presi come Principj*, perchè secondo la riflessione che faremo nel *Cap. VI. num. 8.* i mentovati Principj, che dice il P. Berti essere i fondamenti adottati da' Probabilisti, giustamente dobbiam giudicare, che quelli non erano già da loro presi propriamente come Principj, ma più presto come Conseguenze, o sieno Corollarj, o vero Massime fondate sovra de' due veri Principj, che da noi saranno quì provati. Diciamo dunque, che intanto può seguirsi l'opinione egualmente probabile, in quanto la legge in tal caso è dubbia.

5. Due pertanto sono i Principj, su i quali io ho appoggiata la difesa dell'uso lecito dell'opinione egualmente probabile: il Primo è, che la legge dubbia nel contrasto di due probabili non obbliga, perchè in tal caso la legge non è abbastanza promulgata. Il Secondo è, che la legge incerta non può indurre un'obbligazione certa, perchè l'obbligazione della legge è posteriore alla libertà da Dio

do-

donata all' Uomo . Ed in ciò bisogna avvertire , che questi due Principj non sono gli stessi , come suppone il P. Patuzzi , poichè l' uno ha diverso fondamento dall' altro ; il Primo è fondato sulla ragione , che la legge non ha virtù di obbligare attualmente , se non è certamente promulgata . Il Secondo è fondato sulla ragione , che avendo l' Uomo il possesso certo della sua libertà , non è obbligato a stinarsene spogliato da una legge , ch'è incerta . Nel presente Capitolo parleremo del Primo , nel seguente parleremo del Secondo Principio .

6. Ma prima di entrare ad esaminare i fondamenti de' due accennati Principj , e l' opposizioni fatte loro da' miei Avversarj , giova ch' io prevenga , e dichiarì anticipatamente alcuni Equivoci , de' quali s' avvagliano essi miei Oppositori , e confondono la mente de' Leggitori .

7. Il primo Equivoco è questo : Dicono , che l' Uomo non può lecitamente operare col dubbio , e perciò non può servirsi dell' opinione , che sta per la libertà , quando quella che sta per la legge , è ugualmente probabile . Ma qui bisogna distinguere . E' certo , che col dubbio pratico non possiamo lecitamente operare , perchè in pratica dobbiamo avere la certezza dell' onestà dell' azione . Ben però possiamo operare col dubbio speculativo , deponendo in pratica il dubbio col Principio riflesso certo , perchè allora già troviamo la verità dell' onestà dell' azione , che solo siamo tenuti a trovare . Ma replicano : Se il giudizio

dizio speculativo dell' opinione che favorisce la libertà, è solamente probabile avverso l' opinione più sicura anche probabile, come può essere, che poi il giudizio pratico sia moralmente certo, qual vi bisogna per lecitamente operare? Come mai (dicono) il giudizio pratico può esser diverso dallo speculativo? Ma a tal difficoltà si risponde con *Mons. Abelly* Vescovo Rutenense, e con *Eusebio Amort*, che altre son le ragioni, che riguardano la verità della cosa, e che rendono l' opinione probabile: altre poi le ragioni, che riguardano l' onestà dell' azione, e ci rendono moralmente certi di bene operare. Per esempio altra è la ragione, che rende giusta, o ingiusta la guerra: altra è la ragione (cioè il comando del Principe) che rende lecito al Suddito il militar nella guerra dubbiamente giusta. Ciò posto, non vale a dire, che 'l giudizio pratico non può esser certo, quando lo speculativo è solamente dubbio; poichè quando l' opinione è veramente probabile (come si suppone) il Suddito per lo giudizio speculativo, solamente probabile, circa la verità della cosa, giudica che sia la guerra solo probabilmente giusta; ma all' incontro per un altro giudizio certo riflesso, ma anche speculativo, circa l' onestà dell' azione, giudica che può in pratica, anzi dee militare, essendo il Suddito obbligato di ubbidire al suo Principe, sempre che 'l di lui precetto non è certamente ingiusto. Sicchè il giudizio pratico certo vien formato da due giudizi speculativi, ma che riguardano diversi oggetti; poichè
il

il primo riguarda la verità della cosa , cioè che la guerra è probabilmente, o dubbiamente giusta, e questo primo giudizio speculativo è solamente probabile, o dubbio : il secondo giudizio poi speculativo riguarda l'onestà dell'azione di militare, cioè che in dubbio dell'ingiustizia della guerra, stante il precetto del Principe, il Suddito lecitamente ubbidisce, anzi è tenuto ad ubbidire al suo Principe; e questo secondo giudizio è certo, e da questo giudizio speculativo certo, ma riflesso, si rende certo anche il giudizio pratico del Suddito circa l'onestà dell'azione, cioè che lecitamente egli può militare nella guerra dubbiamente giusta, poichè con quel giudizio riflesso certo ben depone il dubbio. E lo stesso dee dirsi in ogni caso, nel quale vi sono opinioni probabili dall'una e dall'altra parte, dove il giudizio pratico si rende certo dal principio riflesso da noi provato, che la legge dubbia non può obbligare. E questa dottrina fu scritta prima anche dagli Antichi; leggasi Gaetano 1. 2. qu. 19. a. 5. e Navarra in *Cap. Si quis; de Pœn. Dist. 6. n. 61.* Che all'incontro la certezza morale dell'onestà ben possa averfi da un Principio riflesso certo, è cosa ammessa da tutti, come si è dimostrato in questo *Cap.* dal n. 1. Se poi i Principj riflessi da noi assegnati sieno certi o no, si vedrà dalle prove.

8. Il secondo equivoco è questo: Dicono, che l'Uomo non può mettersi a pericolo di trasgredire la legge senza peccare. Ed in ciò anche bisogna distinguere, e vedere, quando la legge è certa, e quando è dubbia, come già di-

diciamo parlando del valore de' Sacramenti nel Cap. I. al num. 6. Quando la legge è certa, noi certamente non possiamo metterci a a probabil pericolo di trasgredirla. Già ne abbiamo addotto l'esempio, parlando de' Sacramenti, dove non possiamo avvalerci dell'opinioni probabili circa il lor valore con pericolo di fare un Sacramento nullo, perchè ivi è certa la legge, che non possiamo mettere il Sacramento ad un tal pericolo. Così anche io non posso prendere, o dare ad altri quella bevanda, che probabilmente è avvelenata, ancorchè sia probabile che no; perchè è certa la legge, che non possiamo mettere a pericolo grave la nostra, o l'altrui vita senza necessaria causa. E così s'intende quel testo: *Qui amat periculum, in illo peribit. Eccli. 3. 27.* Poichè allora la legge certamente obbliga, e perciò, mettendoci a pericolo probabile di trasgredirla, già veniamo a disprezzare la legge; onde commettiamo lo stesso peccato, che si commette nel trasgredirla. Altrimenti è poi, quando vi è il pericolo (come avviene nel caso di due opinioni probabili) di trasgredire una legge dubbia, perchè allora [come vedremo] si trasgredisce una legge, che non obbliga, e perciò non si pecca.

9. Oppongono i Contrarj il testo di S. Agostino, che dice: *Tene certum, & dimitte incertum, Can. Si quis autem, de Pœnit. Dist. 7.* Si risponde, che ivi è manifesto di qual caso parla S. Agostino, parla di colui, che vuol differire la penitenza de' suoi peccati fino alla morte. Ecco le sue parole: *Agens pœni-*

pœnitentiam ad ultimum, & reconciliatus, si securus hinc exit, ego non sum securus... Quid horum tibi futurum sit, nescio. Ergo tene certum, & dimitte incertum. Ora che ha che fare la temerità di costui, che certamente mette a gran pericolo la sua salute col differire a convertirsi sino all' ultimo di sua vita, coll' obbligo di dover attenerci in tutti i dubbj sempre al più sicuro, quando la legge è incerta? Simile ancora è la risposta ad un simile testo, che oppongono del medesimo Santo: *Si incertum est esse peccatum, quis dubitat certum esse peccatum? Lib. 1. de Baptismo cap. 3.* E si risponde colle stesse parole del Santo, che stanno congiunte al detto passo; ecco come parla il Santo Dottore: *Si dubium haberet, non illic rectè accipi, quod in Catholica rectè accipi certum haberet, graviter peccaret in rebus ad salutem Animæ pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta præponeret.* E poi nel Cap. 5. soggiunge: *Accipere itaque in parte Donati, si incertum est esse peccatum, quis dubitat certum esse peccatum, non ibi potius accipere, ubi certum est non esse peccatum?* Come mai poteva essere scusato questo Donatista, che potendo ricevere il Battesimo con sicurezza nella Chiesa Cattolica, volea riceverlo nella Setta di Donato col dubbio di peccare, il quale dubbio non potea deporsi per alcuna via, essendo certa la legge, o che i Sacramenti non possono mettersi a pericolo di renderli invalidi, o che debbon riceverli nella Chiesa, ov' è la sicurezza.

10. Il terzo equivoco è questo: **Dicono,**
che

che quando vi sono due opinioni probabili circa la legge, e la libertà, non può esservi più ignoranza invincibile, poichè essendovi la probabilità, ed anche il solo dubbio della legge, non può dirsi più invincibile l'ignoranza. Ma si risponde, che chi opera coll'opinione egualmente probabile meno sicura, se mai fosse vera l'opinione contraria, è scusato dalla colpa, non perchè ignora invincibilmente la legge, ma perchè ignora invincibilmente la certa esistenza della legge, o sia la certa obbligazione della legge, la quale essendo allora dubbia, certamente non obbliga. Ma questo punto meglio si discifrerà appresso; vedi al Cap. IV. num. 30.

11. Il quarto Equivoco consiste nell'intendere la dottrina di S. Tommaso, il quale dice, che l'ignoranza di colui che può, e dee sapere la legge, non è scusata da colpa, perchè è volontaria: *Dicitur ignorantia voluntaria ejus, quod quis potest scire, & debet.* (a) Da ciò n'inferiscono i Contrarij, che semprechè l'Uomo *potest, & debet scire præceptum*, ancorchè affatto non avverta, e non abbia mai avvertito al precetto, neppure in confuso, l'ignoranza di quello è vincibile, e colpevole. Ma per intendere, come si dee, il senso di S. Tommaso bisogna qui addurre tutto il testo del luogo citato, eccolo: *Consequenter se habet ignorantia ad voluntatem, in quantum ipsa ignorantia est voluntaria; & hoc contingit dupliciter secundum duos modos, quibus actus voluntatis fertur in ignorantiam;*
sicut

(a) S Thom. 1. 2. q. 6. a. 2.

sicut cùm aliquis ignorare vult, vel ut excusationem peccati habeat, vel ut non retrahatur à peccando, & hac dicitur ignorantia affectata. Alio modo dicitur ignorantia voluntaria ejus, quod quis potest scire, & debet. Sic enim non velle, & non agere voluntarium dicitur (ut supra dictum est art. 3.) Hoc igitur modo dicitur ignorantia, sive cùm aliquis actu non considerat quod considerare potest, & debet, quæ est ignorantia mala electionis, vel ex passione, vel ex habitu proveniens: sive cum aliquis notitiam, quam debet habere, non curat acquirere; & secundùm hunc modum ignorantia universalium juris, quæ quis scire tenetur, voluntaria dicitur, quasi per negligentiam proveniens. Cùm autem ipsa ignorantia sit voluntaria aliquo istorum modorum, non potest causare simpliciter involuntarium. Nell' articolo poi antecedente spiega il Santo, come s' intende, quel non velle, & non agere, e dice intendersi, quando l' Uomo vult non agere, ed allora il suo non agere è volontario, e gli s' imputa a colpa. Sicchè quel potest scire di S. Tommaso s' intende, quando l' Uomo avverte, o pure ha avvertito prima almeno in confuso al precetto, o almeno all' obbligo in confuso di sapere il precetto, e per passione, o per lo mal abito fatto, o volontaria negligenza non cura di acquistarne la cognizione.

12. Del retto S. Tommaso medesimo dice, che quando non vi è negligenza positiva di saper la verità, l'ignoranza è involontaria, e non s' imputa a colpa: *Ignorantia quæ est omnino involuntaria, non est peccatum. Et hoc*

hoc est, quod Augustinus dicit: Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris, [l. 3. de Lib. arb. c. 19.] Per hoc autem quod ait, sed si scire neglexeris, dat intelligere, quod ignorantia habet, quod sit peccatum ex negligentia precedente, quae nihil est aliud, quàm non applicare animum ad sciendum ea quae quis scire debet. (a) Quindi ben disse il P. Gio: Curiel (b) che l'ignoranza è un peccato niente distinto dalla negligenza. Ma già questo punto sta abbastanza discifrato nel Cap. II, dove si è parlato dell' Ignoranza Invincibile.

13. Entriamo ora a vedere, se i Principi da me assunti son veri, o falsi, come li chiama il P. Patuzzi. E parlando del primo, cioè che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata, dice il P. Lettore, che questo è un Principio riprovato dagli stessi Probabilisti. Ho letto ciò con maraviglia; ma vorrei sapere, quali sono questi Probabilisti, che lo riprovano? Egli adduce il P. Vasquez, el P. Bovio, per quanto mi ricordo. In quanto al P. Vasquez, bisogna osservare di qual caso parli quest' Autore; egli scrive così: *Sequitur manifestè decipi eos, qui putant eum qui dubitat, an lex aliqua lata fuerit, & promulgata in Curia, ea lege non teneri, eo quod ipsi non satis promulgata censeatur... Et quamvis is, qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, ut ea teneretur, tamen non potest dici carere sufficienti promulgatione legis, si revera in Curia promulgata fuisset, sed sufficienti notitia illius.*

(a) *Idem de Verit. q. 7. ar. 7.*

(b) *Jo. Curiel in 1. 2. q. 76. a. 6. dub. 1.*

lius. [a] Sicchè il P. Vasquez parla delle leggi umane, che certamente sono state già promulgate nella Curia del Principe; e dice che queste leggi obbligano, ancorchè non ne sia giunta ancora la notizia al Suddito. Come poi, ed a che obblighino i Sudditi ignoranti tali leggi già promulgate in Curia, ciò meglio si chiarirà appresso al n. 31. Ma che ha che fare ciò col nostro Principio, in cui si suppone, che non mai è stata abbastanza promulgata la legge? Oltrechè lo stesso P. Vasquez nel riferito passo conferma per altro il Principio, che la legge dubbia per se non obbliga, con quelle parole: *Et quamvis is, qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, ut ea teneretur &c.* E' vero che l' Autore soggiunge appresso, che chi dubita della promulgazione della legge, dice che sia tenuto alla legge, per la Regola, *In dubiis tutior pars est eligenda*; ma parla nel caso, che quelle leggi sieno state promulgate già in Curia. Ma quando parla, quando si sta nel dubbio pratico, e parla di quelle leggi, ove son diverse le opinioni, dice che tal Regola de' Canon non corre: *Quando autem est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem (b)*. E più espressamente poi ciò spiega in altro luogo, dove dice: *Illud verò Axioma, Tutior pars est eligenda, intelligitur solum in dubiis, non in opinionibus, nempe quando dubium tale est, ut iudicium cōscientiæ cum assensu colligi non possit, sed etiam semper maneat dubia conscientia, sicut intelli-*
gie

[a] *Vasq. 1. 2. Disp. 156. c. 2. 8.*

(b) *Idem loco cit. num. 12.*

git Navarrus, & Sylvester. [a] Sicchè il P. Vasquez altro non dice, se non quel che noi diciamo, cioè che standosi nel dubbio non è lecito operare col dubbio pratico, finchè non si abbia il dettame della coscienza certo di onestamente operare.

14. In quanto poi al P. Bovio, è vero ch'egli dice (e ciò lo dico anch'io) esser chimerica, il dire che quando vi sono due opinioni probabili, l'opinione che sta per la legge, sia certamente falsa, poichè ciò non può dirsi, dubitandosi già dell'esistenza della legge; ma saviamente soggiunge appresso, che ben può dirsi, che allora la legge non obbliga, per non essere abbastanza promulgata.

15. Ma vediamo poi, quanti altri Autori tengono il Principio, che la legge dubbia non obbliga, appunto perchè non è sufficientemente promulgata. Il P. Suarez dice così: *Quandiu est iudicium probabile, quodd nulla lex sit prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet.* (b) Lo stesso scrisse il P. Gio: Ildefonso Domenicano: *Si dubium est de ipsa existentia legis, ut an extet talis lex? an sit publicata? an in tali lege comprehendatur iste casus? facta sufficienti diligentia, & durante dubio, non teneris te conformare tali legi, vel obligationi.* (c) Lo

D

stesso

(a) Vasquez 1.2. q.19. a.6. Disp.62. c.9. n.45.

[b] Suar. Consc. prob. disp. 12. sect. 6. & 10.5. in 3. p. d. 40. n. 45.

(c) P. Ildefonsi. in 1. 2. Disp. 209. num. 1132.

stesso scrisse Giuseppe Rocafull Preposito di Valenza : *Casu quo facta diligentia non constat , an lex sit imposta , sed res dubia manet , non obligat , sive sit lex , vel preceptum naturale &c. .* (a) Lo stesso Principio tengono tutti gli altri Autori , di cui qui riferisco le citazioni , ma non le parole , perchè sarebbe cosa troppo tediosa ; ma così dicono i Salmaticesi , il Card. de Lugo , Sanchez , Melchior-Cano , Mons. Abelly , Manstrio , Dicastillo , Holzmann , Elbel , Tapia , Castropalao , Aravio , Gregorio Martinez , La-Croix , Emanuel Sa , Roncaglia , Mazzotta , Eusebio Amort , il P. Segneri , e Terillo (b) il quale dice , che il sudetto Principio è te-

[a] Rocafull lib. 1. de Legib. in communi cap. 4. num. 65.

[b] Salmant. Tract. 6. de Pœn. Cap. 8. n. 25. & Tract. 11. de Leg. Cap. 2. n. 100. Lugo de Pœn. Disp. 16. Sect. 3. Sanchez dec. 1. l. c. 10. n. 32. & de Matr. l. 2. d. 31. n. 36. Canus Relect. 4. de Pœn. p. 4. q. 2. prop. 3. Medull. vide p. 2. tract. 2. c. 1. §. 3. Manstrianus Theol. Mor. disp. 1. q. 2. a. 3. n. 36. Dicast. d. 9. dub. 3. n. 180. Holzm. Tom. 1. pag. 29. a num. 135. Elbel Tom. 1. pag. 65. a num. 185. Tapia lib. 4. q. 15. a. 2. Castrop. Tom. 1. Tract. 1. d. 3. p. 7. n. 1. Arav. 1. 2. q. 97. d. 3. se. 3. diff. 3. Greg. Martinez q. 96. a. 4. dub. 5. concl. 3. & 4. Croix lib. 1. ex num. 268. Eman. Sa , vide verb. Opinio , Roncagl. lib. 2. Cap. 3. Mazzotta Theol. Mor. lib. 1. . . . , P. Segneri Epist. 1. dell' Opin. prob. §. 2. Eus. Amort. Theol. to. 1. D. 2. §. 4. qu. 10. pag. 232. & D. 2. qu. 5. pag. 283. Terill. de Opin. prob. q. 22. pag. 416. nu. 27.

è tenuto da innumerabili Autori.

16. Ma veniamo all' esame delle ragioni. Per assicurarci se questo Principio sia certo, o no, bisogna esaminarlo dalle sue radici, e vedere che cosa sia legge, e come, e quando ella ha forza di attualmente obbligare. Che cosa è legge? Udiamo il Maestro S. Tommaso, come la definisce: *Lex quadam regula est, & mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur; dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum.* (a) Sicchè la legge è una certa regola e misura, secondo la quale dee l' Uomo operare, o astenersi dall' operare. Indi insegna S. Tommaso, che questa regola o sia misura della legge, acciocchè i Sud-diti sian tenuti ad osservarla, dee esser loro manifestata colla promulgazione; e perciò nell' art. 4. della stessa questione propone il dubbio: *Utrum promulgatio sit de ratione legis?* E risponde così: *Lex imponitur aliis per modum regulae, & mensurae; regula autem, & mensura imponitur per hoc, quod applicatur his, qui regulantur, & mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem.* Dunque la legge prima della promulgazione non ha virtù di obbligare; poichè le leggi, come scrive

D 2

Gra-

[a] S. Thom. 1. 2. 9. 90. a. 1.

Graziano nel *Can. In istis*, *Dist. 4.* allora acquistan forza di legge, e son propriamente leggi, quando son promulgate: *Leges tunc instituuntur, cum promulgantur*. Quindi da S. Tommaso vien definita la legge: *Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune promulgata*. [a] E perciò scrive il dotto P. Pietro Colet [b] che la promulgazione è talmente essenziale alla legge, acciocchè abbia forza d'obbligare, che senza quella non può concepirsi alcuna legge, che attualmente obblighi. E ne apporta la ragione: *Lex enim, ut obliget, debet dari ut regula, ac proinde innotescere; atqui lex non innotescit nisi per promulgationem, cum per eam solum eo intimetur modo, qui obediendi necessitatem inducit*. Ma può dirsi (egli stesso poi così si obietta) che la promulgazione suppone la legge già costituita. E risponde, che la legge, la quale esiste nella sola mente del Legislatore, ha la virtù di obbligare, ma solo in atto primo: *in atto primo* viene a dire, che ha forza in sè d'obbligare per quando sarà promulgata: ma affinchè attualmente poi ella obblighi, è necessario essenzialmente, che si applichi a' Sudditi colla promulgazione, acciocchè essi con quella possano regolarfi.

17. Questa promulgazione poi è necessaria per obbligare così nelle leggi umane, come nelle Divine, e naturali, secondo insegna il me-

(a) *S. Thom. 1. 2. 9. 90. c. 4.*

(b) *Colet Compend. Moral. to. 1. de Leg. c. 1. a. 2. Concl. 2. pag. 28.*

medesimo S. Dottore; poichè nell' art. citato ad 1. si fa egli questa obiezione: *Lex naturalis maximè habet rationem legis; sed lex naturalis non indiget promulgatione; ergo non est de ratione legis, quòd promulgetur.* Ed indi così risponde: *Dicendum quòd promulgatio legis natura est ex hoc ipso, quòd Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.* Non dice dunque, che la legge naturale non ha bisogno di promulgazione, ma per opposto ha per certo esser necessaria la promulgazione; dice solamente, che la promulgazione della legge naturale non si fa con modo umano, ma col lume naturale, ebe Dio inserisce nelle menti degli Uomini. Ciò più chiaramente lo spiega Silvio, dicendo che la legge naturale allora si promulga attualmente a ciascuno, quando ciascuno attualmente la conosce: *Actualiter tunc (lex) unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum.* [a] Lo stesso dice il Cardinal Gotti (b) scrivendo, che non per tutte leggi si richiede egual promulgazione, poichè la legge umana si promulga per segni esterni, e con qualche solennità, ma la legge naturale per l'impresione dello stesso lume naturale si promulga; del resto non dubita l'Autor nominato, che così per l'una, come per l'altra legge è necessaria la promulgazione: *Ad hoc ut lex*

D 3

in

(a) *Sylvius* 1. 2. q. 90. art. 4. in fin.(b) *Gotti Theol.* t. 2. tract. 5. de Leg. qu. 1. dub. 3. §. 3. num. 18.

*in actu secundo obliget, requiritur quidem indis-
pensabiliter, ut subditis promulgatione pro-
ponatur; sicut mensura in actu secundo non
mensurat, nisi mensurabili applicetur. (a) La
stessa dottrina colla stessa ragione portà Do-
menico Soto, dicendo: Nulla lex ullum
hab. t. vigorem legis ante promulgationem, sed
tunc instituuntur, cum promulgantur. Ita-
que nullam exceptionem conclusio hac permit-
tit. Et probatur ex natura ipsius legis: est
enim regula nostrarum actionum: regula au-
tem, nisi operantibus applicetur, vana est. Ap-
plicari autem nequit, nisi per ejus notitiam;
nam qui regula utitur, eam intueri necesse
habet. (si noti, Qui regula utitur, eam
intueri necesse habet). Fit ergo consequens, ut
ante promulgationem, qua subditis innotescit,
non eos obligando perstringat, sed tunc percipi,
quando promulgatur. E parlando poi special-
mente della legge naturale, dice: De lege
natura respondemus, naturali luce, & instin-
ctu esse promulgatam. (b) Onde scrisse già
prima Giovan Gersonne, che neppure Iddio
può obligar la creatura ad osservare una leg-
ge, se prima non glie la dà a conoscere: Ne-
cesse est dari manifestationem ordinationis, ac
voluntatis Dei; nam per solam ordinationem,
aut per solam suam voluntatem non potest Deus
absolutè creatura imponere obligationem; sed
ad hoc opus est, ut ei communicet notitiam
unius*

(a) Gotti Theol. to. 2, tr. 5. de Leg. q. 1. Dub.
3. §. 3. n. 8. 21.

[b] Soto de Just. & jure lib. 1. qu. 2. art. 4.

unius aquè, ac alterius. (a) Lo stesso scrive il P. Gonet (b) dicendo, che ciò comunemente è insegnato da' Teologi. E ciò più diffusamente l'espone in altro luogo [c] dove per provare che ben può darsi l'ignoranza invincibile de' precetti naturali, che mediatamente, e per lungo discorso si deducono da' primi principj, argomenta così: *Lex enim vim obligandi non habet, nisi applicetur hominibus per promulgationem; sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia precepta, quæ sunt remotissima a primis principiis; ergo non obligat omnes quantum ad illa precepta. Subindeque potest dari de illis ignorantia invincibilis, & excusans a peccato.* Indi al num. 48. in conferma di ciò siegue a dire: *Plerunque esse fortunæ, non voluntatis, quod homines peccent, vel non peccent, prout videlicet id quod agunt, est conforme vel difforme juri naturali ab eis ignorato; quod etiam absurdissimum est, cum vera & sola causa peccati sit voluntas creata, ut operans difformiter ad regulas morum.* Da tutto c.ò si fa manifesto, che l'Uomo non vien legato dalla Divina Legge, prima che quella gli si applichi colla scienza di lei. Lo stesso scrivono gli altri Teologi comunemente, come appresso riferiremo, e sono in ciò tutti uniformi.

D 4

18. Dun-

[a] Gerson de Vita spirit. &c. Lect. 2. col. 176.

[b] Gonet in Clyp. Theol. 203. Disp. 1. a. 4. §. 1. n. 55.

(c) Idem ead. loco 4. 3, num. 47.

18. Dunque secondo S. Tommaso, e tutt' i Teologi, la legge non ancor promulgata, ed applicata colla sua notizia all' Uomo non ha virtù d' obbligarlo, come stabilisce per dottrina comunemente ricevuta il P. M. Medina : *Nisi lex sit sufficienter promulgata, non habet vim legis; hæc conclusio patet in primis de lege naturali, quæ hominibus est sufficienter promulgata per lumen rationis naturalis.* (a) Sicchè quel precetto naturale, che non è manifestato abbastanza per mezzo della ragione, non ha forza di obligare; e la legge che non obbliga, ben dice il P. Segneri, che non è legge, perchè non ha la proprietà di legge, ch' è di obligare; o pure, come scrive lo stesso mio Oppositore, *non ha il carattere essenziale di legge*: per la ragione che S. Tommaso stesso accenna nell' art. 1. della quest. 90. dove dice, *lex dicitur a ligando*; dunque la legge che non liga, non è legge. Or acciocchè la legge possa dirsi promulgata abbastanza, è necessario ch' ella sia talmente proposta, che non possa prudentemente dubitarsi della sua esistenza. Quando poi vi sono due opinioni probabili, una che afferma, l' altra che nega esservi la legge, allora non può mai dirsi promulgata la legge a segno che basti: perchè allora vien solamente promulgato sufficientemente il dubbio, o sia la questione, se vi è, o non v' è la legge, ma non vien promulgata la legge; onde in tal caso ben può dirsi, che non vi è legge. Il dire poi, che non vi è legge, o non vi è legge che obbli-

(a) *Medin. in 1. 2. S. Thom. qu. 90. art. 4.*

obbliga, ella è questione di puro nome, che niente accresce, o diminuisce di peso al nostro punto. Ho voluto quì notar ciò, perchè il P. Patuzzi vuol far vedere, che nel contrasto di due probabili il dire, che allora non v'è legge, sia una proposizione, che fa orrore; a noi basta dire, che allora non v'è legge che obbliga, del resto l'uno e l'altro in sostanza è la stessa cosa; mentre dice S. Tommaso nel luogo citato di sopra, che il proprio della legge è di ligare, e d'obligare: *Ad hoc ut lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis &c.*

19. Udiamo come parla il P. Paolo Segneri, Uomo di quel gran talento, e dottrina, che il mondo sa; egli nelle sue Pistole scritte per l'opinione probabile (*Pistola 1. §. 2.*) scrive queste parole, che sono ben convincenti [„ La legge non è legge, fino che „ non sia bastevolmente promulgata, ond'è „ che Graziano *Dic. 3.* scrisse: *Leges instituuntur, dum promulgantur.* Nè da ciò discordò „ S. Tommaso 1. 2. q. 90. a. 4. dove trattando „ della legge, insegnò non bastare, che venga da chi presiede, ma convenire di più „ ch'ella si promulghi: *Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quòd lex habeat suam virtutem.* Ora come può dirsi mai „ promulgata una legge a sufficienza, intorno a cui i Dottori contendono? Fino „ a che la legge persiste entro a' termini di „ contrasto, non è ancor legge, è opinione, non è legge. Fino a che è probabile „ non esservi una tal legge, è indubitato

„ che una tal legge non vi è, perchè non
 „ è promulgata a segno che basti.] „ Posto
 dunque il Principio, che la legge non abba-
 stanza promulgata non obbliga, è certa la
 conseguenza, che concorrendo in qualche que-
 stione due opinioni probabili, la legge essen-
 do dubbia non obbliga, mentre ella in tal
 caso ha ragion di opinione, ma non di legge.

20. Della stessa Sentenza ritrovo essere stato
 il molto erudito Gio: Battista Du-Hamel (a) il
 quale citando il P. Gisberto scrive così „ [Hoc
 „ argumentum [*parlando dell' ufo dell' opinio-*
 „ *ne probabile*] magna cautione & prudentia
 „ temperatum nuper tractavit P. Gisbertus,
 „ primùm enim postulat, ut opinio ex utra-
 „ que parte veram habeat probabilitatem,
 „ non faceram. Secundò, ne altera, quam
 „ deserimus, pene certa, aut multò sit pro-
 „ babilior, cum mitiore comparata: tum
 „ enim mentem multò probabiliori rationi
 „ cedere necesse est.] „ E questo appunto è
 quello, che noi diciamo.

21. Ultimamente a' nostri tempi il dotto
 P. Eusebio Amort ha difesa fortemente que-
 sta nostra Sentenza nella sua Teologia Mo-
 rale e Scolastica stampata in Bologna nell' an-
 no 1753. dopo essere stata fatta emendare in
 Roma da Benedetto XIV. siccome n' era sta-
 to supplicato il medesimo dall' Autore, se-
 condo sta scritto nella Prefazione. Scrive, che
 dove l'opinione per la legge non apparisce
 evidentemente più probabile, è moralmente

cer-

(a) *Du-Hamel Theol. l. 2. de Act. bum. c. 3. in fin.*

certo, che non v'è legge che obbliga; dicendo che Iddio secondo la sua Divina Provvidenza, quando vuole che obblighi alcuna sua legge, è tenuto a renderla evidentemente, e notabilmente più probabile: *Quandocunque* [così egli parla] *existentia legis non redditur credibilior non ipsa, moraliter certum est non dari legem; quia ex natura Providentiae Divinae Deus, sicut tenetur suam Religionem reddere evidenter credibiliorem, non ipsa; ita etiam tenetur suam legem reddere notabiliter credibiliorem, seu probabiliorem, non ipsa.* (a) Intende quel *non ipsa*, cioè che il Signore per obbligarci ad osservar la legge, dee farcela conoscere, non per mezzo della stessa legge, ma per mezzo di ragioni, che ce la rendano notabilmente, ed evidentemente più probabile. In altro luogo poi, dove fonda più diffusamente questa sentenza, ne apporta la ragione [da noi anche addotta di sopra] cioè che quando la legge è strettamente dubbia, ella non ha la sufficiente promulgazione, senza cui la legge non è legge, o almeno non è legge che obbliga: *In hoc casu non datur lex directa prohibens, quia in hoc casu* (cioè quando le due opinioni sono egualmente probabili) *non datur sufficiens promulgatio legis, qua est character inseparabilis, & essentialis legis; siquidem illa est sola legis promulgatio, qua lex fit credibilior, non ipsa.* (b) E soggiunge, che questo è stato anche il sentimento de' Padri: *Patres*

D 6

in

(a) *Amort Theol. tom. 1. Dip. 2. §. 4. qu. 10. pag. 232.*

[b] *Idem loc. cit. pag. 283. Disp. 2. Qu. V.*

in dubio strictè tali, ubi in neutram partem inflectitur mentis sententia, relinquunt homini potestatem sequendi benigniora; ergo agnoscunt aliquod generale principium, quo possit formari prudens iudicium concomitans de non existentia legis, s' intende legis obligantis.

22. Ed in fatti S. Gregorio Nanzianzeno (Orat. 39.) parlando ad un certo Novaziano dice: *An Juvenibus viduis propter aetatis lubricum ineundi matrimonii potestatem facis? At Paulus hoc facere minimè dubitavit, cujus scilicet te Magistrum profiteris. At hac minimè post Baptismum, inquis. Quo argumentum id confirmas? Aut rem ita se habere proba, aut si id nequis, ne condemnes. Quod si res dubia est, vincat humanitas, & facilitas.* In oltre scrive S. Leone (Epist. 90. ad Rustic. Narbonens. in Prefat. in c. Sicut quadam, fin. Dist. 14.): *Sicut quadam sunt, quæ nulla possunt ratione convelli* [come sono i precetti del Decalogo, e le forme de' Sacramenti, secondo la Glossa]; *ita multa sunt, quæ aut pro necessitate temporum, aut pro consideratione aetatum oporteat temperari: illa consideratione semper servata, ut in iis, quæ vel dubia fuerint aut obscura, id noverimus sequendum, quod nec præceptis Evangelicis contrarium, nec decretis sanctorum Patrum inveniatur adversum. Dice sequendum, perchè i Superiori [giacchè S. Leone scrive ad un Vescovo] debbono in quanto a' Sudditi inclinare alle opinioni men rigide, dov' elle non ritrovansi opposte a' precetti del Vangelo, o a' Decreti de' santi Padri, giusta l'avvertimento di S. Giovan Grisost.*

sostomo : *Circa vitam tuam esto austerus , cir-
 ca alienam benignus . In can. Alligant. 26.
 Quest. 7.* In oltre Lattanzio (*Lib. 3. Inst. cap.
 27.*) scrive : *Stultissimi est hominis praeceptis
 eorum velle parere , quae utrum vera sint , an
 falsa , dubitatur.* Ed a ciò ben fa quel che
 dice S. Paolo : *Etenim si incertam vocem det
 tuba , quis parabit se ad bellum ? Ita & vos
 per linguam , nisi manifestum sermonem dede-
 ritis , quomodo scietur id quod dicitur ? .. Si
 ergo nesciero virtutem vocis , ero ei cui loquor
 barbarus : & qui loquitur , mihi barbarus . 1.
 Cor. 14. 8. & 11.* Quando dunque la legge a
 noi non è manifestata , come dovremo cre-
 dere , che sia legge che obblighi ? Si aggiunge
 quel che dice S. Agostino , il quale con bre-
 vi parole conferma tutto quel che si è detto :
*Quod enim contra Fidem , neque contra bonos
 mores esse convincitur , indifferenter esse habend-
 dum .* Si noti la parola *convincitur* , sicchè
 secondo la dottrina di S. Agostino a noi è
 lecita ogni azione , purchè non siamo con-
 vinti , e moralmente certi , ch' ella sia contra
 la Fede , o contra i buoni costumi . Si aggiunge
 quel che scrisse S. Agostino scrivendo a S. Giro-
 lamo (*Epist. 82.*) : *Alios autem (parlando degli
 Scrittori , che non sono Canonici) ita lego , ut
 quantalibet sanctitate , doctrinaque prepolleant ,
 non ideo verum putem , quia ipsi senserunt ; sed
 quia mihi vel per illos Auctores Canonicos ,
 vel probabili ratione , quod a vero non abhor-
 reat , persuadere potuerunt .* Si noti , *vel proba-
 bili ratione , quod a vero non abhorreat ; dun-
 que*

(*) S. Aug. Serm. 294. c. 21. col. 22. Edit. Paris.

que S. Agostino per quietarsi in qualche opinione non richiedea la moral certezza , ch' ella fosse vera , ma gli bastava una ragione probabile , che non abborrissi dalla verità , viene a dire , che probabilmente potesse esser vera . Si aggiunge S. Ambrosio , che scrivendo a Gennaro , rimprovera quegli animi troppo timidi , che ne' dubbj niente stimano retto , se non quello ch'è certo per autorità della Scrittura , o per la tradizione della Chiesa , o per l'utilità della correzion della vita . Ecco le sue parole : *Sensi enim saepe dolens multas Infirmorum perturbationes fieri per quorundam Fratrum contentiosam obstinationem , vel superstitiosam timiditatem , qui in rebus hujusmodi , quae neque Scripturae Sanctae Auctoritate , neque Universalis Ecclesiae traditione , neque vitae corrigendae utilitate ad certum possunt terminum pervenire . . . tam litigiosas excitant quaestiones , ut nisi quod ipsi faciunt , nihil rectum existiment . Epist. ad Inquis. Januar. c. 11. num. 3.* Si aggiunge S. Basilio , il quale parlando di taluni , che pretendeano essere stato invalido un certo giuramento da essi dato , scrisse così : *Consideranda autem sunt , & species iurandi , & verba , & animus , quo iuraverunt , & sigillatim quae verba addita fuerunt ; adeo ut si nulla prorsus sit rei leniendae ratio , tales omnino dimittendi sunt . Epist. 188. Can. 1. c. 16.* Disse dunque , che allora solamente costoro non doveano udirsi , quando affatto non vi fosse stata alcuna ragione benigna a lor favore ; dunque ben doveano udirsi , se qualche ragione

gione vi fosse stata. Si aggiunge S. Bernardo, il quale parlando in generale delle cose controverse, scrive così ad Ugone di S. Vittore: *Sanè ibi unusquisque in suo sensu securus abundat, ubi aut certa rationi, aut non contemnendæ auctoritati quod sentitur, non obviat.* Cap. 5. num. 18. vol. 1. *Oper. ex Edit. Maur. Paris. sol. 634.* Dunque dice il Santo, che ognuno va sicuro, seguendo quelle opinioni, che non si oppongono ad una ragione certa, o ad alcuna autorità di tanto peso, che niuno da quella possa appartarsi. Si aggiunge S. Bonaventura, il quale parlando de' Voti, in cui il Papa può dispensare porta tre sentenze, e poi conclude: *Quæ istarum trium opinionum sit verior, fateor me nescire; & satis potest qualibet sustineri. Si quis tamen velit hanc ultimam acceptare, non occurrit ei inconueniens manifestum.* In 4. *Dist. 38. art. 1. qu. 3.* Non dice dunque, che dee proferirsi la sentenza più sicura, ma che ciascuna di loro può sostenersi.

23. Che poi S. Antonino abbia tenuto per vero, che tra due opinioni egualmente probabili possa seguirsi lecitamente o l'una, o l'altra, ben si raccoglie da più luoghi della sua Opera; ma (lasciando gli altri) più chiaramente, e senza dubbio il Santo lo dice nel luogo, che ultimamente ho letto, e riflettuto [a]; ivi scrive così: *Notandum quod cum bona conscientia potest quis tenere unam partem alicujus opinionis, & secundùm eam operari (sectusò saltem*

(a) S. Anton. par. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10. verb. *Revertendo.*

scandalo) quæ scilicet pars habeat pro se notabiles Doctores; dummodo talis opinio non sit contra determinationem Ecclesie Catholice. Sin quì sembra, che S. Antonino senza dubbio ammetta l'equè-probabile; ma gli Antiprobabilisti dalle parole che sieguono, inferiscono che il Santo richieda la probabiliore per poter operare; atteso che siegue a dire il Santo, aggiungendovi quest' altra condizione: *Et quoddam etiam ex contrarietate talium opinionum non inducatur ad dubitandum, sed bonam sibi conscientiam, & credulitatem formet de eo quod credit, tanquam de probabiliori parte; & precipuè quando quis adhibet diligentiam inquirendo, an liceat, nec invenit aliquid, quod eum sufficienter moveat ad hoc, quoddam sit illicitum.* Notate (dicono i Contrarij) le parole, *tanquam de probabiliori parte.* Ma si risponde, che quì il S. Arcivescovo ben distingue in sostanza il giudizio speculativo dal pratico. Quando dice: *Potest quis tenere unam partem, & secundum eam operari,* purchè abbia notabili Dottori, e non si apponga all' autorità della Scrittura, e della Chiesa, parla del giudizio speculativo. Quando poi richiede, che *ex contrarietate opinionum non inducatur ad dubitandum, sed bonam sibi conscientiam, & credulitatem formet, tanquam de probabiliori parte,* parla certamente del giudizio pratico, cioè dell' ultimo dettame certo, che dee formarfi da' motivi riflessi, quali suppone già il Santo, che l' Uomo debbia avere, quando vuol operare, per non operare col dubbio pratico di peccare. E' tanto vero poi,

poi , che il Santo tiene poterli operare coll' una , e coll' altra opinione , quando sono ambedue egualmente probabili , che in pruova ne adduce immediatamente due esempj : S. Bonaventura [dice] con Ugone di S. Vittore tengono , che chi sta in peccatò è tenuto sotto obbligo grave a subito confessarsi ; ma S. Tommaso tiene l' opposto . Così parimente S. Raimondo vuole , esser colpa grave il comunicare cogli Scomunicati anche *in civilibus* ; ma S. Tommaso parimente lo nega . Ed è cosa certa , che S. Antonino a questo fine specifica i Nomi di tali Santi , per dinotare ch' erano essi Dottori di egual peso , ed autorità . Ed in fine poi soggiunge : *Et sic exempla innumera possent poni.*

24. Ma che il Santo certamente senta poterli seguire le opinioni , che specularivamente parlando sono egualmente probabili , lo dice espressamente , e chiarissimamente poco appresso , dove scrive così : *Secundùm Cancellarium non plùs nocet homini errare in articulo Fidei , qui non est declaratus adhuc ab Ecclesia , quòd sit articulus de necessitate credendus , quàm nec esse posset actus moralis contra aliquid agibile perpetratus , qui actus non dicitur certus ex Scriptura , aut determinatione Ecclesie , quòd sit illicitus . . . Sed constat communiter apud Theologos , quòd in materia Fidei , dum Doctores sentiunt contraria , licitum est ante determinationem Ecclesie tenere unam , vel alteram partem sine periculo peccati , vel Fidei , ut patet in Abbate Joachim &c. Ergo a simili licet unam opinionem in moralibus tenere juxta li-*
mita-

mitata superius (cioè, come già prima avea detto, purchè abbia a favor suo notabili Dottori, e non fia contra l' autorità della Scrittura, o della Chiesa), *ubi saltem magis sapientes non sentiunt contrarium, & ubi paratus est obedire Ecclesie, & Scripturae, si ei errorem explanaverint*. Si notino le parole, *ubi saltem magis sapientes non sentiunt contrarium*: dunque per poterli seguire un' opinione speculativa, non è necessario, ch' ella sia stimata probabiliore, o fra unica vera (come vogliono i Probabilioristi moderni), ma basta che non sia contraddetta da Uomini più savj: dunque basta, secondo dichiara il Santo, che l' opinione sia egualmente probabile. E ciò si conferma dal Santo in altro luogo, come vedremo nel *Cap. 5. num. 2.* parlando della Regola, *In dubiis tutior pars eligenda est*. In quanto però al giudizio pratico, giusta quel che prima avea notato il medesimo Santo, sempre è necessario, che l' Uomo per operar rettamente formi nella sua coscienza l' ultimo dettame certo, se non per motivi diretti, almeno indiretti, operando senza dubitar praticamente dell' onestà dell' azione. Ma il testo di sopra addotto di S. Antonino, non so per me, come possa altrimenti intendersi da altri.

25. E così debbon certamente intendersi gli altri Autori antichi, citati da' nostri Avversarj per fautori del lor Sistema, quando eglino diceano, che per lecitamente operare bisognava formar la coscienza certa, non ambigua, dell' onestà dell' azione. Ecco come parla *Armilla*, il quale scrisse nell' anno 1550.
egli

egli (verb. *Opinio num. 2.*) dice così : *Ad conscientia securitatem non sufficit , quod sine qui doceant partem minus tutam esse licitam , si operans ambiguus maneat , & dubitet ; nec ullo modo , directè , aut indirectè , formet bonam credulitatem de honestate operis .* Dice dunque Armilla , che l' Uomo non può seguire la parte meno sicura , benchè sia difesa da altri , se opera col dubbio pratico ; ciò significano le parole , *si operans ambiguus maneat* ; ma per sicuramente operare dee formarsi il dettame , *directè , vel indirectè* , cioè per motivi diretti , o riflessi , che quell' opera sia certamente onesta . Lo stesso scrive Silvestro [*Scrupulus*] : *Et dico secundum Archiepiscopum , quod tuta conscientia potest quis eligere unam opinionem , & secundum eam operari , si habeat notabiles Doctores , & non sit expressè contra determinationem Scriptura , vel Ecclesia . Nec sit scandalum , nec conscientia perplexa (ecco il dubbio pratico) ; precipuè si quis adhibuit diligentiam inquirendo , an liceat .* Lo stesso scrive Giovanni Nyder , che fiorì nell' anno 1430. [*a*] : *Cum bona conscientia potest quis tenere unam partem alicujus opinionis , que habeat pro se notabiles DD. dummodo talis opinio non sit contra expressam auctoritatem S. Scriptura , vel Ecclesia ; & ex contrarietate opinionum non inducatur quis ad dubitandum , sed conscientiam sibi formet de probabiliore parte .* Così scrive Nyder parlando dell' ultimo dettame pratico , ed ultimo , ma parlando poi nel cap. 20. del giudizio specu-

lati-

[*a*] Nyder in *Consol. anim. part. 3. vide cap. 13.*

lativo , ecco come parla citando anche Bernardo di Chiaramonte : *Ex quo enim opiniones sunt inter Magnos , & Ecclesia non determinavit alteram partem , teneat quam voluerit.* E questo certamente fu anche il sentimento di S. Tommaso , quando sul quesito , se peccchi tiene più prebende , scrisse che se colui *in quandam dubitationem inducitur a contrarietate opinionum , & sic , si manente tali dubitatione plures prebendas habet , periculo se committit , & sic procul dubio peccat . Aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur , & sic non committit se discrimini , nec peccat .* (a) Se dunque colui tiene più prebende , manente dubitatione , cioè col dubbio pratico , certamente pecca . Altrimenti poi , *si ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur* , cioè se per motivi riflessi forma il dettame pratico certo : poichè allora opera con certezza , come saggiamente Cristiano Lupo spiega [b] il testo riferito di S. Tommaso . Onde conclude Domenico Soto : *Quando sunt opiniones probabiles inter graves Doctores , utramque sequaris , in tuto habes conscientiam .* (c) Udiamo in oltre , come parla Melchior Cano , impugnando la sentenza di Scoto , che obbligava i peccatori all'Atto di contrizione in tutt' i giorni Festivi egli scrive : *Jus humanum nullum est , aut Evangelicum , quo hoc preceptum asseratur ,*

(a) S. Thom. Quod lib. 8. art. 3.

[b] Lupus to. 9. part. 1. Disf. 1.

[c] Soto de Just. lib. 6. qu. 1. art. 6. circa fin.

ratur ; proferant , & tacebimus . (a) Ed al num. 5. ivi soggiunge : *Quoniam ignoro , unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint , liberè possum , quod non satis exploratè præceptum est , negare .* Che poi quasi dello stesso sentimento sia stato Scoto , par che ben se ne deduca da quel che scrisse , che allora non può seguirsi un' opinione senza peccato , quando la contraria è molto più probabile : *Cum multis sit probabilior pars negativa , non sine peccato aliquis se exponit dubio , sequendo affirmativam minus probabilem .* (b) Similmente scrisse il Cardinal Lambertini Arcivescovo di Bologna , e poi Pontefice , nominato Benedetto XIV. nelle sue Notificazioni , dicendo : *Non debbono imporsi ligami , quando non vi è manifesta legge che l' imponga .* [c] E perciò nella sua celebre Opera del Sinodo , che cacciò fuori da Pontefice , parlando della questione , se colui il quale nella mattina si è comunicato per divozione , e poi gli sopravviene pericolo di morte , sia tenuto , o se possa nello stesso giorno ricevere il Viatico . Egli rapporta tre opinioni di Dottori , che vi sono su di tal punto : la prima , che sia obbligato colui a prendere il Viatico : la seconda in tutto contraria , che non possa di nuovo comunicarsi : la terza , che possa , ma non sia tenuto . Questa ultima opinione è probabile , ma non è la più tuta ; nulladimeno Benedet-

to

[a] *Canus Relect. 4. de Pæn. p. 4. q. 2. Prop. 3.*

(b) *Scoto in 4. dist. 11. quest. 6.*

(c) *Card. Lambert. Notif. 23.*

to disse effer lecito fequire ciafcuna di dette opinioni: *In tanta opinionum Doctorum discrepan-
tia integra erit Parocho eam fententiam ample-
cti, qua fibi magis arriferit.* [a] E per quefta ragione il medefimo Benedetto XIV. in più luoghi della mentovata Opera *de Synodo*, dice, che i Vefcovi debbono aftenersi dal decidere, che fiano illecite molte cofe che fono dubbie, e fon controverfe tra' Dottori, come per efempio parlando della queftione, fe commettono facrilegio quei che prendono in peccato gli Ordini inferiori al Diaconato, dice che cid non poffono i Vefcovi deciderlo. [b] Così anche dice, che debbano aftenersi dal dichiarare illecito *de Jure natura* il Censo Personale. [c] Lo fteffo dice parlando del Contratto Trino. [d] Ma veniamo ad efaminare le oppofizioni del P. Patuzzi, colle quali meglio fi fchiarirà la certezza di quefto Principio,

§. I.

[a] *Bened. XIV. de Synod. lib. 7. cap. II.*

[b] *Idem lib. 8. cap. 9. num. 12.*

[c] *Idem lib. 10. cap. 5. num. 7.*

[d] *Idem lib. 10. cap. 7. num. 6.*

§. I.

- Si risponde a due obbiezioni fatte dal P. Patuzzi contra il mentovato primo Principio, cioè 1. che basta per la promulgazione della Legge la Notizia probabile della medesima. 2. Che tutte le leggi umane, e Divine sono già promulgate; e le divine sono promulgate ab eterno colla promulgazione Causale, Virtuale, ed eminente.

26. **O**ppone primieramente a questo Principio, che per la promulgazione sufficiente della legge basta la notizia probabile, che già vi è per la medesima. A quest'opposizione si risponde, che la parola *Notizia*, secondo tutti i Vocabolarj, è lo stesso che *Cognizione*, che importa certezza della cosa. Ma per farla breve, se si volesse ammettere sotto la parola *Notizia* anche la notizia probabile, al più ciò può correre, quando la notizia fosse probabile per la sola parte della Legge, perchè allora vi sarebbe una certa moral certezza per la legge; ma quando v'è l'opinione egualmente probabile per la libertà, allora da niuna delle parti può esservi probabilità alcuna, o sia ragione probabile, che possa tirarsi l'assenso prudente dell' Uomo; attesochè da tali contrarie probabilità eguali altro non risulta, che un mero dubbio, se vi è, o non vi è la Legge.

27. Ecco come parla S. Tommaso: *Intellectus*

lectus voster respectu partium contradictionis se habet diversimode : quandoque enim non inclinatur magis ad unum , quàm ad aliud , vel propter defectum moventium , sicut in illis problematibus , de quibus rationes non habentur , vel propter apparentem equalitatem eorum que movent ad utramque partem : & ita est dubitantis dispositio , qui fluctuat inter duas partes contradictionis . [a] Al quale testo corrisponde poi l' altro più breve citato dal medesimo Adelfo in altra sua Opera (b) dello stesso S. Tommaso : *Inter equalitatem etiam rationum, & argumentorum soli dubio est locus*. Lo stesso dicono gli altri Teologi . Il P. Colet , Continuatore di Tournely dice , che quando le opinioni appariscono egualmente probabili , non possiamo far altro che dubitare dell' una , e dell' altra parte ; siccome , quando due Uomini probi ci asseriscono due cose opposte , allora non ci resta altro , che un mero dubbio della verità : *Cùm momenta duplicis circa eandem rem opinionis equè probabilia alicui proponuntur , necesse est eum esse in statu dubii , sicut necesse est esse in dubio , cùm ex duobus Viris ejusdem auctoritatis alter asserit Regem esse Parisiis , alter eum abesse*. (c)

28. Il P. Gio: Lorenzo Berti dice di più, che siccome la bilancia così sta in equilibrio, quan-

(a) S. Thom. de Verit. q. 14. art. 1.

[b] Instruct. de Reg. prax. &c. p. 1. cap. 3. pag. 48.

[c] Colet Tom. 3. de Consc. cap. 5. concl. 2. pag. 107.

quando non v'è imposto alcun peso, come quando vi sono imposti pesi eguali; dello stesso modo, allorchè vi sono due opinioni probabili, elle rendono talmente sospeso il giudizio, come non vi fosse probabilità nè dall'una, nè dall'altra parte: *In æquilibrio manet lanx, sive nullum neutri parti, sive utrique æquale onus imponatur.* [a] Ed in conferma di ciò cita S. Tommaso nello stesso luogo di sopra addotto. Lo stesso dicono il P. Gonet [b] il P. Vasquez [c] il P. La-Croix, e comunemente tutti i Probabilisti, e Probabilioristi. E lo stesso finalmente dice il medesimo Adelfo nell' Opera mentovata di sopra con queste parole: *Immota manet libra, in cujus utraque lance æquale pondus collocatur, nec ad unam inflectitur partem, nec ad aliam.* E lo conferma nel medesimo libro ultimamente scritto, *La Causa del Probabilismo ec.* dove impugna la mia Dissertazione, ed in più luoghi ivi, e specialmente alla pag. 48. dice: *Essendo ovvid nte, che due opinioni contraddittorie egualmente probabili non possono se non generare il dubbio.*

29. Sicchè parlando della nostra controversia, in cui trattasi di due opinioni egualmente probabili, non vale il dire, che basta la notizia probabile della Legge a renderla sufficientemente promulgata, perchè in tal caso non vi è notizia sufficiente a render promul-

E gata

[a] *Berti Theol. Tom. 2. lib. 21. cap. 14. prop. 3. pag. 151.*

[b] *Conet. Man. Tom. 3. tract. 3. cap. 16. q. 9.*

[c] *Vasq. 1. 2. D. 69. cap. 3.*

gata la Legge , ma solo sufficiente a render promulgato un dubbio , o sia una mera esitazione , se vi è , o non vi è legge ; giacchè quando le opinioni sono di egual peso , avviene [come si è detto] . che niuna di esse ha più peso .

30. Oppone in secondo luogo al mentovato Principio , che sebbene la legge dee esser promulgata , acciocchè obblighi ; e se non è promulgata , le manca un carattere proprio , ed essenziale della legge , nè con rigore può dirsi ancora legge [queste son sue parole] ; nondimeno poi soggiunge , che bisogna distinguere la promulgazione della legge dalla notizia privata della legge , che ne hanno i Sudditi ; poichè la legge , quando è promulgata , senza già questa notizia acquistata da' Sudditi , ha la forza di obbligarli . Egli dice poi , che tutte le leggi , sieno Umane , sieno Divine , tutte sono già abbastanza promulgate . E parlando delle leggi Umane in primo luogo , dice che queste per obbligare basta , che sieno promulgate alla Comunità per mezzo de' Banditori , o con affiggerle ne' luoghi pubblici .

31. Rispondo , e concedo , che affinchè la legge Umana abbia forza d'obbligare , basta che sia promulgata alla Comunità , prima che ne pervenga la notizia al Suddito ; ma dee avvertirsi , che ciò corre in quanto all' oggetto materiale della legge , che dalla legge è stato proibito , o comandato ; ma non già in quanto all' obbligo di coscienza , che ha il Suddito di osservare la legge . Mi spie-
go ,

go , se per esempio è stata promulgata una legge , in cui dichiarasi nullo un contratto senza le formalità prescritte , allora il Suddito , ancorchè ignori la legge , è tenuto , quando poi ne ha la notizia , di stare al prescritto dalla legge a rispetto di quel contratto circa l'esser quello valido , o nullo ; poichè nel foro esterno , quando è stata già promulgata la legge , si presume , che ognuno la sappia . Ma in quanto alla coscienza certamente non pecca , chi non osserva quella legge , che non gli è nota . E così s' intende il testo di S. Tommaso addotto da Adelfo : *Illi coram quibus lex non promulgatur , obligantur ad legem observandam , in quantum in eorum notitiam devenit per alios , vel devenire potest , promulgatione facta .* [a] Tò , *vel devenire potest* , s' intende in quanto poteva a' Sudditi pervenir la notizia della legge , e per loro positiva negligenza non è pervenuta ; altrimenti , quando la loro ignoranza è incolpabile , non peccano , se trasgrediscono una legge , che non ancora è lor manifesta . Così appunto spiega il testo riferito il Cardinal Gaetano nel luogo citato di S. Tommaso , dicendo : “ In articulo quarto in responsione „ ad 2. nota , quod ob illa verba , *vel devenire potest* , non intelligit de potentia logica , quia scilicet non implicat contradictio- „ nem , sed de potentia politica , idest secun- „ dùm ordinem , seu cursum politicum unde „ devenire potest : conjungitur ly *per alios* , „ & intendit Auctor , quodd absentes a pro-

E 2

„ mul-

(a) S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 4. ad 2.

„ promulgatione obligantur , vel quia per alios
 „ promulgatio ad eos devenit , vel per alios
 „ devenire potuit ; sed ex parte absentium
 „ consecutum est , ut nescirent , vel quia no-
 „ luerunt , vel quia neglexerunt facere , quod
 „ in eis erat ad sciendum . Alioquin absentes
 „ nescii promulgatæ legis non ligantur . Pro-
 „ pter quod si Romæ nova lex promulga-
 „ tur , & nec Curia ipsa procurat , ut pro-
 „ mulgatio ad Ecclesias Cathedralis deve-
 „ niat , nec Prælati , qui ibi sunt , infi-
 „ nuant suis Ecclesiis , accusari nec apud
 „ Deum , nec apud homines ignorantæ pos-
 „ sunt absentes nescii „ . Lo stesso scrivono
 il P. Colet , e' l P. Suarez . (a) Sicchè il Sud-
 dito sebbene è tenuto a stare al prescritto
 dalla legge dopo la di lei promulgazione ,
 non può esser però accusato di colpa , se
 trasgredisce la legge *nescio* di quella . Non
 solo poi dee dirsi *nescio* della legge chi af-
 fatto l'ignora , ma ancora chi dubita , se el-
 la è stata fatta , o s'ella è stata promulgata ,
 e dopo le dovute diligenze ne resta in dub-
 bio ; perchè dello stesso modo dicessi ignoran-
 te della legge , in quanto all'essere in con-
 scienza obbligato a quella , colui che non ha
 alcuna notizia della legge , che colui il quale
 ne ha una notizia dubbia , e dopo fatta la do-
 vuta diligenza anche ne resta in dubbio ; essen-
 dochè la legge non obbliga , se non è applica-
 ta al Suddito la notizia d'una legge certa ,
 non già dubbiosa ; e così dicono il Suarez ,

Ta-

(a) Colet tom. 3. de Leg. c. 1. a. 2. Suar.
 de Leg. l. 3. c. 17. num. 3. & sequ.

Tapia, Castropalao, Aravio, Gregorio Martinez, Sanchez, Villalobos, ed i Salmaticesi. [a] E lo stesso in sostanza dice S. Tommaso, scrivendo: *Nullus ligatur per preceptum, nisi mediante scientia illius precepti*. Ma di questo testo parleremo appresso più a lungo nel Capitolo seguente.

32. Ciò corre per le leggi umane, le quali si promulgano o colla voce del Banditore, o coll' affissione della legge scritta. La legge naturale poi allora si promulga agli Uomini, quando essi per mezzo del lume naturale la conoscono come legge, siccome insegna l' Angelico con quelle parole: *Promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. [b] Dunque allora propriamente, secondo San Tommaso si fa la promulgazione della legge naturale, quando l' Uomo per mezzo del lume di natura acquista la cognizione della legge. Sicchè la legge naturale allora solamente obbliga, quando è conosciuta: perchè allora si fa quella promulgazione, che secondo lo stesso S. Tommaso è assolutamente necessaria, acciocchè la legge abbia virtù di obbligare.

E 3 33. Ma

(a) *Suar. to. 5. in 3. p. D. 49. sect. 5. num. 4. Tap. l. 4. q. 15. a. 2. Castrop. to. 1. tr. 1. D. 3. punct. 7. num. 1. Arav. 1. 2. q. 97. D. 3. sect. 3. diff. 3. Greg. mart. q. 96. a. 4. dub. 5. concl. 3. e 4. Sanch. Dec. l. 1. c. 10. num. 32. e 33. Villal. to. 1. tr. 1. Diff. 24. Salmant. de Leg. c. 2. num. 110.*

(b) *S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 1. ad. 1.*

33. Ma no, replica il P. Patuzzi, le leggi Divine sono state già promulgate ab eterno, e fino ab eterno hanno avuta la virtù perfetta di obbligare. Ma per vedere, se questa proposizione è valida, o no, e se è conforme alla dottrina di S. Tommaso, bisogna ch'io qui prima trascriva tutto quel che il mio Oppositore dice su questo punto; e poi bisogna esaminarlo a lungo, e confrontarlo con quel che dice S. Tommaso. Udiamo come lo prova alla pag. 22. eccolo:

„ [Dalle leggi umane passiamo alle leggi
 „ divine. La nozione della legge eterna di
 „ Dio, ch'è la principale, e la sorgente di
 „ tutte le altre, ci viene con chiarezza pro-
 „ posta da San Tommaso nella qu. 91. art.
 „ 1. della stessa parte 2. colle seguenti paro-
 „ le: *Ratio gubernationis in Deo, sicut in*
 „ *Principe Universitatis existens legis habet*
 „ *rationem. Et quia divina ratio nihil concipi-*
 „ *pit ex tempore, sed habet aeternum conce-*
 „ *ptum, ut dicitur Proverb. 8. inde est, quodd*
 „ *hujusmodi legem oportet dicere aeternam.* Da
 „ quanto scrivete, Monsignore, alla pag.
 „ 29. sembra, che vogliate mettere in dub-
 „ bio, se questa legge eterna sia con rigore,
 „ e proprietà vera legge, e se abbia promul-
 „ gazione sufficiente per costituirla tale. Ma
 „ la cosa è troppo indubitabile, e chiara
 „ nella dottrina del Santo Maestro, sicco-
 „ me altresì de' Teologi. Conciosiache, aven-
 „ dosi San Tommaso opposto l'argomento,
 „ che essendo la promulgazione di ragion
 „ della legge, non potè la legge eterna ef-
 „ fere

„ fere promulgata dall' eternità , in cui nes-
 „ suno v' era , al quale promulgar si potesse ;
 „ risponde in tal foggia : *Dicendum quodd*
 „ *promulgatio fit & verbo , & scripto : &*
 „ *utroque modo lex aeterna habet promulgatio-*
 „ *nem ex parte Dei promulgantis : quia &*
 „ *Verbum divinum est aeternum , & scriptura*
 „ *libri vita est aeterna , sed ex parte creaturae*
 „ *audientis , & inspicientis non potest esse*
 „ *promulgatio aeterna* . Dal che è più che evi-
 „ dente , che riconosce la legge eterna qual
 „ vera e propria legge , cui nulla manca ab
 „ eterno per essere veramente promulgata ,
 „ comunque dall' eternità non vi fossero crea-
 „ ture , che l' udissero , o la conoscessero .

34. „ Laonde que' Teologi , che han trat-
 „ tata di proposito la materia , osservano
 „ questa essere la differenza tra le leggi di-
 „ vine , ed umane , che le leggi umane ,
 „ perchè siano propriamente leggi , devono
 „ promulgarli formalmente a' sudditi , cioè
 „ con qualche segno esteriore , e formalità de-
 „ stinata a manifestare la volontà del Prin-
 „ cipe : ma altrettanto non è necessario per
 „ le leggi divine , bastando per esse la pro-
 „ mulgazione , che chiamano *causale , virtua-*
 „ *le , ed eminente* , per cui intendono un at-
 „ to a Dio intrinseco , ed immanente , il
 „ quale è cagione , che inferisce nel tempo
 „ la promulgazione eziandio formale . Ed in
 „ quell'atto intrinseco a Dio , ed immanen-
 „ te insegnano , che consiste la legge eterna ,
 „ e non già nella promulgazione , o intima-
 „ zione formale , che n' è l' effetto , la quale

„ appartiene all'essenza della legge umana .
 „ E la ragione, che assegnano di questa dif-
 „ ferenza si è , perchè il decreto dell' eter-
 „ no Legislatore è fermo , ed affatto immu-
 „ tabile , e in vigore della sua efficacia
 „ porta con seco stesso , ed inferisce infalli-
 „ bilmente nel tempo l'esterna , e formale
 „ promulgazione della legge, e la virtù ade-
 „ quata , e perfetta di obbligare i sudditi ;
 „ là dove il decreto del Legislatore umano
 „ di manifestare la sua vo'ontà ai sudditi ,
 „ siccome è per se stesso mutabile , e può
 „ essere in molte guise impedito , così non
 „ ha fermezza , e stabilità sufficiente per la
 „ legge , prima che abbia reso formalmente
 „ manifesto il suo volere con qualche segno
 „ eterno e sensibile , che la promulghi . Co-
 „ munque però sia di questa ragione addot-
 „ ta dai Teologi, è certo secondo San Tom-
 „ maso , che la legge eterna di Dio ha tut-
 „ to ciò , che richiedesi per essere propria-
 „ mente legge , prima ch'egli nel tempo la
 „ facesse nota alle sue creature .

35. „ Che se , Monsignore , la legge eter-
 „ na di Dio con rigore e proprietà è legge,
 „ ed ha tutta quella promulgazione , che
 „ per esser tale richiedesi , voi ne potete
 „ quindi facilmente raccogliere , che di tal
 „ ragione pur goda quella , che naturale si
 „ appella . Imperocchè cosa è , ed in che
 „ consiste tal legge naturale secondo S. Tom-
 „ maso ? Egli ce ne dà la sua propria idea
 „ nella medesima questione 91. art. 2. ove ,
 „ dopo di aver osservato , che tutte le crea-
 „ ture

„ ture participant aliquo modo legem aeternam ,
„ in quantum scilicet ex impressione ejus ha-
„ bent inclinationes in proprios actus , & fi-
„ nes , venendo a parlar in particolare della
„ Creatura ragionevole , insegna , che sicco-
„ me questa in un modo più eccellente del-
„ le altre è soggetta alla Provvidenza divina ,
„ così da essa con maniera speciale si parte-
„ cipa ratio aeterna , per quam habet natu-
„ ralem inclinationem in debitum actum , &
„ finem : & talis participatio , soggiunge , le-
„ gis aeternae in rationali creatura lex naturalis
„ dicitur . Unde cum Psalmista dixisset , Sacri-
„ ficate sacrificium justitiae , quasi quibusdam
„ querentibus , qua sunt justitiae opera , sub-
„ jungit : Multi dicunt : Quis ostendit nobis
„ bona ? cui quaestioni respondens dicit : Signa-
„ tum est super nos lumen vultus tui Do-
„ mine : quasi lumen rationis naturalis , quo
„ discernimus , quid sit bonum , & quid ma-
„ lum , quod pertinet ad naturalem legem ,
„ nihil aliud sit , quam impressio divini lu-
„ minis in nobis . Unde patet , quod lex natu-
„ ralis nihil aliud est , quam participatio le-
„ gis aeternae in rationali creatura . Non è
„ dunque la legge naturale una legge diver-
„ sa dalla legge eterna , come voi Monsi-
„ gnore vi date a credere , ma una parti-
„ cipazione di questa divina legge . E voi
„ potevate vie più chiaramente vederlo nel-
„ la risposta del Santo al primo argomento ,
„ ove , essendosi fatta l' obbiezione , che
„ d' uopo non v' era di legge naturale , per-
„ chè al governo dell' uomo bastava la leg-

„ ge eterna , la scoglie con dire , *quod ratio*
 „ *illa procederet , si lex naturalis esset aliquid*
 „ *diversum a lege aeterna : non autem est , ni-*
 „ *si quadam participatio ejus .* Questa legge
 „ naturale pertanto , che non è diversa dal-
 „ la legge eterna , non consiste in altro , se
 „ non se nell' impressione del divin lume
 „ nelle menti create , che loro palesa quel-
 „ lo , che si deve fare , o fuggire col mezzo
 „ di certi generali dettami , o giudizij affo-
 „ luti , e necessarj del bene , e del male ,
 „ come sono per cagione d' esempio , *bonum*
 „ *est faciendum , malum est fugiendum : Deus*
 „ *est colendus : Parentes honorandi : Quod tibi*
 „ *non vis fieri , alteri ne feceris &c.* dai qua-
 „ li se ne ricavano mille e mille conclusio-
 „ ni morali appartenenti al diritto naturale
 „ per la regola delle nostre azioni . E que-
 „ sta impressione fatta in noi del lume divi-
 „ no , si chiama da San Tommaso promul-
 „ gazione della legge naturale nella q. 90.
 „ art. 4. ad 1. ove dice , *Promulgatio legis*
 „ *naturae est ex hoc ipso , quod Deus eam*
 „ *mentibus hominum inseruit naturaliter cogno-*
 „ *scendam .* (Ecco come il P. Lettore ha in-
 „ seriti què quegli stessi testi di S. Tommaso ,
 „ che chiaramente favoriscono la mia sentenza .
 „ Io penso che ciò l' ha fatto ad arte , per far
 „ vedere che questi testi niente gli ostano ; ma
 „ essi troppo son chiari per dare a terra tutto
 „ quello ch' egli mi oppone .) Questa in bre-
 „ ve è la netta , chiara , e distinta dottrina
 „ del Santo Dottore intorno la natura delle
 „ leggi umane , e divine , e la loro promul-
 „ ga-

„ gazione: e voi, Monsignore, potevate ri-
 „ sparmiarvi la fatica di registrare quei mol-
 „ ti testi, che compariscono nel vostro li-
 „ bretto, i quali nulla giovano a rischiarare
 „ questo punto, e sono o inutili, o fuor di
 „ proposito, o malamente intesi, e spie-
 „ gati.) „

36. Dice dunque il P. Patuzzi, che così la legge eterna, come la naturale (ch' è una partecipazione della medesima) son vere e proprie leggi, ed hanno tutta quella promulgazione, che per esser tali richiedesi; attesochè per le leggi Divine, secondo parlano quei Teologi, che han trattata di proposito la materia, non vi bisogna la promulgazione formale, ma basta la promulgazione Causale, Virtuale, ed Eminente, la quale inferisce seco la formale, ed insieme la virtù perfetta di obbligare i Sudditi. Quindi ne deduce, che tale leggi, essendo eterne, sino ab eterno hanno avuta la virtù perfetta di obbligare gli Uomini, subito che questi Uomini vi sono stati al Mondo, ancorchè non ancora conoscessero la legge. Io all' incontro dico, e poi lo proverò colla ragione, e coll' autorità comune de' Teologi, che la legge eterna non è legge propria a riguardo degli Uomini, la legge propria per essi è la legge naturale, la quale sebbene è una partecipazione della legge eterna, ella nondimeno è quella, che propriamente obbliga gli Uomini; poichè la legge di natura è quella, che solamente viene loro promulgata, ed applicata col lume della ragion naturale. Almeno, dico [come

parlano altri Teologi] che la legge eterna non è stata legge attualmente obbligate , fino che non è stata proposta , ed applicata agli Uomini colla di lei cognizione . Il mio Oppositore asserisce , che la sua dottrina è secondo l' autorità di S. Tommaso , e di quei Teologi , *che han trattata di proposito la materia* : l' asserisce , ma non lo prova . Io però dico , e lo proverò chiaramente , che l' assunto asserito dal P. Patuzzi è affatto contrario a quel che insegna S. Tommaso , e tutti i Teologi .

37. E parlando prima di S. Tommaso , dice il Santo , come già abbiain riferito di sopra , che la legge , essendo una regola , ed una misura , con cui dee il Suddito regolar- si , e misurarsi , acciocch' ella possa obbligar- lo , dee applicarsi al medesimo : *Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat , quod est proprium legis , oportet quod applicetur hominibus , qui secundum eam regulari debent . (a)* E dice , che tal applicazione allora si fa , quando l' Uomo riceve la cognizione della legge per mezzo della stessa promulgazione : *Talis autem applicatio fit per hoc , quod in- notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatio- ne .* Dunque la legge , prima che sia all' Uo- mo applicata colla di lei notizia , non è leg- ge che obbliga . E soggiunge nella risposta alla prima obiezione , che lo stesso corre per la legge naturale , la quale anche ha bisogno di promulgazione per obbligare ; ma questa promulgazione quando si fa ? Ecco come ri-
spon-

[a] *S. Thom. 1. 2. qu. 90. a. 4.*

sponde il S. Dottore: *Promulgatio legis naturalis est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.* Dunque la legge naturale allora si promulga attualmente agli Uomini, ed allora attualmente gli obbliga, quando attualmente vi loro manifestata, ed essi la conoscono col lume naturale.

38. E così appunto intende la mente del Maestro Angelico il dottissimo Francesco Silvio sopra il citato articolo, dicendo: *Actualiter tunc [lex] unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit distantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum.* (a) Poichè, come scrive il Card. Gotti: *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur.* [b] Si noti ad hoc, ut obliget. Così anche il P. Fulgenzio Cuniliati, il quale dopo aver detto: *Legis violatores non sunt illi, quibus nondum lex innouit;* dice: *Actualis legis naturalis promulgatio evenit, quando quis a Deo cognitionem accipit distantem, quid juxta rationem naturalem sit vel fugiendum, vel amplectendum.* (c) Così anche l'intendono tanti altri Teologi, de' quali appresso (dal n. 61. e 63.) addurremo le autorità tutte uniformi: col P. Gonet, il quale scrive nel luogo riferito di sopra, esser questa sentenza

co-

(a) *Sylvius in 1. 2. q. 90. a. 4. in fin.*

[b] *Gotti Theol. 10. 2. tract. 5. de Leg. qu. 1. dub. 3. §. 3. num. 31.*

(c) *Cunil. tract. 1. de Reg. Mor. cap. 2. §. 1. num. 5. & §. 3. num. 1.*

comune de' Teologi . Dunque prima che la legge Divina sia manifestata all' Uomo per mezzo della ragion naturale , ella non obbliga ; poichè la legge non può obbligare chi non ha cognizione della legge . Ha sì bene la legge Divina tutta l'efficacia di farsi conoscere con chiarezza dall' Uomo , quando Dio vuole ; ed allorchè si è promulgata abbastanza , certamente obbliga , ma non quando ella resta oscura , e dubbiosa . Ma come poi può dirsi , ch' ella obblighi , e che sia abbastanza promulgata , quando fondatamente si dubita , ch' ella neppure vi sia ? Tutto l' equivoco del P. Patuzzi consiste nel dire , che la legge obbliga , sempre che può essere , ch' esista ; ma no , perchè la legge per obbligare bisogna , non solo ch' esista , ma che ancora sia bastevolmente promulgata , e sia certo , ch' esista .

39. Ma dice il P. Patuzzi , non è questa la mente di S. Tommaso , la mente di S. Tommaso si è , che la legge naturale , essendo una partecipazione della legge eterna , ella fino ab eterno ha avuta tutta quella promulgazione , che richiedeasi per esser legge , e per obbligare gli Uomini , prima che la conoscessero . E quì adduce il testo di S. Tommaso : *Dicendum, quòd promulgatio fit & verbo, & scripto ; & utroque modo lex aeterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis ; quia & Verbum Divinum est aeternum, & Scriptura libri vitae est aeterna . Sed ex parte creaturae audientis , & inspicientis non potest esse promulgatio aeterna .* (a) Sicchè dice il mio Oppositore,

(a) *S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 2. ad 1.*

tore , che se la legge eterna fino ab eterno è stata già promulgata, dunque fino ab eterno ha avuta la virtù di obbligare.

40. Ma io dimando , qual promulgazione della legge Divina è quella , che obbliga gli Uomini , la promulgazione *ex parte Dei* , o la promulgazione *ex parte creaturae*? Il P. Patazzi dice, che obbliga quella , ch'è *ex parte Dei* . Ma io dico esser quella , ch'è *ex parte creaturae* ; e dico , che ciò lo dichiara il medesimo S. Tommaso in altro luogo . E dove ? Eccolo : il Santo Dottore insegna già (a) che la promulgazione è di ragion di legge , e che la legge non ha virtù d'obbligare , se non dopo ch'ella è stata applicata agli Uomini colla di lei promulgazione : *Ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat , oportet quod applicetur hominibus , qui secundum eam regulari debent . Talis autem applicatio fit per hoc , quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione .* Si fa poi il Santo l'obbiezione (*ad primum*) : *Lex naturalis maximè habet rationem legis ; sed lex naturalis non indiget promulgatione ; ergo non est de ratione legis , quod promulgetur .* E risponde : *Dicendum quod promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso , quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam .* Or se fosse vero , come pretende il P. Lettore , che S. Tommaso col dire , *lex æterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis* , avesse inteso , che bastava la promulgazione per

(a) S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 4.

parte di Dio ad obbligar la creatura, non avrebbe risposto all' obbiezione fattasi in questo luogo, cioè che la promulgazione non sia di ragion di legge, perchè la legge naturale, quantunque sia vera legge, non ha bisogno di promulgazione; non avrebbe risposto [dico] che la promulgazione della legge di natura si fa, quando Iddio l'infersce nella mente degli Uomini a conoscerla col lume naturale; ma avrebbe detto, come dice il P. Lettore, che la legge eterna, o sia naturale, è stata già ab eterno promulgata, in modo che fin ab eterno ha avuta la virtù perfetta di obbligare i sudditi. Ma S. Tommaso non risponde così, Egli risponde, e conferma, che anche la legge naturale dee esser promulgata, ma questa promulgazione si fa, quando la legge è conosciuta dall' Uomo col lume della natura. E perciò in quell' altro luogo soggiunge: *Sed ex parte creature audientis, aut inspicientis non potest esse promulgatio aeterna.* Ecco la promulgazione obbligante, la quale si fa, quando la Creatura vede il precetto col lume della ragione, o pure l' ascolta per mezzo della Chiesa, o de' Savj che ce lo palesano. Ed a ciò corrisponde quel che dice S. Tommaso in altro luogo (*) cioè che la regola prossima della nostra volontà è la ragione umana, essendo che la legge eterna è la regola rimota, la quale (come parla il Santo) riguarda più presto Dio, che noi: *Regula autem voluntatis humana est duplex, una pro-*

(a) S. Thom. 1. 2. qu. 71. a. 6.

propinqua & homogenea, scilicet ipsa humana ratio; alia verò est prima regula, scilicet lex aeterna, quae est quasi ratio Dei. Onde, come osservammo nel Cap. II. al num. 18. la legge secondo ci vien rappresentata dalla ragione, così da noi ella dee esser osservata; poichè sotto questa sola condizione, come notò il P. Giovanni da S. Tommaso, può la legge naturale esser a noi regola, e misura, e non già secondo è in se stessa da noi non conosciuta.

41. Sicchè questa legge eterna non ha avuta la ragion compiuta di legge, nè è stata legge obbligante, se non dopo ch'è stata applicata agli Uomini colla promulgazione *ex parte creaturae audientis, aut inspicientis*, cioè se non dopo che la legge è stata intimata all' Uomo o per udito, o per intelligenza della ragion naturale, secondo S. Tommaso lo spiegò (come abbiám veduto di sovra) quando disse, che la legge divina anche ha bisogno di promulgazione per esser legge obbligante, e che questa promulgazione *est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inferuit naturaliter cognoscendam*. La promulgazione della legge è un'applicazione della legge; ma quest' applicazione non si fa, che colla cognizione della legge, che a' sudditi si promulga. E' stata eterna la legge, che doveasi promulgare agli Uomini futuri, ma agli Uomini l' obbligatione d' osservarla non è cominciata, se non dopo che la legge loro attualmente è stata promulgata; poichè la promulgazione non precede, ma suppone la libertà della crea-

creatura ragionevole. La promulgazione della legge, riguardo all'ubbidienza, è come la rivelazione de' Misterj riguardo alla Fede. Siccome dunque, benchè sia eterna la divina volontà di obbligarci a credere le verità della Fede, non siamo però obbligati a crederle, se non dopo la certa rivelazione a noi fatta; nè perciò può dirsi eterna la rivelazione, perchè è eterna quella volontà divina. Così quantunque sia eterna la volontà di Dio di obbligarci a fare, o evitare la talè azione, non siamo però tenuti ad ubbidire, se non dopo che ci è promulgata questa Divina volontà; e per tanto non può dirsi eterna questa promulgazione, perchè è eterna la volontà di Dio di obbligarci a quella cosa. *Legis aeternae promulgatio*, dice Silvio, *fit in tempore unicuique, scilicet quando notitiam ejus accipit (Homo) mediante lumine rationis naturalis, aut alterius ratiocinationis, aut Fidei.* I. 2. q. 91. a. 1.

42. Ma S. Tommaso dice, che la legge eterna è stata già promulgata. Ma io dimando, secondo S. Tommaso che cosa è legge eterna? ecco come la spiega il Santo: *Ipsa ratio gubernationis rerum legis habet rationem.* [a] E nella quest. 93. art. 1. soggiunge: *In quolibet gubernante oportet, quod praesistat ratio eorum, qua agenda sunt per eos, qui gubernationi subduntur.* Se dunque la legge eterna è una ragion di governo, che riguarda lo stesso Dio, non può dirsi ella propria legge rispetto agli Uomini; ma perchè tut-
te

(a) S. Thom. I. 2. q. 91. a. 1.

te le divine disposizioni sono ferme, ed immutabili, perciò rispetto a Dio la legge eterna si chiama legge.

43. E questo è quello, che chiaramente spiega il Maestro Angelico in altro luogo (a) dove dice, ch'essendo la legge una regola e misura, d'altro modo ella si considera nel Legislatore *regolante*, e d'altro modo nel Suddito *regolato*. Propone ivi il quesito: *Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis?* E risponde: *Respondeo dicendum, quod lex, cum sit regula, & mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo sicut in regulante, & mensurante: alio modo sicut in regulato, & mensurato: quia in quantum participat aliquid de regula, sic regulatur. . . . Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur.* Soggiunge poi il S. Dottore, che tal partecipazione della legge eterna si fa, quando s'imprime in noi il lume divino: *Unde cum Psalmista dixisset, Sacrificate sacrificium iustitiae, quasi quibusdam querentibus, quae sint iustitia opera, subjungit: Multi dicunt, Quis ostendit nobis bona? Cui quaestioni respondens dicit: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine; quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, quid sit bonum, & quid malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud fit, quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet, quod lex naturalis nihil aliud est, quam participatio legis aeternae in rationali creatura.*

44. Dice dunque S. Tommaso, che secondo

[a] S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 2.

do la creatura ragionevole partecipa alcuna cosa della legge eterna per mezzo della legge naturale, così si regola, e si misura. *In quantum participat aliquid de regula, & mensura, sic regulatur, vel mensuratur.* Sicchè la legge naturale è quella, per cui s'imprime nell' Uomo il lume divino, ch' è la regola, e misura, con cui dee egli diriger le sue azioni. Dunque avanti che si conosca questo lume dalla mente dell' Uomo per la legge naturale, in modo che con tal lume possa discernere il bene, el male, e così regolar le sue operazioni, non v' è legge, che l' obbliga; perchè non ancora egli ha ricevuta la regola, con cui regolarfi. Pertanto la legge eterna secondo S. Tommaso è regola per Dio regolante, ma per l' Uomo regolato la sua regola è la legge naturale, cioè quel lume che per mezzo della legge naturale gli viene impresso, e manifestato. Nè tengo io già, come vuol far credere il P. Patuzzi, che la legge naturale sia diversa dalla legge eterna; ma dico con S. Tommaso, che la legge eterna è quella, che liga l' Uomo, solamente in quanto si fa legge naturale, cioè in quanto l' Uomo ne partecipa per mezzo del lume naturale, il quale è per così dire il Banditore, per cui si promulga la legge; poichè in ciò appunto consiste, dice S. Tommaso, la promulgazione della legge di natura, nell' inserirla Iddio nelle menti umane per esser conosciuta col lume naturale: *Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*, cioè con inse-

inferire nelle nostre menti il lume naturale, che ci dà a conoscere la legge :

45. Quindi molti Teologi dicono, che la legge eterna non è propriamente legge, ma ella è a simiglianza di legge; e se è legge, è per così dire una legge, e regola per Dio medesimo; e se è promulgata, è una legge da Dio promulgata a Sè stesso. Ecco come parla Duvallio (a): *Postremò dubitatur, an ipsa lex [æterna] semper habuerit, & habeat veram & propriam rationem legis?* Risponde il P. Patuzzi, che sì; ma Duvallio, e gli altri (come vedremo appresso) non dicono così: *Respondeo, in tempore, quando producta sunt creature, habere de facto rationem legis, siquidem verè & propriè omnibus creaturis tanquam subditis est indita, & imposta; si tamen ab æterno spectetur, dicendum est eam non esse verè & propriè legem, sed tantum aliquid, quod se habeat instar legis; (e sentiamo la ragione perchè?) tum quia de ratione vera legis est, ut imponatur, & promulgetur subditis, nulli autem fuerunt subditi ab æterno: tum quia lex essentialiter est regula quadam practica, hæc autem regula non potuit imponi Verbo, & Spiritui-Sancto, quia ipsimet sunt regula & rectitudo ipsa.* Lo stesso scrive Pietro de Lorca (b) dicendo, che la legge eterna non è propriamente legge a rispetto delle creature: *Si quomodo autem lex æterna respicit creaturas, remotè respicit, quatenus*
a Deo

(a) Duvall. in 1. 2. S. Thom. de Leg. q. 2. pag. 293.

(b) Lorca in 1. 2. S. Thom. disp. Memb. 2.

a Deo moventur, & gubernantur, non verò quia sit imperium in creaturas latum, aut quia proponatur ipsis ut regula, qua suas actiones mensurare, & componere possint. Lex aeterna non est principium, & ratio agendi alicui, qui legi subditus sit, neque est illi regula proxima suarum actionum; sed est ratio agendi ipsi Deo, & regula divinarum actionum, qua Mundum gubernat; si cui ergo esset lex, esset Deo. E parlando di quelle parole di S. Tommaso, & verbo, & scripto, dice: *Expressio illa in Verbo Divino aeterna fuit in Deo necessitate naturae facta, & non relata ad aliquas creaturas, quod promulgatio legis requirit, semper enim promulgatio legis ad subditos refertur.* Lo stesso scrive Lodovico Montefino [a] dicendo, che la legge eterna non è legge, nè regola per le creature, ma solo per Dio stesso: *Resp. hujusmodi legem aeternam promulgatam esse ab aeterno ipsimet Deo. . Deus sibi est lex, & sibi est regula; & ita intelligimus Deum sibi promulgare legem &c.* Lo stesso scrive Jodoco Lorichio (b) parlando della legge eterna: *Hac lege Deus omnia ordinat ad seipsum, & est promulgata apud ipsum ab aeterno; hominibus autem promulgatur, quando eis innotescit.* Or come dunque si accorda quel che dicono tutti questi Teologi con quel che dice il P. Patuzzi, che la legge eterna di Dio ha tutto ciò, che richiede-

(a) Montefin. *dis. 20. de leg. q. 4. num. 83. pag. 494.*

(b) Lorich. *Theaur. novus utr. Theol. verb. Lex, num. 6.*

si per essere propriamente legge , prima che Egli nel tempo la facesse nota alle sue creature? E poco appresso replica : La legge eterna di Dio con rigore , e proprietà è legge , ed ha tutta quella promulgazione , che per essere tale richiedesi . E porta seco [come avea detto prima] la virtù adeguata , e perfetta di obbligare . Ma ciò non trovo , che lo dica altri ch'egli solo ; gli altri (come abbiám veduto) dicono , che la legge eterna non è propriamente legge a rispetto delle creature , se non dopo che per mezzo del lume naturale è loro proposta , e manifestata .

46. Ancorchè dunque si conceda , che la legge eterna sia vera , e propria legge , anche a riguardo dell' Uomo *regolato* , è certo (come dicono tutti) che tal legge non ha obbligati gli Uomini , se non dopo ch'ella è stata loro applicata colla promulgazione . Nè finora abbiám potuto trovare alcun Autore , il quale dica aver la legge eterna obbligati gli Uomini prima d'esser loro intimata , per essere stata già ab eterno promulgata colla promulgazione *Causale* , o sia *Eminente* , ch'è un *Atto intrinseco a Dio* , come scrive il P. Patuzzi . Ma se la legge è una regola , con cui il Suddito dee regolarli , come mai un *Atto intrinseco a Dio* , ma occulto a noi , qual'è la promulgazione eterna , può essere a noi regola da regolar la nostra volontà , e legge che ci renda astretti ad osservarla , prima che noi la conosciamo? Non si nega , come dice il P. Patuzzi , che la legge Divina non richiede promulgazione formale per
mez-

mezzo di Scrittura pubblicata, o di Banditore . Ma il dire che la legge eterna abbia obbligati gli Uomini , prima che loro fosse applicata colla di lei cognizione , bastando quella sua promulgazione *Causale* , ed *Eminente* , questa è una dottrina , la quale primieramente escluderebbe qualunque ignoranza invincibile , contra quel che s'è provato al *Cap.I.* Ma in oltre, quel che più importa, è ch'ella è contraria a S. Tommaso , come abbiain veduto , ed al sentimento comune di tutti i Teologi .

47. Essi insegnano , che la legge naturale non prima comincia ad obbligare l' Uomo , che dagli anni della discrezione, ne' quali dalla ragion naturale ella viene loro intimata . Ecco come scrive Duvallio . [a] *Quæres , quo tempore lex natura unumquemque obligare incipiat ? Resp. incipere , quando promulgatur ; tunc autem sufficienter promulgari , quando quisque annos discretionis incipit .* E nella pag. 296. scrive : *Quæres , quomodo nobis innotescit lex illa aterna ; quod idem est , ac si queratur , quomodo publicetur ? Dico eam , ut est in creaturis tanquam subditis , per alias leges nobis innotescere , cum leges illæ sint illius participationes .* Lo stesso scrive Pietro de Lorca Cisterciense (b) : *Præcepta (naturalia) non aliter lex natura sunt , & legis vim habent , quàm quatenus a ratione apprehendi , & judicari possunt . . naturali enim lumine intel-*

(a) *Duval. in 1. 2. de Leg. q. 3. a. 3.*

(b) *Lorca in 1. 2. S. Thom. disp. 6. de Leg. nat. pag. 386.*

intellectus lex naturæ promulgatur hominibus .
 Et quemadmodum promulgatio est intrinseca ,
 & essentialis humanis legibus , sic rationis ju-
 dicium , & cognitio intrinseca est legi naturæ .
 Lo stesso scrive il P. Lodovico Montesino . [a]
*Lex naturalis promulgatur in unoquoque , dum
 primò venit ad usum rationis ; & quamvis
 pro tunc solùm promulgetur ista lex , quantum
 ad principia communissima juris naturæ , tamen
 postea paulatim per discursum promulgatur ea-
 dem lex quantum ad alia .* Lo stesso scrive
 Francesco de Aravio (b) : *Cùm lex aterna
 non obliget creaturas racionales , nisi mediante
 lege naturali , vel positiva divina , vel huma-
 na , ad istarum promulgationem illa quoque
 sufficienter promulgatur .* Ecco come tutti
 concludono , che la legge eterna allora si
 promulga , ed allora solamente obbliga , quan-
 do per mezzo della legge naturale , o positi-
 va , viene intimata all' Uomo colla di lei
 notizia .

48. Sicchè la legge che obbliga gli Uomi-
 ni , è la legge naturale , ed in tanto gli ob-
 bliga , in quanto loro è intimata col lume
 della ragione . Ed all' incontro la legge eter-
 na perciò non può dirsi , che sia stata legge
 obbligante in atto secondo , perchè non ha
 potuto mai obbligare le creature , prima d' ef-
 fer loro applicata , e promulgata . Così ap-
 punto scrive il Card. Gotti : *Sequitur , quòd
 lex aterna ab aeterno in actu secundo neminem*

F

obli-

(a) *Montesin. disp. 20. de Leg. q. 4. num. 85.*(b) *Arav. in 1. 2. q. 90. disp. 1. sect. 5. pag.*

obligaret, non ex defectu virtutis, sed ex parte termini . . Ita ab aeterno fuit lex in mente Dei concepta, quamvis pro aeterno non promulganda, nec implenda, nec in actu secundo obligans . . Fuit tamen ab aeterno, quia ad rationem legis satis est, ut vim habeat obligandi, quamvis nondum ligat, quia nondum applicata, & promulgata. (a) Si notino le parole, quamvis nondum ligat, quia nondum applicata, & promulgata. Avendo già prima scritto in altro luogo: *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur.* Ed ivi ne apporta la ragione intrinseca dicendo: *Sicut mensura in actu secundo non mensurat, nisi mensurabili applicetur; ita &c.* [b] Siccome dunque la misura non può far l'ufficio suo di misurare, se non quando attualmente s'applica a colui, che dee misurarsi; così la legge non può obbligare, se non quando attualmente si fa nota a chi con quella dee regularsi. Onde scrisse Giuseppe Rocafull Preposito di Valenza: *Quamdiu (lex aeterna) non promulgatur per modum legis, semper se habet per modum propositi ferendi legem, non autem per modum legis latae.* (c)

49. Non dee dirsi dunque, che in tanto la legge eterna non ha obbligati gli Uomini, in quanto gli Uomini ab eterno non vi sono stati; ma in quanto ella non ha potuto obligare gli Uomini, prima che loro fosse

(a) Gotti Theol. tr. 5. qu. 2. dub. 1. num. 13.

(b) Idem loco cit. qu. 1. dub. 3. §. 3. num. 31.

[c] Rocafull Praxis &c. Lib. 2. Cap. 2.

se applicata colla promulgazione, *nondum ligat, quia nondum applicata, & promulgata*. Così dice anche Silvio: *Lex aeterna fuit ab aeterno lex materialiter, non fuit tamen ab aeterno formaliter, seu sub ratione legis actualiter obligantis; quia tunc non fuit actualis, & perfecta promulgatio*. [a] Così anche scrive il P. Gonet (b) dicendo al num. 19. *Legem aeternam defectu promulgationis non potuisse obligare creaturas ab aeterno*. Ed al num. 24. *Quaeres, quomodo lex aeterna creaturis existentibus in tempore promulgetur? Respondeo eam creaturis intellectualibus promulgari per quandam impressionem luminis in intellectu, juxta illud: Signatum est super nos &c.* Ed in altro luogo [c] scrive: *Promulgatio legis naturalis fit per dictamen rationis intimantis homini ea, qua lege naturae praescripta, aut prohibita sunt: ergo cum dicit tale dictamen, lex naturae non obligat ad ejus observationem; subindeque ignorantia juris naturalis a peccato excusat*. Il P. Gio Lorenzo Berti [d] dice, che la legge eterna non fu legge obbligate, ma apparecchiata ad obbligare nel tempo, quando sarebbe stata promulgata agli Uomini: *Nos promulgationem nihil aliud intelligimus, nisi parata jam legis propositionem, &*

F 2

pu-

(a) *Sylvius in 1. 2. q. 91. a. 1. ad 2.*[b] *Gonet in Clys. 10. 3. tract. 6. de Leg. D. 2. a. 2.*[c] *Idem Diss. Theol. de Opin. Probab. art. 6. §. 1. num. 172.*[d] *Berti Theol. l. 20. de Leg. c. 3. num. 2. in fin.*

publicationem ; aeternam legem institutam dicimus ante tempora secularia , promulgatam vero in temporum conditione . E perciò nello stesso luogo antecedentemente scrive , che la legge eterna fu ab eterno solamente *vim habitura in rerum creaturarum conditione ;* ond' ella allora dovea avere la virtù perfetta d' obbligare , quando sarebbe stata promulgata alle Creature , *promulgatam vero ,* non già ab eterno , ma *in temporum conditione .*

50. Così anche scrive Domenico Soto , il quale dice antecedentemente , che niuna legge ha vigore d' obbligare prima della promulgazione ; e dice che questa è massima , la quale non ha eccezione in qualunque caso ; e poi soggiunge , che la legge eterna comincia a promulgarsi per mezzo della legge naturale : *Nulla lex ullum habet vigorem legis ante promulgationem ; nullam exceptionem conclusio hac permittit .* , Mentre [dice] che la legge , essendo regola delle nostre azioni , non può esser tale , se non ci viene applicata ; e poi soggiunge : *Applicari autem nequit nisi per ejus voluntatem , nam qui regula utitur , eam intueri necesse habet .* Quindi conclude , che niuna legge obbliga *ante promulgationem , qua subditis innotescit ;* e dice che la legge di natura col lume naturale si promulga . [a] E questa promulgazione , dice Silvio (come notammo di sopra) allora si fa , quando attualmente si promulgano a ciascun Uomo i precetti della legge naturale . Lo stesso scrive Onorato Tournely : *Quia tamen lex ante*
crea-

(a) Soto de Justit. l. 1. q. 1. a. 4. q. 3. a. 2.

creaturarum existentiam verè obligans non fuit, cum nihil esset ad extra, quod ea obligarentur, palam est rationem completam legis tunc tantùm ei competere potuisse, cum extiterunt creaturae, quibus fuit lex promulgata, aut saltem quae impressione ipsius moveri cœperunt. (a) Lo stesso scrive il suo Continuatore il P. Pietro Colet, dicendo: *Quia tamen lex aeterna ante creaturarum existentiam verè, & strictè obligans non fuit, palam est rationem plenam, & completam legis tunc tantùm ei competere potuisse, cum extiterunt creaturae, quibus intima- ta fuit, ac promulgata.* (b) Duvallio scrive: *Quæres, quo tempore lex natura unumquemque obligare incipiat? Resp. incipere, quando promulgatur; tunc autem sufficienter promulgari, quando quisque annos discretionis attingit.* (c) Lo stesso scrive il P. Suarez: *Lex aeterna præcisè spectata, ut aeterna est, non potest dici obligare. . . Ratio est, quia lex non potest actu obligare, nisi sit exterius promulgata. Item lex aeterna, ut sic, non connotat effectum temporalem jam factum, quia sic repugnaret esse aeternam; sed actu obligare, est temporalis effectus. Unde etiam fit, ut lex aeterna nunquam per seipsam obliget, separata ab omni alia lege, sed necessariò debet alicui alia conjungi, ut actu obliget; quia non actu obligat, nisi quando actu exterius promulgatur. . . Atque hoc modo potest dici legem aeternam nunquam obligare immediatè, sed mediante aliqua alia le-*

F 3

ge.

(a) Tournely *Prælect. theol.* to. 2. c. 2. q. 2.(b) Colet to. 2. de *Leg.* c. 2. pag. 17.(c) Duvall. 1. 2. de *Leg.* qu. 3. ar. 3.

ge. (a) Alessandro Alense (b) dice , che la legge può dirsi *a legendo* , ed *a ligando* , e che nel primo senso la Divina legge è eterna , perchè leggeasi nella mente Divina ; ma nel secondo senso non è eterna , poichè per ligare ha bisogno di promulgazione . Così anche scrive Jodoco Lorichio : *Hominibus autem [lex æterna] promulgatur , quando eis innotescit .* [c] Silvio : *Lex æterna fuit ab æterno lex materialiter , non fuit tamen ab æterno formaliter , seu sub ratione legis actualiter obligantis ; quia tunc non fuit actualis & perfecta promulgatio .* (d) E prima lo scrisse Gio: Gerson , come notammo di sopra : *Necesse est dari manifestationem ordinationis , ac voluntatis Dei , nam per solam suam ordinationem , aut per solam suam voluntatem nondum potest Deus absolutè creaturæ imponere obligationem ; sed ad hoc opus est , ut ei communicet notitiam unius æquè , ac alterius .* (e) Posto ciò io non so , come la dottrina di S. Tommaso , e di tutti gli altri Teologi riferiti possa mai accordarsi con quel che dice il P. Patuzzi , cioè che *la legge eterna è vera , e propria legge , cui nulla manca ab eterno per essere veramente promulgata , comunque dall' eternità non vi fossero creature , che l' udissero , e la conoscessero ; e ch' ella inserisca la forma-*
le

(a) *Suar. de Legib. l. 2. cap. 4. num. 10.*

(b) *Alex. Ales. 3. p. qu. 26. Membr. 1.*

(c) *Lorich. Thesaur. v. lex , num. 6.*

[d] *Sylvius in 1. 2. qu. 91. ar. 1. ad 2.*

[e] *Gerson Vita spir. &c. lect. 2. col. 176. edit. Par.*

le promulgazione, e la virtù adeguata, e perfetta di obbligare i Sudditi, prima che loro sia applicata, e promulgata.

51. Restringiamo il punto in breve. Non è vero dunque, che la legge eterna abbia avuta ab eterno la virtù perfetta di obbligare gli Uomini, dicendo ch'ella è stata vera e propria legge, ed ha avuta tutta la promulgazione, che per esser tale richiedeasi. Poichè primieramente, come abbiain detto di sopra, dicono più Teologi, che la legge eterna non è stata vera e propria legge a riguardo delle creature, ma più presto ella è stata una legge, o sia regola, che riguardava Dio stesso, come regolante. Il che ben s'accorda con quel che dice S. Tommaso, che la ragione umana è la regola prossima della volontà umana; l'altra regola poi, ch'è la legge eterna, è una certa ragione, che più s'appartiene a Dio, che a noi: *Regula autem voluntatis humana est duplex, una propinqua, & homogenea, scilicet ipsa humana ratio; alia vero est prima regula, scilicet lex aeterna, quae est quasi ratio Dei.* (a) Ma dato che la legge eterna sia stata vera e propria legge, scrivono tutti, fondati sul principio di S. Tommaso, che niuna legge ha virtù d'obbligare, se non è applicata a' Sudditi colla promulgazione (conclusione, come scrive Soto, che non ammette eccezione) fondati, dico, su questo principio, scrivono tutti, che la legge eterna non è stata mai legge obbligatoria, prima d'essere stata promulgata agli Uomi-

F 4

ni.

(a) S. Thom. I. 2. q. 71. a. 6.

ni. La legge eterna, quantunque abbia avuta la virtù intrinseca di poter obbligare gli Uomini, non ha potuto però attualmente obbligarli, se non dopo ch'ella è stata loro manifestata col lume della ragion naturale. E perciò scrisse bene Alessandro di Ales, che la legge può dirsi *a legendo*, ed *a ligando*; ma che in questo secondo senso la legge non è eterna, perchè ha bisogno della promulgazione per obbligare. Il Card. Gotti disse: *Ab aeterno (lex aeterna) fuit iudicium Dei, quamvis pro aeterno nondum liget (ecco la ragione); quia nondum applicata, & promulgata.* Il P. Gonet: *Legem aeternam, defectu promulgationis, non potuisse obligare creaturas ab aeterno.* Il P. Suarez: *Lex aeterna, ut aeterna est non potest dici obligare, quia non potest actu obligare, nisi sit promulgata.* Duvallio dimanda, quando la legge comincia ad obbligare? e risponde; *incipere, quando promulgatur.* Lo stesso dicono Domenico Soto, Francesco Silvio, Lodovico Montefino, Francesco d'Arezio, ed altri riferiti di sopra. Aggiungo solo quel, che scrive Francesco Henno probabiliorista [a]: egli dice in primo luogo, che la legge naturale non si distingue dalla legge eterna; ma poi si fa questa opposizione: *Promulgatio est de essentia legis, sed lex naturalis tantum fuit promulgata in tempore; ergo tantum coepit esse proprie lex in tempore, & consequenter distinguitur a lege aeterna.* E risponde così: *Fuit ab aeterno lex natura potens obligare, licet non obli-*

(a) Henno Theob. de Leg.

obligaverit, antequam promulgaretur in tempore per dictamina rationis. Et idem est de lege aeterna, cum qua coincidit; unde sicut non fuit lex aeterna obligans ab aeterno, sed in tempore, quo sensu dici potest temporalis; ita & lex naturalis. Secondo dunque il senso comune di tutti questi Teologi, e degli altri riferiti di sopra, par che non possa più dubitarsi, che la legge Divina (sia eterna, o sia naturale) non ha avuta virtù di obbligare attualmente gli Uomini, prima che loro fosse attualmente promulgata; e che questa promulgazione non si fa, se non quando la legge Divina è applicata a ciascuno per mezzo del dettame della ragion naturale. Sicchè la legge eterna non ha obbligato ab eterno, non solo perchè mancavano le creature, che doveano essere obbligate, ma perchè mancava la necessaria promulgazione, senza cui la legge non ha virtù attuale di obbligare.

52. Oltrechè, essendo la Divina legge una misura delle nostre azioni, questa misura, acciocchè possiamo con quella misurarci, ella dee esser certa, anzi certissima, come scrive S. Tommaso: [a] *Mensura debet esse certissima*. Ma di ciò se ne parlerà a lungo nel seguente Capit. IV. Per ora non ci partiamo dal punto proposto, che la legge dubbia non è legge che obbliga, perchè non è promulgata abbastanza.

[a] S. Thom. I. 2. q. 19. a. 4. ad 3.

§. II.

Si risponde a due altre obbiezioni fatte contra lo stesso primo Principio, cioè 1. che la legge eterna, essendo vera legge, ha la proprietà essenziale di obbligare, prima che dagli Uomini sia conosciuta: 2. che la legge naturale si promulga all' Uomo nell' infusione dell' Anima, prima della cognizione attuale della legge.

53. **I**L P. Patuzzi nel §. IV. dell' Opera suddetta *Osservazioni, ec. al n. IX.* distingue già con S. Tommaso la promulgazione della legge eterna *ex parte Dei promulgantis, activè*, è la promulgazione *ex parte creaturæ, passivè*, dicendo con S. Tommaso, che la legge eterna *ex parte Dei aternam habet promulgationem*; ma *ex parte creaturæ non potest esse promulgatio aterna*. Posta una tal distinzione, dovrebbe dire il mio Avversario, che la legge eterna, sebbene sia vera e propria legge a rispetto di Dio *activè*, a rispetto però della creatura *passivè* par che non possa dirsi assolutamente vera e propria legge, secondo quel che dice lo stesso S. Tommaso in altro luogo [a] come abbiain rapportato di sopra, dove scrive che la regola prossima della volontà umana è la ragione umana; la legge poi eterna *est quasi ratio Dei*; ed in altro luogo [b] dice, ch'è *ipsa*

[a] S. Thom. 1. 2. q. 71. a. 6.

(b) Idem 1. 2. q. 91. a. 1.

ratio gubernationis rerum in Deo. Ma diamo che assolutamente la legge eterna anche a rispetto degli Uomini sia vera e propria legge, almeno non è legge che obbliga, se non dopo ch'è stata loro applicata colla promulgazione. Ma no, il P. Lettore dopo aver dedotto dall'autorità di S. Tommaso, che la legge eterna è stata ab eterno vera e propria legge, ne deduce, e ritorna a dire, ch'ella ab eterno è stata *obligatoria*, essendochè (come dice) *l'obligare è proprietà essenziale della legge*; e questo è tutto il suo fondamento, che poi distende, per provare che la legge eterna ab eterno ha la virtù perfetta e compita di obligare gli Uomini, e che intanto non gli ha obligati ab eterno attualmente in atto secondo, *ex defectu termini*, cioè perchè gli Uomini non ancora vi erano; ma che ab eterno ella ha avuta già la forza di ligarli, per quando eglino esistessero, e prima che da essi la legge fosse conosciuta.

54. Prego il mio Lettore a riflettere, che quantunque sia proprietà essenziale della legge l'obligare, bisogna nondimeno distinguere la proprietà della legge promulgata, dalla proprietà della legge non promulgata. La proprietà della legge promulgata è di obligare attualmente anche in atto secondo: ma la proprietà della legge non promulgata è di obligare solamente in atto primo, poichè la legge non promulgata ha sì bene in sè la forza intrinseca di obligare, ma solamente in futuro, per quanto sa-

rà ella intimata ed applicata al Suddito ;
 finchè però non è applicata colla promulga-
 zione, ella non obbliga, nè ha virtù di at-
 tualmente obbligare. E perciò dice S. Tom-
 maso (a): *Ad hoc quod lex virtutem obligan-*
di obtineat, quod est proprium legis, oportet
quod applicetur hominibus, qui secundum eam
regular debent. Quantunque però dica S.
 Tommaso in questo luogo, che la legge
 non ha virtù di obbligare, se non è pro-
 mulgata, io non ripugno di dire col Car-
 dinal Gotti, come già ho detto, che la
 legge eterna benchè non promulgata ha in
 sè la virtù di obbligare. Nè ciò si oppone
 a quel che insegna S. Tommaso, perchè S.
 Tommaso parla della virtù di obbligare at-
 tualmente anche in atto secondo, e Gotti
 parla della virtù di obbligare solo in atto
 primo: il che importa, che fatta poi la
 promulgazione della legge, la legge attual-
 mente già obblighi, ma non obbliga prima
 della promulgazione: siccome il fuoco ha in
 sè la virtù di bruciare, ma non brucia, se
 non dopo ch'è applicato alla cosa, che dee
 bruciarsi. Vi è però differenza, dice saggia-
 mente Giovanni Maldero Dottor Lovaniese,
 tra il fuoco, e la legge: il fuoco non riceve
 già la virtù di bruciare dall'essere applicato,
 ma la legge dalla promulgazione ha la virtù
 di obbligare, che non avea: *Oportet inter hæc*
agnoscere istam dissimilitudinem, quod ignis
ex applicatione verè non accipit vim combu-
rendi, quam priùs habebat; lex autem eo ipso
quod

[a] Idem ibid. qu. 90. a. 2.

quo promulgatur accipit, vim obligandi, quam non habebat prius. (a) E dello stesso modo parla il Card. Gotti della legge eterna: *Ita ab aeterno fuit lex in mente Dei concepta, quamvis pro aeterno non promulganda, nec implenda, nec in actu secundo obligans. Et hoc modo, cum ab aeterno non fuerit creatura, quam obligaret, & cui applicaretur, ab aeterno actu non obligavit; fuit tamen ab aeterno lex, quia ad rationem legis satis est, ut vim habeat obligandi, quamvis nondum ligat, quia nondum applicata, & promulgata.* (b) Dice dunque Gotti, che quantunque la legge eterna ab eterno è stata nella mente di Dio, nondimeno non è stata legge ab eterno nè promulgata, nè obligante in atto secondo, *quamvis pro aeterno non promulganda, nec in actu secundo obligans.* E poi soggiunge, che benchè abbia avuta la forza di obligare, non ha però ligato, perchè non ancora applicata, e promulgata, *fuit ab aeterno lex, quia ad rationem legis satis est ut vim habeat obligandi, quamvis nondum ligat, quia nondum applicata, & promulgata.* Ed ecco il passo che il P. Patuzzi adduce per sè del Cardinal Gotti; ma io credo, che ognuno lo veda, quanto il passo è chiaro a favor mio. Lo stesso Autore poi, avendo detto che la legge eterna ab eterno ha avuta la virtù di obligare, oppone a se stesso il testo

(a) Jo. Malder. in 1. 2. S. Thom. qu. 90. art. 4. Dub. 1.

[b] Gotti Theol. tract. 5. q. 2. dub. 1. num.

sto di S. Tommaso, il quale insegna, come abbiain veduto di sopra : *Ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, oportet quod applicetur hominibus*; e risponde, come io ho detto di sopra, che S. Tommaso parla in atto secondo, ma egli parla in atto primo, *ut virtutem habeat obligandi in actu secundo, non verò in actu primo*; così risponde al num. 24. [a] E così dicono tutti gli altri Teologi da me addotti di sopra al §. I. dal num 47. sino al 50. i cui detti qui tralascio ripetere per non più tediare i Leggitori.

55. Si lagna poi il P. Lettore, ch'io nell' Apologia abbia voluto fargli dire una *scioccheria*, cioè che la legge eterna ab eterno obbligasse gli Uomini attualmente, ancorchè essi non ancora vi fossero. Io non dico ciò, e dico ch'egli ammette già, che la legge eterna non ha ab eterno obbligati attualmente gli Uomini, che non vi erano; ma dico non esser vera la ragione, ch'esso di ciò assegna. Egli dice, che in tanto la legge eterna non ha obbligati gli Uomini, prima che fossero, *ex defectu termini*, cioè solo perchè non poteano gli Uomini esser ligati, prima che fossero. Ma non è questa di ciò la soa ragione, la legge eterna non ha obbligati gli Uomini ab eterno, non solo perchè gli Uomini non sono stati ab eterno, ma ancora perchè la legge non poteva obbligarli attualmente in atto secondo prima di esser loro applicata, e promulgata.

(a) *Gotti Theol. to. 2. tract. 5. de Leg. qu. 2. dub. 1. num. 13.*

gata. E perciò dice il Cardinal Gotti (mi bisogna ripetere le sue parole:) *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur*. Non solo dice ricercarsi l' esistenza de' sudditi, acciochè la legge obblighi; ma dice di più ricercarsi indispensabilmente per obbligarli, che la legge sia loro proposta colla promulgazione, *requiritur indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur*. E quindi poi scrive: *Ab eterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro eterno non obligans... nec ligat, quia nondum applicata*. (a) E così dicono tutti gli altri Autori, che abbiamo riferiti di sopra dal n. 47. sino a 50. E Gotti di ciò ne assegna la ragione dicendo: *Mensura non mensurat, nisi mensurabili applicetur*. La legge per obbligarci dee essere da noi conosciuta, perchè la misura, qual'è appunto la legge, non può essere misura delle nostre azioni, se prima non ci è applicata colla di lei cognizione; poichè come mai uno può misurare le sue azioni con una misura, che non conosce? E questo è quello stesso, che scrisse San Tommaso dicendo: *Sed ex parte creature non potest esse promulgatio aeterna*. (b) Mentre nello stesso articolo dice il Santo, che la legge eterna è regola per Dio regolante; ma la legge naturale poi, per ragione ch'ella si promulga col lume naturale, è regola per l' Uomo regolato, *quia in quantum [homo] participat aliquid de regula,*

(a) Gotti to. 2. tract. 5. qu. 2. Dub. 1. num. 13.

(b) S. Thom. 2. 2. q. 90. a. 1. ad 2.

gala, sic regulatur: Sicchè allora l' Uomo vien legato dalla legge eterna, quando egli partecipa in tal modo di questa legge, che possa con quella regolarfi, cioè quando ella gli vien manifestata per mezzo del lume naturale.

56. Il P. Lettore fa poco conto poi delle dottrine de' Teologi da me addotte di sopra, con dire che i veri Discepoli di S. Tommaso ivi citati non dubitano, che la legge eterna sia vera e propria legge. Siffignore concediamo, che lo dicano, ma tutti poi dicono, che la legge eterna non è stata legge obbligante, se non dopo ch'è stata applicata agli Uomini colla promulgazione. E s'io mio Oppositore della prima parte di quel che dicono questi Autori, da lui chiamati Discepoli veri di S. Tommaso, cioè che la legge eterna è vera e propria legge, perchè a lui favorisce, egli ne fa pompa, e ne descrive a lungo le parole; ma della seconda parte, dove dicono, che la legge eterna non è stata legge obbligante, prima che gli Uomini esistessero, perchè non ancora è stata loro attualmente promulgata, lascia di farne menzione, e passa avanti; ma questo non è modo di persuadere le menti che intendono. Si osservino tali Autori addotti, e vedasi, come parlano tutti uniformemente d'uno linguaggio. Aggiungo solamente ad essi quel che scrive il P. Manfrìo, il quale ottimamente spiega, che ciò che si ritrova *active* nella legge eterna, si partecipa *passive* secondo S. Tommaso per la legge naturale:

Lex

Lex naturalis quaedam est participatio legis aeternae, vel quaedam intimatio legis aeternae creaturae rationali. Et sic quod in lege aeterna activè reperitur, passivè per legem naturalem participatur. S. Thomas 1. 2. quest. 7. art. 6. ad 4. [a].

57. Il mio Avversario lascia poi di parlare della legge eterna, e della promulgazione eterna, e nel §. V. prende a parlare della legge naturale, e della promulgazione abituale di essa legge; dicendo che la legge di natura si promulga abitualmente, quando Dio crea l'Anima, e l'infonde nel corpo, poichè allora le imprime la ragione. Da ciò poi ne ricava, che l'Uomo resta legato dalla legge, sin da che è stato concepito, perchè sin da allora la legge gli è stata promulgata con avercela Dio impressa nell'Anima. Ciò pretende di provarlo collo stesso resto di S. Tommaso, che da me più volte è stato addotto: *Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*: [b] Ecco dunque, dice il P. Lettore, che quando Dio inserisce, o sia imprime la legge nella mente umana, allora già si fa la promulgazione.

58. Rispondo. Per conoscere la mente di S. Tommaso in questo passo, bisogna osservare quel che dice il Santo Dottore nel corpo dell' articolo. Egli propone il quesito, se la promulgazione sia di essenza della legge

(a) *Manstadius de Leg. c. 1. num. 25.*

[b] *S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 1. ad 1.*

ge, e risponde che la legge (e parla d'ogni legge, umana, o divina) s'impone per modo di regola e misura, onde affinchè abbia virtù di obbligare, bisogna che sia applicata all' Uomo, che secondo quella dee regolarli; e questa applicazione come si fa? *Talis autem applicatio (dice) fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione*. Sicchè il Santo mette per certo, che la legge allora s'applica, ed allora obbliga, quando si promulga attualmente all' Uomo per mezzo della di lei actual notizia, o sia cognizione. Quando parla poi particolarmente della legge naturale, dice, come abbiain riferito: *Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. Il mio Oppositore vuol servirsi, come vedo della sola parola *inseruit*, ma dee servirsi ancora delle due parole susseguenti, *naturaliter cognoscendam*. Or di qual cognizione si dee intendere, che parli qui S. Tommaso? Non si dee intendere già dell' abituale, ma dell' attuale; e perchè? perchè allora l' Uomo in fatti acquista la vera cognizione della legge, per mezzo della quale cognizione la legge gli vien applicata, e promulgata, secondo la dottrina nel corpo dell' articolo dal Santo premeffa. Altrimenti discorderebbe quel che dice nella risposta, da quel che dice nell' articolo, poichè nell' articolo parla della promulgazione attuale della legge, che si fa per mezzo dell' actual cognizione della medesima, e nella risposta poi

poi parlerebbe della promulgazione abituale, che si fa per mezzo della prima impressione fatta nell' Anima , ma senza attual cognizione . Onde il più che può dirsi , è che la prima inserzione , o sia impressione della legge , che si fa nell' Uomo nel di lui concepimento , è una quasi promulgazione in abito , che non è vera e propria promulgazione, ma è una capacità data a ricever la vera e compita promulgazione della legge , quando l' Uomo avrà attualmente l' uso della ragione , con cui potrà conoscer la legge , secondo distintamente spiega *Silvio* , come qui a poco vedremo . Onde , scrive il Cardinal *Gotti* , che la legge naturale è per modo di atto nell' Anima , mentre coll' atto vien considerata . Ne' Pazzi poi la legge è in abito , e ne' Fanciulli è in potenza , mentre questi non possono formare dettame de' loro obblighi , nè intimare a se stessi le ordinazioni divine come precetti , nel che consista la legge : *Lex naturalis est in Anima per modum actus , & quidem dum actu consideratur . . In Amentibus est habitu , in Pueris autem est in potentia , qui nondum possunt perfectum dictamen de agendis conficere , nec sibi divinam ordinationem , ac preceptum , in quo consistit lex , intimare .* [a] Si noti, in quo consistit lex , intimare . Consiste dunque la legge nel formarsi l' Uomo il dettame di quel che ha da fare , a così intimare a sè il Divino precetto .

59. E che S. Tommaso intenda qui certamente

(a) *Gotti de leg. qu. 2. dub. 2. num. 21.*

tamente parlare , non della sola promulgazione abituale , ma anche dell' attuale , la quale si fa per mezzo dell' attual cognizione della legge , ciò lo spiega il Santo stesso , quando dice in quell' altro luogo (a) : *Et utroque modo [lex] habet promulgationem ex parte Dei promulgantis . . . sed ex parte creature audientis , & inspicientis non potest esse promulgatio eterna*. Dunque dice S. Tommaso , che per la creatura non v' è promulgazione della legge eterna (e lo stesso dee dirsi della naturale) se non quando la creatura *legem audit , aut inspicit* : poichè allora la legge compitamente si promulga , quando il Legislatore parla al Suddito , e 'l Suddito ascolta , ed intende la legge ; altrimenti se il Suddito non l' ascolta , o non l' intende , allora non v' è la promulgazione di quella , e per conseguenza la legge non liga .

60. In oltre l' Angelico in altro luogo (b) parlando del modo come la legge naturale si partecipa all' Uomo , porta quel passo di Davide : *Sacrificate sacrificium justitiæ*. E quì scrive il Santo : *Quasi quibusdam quærentibus , quæ sunt justitiæ opera , subjungit : Multi dicunt , Quis ostendit nobis bona ? cui quæstioni respondens dicit : Signatum est super nos lumen vultus tui Domine : quasi lumen rationis naturalis , quo discernimus , quid sit bonum , & quid malum ; quod pertinet ad naturalem legem , nihil aliud sit , quàm impressio divini luminis in nobis*. Sicchè il Santo ,
par-

(a) S. Thom. q. 91. a. 1. ad 2.

(b) S. Thom. I. 2. q. 91. a. 2.

parlando dell' obbligazione, che s' impone all' Uomo d' osservar la legge naturale, descrive l' Uomo, che udendo il precetto, *Sacrificate sacrificium justitia*, dimanda, *Quis ostendit nobis bona?* cioè, come spiega il Santo, dimanda quali siano l' opere di giustizia; e'l Profeta risponde: *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine*. Or quale è questo lume, col quale resta l' Uomo legato dalla legge naturale? ecco come poi lo spiega S. Tommaso: *Quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, quid sit bonum, & quid malum*. E questo lume di ragione *nihil aliud est* [come dice S. Tommaso] *quàm impressio divini luminis in nobis*, della quale impressione, o sia inserzione parlò, quando disse, *quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. Dunque secondo S. Tommaso, non è già il lume abituale impresso nell' Uomo dal suo concepimento, col quale si promulga la legge, ma è quel lume della ragione, *quo discernimus, quid sit bonum, & quid malum*; e questo lume della legge, come dice S. Antonino, non dimostra all' Uomo il bene, cioè il di lui obbligo, se non quando l' Uomo giunge all' uso di ragione, col quale gli vien dinunziata la legge; ecco le parole del Santo: *Nota diligenter secundum B. Thomam, quod istud lumen legis naturalis non ostendit homini, qua sint bona, quousque perveniat ad usum rationis.* (a) Sicchè, propriamente parlando, nell' infusione dell' Anima non già s' imprime la legge, ma s' imprime il lume col

(a) S. Anton, p. 1. tit. 13. cap. 12. §. 3.

col quale si conosce poi la legge, *signatum est lumen, quo discernimus &c.* onde quando con tal lume si conosce la legge, allora la legge si promulga. Lo stesso è poi dire con San Tommaso, che la legge si promulga, quando s' inserisce nell' Uomo da conoscersi col lume naturale; che il dire, che si promulga la legge, quando è conosciuta dall' Uomo per mezzo del lume naturale nella mente inserito, col prender l' effetto per la causa; essendo certo secondo tutti, e secondo lo stesso S. Tommaso (come abbiain veduto di sopra) che la legge non ha virtù di obbligare, se non è applicata all' Uomo colla di lei cognizione; poichè la legge, ch' è la regola dell' Uomo, come scrive Domenico Soto, non può servirgli di regola, se non gli è manifestata colla promulgazione: *Est enim (lex) regula, & mensura nostrarum actionum; regula autem nisi operantibus applicetur, vana est. Applicari autem nequit, nisi per ejus notitiam; nam qui regula utitur, eam intueri necesse habet. Fit ergo consequens, ut ante promulgationem, qua subditis [lex] innotescit, non eos obligando perstringat, sed tunc percipi, quando promulgatur. (a)*

61. Ciò si conferma da quel che dice San Tommaso in altro luogo, (b) ove scrive, che la legge naturale non è altro che un concetto, o sia cognizione dimostrata per mezzo del lume naturale, colla quale vien dirct-

[a] Soto de Just. & Jure lib. 1. quæst. 1. arr. 4. & vide etiam quæst. 3. art. 2.

(b) S. Thom. 3. part. quæst. . .

diretto l' Uomo ad operare , secondo gli conviene : *Lex ergo naturalis nihil aliud est , quàm conceptio homini naturaliter indita , qua dirigitur ad convenienter agendum in actionibus propriis.* Sicchè quel concetto , o sia intelligenza , che all' Uomo è comunicata per mezzo della ragion naturale del suo obbligo per ben operare , quella è la legge naturale. Cid lo spiegò più chiaramente Giovan Gerson , parlando della legge naturale : *Lex iste fit quedam revelatio , ac propriè dicta declaratio creatura rationali facta , per quam ille cognoscit , quid Deus de certis rebus judicet , ad quas vel prestandas , vel omittendas Ipse creaturam obligare vult , ut ea digna reddatur ad vitam aeternam .* Indi posta tal definizione della legge , soggiunge : *Necessè est dari manifestationem ordinationis , ac voluntatis Dei , nam per solam suam ordinationem , aut per solam suam voluntatem nondum potest Deus absolute creatura imponere obligationem ; sed ad hoc opus est , ut ei communicet notitiam unius aequè , ac alterius . Ex quo liquet immediate deducibilis conclusio , creaturam rationalem non posse esse indignam amicitia Dei , nec propriè peccato obnoxiam , nisi dum sciens , volens , ac libera ponit actionem sibi prohibitam , aut omittit rem preceptam .* (a) Sicchè Dio stesso non può obbligare la creatura alla legge , se prima non glie la manifesta .

62. Ma esaminiamo questo punto precisamente .

(a) Gerson *Vita spir. &c. Lect. 2. col. 176. edit. Paris.*

mente fecondo i termini del P. Patuzzi. Egli fi fonda ful tefto di S. Tommafo , il quale [a] propone il quefto : *Utrum lex naturalis fit habitus?* E rifponde che no, dicendo così: *Aliquid potest dici habitus dupliciter. Uno modo proprio, & effentialiter, & sic lex naturalis non est habitus. Dictum est enim supra (qu. 90. ar. 1. ad 2.) quod lex naturalis est aliquid per rationem constitutum. . . Alio modo potest dici habitus id, quod habitu tenetur, sicut dicitur fides id, quod fide tenetur; & hoc modo, quia praecepta legis naturalis quandoque considerantur in actu a ratione, quandoque autem sunt in ea habitualiter tantum, & secundum hunc modum potest dici, quod lex naturalis fit habitus.* Indi il Santo ad 3. soggiunge: *Dicendum, quod eo quod habitualiter inest, quandoque aliquis uti non potest propter aliquod impedimentum; sicut homo non potest uti habitu scientiae propter somnum, & similiter puer non potest uti habitu primorum principiorum, vel etiam lege naturali, quae ei habitualiter inest, propter defectum aetatis.* Ora fecondo queft' ultime parole del Santo, dice il P. Lettore, che l'Uomo nell' infufione dell' Anima, e prima della cognizione della legge naturale già poffiede la legge abitualmente. Ma io dimando: dunque, perchè l' Uomo poffiede l'abito della legge naturale, cioè poffiede la capacità (come abbiám veduto di fopra) a conofcer la legge, per quando avrà l' ufo della ragione, perciò farà obbligato alla legge

prima

(a) S. Thom. 1. 2. q. 94. a. 1.

prima di conoscerla? Ma Silvio saggiamente dice, unendosi già al sentimento di S. Tommaso, che la legge naturale è atto, non è abito; e perchè è atto? appunto perchè l'essenza della legge consiste nell'atto di enunciare all' Uomo i suoi doveri col dettame della ragione: *Lex naturalis est actus rationis, actuale scilicet iudicium, & dictamen rationis practica. Omnis lex habet se per modum enunciationis, enunctatio autem est quidam actus.* [a] Quindi dice in altro luogo, che affinchè la legge abbia forza di obbligare, è necessario, che l' Uomo non solamente la conosca materialmente, ma che per mezzo di quella concepisca un dettame, che gl' imponga ciò che dee fare, e gli proibisca ciò che dee fuggire: *Vis obligationis non est simpliciter ex cognitione, quatenus est talis, aut talis. . sed ex dictamine rationis prescribentis ea que secundum se bona sunt, & agenda, aut prohibentis ea que secundum se sunt mala, & fugienda.* [b]

63. Ciò poi lo spiega più diffusamente il Cardinal Gotti, dicendo: „ Ex his patet, nos „ loqui de lege naturali, ut in actu secun- „ do denunciante, in quo essentia legis con- „ sistit, quæ habetur per modum denuncia- „ tionis. Quod si sumamus legem natu- „ ralem in actu primo, sic in virtute, & „ quodammodo habitu lex naturalis est, „ etiam dum quis actu principia ejus non „ considerat; cum semper maneat in intelle-

G

„ etu

(a) *Sylvius* 1. 2. qu. 94. ar. 1. concl. 2.

[b] *Idem* 1. cit. qu. 94. a. 1.

„ *Et lumen rationis, quod simul cum na-*
 „ *tura unicuique rationali creaturæ Deus in-*
 „ *didit; ex quo, si usu rationis polleat, po-*
 „ *test formare iudicium & dictamen de agen-*
 „ *dis, vel omittendis. Unde D. Thomas (q.*
 „ *94. ar. 1.) ait: Hoc modo quia præcepta le-*
 „ *gis naturalis quandoque considerantur in actu*
 „ *a ratione, quandoque autem sunt in eo habi-*
 „ *tualiter tantum; & secundum hunc modum*
 „ *potest dici, quod lex naturalis sit habi-*
 „ *tus.* „ (a) Sicchè il Cardinal Gotti distin-
 que la legge naturale in atto primo, ed in atto
 secondo; e dice che la legge naturale, consi-
 derata in atto primo, ed in abito, è in certo
 modo quel lume abituale della ragione, che
 s' imprime in noi colla natura; col qual lu-
 me poi si forma il dettame pratico, nel tem-
 po che l' Uomo giunge all' uso di ragione.
 Ma considerata la legge naturale in atto se-
 condo, ed obligante consiste essenzialmente
 nell' attuale dinunziatione della legge, che vien
 fatta all' Uomo per mezzo del pratico dettame.
 Ora dimando, ove si ritrova propriamente
 l' essenza della legge, nell' abito forse inserito
 della legge, nel tempo che l' Anima è crea-
 ta, o pure nell' attuale dinunziatione della
 legge? quale cosa, dimando, rende la leg-
 ge naturale propriamente legge perfetta, ed
 obligante, quel solo lume abituale inserito
 nella creazione, o pure l' actual dinunziatio-
 ne, o sia intimazione della legge? Dice Got-
 ti (e lo stesso dice Silvio, come abbiamo ve-
 duto

(a) *Gotti Theol. tr. 5. de Leg. qu. 2. dub. 2.*
 §. 1. n. 9.

duto prima, e lo dicono tutti, S. Tommaso, Gersono, Soto, Gonet, ed altri, come vedremo appresso) che non già nell'abito, ma nell'attual dinunziatione consiste l'essenza della legge, e da questa dinunziatione si forma poi nell'Uomo il dettame di ragione, che l'obbliga alla legge: *Patet nos loqui* (ripetiamo le parole di Gotti) *de lege naturali, ut in actu secundo denunciante, in quo essentia legis consistit, quæ habetur per modum denunciationis*. E da questa dinunziatione, come dice lo stesso Gotti, formasi il dettame obbligante. Ma come può essere, che quel pratico dettame dell'Uomo sia legge per esso, giacchè niuno può comandare a se stesso? Risponde il medesimo Gotti [vedi al num. 22. del luogo citato]: *Dictamen illud non habet vim legis, quatenus est a nobis, sed quatenus est nobis inditum ab Auctore natura*. Lo stesso più succintamente dice il P. Pietro Colet: *Lex naturalis in actu primo, ac velut in genere habitus spectata, est vis a Deo menti creatæ impressa, imperativè dictans, seu potius nata dictare, quid sit faciendum vel omittendum, ut consentaneum aut dissentaneum legi æternæ. Eadem verò lex in actu secundo spectata, est actuale dictamen præcipiens, quid hic & nunc fieri debeat, aut omitti*. [a] Dice, *potius nata dictare*, perchè in fatti la legge naturale non detta all'Uomo ciò che dee fare, quando gli è impressa in atto primo, ed in abito; ma glie lo detta, quando

G 2.

in

(a) Colet *Comp. Mor. to. 1. cap. 3. art. 1. Concl. 2.*

in atto fecondo attualmente gli è manifef-
 ta per mezzo del dettame della cofcienza, ed
 allora l' obbliga . Lo fteffo dice Giovanni Mal-
 dero Dottor Lovaniefe, è Vefcovo di Anver-
 fa : *In habitu ergo promulgatur (lex natura-
 lis) ab initio natiuitatis , aétu autem initio
 ufus rationis , ad eum fere modum , ac fi quis
 in tenebris litteras Principis aliquid iubentis
 accipiat , quibus tunc demum teneatur parere,
 quando eas legere potuerit . (a)* Lo fteffo fcri-
 ue Ludovico Habert in più poche parole, di-
 cendo che la legge naturale , *dicat , & præ-
 fcribit , quid creatura rationalis agere , aut fu-
 gere debeat . Quibus verbis duo denotantur ,
 quæ ad rationem legis pertinent , nempe pro-
 mulgatio , & vis obligandi ; intimat enim hoc
 ipfo , quo dicat , & præfcribendo obligat . (b)*
 Si noti , *intimat hoc ipfo , quo dicat , & præ-
 fcribendo obligat .* Dunque la legge naturale
 allora intima, ed obbliga , quando attualmen-
 te detta , e prefcrive ciò che fi ha da fare .

64. Ma Silvio (ripiglia il P. Lettore) di-
 ce , che Iddio imprime la legge naturale ,
 quando infonde l' Anima ragioneuole . Sì Si-
 gnore , dice Silvio (c) che D o , quando in-
 fonde l' Anima , allora fegna già fu di lei
 il lume del fuo Volto , e quì parla del lu-
 me abituale , come parlò anche S. Tomma-
 fo , dicendo : *Puer non potest uti . . . lego
 naturali , quæ ei habitualiter inest , propter de-
 fectum*

(a) *Malder. in 1. 2. S. Thom. qu. 90. art. 4.*

[b] *Habert to. 3. de leg. cap. 6. qu. 4. verf.*

Dic. 4.

(c)

fectum aetatis. (a) Ma non già dice quì nè Silvio, nè S. Tommaso, che questo lume abituale basta ad obbligare l' Uomo alla legge, non essendo altro questo lume abituale impresso nell' Anima, che un' abilità, o sia capacità ad aver cognizione della legge, per quando l' Uomo giungerà all' uso di ragione, ed avrà l' attual cognizione della legge; ma finchè non ha quest' attual cognizione, la legge non è ancor promulgata, e perciò non obbliga. Quindi lo stesso Silvio in altro luogo [b] parlando del passo riferito più volte di S. Tommaso, *Promulgatio legis natura est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum insensit naturaliter cognoscendam*, lo spiega dello stesso modo, come di sopra l' abbiamo noi spiegato, e dice che quantunque la legge naturale s' inferisca nell' Anima, quando è creata, nondimeno egli riconosce in quella prima impressione la difficoltà, come per quella la legge possa obbligare, e ligare senza esser conosciuta; onde soggiunge: *Ideo addendum est, legem naturalem quasi promulgari in habitu, eo ipso quod Deus illam mentibus hominum imprimit . . . Actualiter autem tunc unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit dictantem, quid juxta rationem naturalem sit amplectendum, quid fugiendum*. Silvio dunque chiama questa prima impressione della legge nell' Uomo, quando è conceputo, una *quasi promulgazione in abito*; e chiama poi assolutamente promul-

G 3

mul-

(a) S. Thom. 1. 2. q. 94. a. 1. ad 3.

[b] Idem 1. 2. q. 90. a. 4.

mulgazione quella , che si fa attualmente , allorchè l' Uomo conosca la legge , con cui dee regolarli . Sicchè certamente con ciò intende Silvio di dire , che quella impressione fatta nell' Uomo , prima ch' egli conosca attualmente la legge , non è sufficiente ad obbligarlo , e perciò soggiunge , *ided addendum est &c.* E poi dice , che l' attual promulgazione allora si fa , quando l' Uomo riceve la cognizione del' a legge , poichè questa è la promulgazione sufficiente, e necessaria, per cui l' Uomo vien legato dalla legge , colla quale dee misurarsi , e ligarsi . E che così l' intenda Silvio , costa da quel che dice in altro luogo (a) : *Lex aeterna fuit ab aeterno materialiter , non fuit tamen ab aeterno formaliter , seu sub ratione legis actualiter obligantis ; quia tunc non fuit actualis , & perfecta promulgatio.* Sicchè dice Silvio , che la legge eterna [e lo stesso corre della legge naturale , la quale è una partecipazione dell' eterna] non è legge , che formalmente , ed attualmente obbliga , se non quando vi è l' attuale promulgazione : la quale attual promulgazione allora si fa , quando l' Uomo conosce ciò che dee adempire , e ciò che dee fuggire , secondo egli stesso avea scritto prima (b) : *Actualiter tunc unicuique (lex) promulgatur , quando cognitionem a Deo accipit distantem , quid juxta rectam rationem sit amplectendum , quid fugiendum .* Lo stesso scrive il Dottor Maldero Vescovo d' Anversa,

(a) *Sylvius* 1. 2. q. 91. a. 1. ad 2.

[b] *Idem ib.* qu. 90. art. 4. in fin.

fa , spiegando con quella bella similitudine (già riferita di sopra) la promulgazione della legge divina , che si fa all' Uomo in abito in tempo di sua nascita , e la promulgazione che se gli fa in tempo dell' uso di ragione : *In habitu promulgatur ab initio nativitatis , actu autem initio usus rationis ; ad eum fere modum , ac si quis in tenebris Litteras Principis aliquid jubentis accipiat , quibus tunc demum teneatur parere , quando eas legere potuerit .* [a]. Siccome dunque non è obbligato colui al precetto del Principe , prima che possa legger le Lettere : così l' Uomo non è tenuto alla legge Divina , prima di conoscerla col lume della ragione .

65. E così l' intendono gli altri Teologi da me addotti nel §. I. Ecco come parla Duvallio [b] : *Queres , quo tempore lex naturæ unumquemque obligare incipiat ? Resp. incipere , quando promulgatur ; tunc autem sufficienter promulgatur , quando quisque annos discretionis incipit .* Pietro de Lorca [c] scrive : *Quemadmodum promulgatio est intrinseca , & essentialis humanis legibus , sic rationis judicium , & cognitio intrinseca est legi naturæ .* Sicchè senza il giudizio , e cognizione della ragione non v' è promulgazione della legge sufficiente ad obbligare . Il P. Lodovico Montefino (d) scrive cid più distintamente : *Lex naturalis promulgatur in*

C 4

uno-

(a) Malder. in 1. 2. qu. 90. art. 4. dub. 2.

(b) Duvall. in 1. 2. de Leg. quest. 3. art. 3.

(c) Lorca in 1. 2. disp. 6. de Leg. pag. 386.

(d) Montefin. disp. 20. de Leg. q. 4. num. 85.

unoquoque, dum primò venit ad usum rationis; & quamvis pro tunc solùm promulgatur ista lex quantum ad principia communissima juris nature, tamen postea paulatim per discursum promulgatur eadem lex quantum ad alia. Il P. Cuniliati [a] dice: *Legis violatores non sunt illi, quibus nondum lex innotuit. E poi soggiunge: Actualis legis naturalis promulgatio evenit, quando quis a Deo cognitionem accipit dictantem, quid juxta rationem naturalem fit vel fugiendum, vel amplectendum.* Il P. Gonet (b) dal Principio insegnato da S. Tommaso, che la legge non ha forza d'obligare, se non è applicata per la promulgazione, ne ricava: *Sed lex naturalis non promulgatur quantum ad omnia præcepta, quæ sunt remotissima a primis principiis; ergo non obligat omnes quantum ad illa præcepta.* E in altro luogo (c) dice: *Promulgatio legis naturalis fit per dictamen rationis intimantis homini ea, quæ lege natura præscripta, aut prohibita sunt; ergo cum deest tale dictamen, lex nature non obligat ad ejus observationem.* Lo stesso vuol dire S. Antonino, dicendo: *Nota diligenter, quod istud lumen legis naturalis non ostendit homini, quæ sint bona, quousque perveniatur ad usum rationis.* (d) Lo stesso scrisse il P. Manfrio, dicendo: *Hoc autem jus (naturæ) hominibus intimatur, & obligare incipit ab eo*

tem-

(a) Cuniliat. tract. 1. de Mor. Cap. 2.

[b] Gonet. in Clyp. Theol. Tom. 3. disp. 1. a. 4. §. 1. num. 55.

(c) Idem Diss. de Op. prob. a. 6. §. 1. n. 172.

(d) S. Anton. p. 1. tit. 13. Cap. 12. 53.

tempore, quo rationis usum accipiunt, & per
 talem legem sibi intimatam inter bonum &
 malum discernere incipiunt; hic enim rationis
 usus est veluti ipsius legis naturalis notifica-
 tio, & manifestatio. Et hoc intendit Paulus
 [Rom. 7.] illis verbis: Ego autem vivebam
 sine lege aliquando, sed cum venisset man-
 datum, peccatum revixit. [a]

66. Lo stesso scrisse non oscuramente S.
 Geronimo (Epist. 121. alias 151. ad Aglasi-
 am. 8.): Hanc legem [naturalem] nescit pue-
 ritia, ignorat infantia, & peccans absque
 mandato non tenetur lege peccati. Maledicit
 patri & matri, parentes verberat: & quia
 necdum accepit legem sapientiae, mortuum est
 in eo peccatum. Quum autem mandatum
 venerit, hoc est tempus intelligentiae [quo
 Dei mandata cognoscimus] appetentis bo-
 na, & vitantis mala, tunc peccatum revi-
 viscere incipit, & homo reus est peccati.
 Si notino le parole: Quum autem mandatum
 venerit, hoc est tempus intelligentiae; sicchè
 allora la legge all' Uomo viene, cioè gli si
 promulga, quando l' Uomo la conosce. Lo
 stesso scrisse Origine sul detto testo di S.
 Paolo, dicendo che l' Uomo, a conscientia
 audit: Non concupisces. Lo stesso scrisse S.
 Basilio (Hom. in Psal. 1. num. 5.): Postquam
 ratio nostra perfecta est (si noti) atque cu-
 mulata, tunc fit, quod scriptum est: At
 cum venisset mandatum, peccatum revixit.
 Lo stesso poi scrisse il P. Bartolomeo Medina:

G 5

Nisi

(a) Mansuetus Theol. Mor. Disp. 2. de Leg.
 quest. 2. art. 2. n. 34.

Nisi lex sit sufficienter promulgata, non habet vim legis. Hæc conclusio patet in primis de lege naturali, quæ omnibus hominibus est sufficienter promulgata per lumen rationis naturalis. (a) Lo stesso scrisse Giovanni Maggioro: Cùm primùm aliquis habet rationem, & est in annis discretionis, legem naturalem habet. (b) Lo stesso scrisse Giovan Gerson: Lex verò naturalis præceptiva talem habet rationem, quod est signum inditum cuilibet homini non impedito in usu debito rationis, notificativum voluntatis divinæ volentis creaturam rationalem humanam teneri seu obligari ad aliquid agendum, vel non agendum. [c] Lo stesso scrisse Corrado Koellin Domenicano: Lex naturalis promulgatur per hoc, quod ab homine est naturaliter cognoscibilis; ergo cùm venerit ad usum rationis, tenetur ad ea, quæ sunt legis naturæ. (d) E nella questione 94. art. 1. aggiunge: Quare sequitur, quod cùm lex naturalis nihil sit, nisi præceptum actu apprehensum, quod præceptum actu apprehensum sit verbum practicum. Lo stesso scrisse Giacomo Granado: Dicendum ergo est, legem naturæ consistere in illo dictamine rationis. . . Nec deest promulgatio eo enim ipso, quod homo perveniat ad usum rationis, potens est discernere inter bonum honestum, & ma-

(a) *Medin. in 1. 2. S. Thom. q. 90. a. 4.*

(b) *Major in 3. Dist. 27. q. 2.*

[c] *Gerson lib. de Vit. Spir. cor. 4.*

(d) *Corrad. 1. 2. qu. 90. ar. 4.*

& malum . (a) Lo stesso scrisse Biagio a Benjumea : *Cum lex natura ab ipsa rationali natura debeat voluntati proponi , ad hoc ut habeat vim obligandi , & non nisi ab intellectu , sive rationis dictamine possit praecognizativè promulgari , ipsa praecognizatio intellectus , quae rationaliter intimat , notificat , & participat obligationem naturalem faciendi , sive omittendi aliquam actionem humanam liberam , ad hoc , ut lex natura obliget ; & tali dictamini standum .* [b] Sicchè l' Uomo non può esser legato dalla legge , se non quando la conosce , come già si scorge , che dicono tutti gli Autori , i quali di ciò parlano . Oltrechè , io dico , ancorchè volessimo concedere , che l' Uomo dal momento ch' è creato , sia legato dalla legge naturale , quando poi egli è giunto all' uso di ragione , e vede che la legge è dubbia , come può allora esser tenuto ad una legge , della quale dubita , s' ella mai v' è stata , e se mai gli è stata promulgata ? Dei resto per restringere tutto quel che si è detto su questo punto in poche parole , ecco la sostanza in breve . La legge è una regola , con cui l' Uomo dee regolarfi , e perciò è necessario , che questa legge gli sia manifestata coll' essergli promulgata , acciòchè con quella si regoli ; affinchè dunque resti l' Uomo attualmente obbligato ad osservare la legge , bisogna che la legge at-

G 6

tual-

(a) *Granad. Controv. 7. de Leg. tract. 2. Disp. 4. num. 7.*

[b] *Blasius a Benjum. de Legib. q. 2. art. 2. num. 220.*

tualmente gli sia manifestata . Ma già dalle dottrine di S. Tommaso , e degli altri Teologi da me rapportate nell' Apologia , chiaramente appariva da sè la risposta a questa nuova opposizione del P. Patuzzi ; onde non posso non maravigliarmi , com' egli nella sua Risposta all' Apologia abbia avuto poi lo spirito di scrivere : *Che dirà (Monsignore) ora che avendomi obbligato a far l' esame , oltre della dottrina di S. Tommaso , di quell' ancora de' Teologi da lui prodotti , ho mostrato ad evidenza , che gli sono apertamente contrarj ? . . . Ma io per me credo , che vedendo ora il suo torto , rivocherà ciò che ha scritto . Che bello spirito ! e che bella franchezza !*

Ma se fosse vero , replica il P. Patuzzi , che la legge dubbia non è legge che obbliga , per non esser ella abbastanza promulgata , ne nascerebbero più assurdi . Vediamo quali sono questi assurdi . Ma meglio sarebbe stato a chiamarli equivoci , che assurdi .

§. III.

Si risponde agli Assurdi , che pretende il P. Patuzzi nascere dal mentovato Principio .

67. **I**L primo assurdo , che assegna , è questo : *Quando vi sono opinioni contrarie per l' una , e per l' altra parte , e voi dite , che la legge non è legge , ecco che allora venite a dire nel tempo stesso , che la legge sa-*
rà

dell'opin. probab. Cap. III. §. III. 157
rà probabilmente vera, e certamente falsa :
cosa che implica &c. E siegue ciò a provar-
lo col P. Cardenas, e col P. Bovio, il
quale dice, essere una chimera, che sia pro-
abilmente vera la legge, e certamente falsa.
Ed ecco, ripiglia il R. Patuzzi, un assur-
dità, e contraddizione, per cui finalmente
mi rimprovera così: Qual motivo non avete
mai di confondervi, per esser caduto con lui
(cioè col P. Segneri) in una delle mag-
giori assurdità?

68. No, rispondo al mio P. Lettore, io non ho motivo da confondermi per questa assurdità, di cui mi carica. Egli cita il P. Bovio, ma non riferisce tutte l'altre parole, che ivi stesso nel luogo citato (a) il P. Bovio soggiunge. Dice il P. Bovio (ciò l'ho ripetuto già prima di sopra) che ben sarebbe chimera il dire, che quando vi sono due opinioni probabili così per la legge, come per la libertà, l'opinione che sta per la legge, sia allora probabilmente vera, e certamente falsa; ma soggiunge poi, che in tal caso non essendo la legge abbastanza promulgata, ella non obbliga; e questo medesimo è quello che dico ancor io, e dice il P. Segneri. Bisogna dunque distinguere l'esistenza della legge dall'obbligazione, che induce la legge. Implica certamente il dire, che la legge, la quale è probabilmente esistente, ed è probabilmente non esistente, sia certamente non esistente; ma non implica il dire, che la legge sia pro-

(a) *Bovio p. 7. c. 2. pag. 107.*

probabilmente esistente, e sia certamete non obbligante, per ragion che l'opinione contraria [cioè ch'ella non esista] anche è probabile; poichè allora, non essendo a sufficienza promulgata, non induce obbligazione. Sicchè a questo primo assurdo la risposta si è, che nel caso di due probabili la legge non è certamente falsa, ma essendo dubbia, certamente ella non obbliga.

69. Non osta poi il dire, che quando la legge è probabilmente vera, non può dirsi che certamente non obbliga, perchè essendo probabilmente vera, probabilmente ancora ella obbliga, per esser proprietà essenziale della legge l'obbligare. Poichè si risponde, che siccome dimostrammo nel *Cap. III. n. 27.* quando concorrono due opinioni egualmente probabili, allora esse non più sono probabili, ma diventano meramente dubbie; e perciò allora, essendo la legge veramente dubbia, non ha più vigor di obbligare, nè certamente, nè probabilmente; ma solamente ella induce in tal caso l'obbligo di deponere il dubbio; e questo dubbio si deponne appunto col Principio, che la legge per obbligare dee essere promulgata, e quando ella è dubbia, non può dirsi abbastanza promulgata, ed ecco tolta ogni absurdità. Non occorre poi più replicare contra il P. Segneri: Dunque, quando vi sono due opinioni probabili, allora non v'è legge, e la legge non è legge? perchè s'intende non esservi legge, che obblighi; e già di sopra dissi, che in sostanza in quanto al nostro
 pun-

punto niente differisce il dire , che non v'è legge , el dire che non v'è legge che obbliga .

70. Il secondo assurdo , che nasce dallo stesso mio Principio , dice il mio Oppositore esser questo , cioè che le opinioni degli Autori cancellino , e rendano nulle le leggi sè umane , che divine . Rispondiamo colla stessa risposta : Quando le opinioni degli Autori sono egualmente probabili , non è che cancellino le leggi , ma dimostrano , che tali leggi non sono certe , e perciò non essendo abbastanza promulgate , non obbligano . Sicchè quando vi è qualche opinione egualmente probabile , che non vi sia qualche legge divina , la quale dall'opinione contraria si contende esservi , non è che gli Uomini cancellino le divine leggi , ma Iddio allora non richiede l'osservanza di tal legge da colui , al quale ella non è stata sufficientemente promulgata . Oltrechè la legge , che non è sufficientemente promulgata , propriamente non è legge , perchè non è legge che obbliga ; e perciò non può dirsi , che tali leggi si cancellino dall'opinioni degli Uomini , perchè non può cancellarsi una cosa , che non v'è . Siccome le opinioni opposte de' Teologi nelle controversie di Fede non cancellano i veri Dogmi , ma fan conoscere , che l'articolo non è a sufficienza definito dalla Chiesa , e perciò non v'è obbligo di crederlo . Chi mai può dire , che S. Agostino , e S. Ilario avessero peccato , avendo tenuto un tempo il sistema de' Semipe-

mipelagiani? (a) o che S. Ireneo, e S. Giustino (b) aveissero peccato, seguendo la sentenza de' Millenarij? Così le opinioni opposte in materia de' costumi non tolgono le leggi, se mai vi sono, ma solo fan vedere, ch' elle non sono bastantemente promulgate, e perciò non obbligano. Nè l' essere allora la legge non obligante, dipende dalle opinioni degli Uomini, ma dal non essere ella stata da Dio a sufficienza proposta alla cognizione degli Uomini.

71. Il terzo assurdo che assegna, è questo: “ (Nel contratto di due opinioni, voi dite, che la legge non è legge, perchè ubbiosa. Vi dimando: Ammettete voi Monsignore, che fra due opinioni probabili quella, che favorisce la libertà, possa esser falsa? certamente. Ma ditemi, come può esser falsa, se atteso il vostro Principio, non si oppone mai ad alcuna legge? Stante che, se la legge non v'è, non può tampoco aver colla legge opposizione di sorta alcuna.) „ E qui poi adduce l'esempio d' un contratto, il quale da alcuni Autori è stimato probabilmente lecito, da altri probabilmente illecito. Or quegli Autori, che lo stimano illecito, possono dir la verità, sì che il contratto
 sia

(a) S. August. de Præd. Sanct. vide apud Fourn. Comp. Theol. to. p. 1. D. 2. ar. 1. Et vide de S. Hilar. C. Noris lib. 2. Histor. Pelag. cap. 2.

[b] Vide apud Berti Theol. lib. 3. cap. 8. num. 3.

sia in realtà illecito, e proibito dalla legge; ma come (dice) può esser illecito, e proibito, se giusta il vostro Principio la legge è dubbia, e la legge dubbia non è legge, ma opinione? forse che farà illecito, perchè è contrario ad una mera opinione? *Adunque* [ecco l'assurdo che ne ricava] *se non v'è legge, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, nè potrà mai esser falsa: e l'opinione contraria che asserisce la legge, sarà sempre falsa, nè potrà mai esser vera. Che ve ne pare. Monsignore di questo paradosso?*

72. Che me ne pare? Mi pare, che questo argomento niente prova, e niente conchiude. Sarebbe sì bene paradosso il dire, che quando la legge è dubbia, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, nè potrà mai esser falsa. Ma non è paradosso il dire quello, ch'io dico, cioè che ben può esser falsa l'opinione per la libertà, ma quando ella è egualmente probabile, che l'opinione che sta per la legge, allora la legge è dubbia; ed allora non dico già, che la legge certamente non v'è, ma che non v'è legge che obbliga, perchè non è a sufficienza promulgata, come ho ripetuto più volte, ed appresso mi bisognerà ripetere, con tedio mio, e di chi legge, per rispondere a tutti questi assurdi addotti dal mio Oppositore.

73. Chi non vede qui, che il P. Patuzzi confonde il giudizio speculativo col pratico, mentre vuole, che, speculativamente parlan-

lando , essendo solamente probabile , non certa , l' opinione diretta , cioè quella che sta per la libertà ; praticamente poi parlando , non possiamo servirci di quella , perchè , essendo anche probabile l' opinione , che sta per la legge , non possiamo operare in modo , come quella fosse affatto falsa . Ma bisogna distinguere : speculativamente parlando , ben può esser vera l' opinione , che sta per la legge ; ma parlando poi in pratica , non già diciamo , che l' opinione per la legge è certamente falsa , ma perchè è verisimile che sia falsa , ed insieme è verisimile che sia vera , ella è dubbia con dubbio stretto , e quindi per lo Principio da noi provato , che la legge dubbia non obbliga , perchè non è proposta a sufficienza , non siamo in tal caso obbligati a seguir l' opinione più sicura . Che poi l' Uomo possa operare colla certezza morale riflessa dell' onestà dell' azione , ciò abbastanza si è provato di sopra nel *Cap. I. al num. 1. 2. e 3.* e come ivi riferii , me lo concede lo stesso mio Oppositore . In più luoghi poi egli mi oppone , ch' io sono confuso , e non mi so intendere . Gran cosa ! tutti m' intendono , e mi dicono , ch' io son chiaro nello spiegarmi , solo col P. Patuzzi incontro la mala sorte di non essere inteso .

74. Il quarto assurdo , che adduce , è questo : “ Insegnano i Probabilisti , che „ quando mai fosse falsa l' opinione , che „ nega la legge , e si operasse con quella , „ la

„ la trasgressione della legge sarebbe alme-
„ no peccato materiale , che scusa dal for-
„ male [come dicono] cioè dall' offesa di
„ Dio. Ma se fosse ciò vero , che la legge
„ dubbia non è legge , perchè non è a suf-
„ ficienza promulgata , non vi sarebbe nep-
„ pure il peccato materiale , perchè se non
„ è legge , come può ella trasgredirsi ma-
„ terialmente ? Confessando dunque il pec-
„ cato materiale , bisogna confessare , che
„ nel contrasto delle opinioni persiste la
„ legge , e sia a sufficienza promulgata . „
~~Ma questa è una parte della conse-~~
guenza ; e sia a sufficienza promulgata , con
buona licenza del P. Lettore , non so come
si ricavi dalle sue premesse . Dico primiera-
mente , che se tal legge fosse a sufficienza
promulgata , allora la trasgressione non fa-
rebbe materiale , ma formale . Dico per se-
condo , che nel caso che l' opinione men si-
cura fosse falsa , perchè nondimeno ella ap-
pareisce probabile , la legge non può dirsi
sufficientemente proposta , e per consequen-
za non può dirsi legge , che obbliga . Onde
se mai vi fosse la legge , operandosi il con-
trario , non si opererebbe allora formalmen-
te contra quella , ma solo materialmente ;
e così il peccato sarebbe solamente materia-
le , per cui il Signore non condanna l' Uo-
mo , mentre il peccato materiale non è al-
tro (come dicemmo da principio) che un'
azione , che sarebbe materia di peccato , se
vi fosse la cognizione della legge , ma ef-
fendo la legge invincibilmente ignota (poi-
chè

chè nel contrasto di due probabili non è nota la legge, ma solamente il dubbio della legge) pertanto la trasgressione non è colpevole.

76. Che poi non siam tenuti noi ad evitare il peccato materiale, ciò bastantemente si è provato nel *Cap. II.* e costa da' *Canoni*, come abbiain riferito di sopra, e specialmente dal testo nel *cap. Dominus, de Secund. nupt.* dove si prescrive, che se un Marito è dubbio del valore del matrimonio, non può già chiedere il debito, ma è tenuto a renderlo alla Moglie, che lo domanda in buona fede. Ora io dico, è certa già la legge, che vieta al Marito di accostarsi ad una Donna, che non è sua. Ma supponiamo, che quel matrimonio veramente sia nullo, io domando: Se in tal caso il Marito si accosta per rendere il debito, pecca egli contra la legge [la quale già persiste] *accedendo ad non suam* col pericolo certo del peccato materiale? No, e perchè? perchè in tal caso la legge non obbliga, e non obbliga appunto, perchè in tal caso non è certa, ma dubbia, ond' ella per lui non è legge, che obbliga; nè osta allora, che vi sia il pericolo del peccato materiale.

77. Nè vale il dire, che in tal caso la Moglie possiede il *jus* di cercare, onde entra la legge certa di non potersi negare il diritto a chi tocca; perchè, atteso il Principio del P. Lettore, che la legge eterna, come vera e propria legge, e perfettamente ab eterno promulgata, ha obligate le
crea-

creature sino ab eterno , prima ch' elle la conoscessero ; ed atteso il dubbio esistente del valore del matrimonio , dovressimo dire , che la Moglie , quantunque fosse stata sempre in buona fede , non avrebbe mai potuto acquistare il jus certo di cercare il debito contra la legge divina , se realmente il matrimonio fosse nullo ; perchè sempre la legge eterna avrebbe avuto il possesso anteriore alla libertà umana , e perciò il jus acquistato dalla legge , precedendo a quello della Moglie , dovrebb' esser certamente preferito. Dunque per salvare la verità della disposizione del testo , dobbiam necessariamente supporre , che la legge eterna non sia stata legge obbligante prima d' esser attualmente promulgata agli Uomini : e che in tanto il Marito può , e dee render il debito alla Moglie , in quanto ella certamente possiede il suo dritto di cercarlo ; ed all' incontro la legge , che lo proibisce , benchè esistesse , in tal caso non obbliga , perchè è dubbia , e non è abbastanza promulgata .

78. Quì poi il P. Lettore mi dimanda , se io credo , che la Chiesa ha giustamente condannate tante proposizioni . E poi soggiunge : *Ora se nel contrasto di opinioni probabili non vi fosse legge , perchè non è promulgata , la Chiesa ingiustamente avrebbe condannate quelle opinioni , molte delle quali eran tenute per sodamente , ed egualmente probabili . Se dunque eran tali , e non v' era legge sufficientemente promulgata contra di loro , ingiustamente la Chiesa le proibì .* Indi

CON-

conclude : *Non è giusta , Monsignore , la conseguenza? giustissima .*

79. Risponde Monsignore : No, tal conseguenza è ingiustissima . Per prima dice Monsignore , che tali opinioni , benchè un tempo fossero stimate probabili da taluni , in verità però erano improbabili , siccome sol solamente leggerle chiaramente si scorge ; e perciò si vede , che tutte , o quasi tutte , erano già prima della condanna riprovate dagli stessi Autori probabilisti . In secondo luogo dico , che prima della condanna vi erano bensì le leggi , ma perchè non erano a tutti promulgate , perciò non obbligavano ; onde coloro che teneano in buona fede le opinioni contrarie per probabili , non peccavano , nè offendeano le leggi , perchè allora quelle non eran leggi , che l' obbligavano . Siccome dicesi de' Libri Deuterocanonici , v. g. della Sapienza , Ecclesiastico ec. che sempre sono stati libri ispirati , ma non sempre han fatta autorità di Fede Divina , se non dopo che dalla Chiesa sono stati dichiarati per Canonici ; così può darsi , che qualche legge naturale , apparendo dubbia ad alcuno , ella non l' obblighi , perchè non ancora a lui promulgata ; ma quando poi vien promulgata dalla Chiesa , ella obbliga tutti . Onde i Pontefici han potuto giustamente condannare quelle proposizioni , perchè in ciò non han fatto altro , che promulgare tutte quelle leggi già esistenti , ma che non erano prima a tutti sufficientemente promulgate . Mi nota poi

poi per errore l'aver detto io quì di sovra, che la Chiesa *promulga* la legge naturale. I precetti della natura, che son chiari, si promulgano per mezzo del lume della ragione; ma molti precetti oscuri da tempo in tempo Iddio gli ha promulgati per mezzo della Chiesa. I precetti Ecclesiastici la Chiesa li promulga da sè medesima; alcuni precetti poi, che s'appartengono al dritto naturale, la Chiesa li promulga come Ministra di Dio, siccome appunto apparisce da tante Proposizioni dannate dalla Chiesa, appartenenti già alla legge di natura. Onde non sembrami errore il dire, che tal volta questi precetti sian promulgati dalla Chiesa. Ma la Chiesa dichiara, non promulga. Ma quando dichiara, risponde, allora promulga.

80. Il quinto assurdo, che mi oppone, è questo “ [Se la legge non obbligasse colui, „ al quale ella fosse dubbia, per non esser- „ gli promulgata abbastanza, non obbighe- „ rebbe neppur colui, al quale la legge „ fosse certa per qualche particolar rivela- „ zione, o dimostrazione evidente; perchè „ sarebbe quella una notizia privata, la „ quale non impedirebbe, che fra Dottori „ vi fosse contrasto di opinioni egualmente „ probabili. Onde, essendo certo secondo il „ benigno Sistema, che quando si dà con- „ trasto di opinioni, la legge non è legge, „ perchè non è abbastanza promulgata, nep- „ pur lui sarà tenuto ad osservarla con tut- „ ta l'evidente notizia, che ne ha avuta.

81. Ma io ho detto tante volte, che non
solo

solo chi ha una cognizione evidente della legge, ma ancora chi giudica secondo il lume della ragione, che l'opinione che sta per la legge è notabilmente, o sia certamente più probabile, egli è tenuto ad osservarla, quantunque siavi contrasto fra' Dottori; some in fatti molte opinioni approvate già da molti Autori, io per me le ho riprovate nella mia Opera Morale, come certamente meno probabili. Or tanto più dico esser tenuto alla legge colui, al quale per qualunque via ella è manifesta. Che importa poi, che gli sia manifesta per notizia privata, o pubblica? Già dicemmo di sopra, che le leggi naturali non s'intimano agli Uomini con atti esterni, e pubblici, come le leggi umane, ma colla cognizione interna del lume della ragione; onde ben dice il P. Gonet riferito di sopra, che qualche legge naturale può essere sufficientemente promulgata ad uno, e non ad un altro. Nella seconda Risposta dice il P. Patuzzi, ch'io non rispondo a proposito a questi suoi Assurdi opposti; e giunge a dire, che certe mie risposte gli fanno orrore, e lo fanno restar *sorpreso* per la loro insuffistenza. Io non mi maraviglio di queste frasi, sono elle già usuali al P. Patuzzi. Prego solamente il Leggitore a conferire le di lui opposizioni colle risposte mie, e poi giudichi, se sono o no a proposito.

82. Il sesto assurdo, che oppone, è questo. Premette una breve prefazione: *Vos siete or mai stanco Monsignore, di udire sì strane assurdità, che dalla massima vostra derivano;*

rivano ; ma dovete aver la sofferenza di ascoltarne ancora dell'altre , perchè troppo è ciò necessario alla vostra istruzione, e disinganno. (Quante grazie!) E poi dice, che se la legge dipendesse in quanto la sua esistenza dalle opinioni degli Uomini , avverrebbe, che una legge nel tempo ch'è stimata certamente esistere, sarebbe legge; ma quando poi apparisse probabile qualche opinione, che sta per la libertà, quella non farebbe più legge ; e se poi quell'opinione benigna, pesate meglio le ragioni, fosse giudicata improbabile , allora la legge tornerebbe ad esser legge . Ed ecco la legge ora ridotta da vita a morte , ed ora restituita da morte a vita .

83. Rispondo , che in tal caso non già varia la legge, ma varia il giudizio dell'Operante secondo la cognizione, ch'egli ha della legge. La legge vive, e muore, non già in sè , ma in quanto all'atto di ligare ; e perciò quando apparisce certa , allora liga : quando apparisce dubbia , non liga . Ond'è che quand'io stimava , che l'opinione benigna non era egualmente probabile , allora era io tenuto alla legge , perchè allora la legge era già per me abbastanza promulgata. Ma quando appresso mi si presentasse qualche grave ragione, che rendesse l'opinione benigna egualmente probabile, o sia verisimile, allora non dico già , che la legge prima esisteva, ed ora non esiste, e che prima era viva, ed ora è morta; ma dico, che apparendo appresso l'opinione men sicura egualmente probabile, allora si giudica, che la legge è, ed è stata

H sem-

sempre dubbia , benchè prima appariva certa ; e per conseguenza si giudica , ch' ella non è stata mai abbastanza promulgata ; onde se prima io mi stimava obbligato a quella legge , perchè mi pareva certa , ed abbastanza promulgata , ora che la giudico strettamente dubbia , e non abbastanza mai promulgata , non sono a quella obbligato . In somma non diciamo già noi esser lecito servirsi in pratica di qualche opinione benigna in virtù di quei motivi diretti , che la rendono probabile , ma per lo Principio riflesso certo , ch' essendo verisimile quell' opinione , allora la legge è dubbia , e perciò non essendo abbastanza promulgata , non obbliga . E questa è la risposta , con cui ognuno può sciogliere tutti questi assurdi opposti dal P. Patuzzi .

84. Per lo settimo assurdo adduce il *capo 17. Del Deutoronomio* , dove al *numero 8.* sta scritto : *Si ambiguus apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem & sanguinem, causam & causam , lepram & lepram ; & iudicum intra portas tuas videris verba variari ; surge , & ascende ad locum , quem elegerit Dominus Deus tuus , veniesque ad Sacerdotes Levitici generis , & ad iudicem , qui fuerit eo tempore , quaresque ab eis , qui iudicabunt tibi iudicii veritatem , & facies quodcumque dixerint , qui presunt loco , quem elegerit Dominus , & docuerint te juxta legem ejus .* Indi adduce S. Tommaso , che spiega questo testo , e dice , che se il dubbio era tra' Sudditi , doveano essi ricorrere a' Giudici inferiori ,

riori, che costituivansi per ciascuna Tribù. Se poi il dubbio era tra' Periti, allora doveasi ricorrere al Sinedrio, ch' era il luogo eletto da Dio per *decider* le cause con sentenza finale.

85. Ecco poi l' Assurdo, che il P. Lettore ne ricava contra la nostra sentenza: A che bisognava [dice] ricorrere al Tribunale Supremo, quando, essendovi disparere tra quei Periti, la legge non era legge? Ma il P. Calmet, spiegando più distintamente il testo riferito, dice, che non tutti i dubbj doveano rapportarsi a' Giudici, ed al Sommo Sacerdote, ma solamente *ardua quaque*.

86. Dice di più, che tre generi di cause eran quelle, sovra cui cadeva il suddetto precetto giudiziale, e scrive così: *Nobis ea sedet persuasio, verba illa, inter sanguinem & sanguinem, criminales omnes causas complecti: alia verd, inter causam & causam, causas omnes civiles minoris momenti: postrema tandem, inter lepram & lepram, leges omnes ceremoniales, qua maculas, vel lustrationes legales inferebant*. Posto ciò, chi può mai persuadersi, che ogni dubbio di azion particolare si doveva esporre per precetto a' Giudici del luogo, ed indi al Sinedrio? In oltre si sa, che *lex Moyfi in Synagoga per omne sabbathum legebatur*, ed ivi ognun proponeva i suoi dubbj. Se poi le risoluzioni fossero sempre secondo le opinioni più sicure, ciò potrà indovinarcelo il P. Lettore. Certo è, che queste minute difficoltà non si proponevano nè a' Giudici, nè al Sinedrio, nè

al fommo Sacerdote . Vorrei però sapere , the cofa con ciò pretende il P.Lettore? pretende forse, che in tutti i dubbj , e cafi di cofcienza dovelfimo ricorrere all' oracolo del Papa? Ma quando il Papa non rifpondelfe, che abbiamo da fare? Voleffe Dio che la Santa Sede decidelfe tutti i dubbj , che occorrono tra' Fedeli? Ma fe il Papa voleffe attendere a ciò, dovrebbe far occupato continuamente folo in quefto impiego , e neppure gli bafterebbe il tempo .

87. Ma vediamo finalmente , come conclude il mio Oppofitore . Dice così : Dite voi , non bisognava ricorrere al giudizio de' Sacerdoti , perchè , pofto il contrafto tra quei Periti, la legge non era legge . Sicchè è inutile lo ftudio delle Scritture , il configliarfi co' Savj ; ma bafte trovar un' opinione difputata da' Teologi : bafte fcartabellare il libro di qualche Cafifta , dell' Escobario , del Diana , e concludere , che fi opera con ficurtà , perchè in tal cafo non v'è legge , che proibifce di operare fecondo tale opinione . Rifpondo brevemente , perchè non mi pare bifognarvi molte parole a rifpondere . Non Signore , non bafte ad operare con ficurtà fcartabellare l' Escobario , o il Diana , ma bifogna ftudiar le Scritture , i Canoni , ed i Teologi , e quando l' opinione , che fta per la legge , fi fcorge notabilmente più probabile , quella dee feeguirfi . Ma quando poi l' opinione , che fta per la libertà apparifce egualmente probabile , può ella lecitamente fequirfi , perchè allora la legge , non effendo
 abba-

abbastanza promulgata , non obbliga . Il P. Patuzzi chiama tutte le ragioni principali , o sieno fondamenti della nostra sentenza , li chiama (dico) *Rifugj da disperati* ; a me pare che più presto sieno *Rifugj da disperati* tutti questi argomenti insufficienti , e sottigliezze , ch' egli oppone .

88. Non voglio lasciar què di rispondere ad un'altra opposizione , che fa il P. Patuzzi nel suo Libro della *Regola prossima delle umane azioni* . Ivi dice così „ (Per dirsi che „ una legge sia dubbia , dovrebbe dubitarsi , „ se una tal legge esista , o no ; ma questo „ (soggiunge) non può essere , perchè le „ leggi così divine , come umane , che dobbiamo osservare , tutte son certe , ed abbastanza promulgate . Il dubbio dunque „ cade , non già sopra l' esistenza della legge , ma sopra i casi particolari , se quelli „ sieno compresi , o no , nelle leggi universali ; ond' è che se vogliamo fervirci del „ Principio supposto , cioè che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo , „ non possiamo dire , che la legge dubbia , „ o non abbastanza promulgata , non sia legge , ma solo dobbiamo dire : Quando „ v' è opinione probabile da ambedue le parti , che la legge si stenda , o no , a quel „ caso , la legge certamente non si stende . „ Ma dicendo così ritorna la difficoltà del „ Principio , poichè quando v' è il dubbio , „ se sia lecita alcun' azione , o non sia lecita , come compresa , o non compresa dalla „ legge , non può assegnarsi un tal Principio

„ come certo. „) Sin quì il P. Patuzzi, seguendo in ciò quel che prima di lui scrisse il P. Danielè Concina nella sua Teologia Cristiana.

89. Ma si risponde con quel che scrisse lo stesso P. Concina nel Compendio di detta Teologia al tom. 1. de Legib. cap. 2. n. 10. dove dice , che benchè la legge sia certa , nonperò le circostanze diverse che occorrono, fanno che la legge ora obblighi, ed ora non obblighi ; giacchè i precetti sono bensì immutabili, ma alle volte non comandano sotto questa o quella circostanza . Quindi [noi ripigliamo] non vale dunque il dire, che le leggi son certe ; perchè mutandosi le circostanze de' casi , si rendono dubbie , e come dubbie non obbligano . Dunque , replica il P. Lettore, secondo il vostro Principio, che la legge dubbia non obbliga, voi concludete, che nel dubbio se la legge si stende o no a quel caso, certamente non si stenda? Ma noi non già asseriamo , che la legge in dubbio certamente non si stende al caso ; ma diciamo che quando vi sono dall' una e dall' altra parte opinioni egualmente probabili , allora non essendo certo che la legge si stenda a quel caso , a rispetto di quel caso la legge si rende dubbia , e come dubbia non obbliga , poichè allora non è abbastanza promulgata . Coll' esempio si rende la cosa più chiara . Abbiamo noi la legge universale, che vieta l' usura, ma quando da ambedue le parti vi è eguale probabilità ,
che

che alcuna contratto sia o non sia usurario, allora non vi apparisce alcuna legge certa che lo proibisca. E perciò, finchè prudentemente si dubita, se quel contratto sia o no usurario, vi sarà bensì l'opinione, che quel contratto sia vietato dalla legge, ma frattanto non v'è legge certa che lo vieti, e pertanto circa di tal contratto resta dubbia la legge. Rispetto all'usura, è certa la legge, che la proibisce; ma rispetto a quel contratto, la legge è incerta. A che serve dunque l'opporci (secondo dice il P. Patuzzi) che quì non si tratta, se la legge esiste o no, mentre è certa la legge che proibisce l'usura, ma solo si cerca se a quel caso si stenda, o non si stenda la legge? Poichè diciamo: posto che veramente sia probabile, che quel caso non sia compreso dalla legge, lo stesso è dire, che sia cosa dubbia, che a quel caso si stenda la legge, che 'l dire che la legge a rispetto di quel caso è dubbia; e se la legge a rispetto di quel caso è dubbia, per conseguenza a rispetto di quel caso non obbliga.

90. Dicono: Ma se in verità quel caso è compreso dalla legge, allora operandosi secondo l'opinione men sicura, già resterebbe offesa la legge, e si oprerebbe contro la Divina Volontà. Abbiamo quì voluto registrare tutte le opposizioni de' Contrarj, per rispondervi, e far vedere, che tali opposizioni, quante più sono, tanto più rendono chiara la nostra sentenza. Rispondiamo dun-

que , che in tal caso affatto non si offende la legge , e non si opera contro la Divina Volontà . Non si offende la legge , perchè allora la legge è dubbia , e perciò non obbliga , e conseguentemente ella non può chiamarsi legge , o almeno legge che liga , giacchè la legge (come si è provato) non obbliga , se non è promulgata , nè può dirsi mai promulgata , quando si contrasta , s' ella vi sia o no : allora è promulgata solamente l'opinione , che vi sia la legge , ma non è promulgata la legge . Sicchè in tal caso non si opera contro la legge , ma solamente contra l'opinione che difende esservi la legge ; poichè la legge , fin tanto ch'ella è dubbia , è opinione , ma non legge , almeno non è legge che obbliga . Nè si opera allora contra la Divina Volontà , perchè (siccome dimostreremo appresso colla dottrina di S. Tommaso) non v'è obbligo di conformarsi a quella Volontà Divina , che non ci è manifestata . Come mai in verità può dirsi , che siam tenuti a conformarci alla Volontà di Dio in astenerci da qualche azione , quando non sappiamo che Iddio la voglia proibita ? S. Tommaso dice , che quando non sappiamo ciò che Dio vuole , non siamo tenuti a conformare la nostra volontà colla Divina : *Sed in particulari nescimus , quid Deus velit , & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati .* [a] Ed in conferma di

[a] S. Thom. I. 2. q. 19. a. 10. ad 1.

di ciò soggiunge il P. Gonet, che noi non siam tenuti ad uniformarci alla Divina Volontà, se non quando questa Volontà Divina ci è manifestata o col comando, o colla proibizione: *Homo non tenetur conformari voluntati divina in voluto materiali, nisi quando voluntas divina nobis precepto, vel prohibitione manifestatur.* [a]. Ma di questo punto si parlerà di proposito nel Cap. IX.

C A P I T O L O IV.

Si prova il secondo Principio, che la legge incerta non può indurre un' obbligazione certa.

ESSendo la legge una regola, e misura, con cui l' Uomo dee regolare, e misurare le sue azioni, è chiaro che questa legge dee esser certa, altrimenti come può egli regularsi con una regola incerta? Per mezzo della legge, dice l' Apostolo, noi conosciamo il peccato, cioè il mancare alla legge: *Per legem enim cognitio peccati. Rom. 3. 2.* Spiega S. Tommaso: *Per legem enim datur cognitio peccati, quid agendum, quid vitandum.* E perciò la legge, come scrisse S. Isidoro, dee esser chiara, e patente per obbligare: *Erit autem lex manifesta. S. Isid. in can. Erit autem, Dist. 4.* El Panormitano scrisse: *Ubi lex est multum*

H 5 du

(a) Gonet in *Clyp. to. 8. D. 6. a. 2. n. 31. in fin.*

dubia, excusatur quis a juris ignorantia. [a] Per altro la stessa ragion naturale persuade, che niuno dee stimarsi obbligato ad osservare quei precetti, de' quali si dubita, se vi sono, o non vi sono, come si ha nell' Autentica, *Quibus modis nat. eff. & Natura*, dove dicesi: *In dubio nullus praesumitur obligatus*. Lo stesso insegna l' Angelico dicendo, che la legge (e parla della legge divina, ed eterna) per obbligare dee esser certa. Ivi il Santo si fa questa obiezione: *Mensura debet esse certissima; sed lex aeterna est nobis ignota; ergo non potest esse nostrae voluntatis mensura, ut ab ea bonitas voluntatis nostrae dependeat*. E così risponde: *Licet lex aeterna sit nobis ignota, secundum quod est in mente divina; innotescit tamen nobis aliquantisper per rationem naturalem, quae ab ea derivatur ut propria ejus imago, vel per aliquantulum revelationem superadditam*. Non nega dunque S. Tommaso, che la legge Divina come nostra misura dee esser certa; ma solo dice non esser necessario, ch' ella da noi si conosca nello stesso modo, come si conosce da Dio, ma bastare che a noi sia nota per la ragion naturale, o per qualche special rivelazione.

2. Afferisce poi il P. Lettore per testimonianza di Monsign. Bossuet, che la dottrina de' Padri è a me contraria. Ma io leggo il P. Cristiano Lupo, non meno versato di Mons. Bossuet nella lettura de' Padri, il quale

(a) *Panorm. in cap. fin. de Constit.*

le nella Differtazione del Probabile al tomo 9. delle sue Opere fa vedere , che i Padri affatto non sono stati contrarj alla nostra sentenza . Il P. Melchior Cano anche ben versato nella dottrina de' Padri, parlando d'una sentenza di Scoto [come dicemmo in altro luogo] per non esser ella certa, scrisse: *Quoniam ignoro, unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint, liberè possum, quod non satis exploratè preceptum est, negare.* [a] Dunque ben può negarsi secondo Cano, *quod non satis exploratè preceptum est.* Lo stesso scrisse il Card. Lambertini (dipoi Bened. XIV.) nelle sue Notificazioni: *Non debbono porsi ligami, quando non vi è una manifesta legge, che gl' imponga. Notif. 13.* Lo stesso scrive il P. Ildelfonso Domenicano: *Propter dubium legis, precepti, vel voti, non debet [homo] spoliari possessione sua libertatis.* E quì soggiunge la distinzione da me addotta nel Cap. III, num. 8. del dubbio, che occorre di una legge certa, e di una legge dubbia, e dice: *Si dubium est de substantia ipsius legis, precepti, vel voti, concedimus liberè; si autem dubium supponat certam substantiam legis, aut voti, nego, quia tunc non spoliatur possessione sua libertatis a dubio, sed a certa obligatione.* (b) E nel num. 1132. lo spiega più diffusamente: *Si dubium est de ipsa existentia legis, ut an extet talis lex? an sit publicata? an in tali lege comprehendatur iste casus?*

H 6 an

(2) *Canus Relect. 4. de Pœn. p. 4. q. 2. prop. 3.*

[b] *Ildeph. 1. 2. D. 209. dub. 5. num. 1121.*

an sit lex naturalis vel positiva , divina vel humana , vel quacunque obligatio , aut promissio acceptata , votum , juramentum ? facta sufficienti diligentia , & durante dubio , non teneris te conformare tali legi , vel obligationi ; sed potes tuta conscientia operari oppositum ; & hac est pars tuta , quam in tali casu potes eligere , adimplendo regulam de qua disputamus . Ita communiter tradunt Doctores Jo: a S. Thoma 1. 2. qu. 18. Disp. 12. art. 4. Henriquez , Salas , Suarez , Bonac. Laymann , Sanchez , Filliuc. Villalob. Castrop. Sà , Ovied. &c. Nam in eo casu ex una parte est jus certum , quod homo habet operandi omne , quod non est illi prohibitum , unde possessio stat pro libertate . Lo stesso scrisse Marco Vidal (a) e fa la stessa distinzione del dubbio , che riguarda la legge dubbia , e la legge certa . Lo stesso scrisse Domenico Soto parlando del voto dubbio (b) : Tunc ut ille secundum conscientiam reus voti judicetur , non sufficit quacunque opinio tunc habuisse usum rationis , quando vovit ; sed requiritur rem esse adeo certam , & compertam , ut nulla , aut tenuissima apud viros prudentes reliqua fiat dubitatio contraria opinionis . . Melior siquidem est possidentis conditio , & hominem manere liberum &c. Ciò che dice Soto per l'obbligo del voto dubbio , corre certamente anche per la legge dubbia Divina , giacchè l'adempimento del voto anch'è di legge Divina . Lo stesso

[a] Vidal Arca sal. tract. de Dubiis &c. Inquisit. 2. num. 2. 3. & 4.

(b) Soto de Just. & jure lib. 7. qu. 3. art. 2.

stesso scrive Giuseppe Rocafull Preposito di Valenza [a]: *An quando dubium est, an sit lex, vel praeceptum, obliget? Sit assertio: casu quo facta diligentia non constat, an lex sit imposita, vel an impositum sit praeceptum, sed res dubia manet, non obligat, sive sit lex, vel praeceptum naturale, sive divinum.*

3. Dunque, dirà il P. Lettore, l' Uomo nasce libero, non già suddito, e dipendente da Dio? No, rispondo, egli nasce suddito, dipendente, ed obbligato ad ubbidire a tutti i precetti, che Iddio gl' impone; ma acciocchè tali precetti lo leghino, debbono essergli applicati colla promulgazione attuale del precetto, la quale si fa appunto, quando il precetto gli è manifestato per mezzo del lume della ragione; ma fin tanto che il precetto non gli è fatto noto, l' Uomo possiede la sua libertà donatagli da Dio, la quale, essendo certa, non resta ligata se non da un precetto certo; ed essendo la legge una misura, con cui l' Uomo dee misurare le sue azioni, fa d' uopo certamente, che questa misura non sia incerta.

4. Se mai l' Uomo nascesse obbligato alla legge eterna (come suppone il mio Oppositore) prima che quella gli fosse manifestata, sicchè non potesse fare altre azioni, se non quelle che dalla legge eterna gli fossero permesse, non sarebbe stato necessario, che Iddio avesse intimati all' Uomo i suoi precetti divini coll' impressione del lume naturale,

(a) Rocafull Lib. 1. de Legib. in com. cap. 4. num. 65e

rale , ed anche colla legge scritta ; ma farebbe bastato , che gli avesse dichiarate solamente quelle cose , che permetteagli di fare . Io non nego , che ben poteva il Signore ordinare , che gli Uomini non potessero far altro , se non quello che da lui fosse stato loro espressamente permesso . Ma non ha fatto così : *Deus ab initio constituit hominem, & reliquit illum in manu consilii sui ; adiecit mandata, & precepta sua . . . si volueris mandata servare , conservabunt te . Eclii. 15. 14.* Prima dunque il Signore ha creato l' Uomo libero , domandogli per suo beneplacito la libertà , giusta quel che scrisse l' Apostolo : *Potestatem habens sua voluntatis . 1. Cor. 7.* E poi gli ha imposti i precetti , che dee osservare .

5. Ma per esser legato ciascuna da tali precetti , non basta , che ne abbia il dubbio ; dice S. Tommaso [*de Verit. q. 17. art. 3.*] che dee averne la scienza , cioè la cognizione certa : *Nullus ligatur per preceptum aliquod, nisi mediante scientia illius precepti.* Il P. Patuzzi dice , che questo testo dee intendersi diversamente da quel che io l' ho inteso ; bisogna dunque , che qui io distesamente lo riferisca , ed indi eh' esaminiamo , se dee aver luogo la spiega sua , o la mia . Il santo Dottore propone ivi il quesito : *Utrum conscientia liget ?* e poi dice : *Ita se habet imperium alicujus Gubernantis ad ligandum in rebus voluntariis illo modo ligationis, qui voluntati accidere potest , sicut se habet actio corporalis ad ligandum res corporales necessi-*

cessitate coactionis. Actio autem corporalis agentis nunquam inducit necessitatem in rem aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem, in qua agit. Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur. Attingit autem ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per preceptum aliquod, nisi mediante scientia illius precepti. Et ideo ille, qui non est capax notitiae precepti, non ligatur; nec aliquis ignorans preceptum Dei ligatur ad preceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire preceptum. Si autem non tenetur scire, nec sciat, nullo modo ex precepto ligatur. Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum; ita in spiritualibus preceptum non ligat, nisi per scientiam. (a) La similitudine di S. Tommaso non può esser più chiara, e convincente a favore del nostro Principio, che la legge incerta non può indarre un' obbligazione certa. Dice il Santo, metaforicamente parlando, che la scienza del precetto è come una fune, che liga la volontà. Onde siccome per ligare, per esempio un cavallo, bisogna che attualmente gli sia applicata la fune, che lo costringa a non partirsi da quel luogo; così per ligare la volontà dell' Uomo ad astenersi di qualche azione, è necessario che gli sia manifestata la scienza del precetto, senza la quale l' Uomo ha la libertà di operare. Ma vediamo le opposizioni, che fa il P. Patuzzi a questo secondo Principio, e specialmente a riguardo di questo testo di S. Tommaso.

§. I.

(a) S. Thom. de Verit. qu. 17. art. 3.

§. I.

Si risponde alle opposizioni fatte a questo secondo Principio. E quì si prova, che la libertà è anteriore all' obbligazione della Legge.

6. **O**ppone per r. il P. Patuzzi, che dicendo S. Tommaso : *Nullus ligatur per preceptum aliquod, nisi mediante scientia illius precepti*, la voce *Scienza* non s'intende la cognizione certa del precetto, ma s'intende la semplice notizia di quello, come già nel caso nostro di due probabili ve ne sarebbe la probabile notizia. E quindi recita quelle parole del testo, *Et ideo ille, qui non est capax notitia precepti* [siccome è colui, che non ha l' uso della ragione, seconda commenta il P. Lettore] *non ligatur*. Ma (diciamo) che sotto nome di *Scienza* s'intenda la notizia sol probabile, e dubbiosa, questa è una significazione nuova, di nuovo Vocabolario; tutti i Filosofi con S. Tommaso distinguono l' Opinione dalla Scienza, ch'è una cognizione certa di qualche verità; e S. Tommaso in questo passo replica tante volte *Scienza*, e non *Opinione*. Che importa poi quel che S. Tommaso soggiunge, cioè che non è legato dal precetto, chi non è capace di aver *Notizia* del precetto? Quì *Notizia* non significa, come sono le notizie che vengono cogli Avvisi di Pesaro, o di Mantova, le quali sono incerte, ma significa cognizione sen-

senza dubbietà . Oltrechè , anche dato che sotto nome di *Notizia* , e di cognizione potesse intendersi la *Probabilità* : almeno dee intendersi per quella *Probabilità* , che assiste solamente ad una parte , cioè alla legge , senza *probabilità* in contrario ; altrimenti , quando vi sono due opinioni probabili , una che afferma il precetto , l'altra che lo nega , allora (come dicemmo al *Cap. III. num. 27.*) è certo , che non v'è altro che un mero dubbio del Precetto , che affatto non può chiamarsi scienza , o cognizione ; perchè allora non può dirsi , che l'Uomo ha scienza del precetto , ma solo che ha scienza del dubbio , o sia della questione , se vi è , o no il precetto . Onde S. Tommaso , se avesse voluto unirsi alla sentenza del suo Oppositore , avrebbe dovuto dire : *Nullus ligatur per præceptum aliquod , nisi mediante Dubio præcepti* . Ma no , il Santo ha detto , *nisi mediante Scientia illius præcepti* . E che il Santo col dire *Scientia* ha inteso parlare della vera Scienza , non del Dubbio , o sia Opinione dubbiosa , si vede chiaramente da tutto il contesto di detto passo , mentre dice : *Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit , nisi per contactum* [e più sopra dice , *contactum coactionis ad rem* , sicchè ha da essere un contatto , che certamente legghi , e stringa la cosa] ; *ita in spiritualibus præceptum non ligat , nisi per Scientiam* . E prima avea già detto : *Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis , nisi imperium attingat ipsum , cui imperatur ; at-*
tin-

tingit autem ipsum per Scientiam. Dal che si vede ancora, quanto sia lontano S. Tommaso dal sentimento del P. Lettore, il quale vuole, che la legge Divina colla sua promulgazione *Causale*, ed *Eminente* ha obbligati gli Uomini, prima ch'essi l'udissero, e la conoscessero. Ma l'Angelico dice: *Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur; attingit autem ipsum per Scientiam*. E soggiunge ivi lo stesso S. Dottore: *Ad videndum autem, quando (conscientia) ligat, sciendum quod ligatio metaphoricè a corporalibus ad spiritualia sumta necessitatis importat; ille enim qui ligatus est, necessitatem habet consistendi in loco, ubi ligatus est, & aufertur ei potestas aliò divertendi*. Dunque, ficcome chi non è attualmente legato da qualche vincolo, *habet potestatem divertendi, quo vult*; così chi non è ancor legato colla scienza del precetto, ha la facoltà di fare quell'azione che vuole.

7. Siechè da quel che insegna què S. Tommaso, si vede che l'Uomo non è legato dalla legge divina, se non quando ne riceve la Scienza, cioè quando sa, che vi sia il precetto. Or come poi può dirsi, che sa il precetto; chi sta in dubbio, se il precetto vi sia, o non vi sia? Allora necessariamente dee dirsi, che il precetto gli è ignoto, e che non lo sa. Mi pare, che questo non già sia un discorso di mente storta, come mi dipinge il P. Lettore, ma un raziocinio giu-

giusto , e certo presso d' ognuno che ha lume di ragione . Il P. Lettore dice , ch' io non intendo , e malamente spiego le dottrine di S. Tommaso ; vorrei sapere , almeno circa la presente dottrina , com' ella meglio s' ha da intendere , e spiegare , e se può mai intendersi da alcuno altrimenti di quello ch' io l' ho intesa . Le sottigliezze poi , alle quali si rampica per ajutarsi il mio Oppositore , nel dire che basta la sola notizia , benchè dubbia , per aver la scienza della legge , come di sopra si è detto ; o pure , che tal dottrina non corre per li precetti divini , che da tutti debbono saperli [del che appresso qui parleremo] non so se possono aver forza presso d' altri , che di coloro che sono appassionati per lo Tuziorismo come lui , e vogliono far dire a S. Tommaso tutto il contrario di quel che il Santo ha detto , ed ha inteso di dire .

8. Oppone per 2. il P. Patuzzi quelle parole , che S. Tommaso soggiunge appresso nel medesimo testo , come di sopra abbiamo riferito : *Nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum , nisi quatenus tenetur scire præceptum* . Sovra queste ultime parole , *nisi quatenus tenetur scire præceptum* , egli scrive così : *Quando taluno , benchè non abbia notizia del precetto , se tuttavia sia tenuto ad averlo , ligatur præceptor , e non è scusato dalla trasgressione , se non l' osserva . E quindi egli vorrebbe farci credere coll' autorità addotta di S. Tommaso , che i peccati d' ignoranza (com' egli scrive)*
quan-

quando siamo tenuti a sapere la legge, sono quelli che si commettono, e de' quali ci rendiamo colpevoli dinanzi a Dio in un tempo, nel quale noi non sappiamo di commetterli... e per tal modo si pecca, quantunque non si abbia, non solo la scienza da voi pretesa, cioè la cognizione certa ed evidente, ma nè tampoco l'incerta ed oscura del peccato, la quale si poteva, e si era tenuto ad averla. Tutte son parole del P. Patuzzi, colle quali par ch'egli affatto neghi darli ignoranza invincibile circa i precetti quantunque oscuri della legge naturale. Ma a ciò bastantemente abbiamo risposto nel Cap. II.

7. Ma veniamo alle parole riferite poc' anzi di S. Tommaso: *Nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum*. Queste parole non importano, che l' Uomo, sempre ch'è tenuto a sapere il precetto, e lo trasgredisce, sempre pecca, quantunque l'ignori; ma che allora pecca, quando trascura di saperlo, e per positiva negligenza lo trasgredisce. Ciò lo dichiara lo stesso S. Dottore nel medesimo articolo, mentre nella risposta ad quartum scrive: *Tunc conscientia erronea non sufficit ad absolvendum, quando in ipso errore peccat*. Che viene a dire, peccare nello stesso errore? Se non che quando l'errore è colpevole, cioè quando la persona avverte all'obbligo di sapere il precetto, e trascura di saperlo; poichè allora l'ignoranza non è più invincibile. Lo stesso insegna il Santo nel *Quodlib. 8. art. 15. Quandoque*

doque verò error conscientia non habet vim excusandi, quando scilicet ipse peccatum est. E così anche lo spiega il Gaetano, dicendo: *Si cum posset, noluit scire*. A proporzione dunque della colpa, che accompagna l'ignoranza, l'opera contra del precetto è colpevole. E quando dice S. Tommaso, che pecca colui, il quale *tenetur scire preceptum*, e lo trasgredisce per ignoranza, s'intende (come dimostrammo nello stesso *Cap. II. num. 3. e 4.*) o di quelli precetti, che non possono ignorarsi senza colpa, quali sono i precetti del Decalogo; o pure s'intende dell'ignoranza volontaria, o sia propria negligenza, come insegna S. Benaventura: *Nulla ignorantia potest habere rationem peccati, nisi ex negligentia oriatur*. (a) E lo stesso insegna S. Tommaso con S. Agostino; dicendo: *Ignorantia, quae est omnino involuntaria, non est peccatum. Et hoc est, quod Augustinus dicit: Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris. Per hoc autem quod ait, sed si scire neglexeris, dat intelligere, quod ignorantia habet quoddam sit peccatum ex negligentia precedente, quae nihil est aliud, quam non applicare animum ad sciendum ea, quae quis scire tenetur*. [b] E posto che niuno, come dice S. Tommaso, è tenuto al precetto, se non quando ne ha la scienza, pertanto allora pecca l'Uomo in trasgredirlo, quando il precetto è

cer-

(a) S. Bon. in Spec. an. Cap. 7.

(b) S. Thom. de Verit. quest. 7. art. 7.

certo, ed egli per negligenza trascura di saperlo.

10. Oppone per 3. e dice, che la legge eterna ha il possesso anteriore al possesso della nostra libertà, e perciò in dubbio dee preferirsi l'opinione, che sta per la legge. Ma noi diciamo esser certo l'opposto, cioè che la libertà donata da Dio all' Uomo possiede anteriormente all' obbligazione della legge. Così senza dubbio insegna ancora lo stesso Angelico Maestro, perchè sebbene la divina legge è eterna, nondimeno nella mente di Dio l' Uomo ancora è eterno; e, *prioritate rationis*, da Dio è stato contemplato l' Uomo antecedentemente alla legge; poichè secondo la retta ragione, e la natura delle cose, prima dal Legislatore si considerano i Sudditi, e poi la legge proporzionata, che dee loro imponersi. Dico *proporzionata*, perchè Dio certamente fece una legge diversa per gli Angioli, ed un'altra diversa per gli Uomini: ed intorno agli stessi Uomini fece una legge diversa per li Sacerdoti, un'altra per li Secolari: una diversa per gli Ammogliati, un'altra per coloro che non han moglie. Questa dottrina (dico) non è mia, è di S. Tommaso, il quale [a] fa il quesito: *Utrum sit aliqua lex eterna?* E poi *ad primum* vi fa questa obiezione: *Videtur quod non sit aliqua lex eterna, omnis enim lex aliquibus imponitur, sed non fuit ab aeterno, cui aliqua lex possit imponi, solus enim Deus fuit ab aeterno; ergo*
nulla

(a) S. Thom. 1. 2. q. 91. art. 1.

nulla lex est aeterna. E risponde: *Ad primum dicendum, quod ea quae in se ipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab ipso cognita, & praecordinata, secundum illud (Rom. 4.): Qui vocat ea, quae non sunt, tanquam ea quae sunt. Sic igitur aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum.* [a] Si notino le parole, *rerum ab ipso praecognitarum*. Cid lo spiega diffusamente Bartolomeo Medina [b] dicendo: *Lex imponitur illis, qui existunt in se, vel in esse cognito*. E poi soggiunge: *Creaturae sunt Deo praesentes in aeternitate, non tantum secundum esse cognitum, sed etiam secundum veras existentias, & naturas reales*. Siechè, *prioritate rationis*, prima da Dio fu contemplato l' Uomo come libero, e poi fu considerata la legge, che dovea ligarlo. Per ragion d' esempio, Iddio ab eterno ha proibito l'omicidio, ma *prioritate rationis* prima considerò gli Uomini liberi, ed indi loro vietò, che uno uccidesse l'altro.

II. Oppone per 4. e dice: *l' Uomo non possiede altra libertà, se non quella ch' è soggetta alla legge, onde nulla può fare, se non a norma di quanto ella prescrive*. Ma bisogna distinguere: L' Uomo possiede bensì la sua libertà soggetta alla legge generale, cioè a quella legge che l'obbliga come creatura dipendente da Dio di dover ubbi-

(a) S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 1. ad 1.

(b) Medin. in 1. 2. S. Thom. 9. 91. pag. 485.

ubbidire a tutti que' precetti , che Dio gl' imporrà ; e ciò non può negarsi . Parlando poi delle leggi particolari , quando elleno sono state già manifestate all' Uomo , allora la di lui libertà non più possiede , ma è soggetta a quelle ; ma ben la possiede fin tanto , che quelle non gli sono abbastanza promulgate colla di loro scienza , perchè frattanto elle non obbligano . E questo appunto è quel che insegna S. Tommaso nel luogo a principio citato (a) dicendo , che la legge non ha virtù d'obbligare , se non dopo ch'è applicata agli Uomini : e che quest' applicazione si fa colla notizia , che ricevono gli Uomini della legge per mezzo della stessa promulgazione : *Talis applicatio fit per hoc , quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione* . Dunque secondo S. Tommaso è certo , che l' Uomo , prima d' essergli notificata la legge non è legato da quella , ed in conseguenza possiede la sua libertà non soggetta a tal legge .

12. Oppone per 5. e dice “ [L' Uomo „ prima si considera secondo la ragione , e „ poi secondo la libertà , o sia volontà . Or „ questa ragione per esser retta dee dipen- „ dere dalla legge divina ; altrimenti , se el- „ la non si uniformasse alla legge , non sa- „ rebbe retta . Dunque se la ragione , essen- „ do ella una partecipazione della legge di- „ vina , si considera prima della libertà , „ dunque la legge prima della libertà pos- „ siede .] „

13. Qui

(a) *S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 4.*

13. Quà vi bisogna una risposta ponderata , per togliere ogni equivoco ; e quà mi avvalerò dello stesso modo , con cui rispose il P. Bovio a questa vana obbiezione . Nell' Uomo debbon considerarsi due sorte di Libertà : la Libertà che dicesi Fisica , e quella che dicesi Morale . La Libertà *Fisica* consiste nel poter fare alcun' azione , o pure ometterla , o vero far la contraria . Questa Libertà presuppone già nell' Uomo la Ragione ; ma a riguardo della Libertà Fisica la parola *Ragione* altro non importa , che la facoltà intellettuale , per mezzo di cui si rappresenta l' oggetto , come appetibile , o pure evitabile secondo le forze naturali , ma senza che s' induca necessità . La Libertà *Morale* aggiunge poi sopra la Fisica il far quell' azione lecitamente , e illecitamente . Questa seconda Libertà anche presuppone nell' Uomo la Ragione , ma diversamente ; poichè la parola *Ragione* a riguardo della Libertà Morale dinota una cognizione , che non rappresenta semplicemente la cosa , come appetibile , o evitabile , come la rappresenta nello stato di Libertà Fisica ; ma la rappresenta , secondo che la cosa è vietata , o comandata dalla legge , la quale rende lecito , o illecito quell' esercizio di Libertà .

14. Cid premesso , ognun vede , che la Libertà Fisica è più ampia della Morale ; giacchè la Fisica si estende per quanto le voglie , e le forze umane possono estendersi , laddove la Morale è ristretta fra' termini delle leggi : con un restringimento però ta-

le , per cui l' Uomo , quantunque perda il poter lecitamente fare , nulladimeno non perde il poter assolutamente fare tutto quello , ch'è dentro la sfera de' suoi appetiti , e delle sue forze naturali . Dunque se la Libertà Fisica è posta nel poter fare , e la Morale nel poter lecitamente fare , è cosa manifesta , che la Libertà Fisica precede la Morale ; e la precede con priorità di natura , perchè l' Uomo può aver la facoltà di fare , o di omettere alcun' azione , senza che gli venga ristretta , ma non gli può esser ristretta questa facoltà , se prima non l' avea . Sicchè la Ragione della Libertà Morale è posteriore alla Ragione della Libertà Fisica , e da questa dipende ; e perciò dice S. Tommaso , che la legge presuppone le creature come precognite , cioè come costituite nella loro Libertà Fisica , e secondo la Ragione considerata nel primo modo .

15. Ora l' Avversario vuole , che il possesso stia per parte della legge , per causa che la Libertà dell' Uomo , come dice , e preceduta dalla Ragione , e la Ragione non è che una partecipazione della legge . Ma se gli dimanda , di qual Libertà , e di qual Ragione egli parla ? Se parla della Libertà Fisica , non dice bene , perchè certamente ciò si dee intendere della Libertà Morale , la quale è regolata da quella Ragione , ch'è partecipazione della legge , o per meglio dire da quella Ragione , che rappresenta la legge ; poichè da quel che si è detto , apparisce , che la Libertà Fisica , la quale

quale non ha per sua regolatrice la Ragione che rappresenta la legge, ma la Ragione che rappresenta le cose come appetibili, e fattibili, secondo si è spiegato di sopra, questa Libertà Fisica [dico] precede la Libertà Morale, e precede la Ragione regolatrice di questa Libertà Morale. L' Uomo dunque è in possesso della sua Libertà Fisica, e quindi può secondo quella liberamente operare, finchè però la Ragione regolatrice della Libertà Morale col rappresentargli la legge vietante non gli restringa l' anteriore Libertà Fisica di poter far tutto il fattibile a più angusti termini del giusto, e dell' onesto. Posto poi, che l' Uomo è in possesso della sua Fisica Libertà di eleggere quel che può fare, la rappresentazione della legge, affinchè sia sufficiente a circoscrivere, e limitare la libertà naturale, dee farsi con giudizio certo, e non basta che sia fatta con giudizio dubbio, qual nasce dal concorso di due opinioni probabili, perchè allora la Ragione regolatrice, non già gli rappresenta la legge, ma il solo dubbio della legge, il quale non è legge.

16. In conclusione per vedere, se la Ragione precede o no la Libertà, bisogna vedere, che cosa intendasi sotto nome di Ragione; se s' intende il raziocinio, o sia la facoltà che ha l' Uomo, quando giunge all' uso di Ragione, di saper discernere le cose vere delle false, concediamo, che questa sorta di ragione precede la libertà, e la volontà, ma questa Ragione, o sia raziocinio, nulla toglie alla

Libertà dell'Uomo. Se poi per Ragione s'intende l'attuale discernimento retto delle verità, allora neghiamo, che tal Ragione possiede prima della Libertà, perchè tal Ragione non liga la Libertà, se non dopo che gli è manifestata colla di lei cognizione. Ed in tal senso diciamo, che l'Uomo anche dotato di ragione nella mente Divina è stato contemplato antecedentemente alla legge, come strivemmo di sovra.

17. Oppone per 6. e dice „ : Da questo „ vostro Principio [cioè che la legge incerta non può indurre un obbligo certo] non „ altro può dedursi, se non che quando vi „ sono due opinioni probabili, l'azione non „ sia certamente proibita, ma non già che „ non sia neppure probabilmente proibita . „ Onde l'opinione che sta per la legge, se „ non indurrà un obbligo certo, l'indurrà „ almeno probabile. Onde non farà mai le- „ cita l'azione, perchè manca il dettame „ moralmente certo; poichè, posta la pro- „ babilità eguale, dov'è mai la certezza „ morale? „ La stessa opposizione mi fa l'Anonimo Autore della *Regola de' costumi alla pag. 401.*

18. Primieramente rispondo, che come si è provato nel *Cap. III. dal num. 1.* quando vi sono due opinioni probabili contraddittorie, allora niuna di loro resta probabile. Ma ripiglia l'Anonimo, e dice che in tal caso l'opinione che sta per la legge, se non induce obbligo probabile, almeno induce obbligo dubbio. Ma a ciò risponderemo già di

di sopra, che quando vi sono due opinioni probabili, l'opinione che sta per la legge, non induce altro obbligo che di deponere il dubbio; e questo dubbio certamente, secondo la sentenza comune di tutti, anche degli Antiprobabilisti, e dello stesso P. Patuzzi (siccome dimostrammo nel Cap. III. al num. 1. e sequ.) ben può deponersi col Principio certo riflesso.

19. Posto dunque che il Principio riflesso, quando egli è certo, basta a rendere anche certo il dettame della coscienza, non vale più il dire, che nel caso di due opinioni egualmente probabili l'opinione che sta per la legge, induce almeno obbligo dubbio, il quale impedisca l'operare, per ragione che allora non possiamo esser certi dell'onestà dell'azione. Perchè si risponde, che o allora non v'è alcun Principio riflesso certo, e certamente non si può operare, standosi in dubbio; o vi è il Principio riflesso, ed allora per mezzo di tal Principio già si ha la certezza dell'onestà dell'azione per lecitamente operare. Onde senza andar più ritracciando raggiri, ed equivoci, tutto il punto sta a vedere, se i due Principj da me difesi sieno veri, o falsi. Sì signore, dicono i miei Avversarij, questi due vostri Principj sono falsi, falsissimi. Dunque, io ripiglio, dicano sempre essi miei Avversarij, che i Principj sono ambedue falsi (si trovino però chi ci dà l'approvi, perchè non basta, che lo dicano, bisogna che ancora lo provino); ma a che serve far tante opposizioni, tutte

le quali non hanno luogo , sempre che fon veri i detti miei Principj , o almeno uno di effi ? Io all' incontro credo di avere di fova troppo chiaramente provato , ch' effi fono veriffimi , e certiffimi ; e perciò dico , che la legge , attefo il tutto , finchè non è conosciuta come certa , non induce obbligo , nè certo , nè dubbio .

20. Dico , *attefo il tutto* , perchè fe la legge nel caso di due probabili inducelfe almeno obbligo dubbio , come dice l' Anonimo , allora in effetto , *attefo il tutto* , ella indurrebbe non fola obbligo dubbio , ma certo , fe non direttamente , almeno indirettamente ; poichè ftante l' obbligo dubbio indotto dalla legge dubbia , ancorchè aveffimo Principj certi rifleffi da potervi appoggiare il dettame , neppure noi potreffimo lecitamente operare contra la legge dubbia . Ma noi diciamo , che , *attefo il tutto* , cioè attesi i Principj rifleffi certi da noi provati , o almeno uno di effi che fofse vero , la legge dubbia non induce nè obbligo certo , nè obbligo dubbio . Se dunque i Contrarj non giungono a provare , che ambidue i Principj da me difesi per certi , fono falfi , non giungeranno mai ad abbatte la noftra sentenza . Oh fe fi toglielfero da mezzo gli equivoci , che non fervono ad altro che a confonder la mente di chi legge , crederci che farebbe finita la lite !

21. In quanto dunque alla forza intrinfecca delle ragioni (alla quale principalmente nelle sentenze dee averfi riguardo) io credo ,
e lo

e lo credono tanti altri meco , averla già convincente , ed evidente . In quanto poi all' autorità estrinseca , che tanto mi oppone il P. Patuzzi , dico primieramente , ch' io sempre ho tenuto , e tengo , giusta la dottrina comune de' Dottori , che dove le ragioni intrinseche sono convincenti , poco o niun peso dee fare l' autorità estrinseca opposta , se pur ella non fosse comune di tutti o quasi tutti gli Uomini dotti , e specialmente versati nelle controversie della materia , di cui si tratta ; poichè l' autorità estrinseca altro non opera , che di far presumere l' intrinseca . Onde di qual peso mai notabile può essere l' estrinseca , quando l' intrinseca si scorge manifesta , e convincente ? E ciò tanto più vale nel caso nostro , in cui si vede , che i Fattori della sentenza rigida niente adeguatamente rispondono alle ragioni della nostra sentenza ; ed all' incontro gli argomenti che adducono per la sentenza loro , se provassero , proverebbero , che necessariamente dee seguirsi lo stretto Tuziorismo . Parlando poi di coloro che non hanno scritto di proposito per lo rigido sistema , ma solamente l' approvano , io stimo tutti per più savj di me , ma dico che allora costoro mi farebbero maggior peso , quando sapessi che hanno ben ponderati i fondamenti , e motivi dell' una e dell' altra sentenza ; ma di ciò io molto ne dubito , e con molta ragione , mentre vedo , che gli stessi Scrittori della sentenza da essi approvata o poco hanno esaminate le nostre ragioni , o vi han

risposto con equivoci , e fallacie , alle quali ognuno che ha mente , facilmente vi può rispondere . Aggiungo , che tali Approvatori circa il punto della nostra controversia per lo più si sono regolati coi motivi diretti , ma poco o niente certamente si sono applicati a considerare i riflessi , di cui noi ci avvagliamo : i quali , benchè appariscano chiari e certi ad ognuno , che di proposto gli pondera , nondimeno richiedono essi molta riflessione : la quale riflessione io tengo per certo , che non siasi fatta da tutti coloro , che si dichiarano Antiprobabilisti . Ma passiamo avanti , perchè la materia è odiosa , e poco in ciò posso spiegarmi . Dico in secondo luogo , che l'autorità estrinseca (chechè dicasi il P. Patuzzi) come vedremo appresso , assiste molto più alla sentenza nostra che alla sua .

22. Ma prima di terminar questo Capitolo , debbo sciogliere un altro equivoco de' miei Avversarij . Oppongono così : Quando l'azione è dubbiamente proibita , ed è dubbiamente illecita , come poi in pratica diverrà certamente non proibita , e certamente lecita ? Ecco come qui essi confondono il proibito coll' illecito . Noi diciamo , che quando la legge è dubbia , vi è sì bene ancora il dubbio , se l'azione sia proibita , o no , ma non perchè l'azione è dubbiamente proibita , perciò ancora in pratica è dubbiamente illecita ; mentre , posto che siano veri i Principj da noi addotti , o almeno uno di essi , benchè l'azione (*speculativa-mente parlando*) fosse dubbiamente proibita ,

ta , in pratica però si fa certamente lecita per la certezza riflessa , che da' detti Principj ne risulta . E questo è quel che dicono gli stessi Signori *Ballerjini* , come abbiám riferito di sopra (al Cap. I. num. 3.) : *Reflexa principia particularem questionem non solvere, sed incertam relinquere ; sola praxis certa est, eo quod principia reflexa praxis in eo dubio dirigenda certam regulam figant* . Torniamo dunque a dire , che se non si confutano prima i detti Principj , tutti questi equivoci cadono a terra ,

§. II.

Si risponde ad altre opposizioni fatte al secondo Principi.

23. **A** Mbedue i mentovati miei Avversari oppongono di più , ma con maggior calore l' Anonimo alla pag. 404. dice , che l' ignoranza allora solo è invincibile , quando noi non abbiamo alcun motivo di dubitare dell' onestà dell' azione . Onde , argomenta poi così : Come può scusarsi dal peccato , chi fra due opinioni probabili opera colla meno sicura , avendo già gravi motivi da dubitare che quell' azione sia illecita ? E soggiunge , che a quest' opposizione i Probabilisti finora non han data risposta alcuna adeguata ; nè (come scrive) la possono dare , dicendo la Scrittura : *Qui amat periculum, in illo peribit . Eccli. 3. 27.* Al che il P. Patuzzi aggiunge il passo di S. Tommaso : *Quicumque committit se discrimini peccati mor-*

talis, mortaliter peccat. (a) Quanto ci disp'ace di dover sempre replicar la stessa cosa! Ma rispondiamo prima all' Anonimo. Noi non diciamo, che chi opera coll' opinione benigna egualmente probabile, non pecca, perchè ignora invincibilmente la legge; ma non pecca, perchè in tal caso ignora invincibilmente la certezza della legge; e supposto per certo il Principio, che la legge dubbia non induce alcun obbligo, perciò lecitamente opera. Onde [replico] il punto sta a vedere, se 'l Principio è certo, o no, perchè dato che sia certo, e vi è l' ignoranza invincibile della certezza della legge, certamente, quando la legge è dubbia, l' operante non pecca. In quanto poi al testo, che sempre si mette innanzi da' Tuzioristi, *Qui amat periculum, in illo peribit*, dico che per intendere il vero senso del testo, e di che parli, bisogna riflettere alle parole antecedenti. Il testo dice: *Cor durum malè habebit in novissimo; & qui amat periculum, in illo peribit.* Eccli, 2. 27. Sicchè ivi si parla di coloro, che mettonsi a rischio di dannarsi col persistere in peccato sino alla morte. Così lo spiegano tutti, e specialmente il Calmet: *Homo in scelere contumax suprema die miserrimus erit; cùmque periculum amaverit, in eo peribit.* Il passo poi di S. Tommaso dee intendersi dell' ultimo dettame pratico della coscienza, come lo stesso Santo lo spiega in un altro luogo [b]: *Qui aliquid committit, vel omittit,*

(a) S. Thom. Quodl. 9. a. 15.

[b] S. Thom. in 4. Dist. 21. q. 2. a. 3. ad 3.

tit, in quo dubitat esse peccatum mortale, discrimini se committit. Dunque allora, dice S. Tommaso, l'Uomo pecca mortalmente, quando opera coll' ultimo dettame dubbioso, cioè quando fa, o tralascia qualche cosa col dubbio pratico di peccar mortalmente, *in quo dubitat esse peccatum*. Chi non vede, che certamente pecca mortalmente, quegli che fa un atto, in cui dubita praticamente esservi il peccato mortale? l' esporri a tal pericolo senza formarne l' ultimo dettame certo, chi può negare che sia colpa egualmente grave alla colpa, di cui dubita? Ma non può intendersi di chi opera contra una legge dubbia, mentre il medesimo Santo dice: *Nullus ligatur per preceptum, nisi mediante scientia illius precepti*.

24. E così dee intendersi ancora il passo di S. Antonino rapportato dall' Anonimo, dove il Santo dice, che quando vi è qualche dubbio probabile per esser le ragioni eguali dall' una e dall' altra parte, allora è peccato grave l' esporri a tal dubbio: *De probabili hinc loquitur, cum scilicet rationes sunt ad utramque partem quasi aequales; & peccatum grave est se exponere tali dubio, ubi est mortale*. [a] Parla quì il Santo dell' ultimo dettame, cioè di chi dubita praticamente di peccar mortalmente in quell' azione che fa. E ciò lo spiega appresso, quando parla del dubbio scrupoloso, distinguendolo dal probabile, e dice: *Est aliud [dubium] scrupulosum, ubi scil. ex levi suspitione*

I 6

timet

[a] S. Anton. p. 1. tit. 20. cap. unic. §. 16. In dubiis &c.

timet quòs esse in aliquo actu peccatum. Si noti, in aliquo actu. Sicchè S. Antonino, parlando del dubbio probabile, secondo il contesto parla ivi del dubbio pratico, che abbia la persona attualmente nel fare qualche atto. Questo stesso lo spiega più chiaramente il Santo in altro luogo [a] dichiarando appunto il testo di S. Tomaso opposto di sopra: *B. Thomas & alii dicunt, quòd ille qui agit id, de quo est dubium, utrum sit mortale, peccat mortaliter, quia periculo se exponit mortali. Cùm ergo sunt contraria opinioniones, qui adhereret opinioni latioris via, videtur se exponere periculo mortalis, quia in dubio, cùm possit illa opinio esse falsa, & contraria vera. Sed ad hoc respondetur, quòd utique ille qui agit scienter id, de quo dubitat esse mortale, permanente dubitatione, mortaliter peccat.* Si noti, permanente dubitatione; ecco come sempre intende di parlare il Santo del dubbio pratico, ma non parla del dubbio speculativo, che può deporli coll' ultimo dettame certo, formato per altri motivi riflessi; altrimenti il Santo si contraddirebbe, mentr' egli dice chiaramente in altro luogo (come vedemmo al Cap. III. n. 23. e 24. e come vedremo qui appresso al Cap. V. num. 2. e segq.) che ne' dubbj probabili speculativi non è di precetto, ma solo di consiglio la regola di dover seguire la parte più tuta.

25. Ma diranno, chi si espone a pericolo di trasgredire la legge, pecca, perchè già
disprez-

(a) S. Ant. p. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10. Sexta regula.

disprezza la legge. Oh che grande equivoco è questo de' Contrarj, il quale a prima vista par che ingombra la mente, ma non ci vuol troppo a sgombrarlo. Di questo equivoco già ne parlammo al *Cap. III. n. 8.*, ma giova qui di nuovo discifrarlo. Altro è il pericolo di commettere un' azione, che certamente è illecita: altro è il pericolo di fare un' azione, di cui si dubita (speculativamente parlando) se sia lecita, o illecita. Quando io mi espongo al pericolo di fare un' azione certamente illecita, allora offendo una legge certa; poichè quella stessa legge che mi proibisce l'azione, certamente mi proibisce ancora di esporrmi al pericolo prossimo di commetterla; sicchè allora, esponendomi io a quel pericolo, disprezzo una legge certa, e perciò non posso essere scusato dal peccato formale. Quando all' incontro io mi espongo al pericolo di fare un' azione, che dopo le dovute diligenze non ritrovo certamente illecita, allora non pecco, perchè se mai vi fosse in verità la legge, che la proibisce, allora io trasgredisco una legge dubbia, la quale non obbliga; sicchè io non disprezzo allora la legge, perchè se mai ella v'è, trasgredisco una legge che non obbliga, e ad altro pericolo non mi espongo che di commettere un peccato materiale, che da Dio non s' imputa a colpa, come già di sopra più volte si è provato.

26. Ma il P. Patuzzi mette in altro aspetto questa medesima opposizione, e discorre così: E' certo che non si può operare col dubbio pratico, perchè esponendosi l' Uomo

al

al pericolo di peccare , già peccerebbe ; dunque allorchè vi sono due opinioni probabili , neppure può seguire la meno sicura , perchè già si esporrebbe al pericolo di trasgredire la legge , ed in conseguenza di offendere Dio . Ma adagiò , che in questa conseguenza sta l' equivoco . Altro è il pericolo di trasgredire materialmente la legge , se mai ella esiste . Altro è il pericolo di peccar mortalmente , quando si opera coll' opinione egualmente probabile . Se allora si operasse in vigor della sola opinione probabile , sicchè si operasse col dubbio pratico di peccar mortalmente , certamente in tal caso si peccerebbe mortalmente ; ma non quando si opera col dettame certo formato sopra del Principio riflesso , che la legge dubbia non obbliga , perchè non è abbastanza promulgata , e perchè la legge incerta non può indurre un obbligo certo ; poichè allora , quantunque si operi col dubbio speculativo , non si opera col pratico : mentre col Principio certo riflesso già formasi il dettame moralmente certo dell' onestà dell' azione , e certamente allora non si pecca .

27. Ma che dicono gli Avversarij ? dicono che quando la legge è dubbia , chi si mette a pericolo di trasgredirla , certamente pecca , per lo testo : *Qui amat periculum , in illo peribit* , A ciò più volte già si è risposto , e specialmente al num. 23. Ma se questo testo si avesse da intendere a modo loro . Dunque io ripiglio , affin di evitare questo pericolo sarà sempre necessario attenersi

nerfi al Tuziorismo stretto, cioè di operare colla certezza morale assoluta, e libera da ogni timore che quell' opinione sia falsa? No, essi rispondono, basta che quell' opinione sia probabilissima, mentre è stata già condannata da Alessandro VIII. la Proposizione opposta che diceva: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam*. Dunque, io dico primieramente, da ciò si deduce non esser vera la sentenza, che quando la legge è dubbia, pecca chi si espone al pericolo di trasgredirla, poichè anche operando colla probabilissima, si mette al pericolo (benchè più remoto) di trasgredire la legge.

28. Ma in oltre dico [e qui facciamo un poco di pausa] che chi crede non esser mai lecito esporri a pericolo di offender la legge, e dice all' incontro poterli seguire l' opinione meno sicura, solamente quando è probabilissima, difficilissimamente, ed appena mai potrà indursi con coscienza quieta a seguirla, se non la ritrova strettamente certa, e libera da ogni formidine, che non sia vana, ed imprudente. E la discorro così. L' opinione probabilissima è quella, che quantunque occupa il supremo grado di probabilità, non eccede però i confini della probabilità, secondo i termini già della stessa Proposizione dannata, che diceva, *vel inter probabiles prababilissimam*; e perciò, come dicono comunemente i Dottori, l' opinione probabilissima, che anche si chiama moralmente certa, ma largamente parlando, non esclude ogni prudente formidine di esser falsa:

fa : a differenza dell' opinione , o sia sentenza assolutamente certa , la quale esclude ogni prudente timore . Se dunque l' opinione probabilissima non esclude ogni prudente timore , l' opinione opposta alla probabilissima non è già la tenuamente probabile : perchè la tenue probabilità non è probabilità , ma è solo una certa falsa apparenza , o sia vana apprensione di probabilità , che non può produrre alcun timore prudente , ma solo qualche timore imprudente , e l' imprudente timore non è timore , che possa recar seco alcun pericolo di peccato . Gli stessi Tuzioristi rigidi e stretti dicono comunemente , che tali timori imprudenti debbono dispregziarsi , e di loro non averfene conto . Sarebbe in verità troppa sciocchezza il dire , che Dio c' imponga d' evitare anche i timori vani , ed irragionevoli . Sicchè , se non vogliamo confondere l' opinione probabilissima , coll' assolutamente certa , bisogna dire , che l' opinione opposta alla probabilissima non è la tenuamente probabile , ma è la dubbiamente probabile , la quale ha qualche prudente motivo di esser vera , siccome la probabilissima (come abbiain detto) ha qualche prudente formidine d' esser falsa . Ora dico : Posto che l' opinione che sta per la legge , opposta alla probabilissima che sta per la libertà , è dubbiamente probabile , ed ha qualche motivo prudente , benchè non tutto fermo d' esser probabile , come dimando chi tiene esser illecito esporsi al pericolo di trasgredire la legge , volendo seguir la probabilissima per la libertà , potrà in pratica indarsi con coscienza sicura a creder fermamente , che l' opinione

nione per la legge non sia veramente probabile, e quindi a servirsi della probabilissima senza timore di porsi a pericolo di offender la legge? Ove troverà una tal bilancia, che l'assicuri, che quell'opinione che sta per la legge, non per certo abbia già tanti carati di probabilità, che giunga ad esser probabile, e così egli possa operar sicuramente, e senza pericolo? Perciò ripeto quel che dissi da principio, che chi crede non potersi seguire un'opinione meno sicura, se non è probabilissima, stando nel dubbio che l'opinione per la legge sia probabile, con molta difficoltà potrà indursi con coscienza quieta ad operare, se non abbraccia lo stretto Tuzionismo, che solamente è libero da ogni timore, e pericolo di offender la legge.

29. Seguendo poi il P. Patuzzi a parlare con disprezzo de' mentovati fondamenti, o siano Principj della nostra sentenza, li chiama *Principj fatti a capriccio*, *Chimere*, e *Sghiribizzi* (non sa con quai nomi più disprezzanti di vituperarli); e soggiunge esser necessario, eh' io confessi il contrario, *qualora non voglio a bello studio acceccarmi per non vedere la verità*. E poi dimanda: *Perchè non dissero questi santi Dottori (S. Agostino, e S. Tommaso) che ne' detti casi, essendo la legge dubbia, o non v'è la legge, o non poteva indurre obbligazione certa, come dite voi Monsignore?* Risponde Monsignore, e dice che non importa, che S. Agostino, e S. Tommaso non abbiano approvato in termini espressi il Principio, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata.

ta : in quanto a S. Agostino si offervi quel che ne abbiamo rapportato nel *Cap. III. n. 22.* In quanto poi a S. Tommaso bastava aver detto il Santo, come riferimmo di sopra, che la legge, essendo una regola che s'impone all' Uomo, acciocchè si regoli con quella, bisogna che questa legge gli sia promulgata colla di lei notizia; mentre la legge non è altro, che *Ordinatio rationis promulgata*, come la difenisce lo stesso Santo. Che perciò, parlando poi della legge naturale, dice che la di lei promulgazione si fa, quando Iddio l' inserisce nelle menti degli Uomini, e la dà a conoscere ad essi col lume naturale. Or questa notizia [giacchè per suo mezzo si fa la promulgazione] dee essere una notizia certa, non già dubbia, come sarebbe, quando sono probabili ambedue le opinioni contrarie; la ragione è chiara, perchè allora non resta già sufficientemente promulgata la legge, ma solamente vien promulgato il dubbio della legge. E perciò lo stesso Maestro Angelico in più luoghi (a) dice, che la legge, essendo la misura con cui ciascuno dee misurarsi, dee essere certissima: *Mensura debet esse certissima*. Parlando poi dell' altra ragione, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo, quantunque S. Tommaso non dica quelle proprie parole, dice nonperò, che le creature sono state considerate da Dio antecedentemente alla legge ordinata al governo di esse:

Æter-

(a) *S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 4. ad 3. Q. quest. 91. a. 3. ad 3.*

Æternus divina legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso præcognitarum (a).
 Se dunque prima è stato contemplato l'Uomo, e poi la legge, dunque l'Uomo prima è stato contemplato libero, e poi sciolto; sicchè la libertà dell'Uomo, essendo certa, non può esser ligata che da una legge certa. Di più dice S. Tommaso: *Sicut in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum, ita in spiritualibus præceptum non ligat, nisi per scientiam. Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti.* [b] Se poi sotto la voce di scienza del precetto possa intendersi anche la sola notizia dubbia del precetto, qual'è quella, che si ha da due opinioni contrarie egualmente probabili, come pretende il P. Fatuzzi, lo lascio alla considerazione de' Dotti, se mai può sussistere contra quel si è detto nel Cap. IV. al num. 6.

30. Oppone di più che quando vi sono due opinioni egualmente probabili, una per la legge, un'altra per la libertà, non può darsi ignoranza invincibile della legge, e perciò non può mai averli il dettame moralmente certo dell'onestà dell'azione. Quindi propone per parte mia questo argomento:
 „ E' certo (mi fa dire) esser lecito di seguire l'opinione probabile, qualora tra
 „ due

(a) *Idem q. 91. a. 1. ad 1.*

(b) *S. Thom. de verit. p. 17. a. 3.*

„ due opinioni probabili, chi seguita la me-
 „ no sicura, se per avventura errasse, fosse
 „ invincibile la sua ignoranza. Ora così è,
 „ che chi erra, seguendo tra due opinioni
 „ egualmente probabili la meno sicura, il
 „ suo errore proviene da ignoranza invinci-
 „ bile. Adunque certamente è lecito di se-
 „ guire tra due opinioni egualmente proba-
 „ bili la meno sicura. Non è questo, Mon-
 „ signore, l' argomento vostro? „ E poi
 risponde col negar la Minore, cioè che chi
 erra seguendo l' opinione meno sicura, il suo
 errore provenga da ignoranza invincibile. E
 lo prova con un passo del P. Segneri, dove
 dice il Segneri, che l' ignoranza non è in-
 vincibile, sempre che vi è qualche motivo
 prudente di dubitare dell' onestà dell' azione.

31. Ma a questo equivoco già risposi nel
Cap. III. al *num. 10.* prevenendo gli equivoco-
 ci, che poteano cadere nella presente mate-
 ria. Noi non diciamo, che chi opera coll'
 opinione egualmente probabile meno sicura,
 è scusato dalla colpa [se mai fosse vera l'o-
 pinione più sicura], perchè ignora invinci-
 bilmente il dubbio, che possa esservi la leg-
 ge, ma perchè ignora invincibilmente la cer-
 tezza della legge. Onde ben anche può dir-
 si, che finchè dura il conflitto delle due
 opinioni egualmente probabili, è invincibile
 l' ignoranza della legge, perchè non può cer-
 tamente affermarsi, ch' ella vi sia. Posto poi,
 che la legge è dubbia, ella certamente non
 è a sufficienza promulgata, e perciò non ob-
 bliga; e su questo Principio riflesso fondasi
 poi

poi la certezza morale in seguire l' opinione meno sicura . E questa appunto è la risposta , che il P. Gonet dà a Fagnano , il quale volea , che tra le due probabili necessariamente dee seguirsi la più sicura , perchè allora non v' è più ignoranza invincibile della legge . Ma risponde il P. Gonet : *Eum , qui facta sufficienti diligentia ad inquirendam veritatem , agit ex opinione probabili , quando alia probabilior ei non occurrit , non agere ex conscientia practicè dubia , subindeque nulli peccandi periculo se exponere ; quia tunc certificatur moraliter per iudicium reflexum , quod habet , dicens : Qui facit totum quod in se est ad inquirendam veritatem , & illam consequi non valet , excusatur ratione ignorantiz invincibilis . Quod Principium est omnino certum , & unanimi fere Theologorum omnium consensu firmatum .* (a) Sicchè il P. Gonet (prescendendo dal come e quando egli ammetta , o no , l' uso delle opinioni probabili) per quel che s' appartiene al presente dubbio , egli suppone per Principio certo , e comune de' Teologi , che quando s' ignora la certa esistenza della legge , ancorchè vi sia il pericolo di trasgredirla , s' ella per caso mai esiste , allora la legge non obbliga , e noi siamo scusati , perchè l' ignoranza è invincibile , e pertanto possiamo servirci dell' opinione meno sicura . Lo stesso scrive il P. Francesco

[a] Gonet *Mannual. to. 3. tract. 3. cap. 16. circa fin.*

tesco Henno Probabiliorista [a] dicendo, che allora scusa l'ignoranza invincibile, non importando che vi sia il pericolo del peccato materiale. Onde non è l'argomento mio, come lo propone il P. Patuzzi. Se egli volea favorirmi in far le mie parti, dovea proporlo così „ : La legge per obbligare dee esser „ promulgata a sufficienza, e perciò dee esser „ ser promulgata come certa, altrimenti sarà „ promulgato il dubbio della legge, ma „ non la legge. Ora quando vi sono due „ opinioni egualmente probabili contrarie, „ allora la legge non è promulgata a sufficienza, e come certa, e perciò v'è l'ignoranza invincibile della certezza della legge. Onde in tal caso la legge non obbliga, e ben possiamo servirci dell'opinione meno sicura, perchè v'è l'ignoranza invincibile della legge obbligante. „

32. Gli esempj poi addotti dal P. Patuzzi dell' Uomo di corta vista, del quale non può dirsi, che abbia ignoranza invincibile del pericolo di cadere in una fossa, perchè non ravvisa con certezza la fossa: o del Cacciatore, che dubita, se quel che vede nella Selva, sia Uomo, o fiera, scoccando la saetta, ed uccidendo un Uomo, non può valergli la scusa, che non sapea certamente, che quegli fosse Uomo. Questi esempj, dico, niente già concludono a favore della rigida sentenza, perchè ivi si tratta di dubbio di fatto, e non di dritto, come già premet-

[a] *Theol. tr. 2. de Consc. D. 3. q. 3. art. 7. Oppos. 3.*

temmo da principio nel *Cap. I. al num. 9.* Se in quel luogo vi è la fossa , colui , passando avanti , certamente vi cade , sebbene non avesse avuto alcun sospetto , che ivi è la fossa . Chi uccide l'Uomo nella Selva , ancorchè certamente l'avesse creduta fiera , se l'uccide , uccide un Uomo ; onde chi dubita , che ivi sia la fossa , o che quegli sia Uomo , cadendo , o uccidendo , non può essere scusato dalla colpa , perchè in tali casi io offendo la legge certa , che mi proibisce di metter me , o il Prossimo a probabil pericolo di morte senza precisa necessità . Ma chi poi non ha certezza della legge , trasgredendola , non offende Dio , perchè trasgredisce una legge , che non obbliga , e per conseguenza una legge , che propriamente non è legge , mentre dice S. Tommaso , che l'obbligare è proprietà essenziale della legge . Il P. Suarez (a) distingue così : Altro è , quando il dubbio è circa l' Operante ; altro è , quand' è circa l' Opera . Ed altro è , quando si parla del pericolo nell' operare ; altro , quando del pericolo che essenzialmente è annesso alla cosa . Una morale certezza , che il mio operare sia onesto , mi libera da ogni pericolo di peccato , ancorchè errassi , perchè nasce l'errore da ignoranza invincibile . All' incontro qualunque probabilità , ed anche morale certezza , che un cibo non sia avvelenato , che nella via non vi sia il mio Nemico , quand' io errassi , non mi libera dalla morte . E perciò in materia di medicina , e di

valo-

[a] *Suar. 1. 2. to. 3. D. 12. sect. 6.*

valore di Sagramenti non può seguirfi l'opinione probabile, perchè quantunque ella sia probabile, e più probabile, se la medicina è nociva, e se il Sagramento è invalido, la probabilità non impedisce la morte dell' Infermo, o la nullità del Sagramento. Così dice il P. Suarez, e credo che non può spiegarsi meglio la differenza, che passa tra il pericolo di peccare, che dipende dal dettame della coscienza dell' Operante, e tral pericolo del danno che dipende dal fatto della stessa Opera. Del resto io per me non intendo, perchè da' Probabilioristi, diciamo meglio, da' Tuzioristi moderni tali paragoni sempre si mettano in campo, dopo che tante volte vi si è risposto, e si è dimostrato ad evidenza, che non fanno al caso. La distinzione di dubbio speculativo, e pratico, e di legge certa, e dubbia scioglie tutte queste, e simili opposizioni.

23. Di più mi contrasta quel che scrissi nella mia Dissertazione, ove io dissi così:

„ *Ma replica l' Autor moderno, e dice:*

„ *Quando vi sono due opinioni probabili, è*

„ *illecito seguir la benigna, se non in vigor*

„ *della legge, ch' è incerta, almeno in vigor*

„ *del principio tenuto dagli stessi Probabilisti,*

„ *cioè che ad operar lecitamente non basta il*

„ *giudizio probabile, ma è necessario il giur-*

„ *dizio certo dell' onestà dell' azione. E poi*

„ *risposi:* Dunque, sempre che non è vietato il seguire l' opinione benigna in vigor della legge, per esser ella incerta, allora manca il ligame, dal quale resti le-

„ gata

„ gata la libertà dell' Uomo , ch'è certa ; e
 „ perciò , non essendovi allora legge che ob-
 „ blighi , resta la libertà nel suo possesso ; e
 „ per conseguenza l' azione è certamente
 „ onesta , giusta l' Assioma di Giustiniano
 „ ricevuta da tutti : *Cuique facere libet , nisi*
 „ *id a jure prohibeatur . Instit. de Jure per-*
 „ *son. §. 1. E com' insegna ancora S. Tom-*
 „ *maso per principio certo , dicendo : Illud*
 „ *dicitur licitum , quod nulla lege prohibe-*
 „ *tur . [a]*

Ora a ciò replica il P. Lettore nella pre-
 sente risposta „ : Ma quando vi sono due
 „ probabili , dee osservarsi la legge , benchè
 „ dubbia , se non in vigore di lei , almeno
 „ perchè a servirsi dell' opinione men tuta
 „ vi bisogna il giudizio certo dell' onestà , il
 „ quale non può averfi , quando le opinioni
 „ sono egualmente probabili . „ Rispondo ,
 che quantunque non può averfi questo giu-
 dizio certo dalla probabilità dell' opinione
 men sicura , si ha nondimeno dal Principio
 riflesso provato di sopra , che la legge dub-
 bia non obbliga ; e non essendovi legge , che
 mi obblighi ad astenermi da quell' azione ,
 io son certo , che lecitamente opero : rispo-
 sta mille volte replicata .

35. Il P. Lettore dopo aver confutata , co-
 me pretende , la mia Dissertazione colle ra-
 gioni , le quali tutte si sciolgono col dire ,
 che noi nell' operare non ci serviamo dell'
 opinione probabile per lo motivo diretto ,

K

per-

(a) *S. Thom. in 4. sent. Dist. 15. q. 2. a. 4*
ad 2.

perch' è probabile , ma per lo Principio riflesso , che la legge dubbia non obbliga , cerca poi di confutarla colle autorità . Ma è una cosa molto difficile a confutare una sentenza colle prove estrinseche , quando le sue ragioni intrinseche son certe . Egli comincia a confutarla colle Scritture , con cui ci viene imposta l' osservanza esatta delle leggi divine : *Quod precipio tibi , hoc tantum facito , nec addas quidquam , vel minuas . Dominus Deus tuus precepit tibi , ut facias mandata hac . . & custodias , & impleas ex toto corde . Deuter. 26. 16. Serva mandata mea , & vives , & legem meam quasi pupillam oculi tui . Prov. 7. 2. Tu mandasti mandata tua custodiri nimis . Psal. 118. 4. Omnia probate : quod bonum est , tenete : ab omni specie mali abstinete . 1. Thess. 5. 21.* Come poi il P. Lettore da queste Scritture ne ricavi , che debbiano rigorosamente osservarsi anche le leggi incerte , io non lo so . Io non so altro ricavarne , che siamo obbligati in primo luogo usar diligenza per indagar la verità circa le nostre azioni , cioè se quelle siano proibite , o no da qualche legge certa , e trovando la legge certa , o moralmente certa per una opinione molto più probabile , che non è la contraria , siam tenuti con tutta l'esattezza ad osservarla ; ma non già che siam tenuti ad osservare anche i precetti dubbj , che non sappiamo , se Iddio a noi l' ha imposti , o no . Io tengo per certo , che in tanta varietà di mille e mille dubbj , che possono sorgere nelle menti umane per l' oscurità

rità cagionata alla natura dal peccato originale, Iddio non ha voluto obbligare gli Uomini ad osservare anche le leggi incerte, che si moltiplicherebbero, quanti sono i dubbj, che possono occorrere circa le leggi. Se la natura umana avesse quei lumi chiari, che avea prima del peccato, scorgerebbe distintamente la verità delle cose. Ma da che ella è restata ottenebrata nelle sue cognizioni per cagion della colpa, non vede, se non di rado le verità come sono, e sempre dubita. Onde se avesse il peso di osservare non solamente le leggi certe, ma anche le dubbie, farebbe un peso intollerabile, e moralmente impossibile alla debolezza umana; poichè dovrebbe osservare non solo le leggi certe, ma (come ho detto) tante altre leggi, quanti sono tutti i dubbj, che si rappresentano alla mente: i quali dubbj sono innumerabili per la maggiore o minor cognizione delle menti umane, e per la moltitudine degli accidenti, e delle circostanze de' casi.

36. Ma noi finalmente, dice il P. Patuzzi, abbiamo la Massima certa de' Canonj, che dice: *In dubiis tutior via eligenda est*. Ecco l' Achille, ove finalmente si riducono i nostri Avversarij. Ma io dimostrerò nel seguente Capitolo, che tal Massima de' Canonj niente osta a' nostri Principj. Vediamolo.

CAPITOLO V.

Si risponde alla Massima de' Canonì, che si oppone: In dubiis tutior via eligenda est.

1. **P**rima di tutto bisogna quì avvertire, che contra quegli Autori, i quali dicono, che la mentovata Regola de' Canonì corre solamente ne' dubbj di fatto, Mons. Fagnano nel *cap. Ne imitatis, de Constit. num. 112.* molto si affatica a provare, che la Regola corre anche ne' dubbj di jus; ma non bisognava in ciò tanto affaticarsi, mentre è certo, che per lecitamente operare sempre è necessaria la certezza morale dell'onestà; onde, o sia il dubbio di fatto, o sia di jus, quando persiste il dubbio, non è mai lecito l'operare; ed allora il dubbio, benchè sia di jus, e speculativo, nondimeno semprechè non si depona, diventa dubbio pratico. Posto ciò, intanto quegli Autori diceano, come penso, che la Regola procede solo ne' dubbj di fatto, in quanto supposeano che i dubbj di puro fatto son tutti dubbj pratici, che non possono deporli. Del resto per toglier ogni equivoco, noi diciamo che la Regola, *In dubiis via tutior eligenda est,* vale così per li dubbj di fatto, come di jus. Ma diciamo all'incontro, che vale per li soli dubbj pratici (quali appunto eran quelli, che occorreano ne' casi riferiti ne' testi de' Canonì) ma non già per li dubbj speculativi, che si depongono con qualche

Prin-

Principio certo , perchè allora non si sta più in dubbio , ma fuori di dubbio , e fuori degli stessi termini della Regola . E questa , come vedremo , è la giusta sentenza circa la detta Regola , abbracciata comunemente da' Dottori , i quali uniformemente insegnano , che in quanto a' dubbj speculativi la Regola è di consiglio , non già di precetto .

2. Ecco come parla S. Antonino (a) : *Inducunt illud ; In dubio tutior via eligenda est . Respondetur , hoc esse verum de honestate , & meriti majoritate , & non de salutis necessitate , quoad omnia dubia .* Il P. Lettore , mi oppone , ch' io nel riferire quest' Autorità , ho mancato o in tacere quel che ho letto nella Somma del Santo , o in non leggere in fonte le di lui parole , dicendo che se le avessi lette , *vi avrei trovata la mia confusione , e vergogna .* Ma vediamo , ove sta questa mia *confusione , e vergogna .* Egli dunque mi oppone due cose , la prima , che dalle parole antecedenti , e conseguenti si vede , che il Santo nel luogo citato non parla di chi sta (come io suppongo) fra due sentenze dubbie , o probabili , e si appiglia alla benigna , per ragion che la legge è dubbia ; ma parla di chi fra le due opinioni tiene la benigna per vera , ed a quella si appiglia senza esitazione , ma solamente con qualche scrupolo leggiero , che lo disprezza . La seconda cosa è , che S. Antonino tiene per certo , che tra le due opinioni dubbie vi è

K 3

l' ob-

[a] S. Anton. p. 2. tit. 1. cap. xi. §. 3 l.

l'obbligo di seguire la più sicura, appunto per la Regola, *In dubiis tutior via est eligenda*. E ciò lo prova con rapportare, che il Santo dopo aver riferito il sentimento di un certo Lorenzo, il quale *consuluit omnibus, quod debeant se ab hujusmodi emtione abstinere*, egli il santo Arcivescovo nel §. 29. scrive poi così: *In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de Spons. cap. Juvenis) ideo consulendum est unicuique, ut ab emtione salium jurium abstineant, sicut concludit praefatus Laurentius*. Onde conclude il P. Lettore, che S. Antonino tiene per certo, che in vigore della suddetta Regola de' Canonì nelle opinioni dubbie dee sempre tenerli la più sicura.

3. Per rispondere bisogna, ch'io qui trascriva intieramente la dottrina insegnata da S. Antonino nel luogo citato. Ivi al §. 28. riferisce il Santo, che vi era un gran contrasto in quei tempi tra' Savj, se fosse lecito un certo contratto di compra. Si opponea da alcuni a questo contratto la dottrina di S. Tommaso, che dice: *Error, quonon creditur esse mortale, conscientiam non excusat a toto, licet fortè a tanto*. (a) Onde S. Antonino nel detto §. 28. dice così: „ *No-*
 „ *tandum est, quod dicit S. Thom. in qua-*
 „ *dam Quæst. de Quodlib. quod quæstio, in*
 „ *qua agitur de aliquo actu, utrum sit pec-*
 „ *catum mortale, vel non, nisi ad hoc ha-*
 „ *beat auctoritas expressa Scripturæ sacræ,*
 „ *aut Canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio,*
 „ *non-*

(a) S. Thom. Quodlib. 9. art. 15.

„ nonnisi periculosissimè determinatur. Nam
 „ si determinet , quodd sit ibi mortale , &
 „ non sit , mortaliter peccabit contrafaciens,
 „ quia omne quod est contra conscientiam,
 „ ædificat ad gehendam . Si autem determi-
 „ natur , quodd non sit mortale , & est , error
 „ suus non excusabit eum a mortali . Sed
 „ hoc secundum videtur sanè intelligendum,
 „ quando erraret ex crassa ignorantia ; secus
 „ si ex probabili , puta quia consuluit Peri-
 „ tos in tali materia , a quibus dicitur illud
 „ tale non esse mortale ; videtur enim tunc
 „ in eo esse ignorantia quasi invincibilis ,
 „ quæ excusat a toto . Et hoc quantum ad
 „ ea , quæ non sunt expressè contra jus Di-
 „ vinum , vel naturale , vel contra articu-
 „ los fidei , & decem præcepta , in quibus
 „ ignorans ignorabitur , ut ait Apostolus , &
 „ & habetur 1. Quæst. 4. §. fin. Et si dice-
 „ retur hic esse usuram , & usura est con-
 „ tra Decalogum . Respondetur , sed hunc
 „ contractum esse usurarium non est clarum,
 „ cùm Sapientes contraria sibi invicem in
 „ hujusmodi sentiant . [Si notino queste pa-
 „ role : *Sed hunc contractum esse usurarium,*
 „ *non est clarum , cùm Sapientes contraria sibi*
 „ *invicem in hujusmodi sentiant .* Onde si par-
 „ lava già d'un contratto controverso , da al-
 „ cuni stimato usurario , e da altri no .] „ Cùm
 „ autem dicitur ignorantia juris naturalis,
 „ non excusare , intelligitur de his , quæ
 „ expressè per se , vel reductivè sunt circa
 „ jus naturale & divinum , ut contra fidem,
 „ vel præcepta per evidentes rationes , vel

„ determinationem Ecclesiæ , vel sententiam
 „ communem Doctorum , & non de his ,
 „ quæ per multa media , & non clarè pro-
 „ bantur esse contra præcepta , & articulos.

4. Indi al §. seguente 29. foggionge S. Antonino il passo riferito dal mio Oppositore: *In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de Spons. Cap. Juvenis) ideo consulendum est unicuique , ut ab emtione talium jurium abstineant , sicut concludit præfatus Laurentius .* Il P. Lettore vuole, che la parola *consuluit* non s'intenda per consiglio, ma per un' ammonizione del Santo dell'obbligo di astenersi da quel contratto in vigore della legge generale , che *in dubiis tutior via est eligenda* . Ma io trovo, che immediatamente appresso scrive il Santo così : *Quod si tale consilium recipere recusaret quis, reputans illa licita esse ex rationibus , seu consiliis habitis a Sapientibus circa hæc , & prædicta jura emere intenderet, relinquendus videtur iudicio suo, nec condemnandus ex hoc , aut deneganda absolutio .* Or se fosse vero , come vuole il P. Lettore , che S. Antonino tenea doverfi in tal caso necessariamente seguirsi il più sicuro per la Regola de' Canonî , non potea poi dire , che chi non volea ricevere il consiglio, non dovea condannarsi , nè negarglisi l' Assoluzione; poichè apparisce chiaramente dal contesto di tutto quel che ivi nota il Santo, che chi avesse voluto fare quel contratto, sapesse già il dubbio, che vi era per l'opinione contraria, difesa già da' Periti di non minore autori-

torità. Quel *consulendum* dunque dee intenderli, come un mero consiglio, e non già come ammonizione di obbligo. E che in fatti il Santo parlava di consiglio, e non di precetto, costa da quel che scrive poco appresso al §. 31. dove dice: *Quodd autem volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: In dubiis tutior via est eligenda.* E poi risponde: *Respondetur, hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, non de salutis necessitate, quoad omnia dubia, alioquin oporteret omnes Religionem intrare.*

5. Da quest' ultimo testo di S. Antonino chiaramente si ricavano le risposte ad ambedue le opposizioni del P. Lettore. In primo luogo si ricava, che il Santo non tenea già, ch' era legge universale in tutti i casi dubbj quella Massima, *In dubiis tutior via est eligenda*; ma che ne' dubbj speculativi, che occorrono nel caso di due opinioni probabili, come appunto era il caso di quel contratto, tenea che la suddetta Regola fosse di consiglio, non già di precetto. Non importa poi, che ivi abbia addotto l' esempio, o sia l' assurdo, dicendo che se quella Regola, che ne' dubbj dee seguirsi la parte più sicura, corresse in tutti i dubbj, ognuno sarebbe tenuto a farsi Religioso; poichè in questo luogo non parla il Santo con coloro, i quali avessero preteso dire, che l' entrare in Religione, o altra azione simile, era di precetto in virtù di questa Regola de' Canonj; ma parla, e risponde direttamente a coloro, che per tal Regola voleano non poterli fare quel contratto,

per ragion che fecondo la Regola dovea tenerfi la parte più ficura, ch' era l' astenersene ; e dice: *Quodd autem volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: In dubiis tutior via est eligenda.* Ecco che quì parla individualmente di quel contratto specularivamente dubbio, e rifponde, *Hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, non de salutis necessitate quoad omnia dubia.* Sicchè parlava quì solo di quel contratto, e dice che per questo contratto, fupposto già come dubbio, non era già di precetto, ma di consiglio quella Regola de' Canonì.

6. In oltre ricavafi da tal passo la rifpofta alla prima fuppoftizione del P. Lettore, cioè che colui, il quale volea fare il contratto, lo giudicava certamente lecito, non già dubbio, avendo per vera l' opinione che 'l difendea. Ma S. Antonino non intendea certamente parlare d' un' opinione tenuta per vera, ma d' un' opinione avuta per dubbia; altrimenti all' obbiezione di coloro, che volean provare effer quel contratto illecito appunto per quella Regola di doverfi tenere il più ficuro ne' dubbj (*Volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: In dubiis tutior via est eligenda*) inettamente avrebbe contrappofta il Santo quella rifpofta, che tal detto de' Canonì non era di neceffità, ma folo di maggior merito: *Hoc esse verum de honestate, & majoritate meriti, non de necessitate quoad omnia dubia;* ma avrebbe detto, che quella Regola correafolamente ne' cafi dubbj, ma non già quando

do l' Operante sta certo della verità della sua opinione ; il Santo nonperò dice , che quel detto de' Canonì non era di precetto universale per tutti i dubbj (*quoad omnia dubia*) ma sol di consiglio .

7. Come scrive S. Antonino , così scrisse ancora Giovanni Nyder : *Viam tutiorem eligere , est consilii , non praecepti* ; (a) Lo stesso scrisse Tabiena : *Non valet , quod in dubiis tutior via est eligenda , quia hoc non est praeceptum , sed consilium*. (b) Isamberto , parlando di detta Regola , dice : *Debet intelligi de vero dubio , quod meram hesitationem dicit , excludentem aliquem assensum* . [c] Innumerabili altri Dottori scrivono similmente , che la mentovata Regola de' Canonì corre solamente per li dubbj pratici , ma non per li speculativi (s' intende di quelli che posson deporrsi per a tra via) ; così scrive Giovanni Ildefonso Domenicano : *Prima sententia est , quod in dubiis circa jus , vel circa votum , semper tenemur sequi partem juris , sic Vasquez . . . Sed hac sententia vera non est , eamque rejiciunt communiter Doctores ; ita Salas , Cornejo , Jo: a S. Thoma &c.* (d) Dice quest' Autore , esser contrario Vasquez , ma in verità non è contrario: Vasquez parla del dubbio pratico , ma parlando dello speculativo scrive : *Quando autem est varietas opinionum , non est necesse sequi par-*

K 6 tem

(a) Nyder in *Consolat. &c.* part. 3. Vide Cap. 10. & 16.

[b] Tabien in *Summa verb. scrupulus* .

[c] Isamb. in 1. 2. qu. 19. D. 9. a. 2. n. 6.

(d) Jo: Ildefons. 1. 2. Disp. 209. num. 1117.

tutiorē . [a] Lo ſteſſo ſcriſſe Tannero: *Neque obſtat Regula juris in dubiis , nam Regula quidem illa univerſim obligat , ubi praeſticè , & in particulari dubitatur de honeſtate , de reliquo autem in conſilio eſt .* (b) E cita Enring. Sa, Soto, Medina, Valenza, Sanchez, Alfonſo di Leone, Filliuccio &c.

8. Ma il Dottor Martino Navarra (che il P. Patuzzi cita per ſè) più diſtintamente diſcute queſto punto nel Comentario, che fa al Cap. *Si quis , de Pœnit.* (c) Ivi al num. 34. dice primieramente lo ſteſſo che dicono gli altri, cioè che la ſuddetta Regola regolarmente è di conſiglio : *Per hunc textum minimè probari teneri nos , ſed tantùm conſilio regulariter ad eligendam in rebus agendis tutiorē partem , niſi aliud ad id nos urgeat præceptum . Infertur autem in hunc modum : nam omnia jura , quæ habent in rebus agendis partem eligendam eſſe tutiorē , ſignificant ut partem illam eligamus , quæ Animæ utilitati eſt certior ; at ſupra dictum eſt , conſilium tantùm eſſe etiam in ſpiritualibus , ut certiora minùs certis præeligamus : ergo conſilium tantùm , & non præceptum fuerit tutiorē partem eligere .* Indi ſoggiunge come coſa certa al num. 41. che la Regola de' Canoni è di precetto ſolamente a riſpetto de' caſi mentovati

[a] *Vaſq. Diſp. 65. Cap. 3. num. 12.*

(b) *Tanner. in 1. 2. S. Thomæ lib. 2. Diſp. 1. Cap. 4. & Theol. Schol. tom. 2. Diſp. 2. q. 6. dub. 4. num. 61.*

(c) *Nav. in Cap. Si quis , de Pœni Diſt. 6. num. 2. e ſequ.*

vati ne' testi predetti, ove tal Regola si prescrive ; ma negli altri casi è solo di consiglio . Eccettuandone però il caso, in cui concorressero due cose , cioè la prima , che si tratti di cosa necessaria alla salute (come sono le cose spettanti alla fede) : la seconda, che l' Uomo stia nel vero dubbio, come se taluno stando in dubbio volesse tenere più prebende , secondo scrive S. Tommaso nel *Quodlibeto* 8. art. 3. dove il Santo parla di colui, che vuole operare col dubbio pratico, come spiega in fine : *Si manente tali dubitatione plures prebendas habet*. Quindi il Navarra scrive : *Illud autem videtur certum sine ulla exceptione , tam in foro conscientie , quam exteriori , in dubiis vi precepti partem eligendam esse tutiorem in omnibus illis casibus , in quibus id faciendum jura precipiunt, ut in c. Juvenis, c. Ad audientiam, &c. Significasti.* (e poi dice) *Septimo addendum illud, In dubiis tutior via est eligenda, etiam extra casus, in quibus id faciendum jura exprimunt duobus concurrentibus esse preceptum . Alterum est , quod casus ille dubius rem tangat Animæ salutis necessariam : alterum , quod res verè sit dubia . Exemplum potest sumi ex S. Thoma Quodlib. 8. art. 13. de illo qui plures prebendas obtinet existens dubius .* Del resto dice poi al num. 48. che non pecca , chi si serve con buona fede d'una opinione , che crede esser vera (appresso poi dichiara , che cosa intende col dire *opinione vera*) : *Infertur 10. eum non peccare ratione dubietatis , qui de duabus opinionibus alteram eligit, eo quod bo-*

na fide credit esse veram: hujusmodi enim homini res illa non dubia est. Nam dubitare dicitur ille, cujus animus se applicat ad diversa, & neutrum eligit. Dicendo poi, credit esse veram, spiega non intender parlare di colui, che si serve di quell' opinione, credendola unica vera; ma di colui che opera con una delle opinioni, che ha qualche fondamento di potere esser vera, e non è contraria a qualche testo di Scrittura, o ad alcuna decisione della Chiesa. Ecco come soggiunge: *Hanc verò illationem non ita intelligo, ut excusandus mihi videntur a peccato, qui quomodolibet quamlibet opinionem deligit, & eam credit esse veram: sed solum illum, qui in materia, in qua non est ullum Scripturae testimonium apertum, neque hactenus est Ecclesiae auctoritate declarata* (altrimenti dice, potrebbe seguirsi Ario, e Nestorio, secondo scrive anche S. Tommaso, *Quodlib. 3. art. 10.*) *Ille autem excusandus videtur, qui cum eruditus sit, & utriusque opinionis argumenta librare potens bona fide illam sibi deligit.* E che parli non già dell' opinione unica vera, ma d'una opinione la cui contraria anch'è probabile, si vede dalla comprovazione, che ne adduce; poichè rapporta la dottrina di Alberto Magno, dell' Ostiense, e del Cancelliere Gio: Gerson, i quali dicono esser ben lecito fra due opinioni verisimili servirsi di quella che piace: *Facit quod Albertus respondisse fertur, posse quemlibet cum Animæ salute sequi in consiliis quamcunque opinionem, dummodo alicujus Doctoris magni auctoritatem*
 se-

sequatur . Hostiensis etiam de Cognat. spirit. super Cap. Si Vir , dicebat : Inter diversas opiniones , diversa judicia , semper humaniorem esse praferendam , & equiorem . . Facit & ratio illa Cancellarii Parisiensis , scilicet quod non minus nocet homini errare in articulo fidei , qui nondum est declaratus ab Ecclesia , quam nocere possit error in moribus , de quibus non constat irrefragabili Scripturae testimonio , aut Ecclesiae determinatione , quod sit illicitus .
 [Già si riferì di sopra al Cap. III. num. 24. la dottrina di Gersone approvata da S. Antonino , il quale dice , che siccome in materia di fede , così in materia di costumi possiamo eleggere una dell' opinioni , purchè non sia meno probabile dell' altra .] *Ergo pari ratione neque is peccaverit , qui bona fide in agendis unam opinionem ita sequitur , ut paratus sit Ecclesiae obedire , aut Scripturae , & si ei errorem explicuerit , credere . Aggiungasi in conferma di ciò. quel che scrive Navarra antecedentemente nello stesso luogo citato : Postremò facit Cap. 2. de Reg. Jur. quod dubia in meliorem partem sunt sumenda . Tandem facit , quod nisi hanc partem teneamus , mille opiniones ad salutem necessarias jampridem receptas , quibus tota utitur Ecclesia , explodere oporteat ab ea .* Ma vediamo quali sono queste opinioni , che chiama necessarie alla salute ; ricevute da lungo tempo , e di cui si serve tutta la Chiesa , eccole : *Recepta enim est a Richardo , & ab aliis ut plurimum opinio S. Thomae in 4. Dist. 17. qu. 3. non teneri quem statim post lapsum in peccatum*

tum mortale illud ore confiteri sub nova pœna peccati ; at contra tenuit ibidem D. Bonaventura , quem aliqui secuti sunt ; constat autem hanc postremam opinionem esse tutiorem ; ergo sit tutior est tenenda , &c. Beatus item Raymundus in Summa tenuit , communicare excommunicato etiam extra Sacramenta peccatum esse mortale : at S. Thomas in 4. Dist. 18. receptus ab aliis ibidem , & a Jo: Andr. Pannormit. & comment. in Cap. Sacris , de His que vi &c. dicit esse veniale . Recepta est etiam ut plurimum opinio S. Thome de non confitendis necessariò circumstantiis omnibus , sed tantùm illis , que speciem variant ; at constat tutiorem esse alteram ; ergo vel non sunt semper eligenda tutiora , vel &c. Quo hæc omnia concilientur , dicendum arbitror aliud esse scire , aliud credere , aliud opinari , aliud dubitare . . Opinari verò est adherere uni parti contradictionis , non tamen firmiter , sed cum formidine , ne altera pars sit vera . Dubitare verò est animum applicare ad plura , & nihil eligere . Le opinioni descritte di sopra ognuna sa , che non sono unicamente vere , ma ambedue probabili , e di queste dice Navarra esser ben lecito l' uso , non ostante la Regola , *In dubiis &c.* Ecco come parlano gli Autori antichi , checchè si dicano i Probabilioristi moderni , vantandosi che tutta l' Antichità sia a noi contraria ; quando quella è tutta a noi favorevole . Vedasi in ciò quel che si disse al Cap. III. num. 23. 24. e 25.

9. Finalmente il P. Francesco Suarez confer-

ferma [a] esser sentenza comune, che la Regola de' Canonici corre solamente per li dubbj pratici di fatto, e per li soli casi de' testi; indi conclude al (n. 13.): *Denique infero decisiones illas non extendendas ad omnes casus dubios, obligando omnes, ut in conscientia semper teneantur suscipere, quod est tutius, quia non semper habent locum rationes, quae ibi moverunt Pontifices. Praecipuè mihi est certum non extendi ad dubium juris* (s'intende come sopra per quel dubbio, che non può deponersi) *quia solum agunt de dubio facti: neque in dubio facti, cum sit longè dissimilis ratio, quia ubi jus non est certum, non fit injuria.* E lo stesso dice l' Abbate nel Cap. *Significasti*, e molti altri, come Vidal, Angles, Henriquez, Grando, Duvallio, Bardi, Giuseppe di Gennaro, Lorca, Caspense, Salonio. (b) Di più Salas, Lorca, el P. Giovanni da S. Tommaso presso Il-

(a) *Suar. tom. 5. in 3. p. D. 40. Sect. 6. n. 8.*

(b) *Marcus Vidal Arca salut. tract. de Dubiis &c. Inquisit. 2. num. 2. ad 4. Angles par. 1. de Jejun qu. 9. art. 1. Dub. 2. concl. 3. Henriqu. lib. 14. de Irregul. cap. 3. num. 4. in fin. Grando de legib. Contr. 2. tract. 12. Disp. 6. num. 7. Duvallius de Act. hum. qu. 4. art. 12. Franciscus Bardi de Prox. act. hum. Rog. Disc. 6. cap. 2. §. 1. Joseph de Januar. Resul. var. Res. 37. num. 3. & ref. 20. num. 9. Lorca Disp. 37. num. 3. & 4. Caspense de Conscient. Disp. 4. sect. 1. & 2. Bart. Salonius comment. in Disp. de Just. in 2. 2. S. Thom. qu. 5. art. 7.*

defonso . (a) Di più Medina , Valenza , Sa, Alfonso di Leone , Sanchez , Filliucio , Merolla *es.* presso Tannero . (b) Di più S. Bonaventura , Gersone , e Silvestro presso Tirillo . (c)

10. Ed in fatti esaminando i testi , ben dovea osservarsi la mentovata Regola , mentre i dubbj erano ivi tutti dubbj pratici , e non v'era alcun Principio riflesso per determinare , che non vi fosse obbligo di seguire la parte più sicura , per causa degli scandali , e d' altri sconcerti , che doveano evitarsi in tali casi . Per vedere ciò chiaramente , bisogna esaminar quì brevemente i fatti allora occorsi , e le decisioni dé' testi che ci oppongono .

11. In quanto al *cap. Illud Dominus , de Cleric. excom. &c.* ivi il caso fu , che un certo Vescovo , non ostante la pubblica fama della scomunica fulminata contro di lui , volle temerariamente celebrare ; onde diciamo , che costui giustamente fu giudicato réo da Innocenzo III. poichè , stando egli in dubbio della scomunica : almeno dovea far diligenza per accertarsi della verità , e frattanto astenersi dal celebrare . Nè osta quel che dice Fagnano nel

(a) *Jo: Ildesons. in 1. 2. Disp. 209. num. 1112. & 1117. Medina Codex de rebus rest. qu. 21.*

(b) *Tannerus in 1. 2. S. Thom. lib. 2. Disp. 1. cap. 4. num. 58. & Theol. Schol. tom. 2. Disp. 2. qu. 6. Dub. 4. num. 61.*

(c) *Tirill. de Probab. qu. 26. num. 21.*

nel cap. *Ne innitaris*, de *Constit.* che il Vescovo adduceva per sua scusa, di non essere stato ammonito della scomunica; poichè, siccome scrive il Consalez, almeno quando il detto Vescovo intese d'essere stato notoriamente scomunicato, *pulsatis campanis, & candelis accensis, festis diebus, & Dominicis*, doveva informarsi del vero; e perciò, secondo apparisce dal testo, di quella prima scusa il Papa non fece alcun conto; ma bensì lo dichiarò meno reo per la seconda scusa da lui addotta, cioè che, *ei nonnisi per famam de sententia contra eum prolata constaret*. Con tutto ciò giustamente disse il Pontefice: *Quia in dubiis via tutior est eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitaret, debuerat tamen potius abstinere, quam Sacramenta Ecclesie celebrare.*

12. In quanto al c. *Ad audientiam*, de *Homic.* il caso fu, che un certo Sacerdote ferì un Uomo, il quale poi se ne morì. Indi si dubitava, se quegli era morto per tal ferita. Clemente III. decise, che frattanto era conveniente, che il Sacerdote non celebrasse, dicendo: *Cùm in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere Presbytero, ut non ministret*. Qui diciamo per prima, che in tal caso non ancora erasi appurato il fatto, cioè se per tal ferita fosse morto quell' Uomo; onde soggiunge il testo: *Si ex alia infirmitate obierit, poterit Divina ministrare*. Perciò frattanto saggiamente ordinò il Papa, che il Sacerdote si astenesse di celebrare, essendo dovere, che
in

in tale dubbio si scegliesse la via sicura. Diciamo per secondo, come ben avvertono *Navarra*, e *Suarez*, che in tal caso non si trattava di osservanza di alcun precetto, ma solo d'una certa convenienza, affinchè se poi si fosse appurato, che 'l Sacerdote era stato l'omicida, non vi fosse stato scandalo nel Popolo in averlo veduto celebrare. Lo stesso fu disposto in simil caso di omicidio dubbio nel *c. Petitio tua 24. de Homic.* dove si disse: *Cùm sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quàm temere celebrare.* Chi non vede, che in tali casi ben conveniva, anzi era necessario, che si scegliesse la via più sicura coll'astinenza dal celebrare, per riparare allo scandalo, che poteva avvenirne?

13. In quanto alla Clementina *Exivit*, ivi i Frati Minori interrogarono la Sede Apostolica, se fossero tenuti sotto colpa grave a quelle Regole della Religione, che erano imposte con parole precettive? Rispose il Papa: *In his, qua Anima salutem respiciunt, ad vitandos graves remorsus conscientia, pars securior est tenenda.* Primieramente in tal caso, dicendo il Papa, *ad vitandos graves remorsus conscientia, pars securior est tenenda,* non intese certamente parlare della sicurtà materiale in doverci abbracciare l'opinione più sicura, ma della sicurtà formale di coscienza in operare, non col dubbio pratico, ma colla certezza morale dell'onestà dell'azione; perchè se avesse parlato della sicurtà materiale, avrebbe dichiarato, che tutte le parole di modo imperativo, importavano precetto, il
che

che senza dubbio farebbe stato materialmente il più sicuro ; ma il Papa dichiarò il contrario, dicendo che non tutte le parole imperative importavano precetto, ma solamente quelle che doveano intendersi precettive per ragion delle parole, o della materia, *ex vi verbi, vel saltem ratione materiae de qua agitur*. Del resto disse: *Licet Fratres non ad omnium, quae ponuntur in Regula sub verbis imperativi modi, sicut ad praeceptum, seu praeceptis equipollentium observantiam teneantur; expedit tamen ad observandam puritatem Regulae, & rigorem, quod ad ea, sicut ad equipollentia praeceptis se noverint obligatos, quae hic inferius adnotantur &c.* Ed indi di sotto notò il Papa quelle cose, che doveano intendersi come di precetto.

14. Aggiungo un'altra risposta più convincente. Come si legge nel testo, il fatto era questo: Da' Frati si era prima dubitato, se la Regola obbligasse di precetto solamente ai tre Voti di Povertà, Castità, ed Ubbidienza; ma Niccola III. Papa avea già dichiarato, che obbligavano ancora tutti i consigli Evangelici, che nella Regola si esprimeano con parole obbligatorie di precetto, o pure equivalenti. Supplicarono poi i Frati Clemente V. che dichiarasse loro, *Qua censeri debeant praeceptis equipollentia* ? e perciò Clemente prima di spiegar quelle cose, che pareano equipollenti a' precetti, in vigor delle parole, e per ragion della materia grave di cui trattavasi, premise quelle parole, *Ad vitandos graves remorsus*
con-

conscientiæ pars securior est tenenda. Sicchè in tal caso non si trattava già di due parti ambedue probabili, ma si trattava, se v'era obbligo di attenersi a quella parte, che secondo il rigore della Regola, e secondo avea già dichiarato Niccola III. non solo era più sicura, ma era unicamente sicura, essendochè già costava, che la Regola, giusta la forza delle parole, e la gravità della materia, obbligava ad osservare come precetti, non solo i tre Voti, ma ancora alcuni Consigli Evangelici nella Regola esposti, e perciò non poteano quelli trasgredirsi senza gravi rimorsi di coscienza. Quindi disse Clemente, che ad evitare tali rimorsi dovea tenersi la parte più sicura, la quale in verità era l'unica sicura, e l'unica vera, non essendovi ragioni fondate all'incontro, che potessero scusare da colpa grave la trasgressione di quei Consigli.

15. In quanto finalmente al *c. Juvenis 3. de Sponsal.* il caso ivi fu, che un certo Giovine essendo di sette anni sposò una sua Consobrina. Indi, sorto il dubbio, se il primo matrimonio era valido, o invalido per difetto d'impotenza in età così tenue di sette anni, Eugenio III. ordinò, che il Marito si separasse dalla sudetta Consobrina sua seconda Moglie, *propter honestatem Ecclesie*, soggiungendo così: *Quia igitur in his, quæ dubia sunt, quod certius existimamus, tenere debemus, &c.* Posto ciò, diciamo per 1. che il Papa ordinò la separazione, non perchè stimò, che nelle opinioni

nioni dubbie dovesse sempre seguirsi la più tuta , ma perchè la separazione era necessaria per evitare lo scandalo , e conservare l'onestà della Chiesa . Diciamo per 2. che pronunziando il Papa le parole , *Quod certius existimamus , tenere debemus* , non disse ciò a rispetto del Giovine , il quale ben era consapevole , se nel tempo del primo matrimonio era impotente , o no , ma a rispetto de' Giudici , che nel Foro , quando le ragioni delle Parti son dubbie , certamente essi debbono attenersi a quello ch' è più certo ; e perciò disse *certius* , non *tutius* , cioè che stimava cosa più certa il doverli ordinare la separazione , perchè la nullità del primo matrimonio era dubbia , ed il possesso stava più presto per quello . Che ha che fare dunque ciò colla nostra questione , dove si tratta di Foro interno , e non di dubbj pratici , ma di opinioni egualmente probabili ?

16. Sicchè si vede , che tutti i dubbj occorsi ne' casi de' testi erano dubbj pratici , che non poteano deporli con alcun Principio riflesso . Il P. Patuzzi si affatica a provare , che la suddetta Massima è precettiva , ed è generale per tutti i dubbj . Ecco (dice) come parlano i Canoni : *In dubiis via tutior est eligenda : Cùm in dubiis debeamus semitam eligere tutiorem &c.* Sì signore lo concediamo , la Massima è precettiva , ed è generale , generalissima , ma per quali dubbj ? è generale per tutti li dubbj pratici , ma non già per gli speculativi , che posso-

no deporsi con qualche Principio certo riflesso , perchè ciò non si nega dagli stessi Antiprobabilisti , siccome dimostrammo nel *Cap. III. num. 1. 2. e 3.* E sappiamo , che anche i Sommi Pontefici non sempre si sono avvaluti ne' dubbj speculativi di questa Regola , di seguire la parte più sicura . Sappiamo , ch' Eglino hanno dispensato nel matrimonio rato contra la sentenza di S. Bonaventura , di Soto , e di tanti altri . Anzi riferisce Scoto , che Adriano VI. in un certo matrimonio rato dispensò contra il proprio sentimento , fidato solamente alla sentenza di Gaetano : *Adrianus VI.* (son le parole di Soto) *vir tum utriusque juris peritissimus , tum & rei theologicæ non infimè doctus , cùm ab illo hujusmodi dispensatio fuisset postulata , oblataque faulrix Cajetani sententia , demiratus est virum theologum hoc sibi in animum inducere potuisse , & ideo improbis precibus succumbens , respondet se dare quod posset , sed tamen credere nihil posse . (a)*

17. E' vero poi , che i Pontefici per lo più hanno ammonito a seguitare le sentenze più sicure , ma non sempre hanno imposto ad abbracciarle , come apparisce da più Canonì , e specialmente dal *Cap. Ex parte 18. de Censib.* ove era il caso , che gli Abitatori d'un Paese , avendo fatto un voto , dubitavasi se eran tenuti al più o al meno , secondo il tenore della promessa fatta , e fu detto , che atteso tal dubbio fossero tenuti
al

[a] *Sotus in 4. Dist. 27. q. 1. a. 4.*

al meno, e non al più: ma secondo la regola del P. Lettore, coloro per non metterfi a pericolo di trasgredire la legge divina per lo voto fatto, doveano condannarsi al più, non al meno. Il P. Patuzzi invita il Lettore ad osservare il testo riferito, dicendo che il caso del testo non ha che fare col mio intento; ma io anche prego il Lettore a leggere il testo, e vedrà la verità, favorendomi la stessa Glossa la quale ivi dice, ricavandone questa conseguenza: *In dubiis liberum est sequi, quod magis placuerit.*

18. In oltre scrissi nella Dissertazione „: Se
 „ vi fosse legge certa (*bisogna ch'io ripeta
 le parole ivi scritte, per vedere se reggono le
 risposte date dal P. Lettore*) di dover sem-
 „ pre seguire ne' dubbj le sentenze più sicu-
 „ re, quomodo potuisset Ecclesia concedere
 „ Conjngi, qui dubitat de sua potentia ad
 „ copulam, ut possit eam per triennium ex-
 „ periri, semper ac non sit de impotentia
 „ certus, ut habetur in *cap. Laudabilem*,
 „ *de Frigid. &c.* Ideo dicendum, quod lex
 „ non accedendi ad alienam non obliget,
 „ nisi casu quo certè ipsa lex existit, aliàs
 „ in dubio possidet Conjngis libertas. „
 Risponde per prima il P. Lettore, che in
 tal caso, concorrendo due leggi, entra la
 perplessità, la quale scusa il Conjuge *in ac-
 cedendo ad non suam*. Rispondo io: Questa
 perplessità può aver luogo nel caso, che
 il Marito accedit ad reddendum debitum,
 ma non già, si accedit ad petendum, perchè
 allora può astenersi di cercare il debito sen-

za alcuno scrupolo . Di più dice il P. Lettore , che in tal caso potest Conjux redde-
re , & petere , quia suum acquisitum jus est
certum , & contra incertum est , an impedi-
mentum impotentia sit perpetuum . Ma que-
sta risposta stabilisce la nostra sentenza , poi-
chè se fosse vero , come vuole il mio Oppo-
sitore , che il possesso della legge eterna pre-
cede ogni libertà , e dritto dell' Uomo , e
che la legge divina , benchè dubbia , certa-
mente obbliga ; dovrebbe dirsi necessaria-
mente , che quando entra il dubbio della
legge , che prohibet accedere ad non suam ,
resta impedita la libertà . Ma la Chiesa
non dice così , dice che il Conjuge bene
potest accedere , & experiri per triennium ,
e perchè ? perchè finchè dura il triennio , la
legge non accedendi ad mulierem non suam ,
aut dubiè suam , in tal caso è legge dubbia ,
che non impedisce la libertà , che il Conju-
ge ancor possiede di accostarsi . Dopo il trien-
nio però , perchè l'impotenza si presume cer-
tamente perpetua , allora la legge proibente
si rende moralmente certa , e perciò resta
impedita la libertà di accostarsi .

19. In oltre , perchè [dimando] i Dotto-
ri antichi comunemente hanno insegnato ,
che dove la legge è oscura , nè per quella
vi è alcun testo di Scrittura , o determina-
zione della Chiesa , o evidente ragione , niu-
n'azione dee condannarsi di colpa grave , se
non perchè gli Autori mentovati hanno avu-
to per certo , che la legge dubbia non ob-
bliga ? Ecco come scrisse S. Raimondo : *Non
sis*

sis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam. (a) Così ancora scrisse S. Antonino in più luoghi, in un luogo disse: *Quaestio in qua agitur, utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae, aut Canonis Ecclesiae, vel evidens ratio, periculosissime determinatur.* (b) E ne apporta la ragione, dicendo che colui, che nel dubbio determina esser mortale una qualche azione, di cui prudentemente si dubita che non sia mortale, egli [come scrive] *aedificat ad gehennam*, cioè mette in pericolo di dannazione chi facesse quell' azione. In altro luogo dice così: *Si verò non potest [parla del Confessore] clarè percipere, utrum sit mortale, non videtur tunc precipitanda sententia, ut dicit Guillelmus, ut doneget propter hoc Absolutionem, vel illi faciat conscientiam de mortali. Et cùm promptiora sint jura ad solvendum, quàm ligandum [c. Ponderet, Dist. 1.], & melius sit Domino reddere rationem de nimia misericordia, quàm de nimia severitate, ut dicit Chrysostomus (c. Alligant. 26. Quaest. 7.), potius videtur absolvendus.* [c] Lo stesso scrive Gabriele Briel nell' anno 1480. dicendo: *Nihil debet damnari tanquam mortale peccatum, de quo non habetur evidens ratio, vel manifesta auctoritas Scriptura.* (d)

L 2

20. Lo

(a) S. Raymund. l. 3. de Pœnit. §. 21.

(b) S. Antonin. p. 2. tit. 1. cap. 11. §. 28.

(c) Idem part. 2. tit. 4. cap. 5. §. In quantum.

(d) Gabriel in 4. D. 16. q. 4. Concl. 5.

20. Lo stesso si deduce da ciò che scrisse S. Tommaso ne' Quodlibeti : *Qui ergo assensit opinioni alicujus Magistri contra manifestum Scripturae testimonium, vel contra id quod publicè tenetur secundam Ecclesiam auctoritatem, non potest ab erroris vitio excusari.* (a) Dunque S. Tommaso giudica essere inescusabile solamente colui, che siegue l'opinione d'alcun Maestro contra un chiaro testo della Scrittura, o contra qualche sentenza comune da' Dottori, e conforme al sentimento della Chiesa; ma non già chi siegue un'opinione, che non apparisce esser certamente contraria alla Divina Legge, come appunto notò Giovanni Nyder sovra il citato testo dell' Angelico, dicendo : *Hæc verba S. Thomæ non possunt intelligi; nisi de illis, ubi manifestè patet ex Scriptura, vel Ecclesia determinatione, quod sit contra legem Dei, & non de illis ubi illud non apparet; aliàs si ubi contradiceret in eodem libro.* (b) El medesimo S. Tommaso in altro luogo, trattando della questione, se sia lecito avere due prebende, dice esser pericoloso il determinare, che alcuna azione sia mortale, *ubi veritas (son sue parole) ambigua est, quod in hac questione accidit, Inveniuntur in ea Theologi Theologis, & Jurista Juristis contraria sentire; in jure namque Divino non invenitur determinata expressè, cum in sacra Scriptura expressa mentio de ea non fiat, quarevis ad eam*

(a) S. Thom. Quodlibet. 3. q. 10.

[b] Nyder in Consolat. ec. cap. 11. p. 3.

eam argumenta ex aliquibus auctoritatibus Scripturae fortè adduci possint, qua tamen non lucide veritatem ostendunt. [a] Dunque l'Angelico non ha per certo quel Principio de' nostri Contrarj, cioè che in dubbio possiede la legge, e che perciò in dubbio dee tenersi l'opinione che favorisce la legge; ma dicendo dove la verità è ambigua, è pericoloso il determinare, che l'azione sia mortale, il Santo più presto ha per vero il Principio nostro, che in dubbio se vi sia la legge, o no, la legge non obbliga. Ma se la legge dubbia non obbliga, diranno, perchè S. Tommaso nello stesso Quodlibeto dice, che l'errore in determinare che alcun atto non sia mortale, non è scusato da colpa. Ma bisogna considerare le parole del S. Dottore, le quali son queste: *Omnis questio, in qua de mortali peccato quaritur, nisi expressè veritas habeatur, periculosè determinatur; quia error, quo non creditur esse peccatum mortale, quod est mortale, conscientiam non excusat a toto licè fortè a tanto. Error vero, qui creditur esse mortale, quod non est mortale, ex conscientia ligat ad peccatum mortale.* Si rifletta dunque, che qui S. Tommaso non parla già dell'onestà dell'azione nell'operare, ma della verità della cosa nel determinare, che quell'atto sia peccato mortale, o no; e perciò dice esser pericoloso, dove la verità è ambigua, il determinare che l'atto sia o non sia peccaminoso; poichè l'errore nel deter-

L 3

mina-

[a] *Idem S. Thom. Quodl. 9. q. 3.*

minare così per l'una, come per l'altra parte è colpevole ; giacchè l'errore (dice) nel determinare che l'atto sia mortale , quando non è mortale , liga secondo la coscienza al mortale , ed è causa di dannazione ; all'incontro l'errore nel determinare che non sia mortale , quando è mortale , anche è colpevole . In oltre ciò s'intende , come spiega S. Antonino , scrivendo sovra del citato testo dell' Angelico , quando si giudica per ignoranza crassa , che l'atto non sia mortale ; ma non già quando ciò si giudica per opinione probabile difesa da' Savj , ancorchè altri contraddicano . Ecco le parole di S. Antonino : *Notandum est , quod dicit S. Thomas in quadam questione de Quodlibetis , quod questio in qua agitur de aliquo actu , utrum sit peccatum mortale , vel non , nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae sacrae , aut Canonis Ecclesiae , vel evidens ratio , non nisi periculosissime determinatur . Nam si determinet , quod sit mortale , & non sit , mortaliter peccabit contra faciens , quia omne quod est contra conscientiam , edificat ad gehennam ; si autem determinatur , quod non sit mortale , & est , error suus non excusabit eum a mortali . Sed hoc secundum videtur sanè intelligendum , quando erraret ex crassa ignorantia ; secus si ex probabili , puta quia consuluit Peritos in tali materia , a quibus dicitur illud tale non esse mortale ; videtur enim tunc in eo esse ignorantiam quasi invincibilem , qua excusat a toto . Et hoc quantum ad ea , quae non sunt expressè contra Jus Divinum , vel naturale , vel contra arti-*

articulos Fidei, & decem precepta, in quibus ignorans ignorabitur. Et si diceretur hęc esse usuram, & usura est contra Decalogum; respondetur, sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum Sapientes contraria sibi invicem sentiant. (a) Si ricava dunque da S. Tommaso, e da S. Antonino, che dove la verità non è manifesta, ma è contrastata, la legge come dubbia non obbliga; e perciò diciamo, che tra le due opinioni egualmente probabili non sian tenuti a seguitare quella che favorisce la legge.

21. Ma ritornando al punto della Massima de' Canonici, *In dubiis tutior via eligenda est*, il voler dire ch'ella sia una legge generale per tutti i dubbj, non solo, pratici, ma anche speculativi, a me pare (secondo quello che di sopra si è dimostrato) non potersi mettere in dubbio, che una tale opinione sia affatto improbabile, ed insufficiente; mentr' ella è contraria al sentimento comune de' Teologi (di sopra già addotti); ed anche alla ragione, attesoche se mai vi fosse questa legge universale di dover seguitare in tutt' i dubbj la parte più sicura, ne avverrebbe, che non si potrebbe seguitare neppure l'opinione probabilissima, la quale certamente è tra' confini del Probabile, secondo la Propos. proscritta da Alessandro VIII. *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.* Sicchè dovremmo abbracciare il Tutiorismo stretto, e dannato, con seguitare sempre la più sicura. Oltrechè le stesse ra-

L. 4

gioni

(a) S. Anton. p. 2, tit. 1. cap. 1 n. §. 28.

gioni evidenti, con cui s'è provato, che la legge dubbia non obbliga, elleno stesse evidentemente provano, che questa Legge de' Canonì non è legge universale per tutti i dubbj, ma solo per li dubbj pratici. E la discorro così: Se i Canonì spiegassero espressamente, che la Regola di seguire la parte più sicra corre per tutti i dubbj di qualunque specie, così pratici, come speculativi, in questo caso dovremmo sottoporre il nostro giudizio a quello della Chiesa, benchè ci sembrasse contraria la ragione; ma essendo ambigua la parola *in dubiis*, e potendosi ella intendere così de' dubbj speculativi, come de' pratici, dee necessariamente intendersi solamente de' pratici, attesa la ragione la quale chiaramente ei persuade, siccome abbiám veduto di sopra, che la legge dubbia non può attualmente obbligare, ed attesa ancora la dottrina abbracciata comunemente da tutti, come si disse al *Cap. III. n. 22. e 23.* che i dubbj speculativi ben si posson deporre con un Principio riflesso certo.

22. Ma per abbreviarla, tralascio qui un' altra ragione prima (nella Dissertazione) da me addotta, a cui opponendosi il P. Patuzzi, si lusinga di aver già vinta la causa; via, non sia quella per detta, e vengo a questa, alla quale non so vedere qual risposta adeguata vi possa mai essere. Dimando: Che dice in somma la Massima? *In dubiis tu iur via eligenda est?* Bene. Dunque, sempre che la coscienza sta nel dubbio [*in dubiis*] l'Uomo non può operare senza grave rimorso (e tali appunto erano i casi de' testi, ne' quali non

non poteasi formare il dettame certo nè diretto, nè riflesso per l'onestà dell'azione). Ma che osta la suddetta Massima, quando l'Uomo con qualche Principio riflesso formasi il dettame pratico moralmente certo? allora esce già dalla dubbietà, e non può dirsi più, che sia *in dubiis*. La Regola de' Canonì è verissima, e giustissima, ma non è già quella, che la vogliono i Tuzioristi, per tirarla o di buona o di mala voglia a farle dire quello, che affatto secondo gli stessi suoi termini la Massima non dice. Ma replicheranno gli Avversarij, che il mio argomento reggerebbe, se i Principj da me adottati fossero certi; ma, com'essi esclamarono, quelli sono falsi, falsissimi. Dunque, io ripeto sempre: Se i miei Oppositori prima non dimostrano, che i detti Principj son falsi, tutte le loro opposizioni cadono a terra. Ma a me pare moralmente impossibile, ch'essi giungeranno mai a confutare i due Principj da me provati. E ritorno a dire, che non mai confuteranno tali Principj, se non confutano prima le dottrine di S. Tommaso da me addotte. Dico, se non confutano, perchè il volerle interpretare a modo loro in altro senso, com'essi fanno, è voler oscurare la luce del Sole.

23. Dicono già gli Avversarij, che que' miei Principj son tutti *Arzigogoli*, *Sghiribizzi*, *Risugj de' Disperati*, *Invenzioni nuove*, e *Capricci nascosti alla Antichità*. Gran cosa! quando i miei Contrarij leggono qualche cosa, a cui non trovano risposta sode, se n'escono con tali frasi disprezzanti. *Invenzioni nuove*,

Capricci nascosti all' Antichità! Dunque, perchè gli Antichi non hanno spiegate le cose in quel modo, in cui sono state spiegate appresso, perciò quel che noi diciamo, è tutta Invenzione, e Capriccio? Ma quante cose circa la Morale, e circa ancora la Fede erano prima confuse, e poi sono state dichiarate? Ma se gli Antichi teneano per certo, come vogliono i nostri Avversarij, che quando vi erano opinioni probabili dall' una e dall' altra parte, dovessero sempre seguirsi le più sicure, vorrei sapere, perchè essi han proibito comunemente di condannare di colpa grave, come si è veduto di sovra, qualunque azione la quale non apparisce certamente rea di peccato mortale? Perchè han detto, che la legge per obligare dee esser manifesta?

24. Io per me confesso la verità, che quando cominciai a studiar la Teologia Morale, perchè fui diretto a principio in tale studio da un Maestro della rigida sentenza, impresi a difendere la medesima con molto calore; ma in appresso, considerando meglio la questione, mi parve moralmente certa la sentenza, che sta per l' opinione egualmente probabile, indotto dal medesimo Principio qui provato, che la legge dubbia non può indurre un' obligazione certa. Quindi fermamente restai persuaso, che non doveano costringersi le coscienze a seguire l' opinione più sicura, quando l' opposta fosse già egualmente probabile, per non metterle nel pericolo di molte colpe formali. Ed in oltre confesso avanti a Dio, che in questi ultimi tempi, vedendo così agramente impa-
gnata

gnata la nostra sentenza [che prima per la serie di 80. o 90. anni è stata senza dubbio comune appresso tutti], più e più volte ho cercato di esaminare di nuovo questa materia con tutta la diligenza, deponendo ogni propensione, e leggendo, e rileggendo tutti gli Autori antichi, e moderni, che mi son capitati alle mani della rigida sentenza, apparecchiato ad abbandonar la mia, subito che l'aveffi conosciuta non abbastanza certa, siccome non ho avuta ripugnanza di ritrattarmi in molte altre opinioni un tempo da me tenute, le quali erano per altro certamente di minor momento, che non è questa; ma quanto più ho esaminate le ragioni, tanto più elle mi sono apparse certe, e sicure.

25. Fintanto però che non verrò altrimenti persuaso di quel che sono al presente, io in quanto a me mi sforzerò coll' ajuto della Divina Grazia di camminare per la via più perfetta; ma il voler obbligare tutti ad astenersi in pratica di seguire ogni opinione, che non è moralmente certa a favore della libertà, secondo oggidì vogliono obbligarli questi Autori moderni, e negar loro l' Assoluzione sacramentale, se non se ne astengono, ciò stimo non poterli pretendere in buona coscienza; se prima non me lo dichiara la Chiesa: alla quale, dichiarandolo Ella, subito, e volentieri sommetterò il mio giudizio. Del resto S. Giovan Grisostomo (*in can. Alligent. 26. Quest. 7.*) così m' instruisce nel testo di sopra già riferito altra volta: *Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus.*

gnus . Quindi giova qui notare quel che
 scrisse il P. Paolo Segneri nelle citate sue
 Pistole per l'opinione probabile [*Pistol. t. 9.
 21.*] dove disse „ : Gli Antichi (chechè si
 „ dicano alcuni senza provarlo , nè poterlo
 „ mai provare per tutta l' eternità) son iti
 „ con questa regola : Dove la legge era cer-
 „ ra , attenersi a quella ; dove era dubbia ,
 „ diporre la dubbietà con cercare il parere
 „ d' Uomini dotti , quando essi tali erano a
 „ sufficienza : con ventilarlo , quando non
 „ erano : dove i pareri eran ben fondati di
 „ quà , e di là , attenersi a que' che gradif-
 „ sero , con fidanza di non errare . [E qui
 „ rapporta le parole di Bernardo di Chia-
 „ romonte di sopra già riferite : *Ex quo opi-
 „ niones sunt inter Magnos , & Ecclesia non
 „ determinavit alteram partem , teneat quis
 „ quam voluerit .*] Questa fu la regola an-
 „ tica , e questa è la vera regola da seguirsi
 „ perpetuamente . Non tutto quello ch' è
 „ meglio a farsi , è meglio ad ordinarsi . Il
 „ B. Pietro Damiani sul testo di S. Paolo :
 „ *Volo omnes vos esse sicut me ipsum* , se que-
 „ sta chiosa utilissima al nostro intento (*lib.
 „ 6. Epist. 12.*) : *Aliud volebat Apostolus ,
 „ aliud præcipiebat ; volendo me esse sicut se ,
 „ provocat ut ascendam ; offerendo copulam
 „ nuptialem , detinet sustinendo , ne corruant .*
 „ Dopo ciò , l' esortar tutti a seguire in ogni
 „ occorrenza l' opinione più probabile . [Ciò
 „ dee intendersi , quando l' eccesso fosse pie-
 „ ciolo , e dubbioso , come al principio si
 „ spiegò] è cosa santa ; ma farebbe cosa ,
 „ s' io

„ s'io non erro, malissima l' obbligarveli.
 „ Cid che molto bene Silvestro mostrò d'in-
 „ tendere nelle sua Somma, dove alla par-
 „ la Confessio lascid scritto: *Licet sit tutius*
 „ *statim habita opportunitate confiteri, quam*
 „ *differre, non tamen tutius est tenere, quod*
 „ *suo obligentur, quia viri timorati habent*
 „ *maximas occasiones peccandi.* Io sto a ve-
 „ dere, che vi sia chi presume di andare in
 „ queste materie con piè più fermo di quel-
 „ lo che facesse un S. Agostino; Egli dopo
 „ aver in una sua lettera a S. Geronimo
 „ esposta la riverenza, in cui tenea gli Scrit-
 „ tori sagri, passando agli altri, soggiunse:
 „ *Alios autem ita lego, ut quantalibet sancti-*
 „ *tate, doctrinaque polleant, non ideo verum*
 „ *putem, quia ipsi ita senserunt; sed quia*
 „ *mibi per alios Auctores, vel probabiles ratio-*
 „ *nes, quod a vero non abhorreat, persuadent*
 „ *potuerunt.* (Così sta nel c. Ego solis, Dist. 9.
 „ Ma come avverte la Correzione Romana,
 „ presso S. Agostino in vece di quel, *Mibi*
 „ *per alios &c.* Ita così: *Mibi vel per illas*
 „ *Auctores Canonicos, vel probabili ratione ec.)*
 „ La prego a ponderare, che 'l Santo non
 „ a quel solo acquietavasi, che gli fosse per-
 „ suaso per vero in tutto con giudizio as-
 „ soluto, e come dicono alcuni, non flut-
 „ tuante, Signornd, acquietavasi a quello,
 „ che gli fosse provato non allontanarsi dal
 „ vero, *Quod a vero non abhorreat.* Ma che
 „ altro è il proprio dell' opinione probabile,
 „ se non questa, non abhorreat a vero? Que-
 „ sto fa il proceder proprio dell' Universo
 „ nelle

„ nelle Controversie morali.) „ Ma no, P. Segneri mio, che i nostri Probabilioristi moderni, siccome dipingono l' opinione Probabile, la fan vedere orrida e abominevole come un mostro d' Inferno. Dicono, che i Probabilisti ammettono per opinioni probabili, qualunque probabilità elle abbiano, viene a dire, quantunque sieno certamente meno ragionevoli, quantunque sieno solo probabilmente probabili, e quantunque quelle sieno difese da due o tre Autori, ed anche da un solo contra la comune degli altri. Ma risponderebbe a ciò il P. Segneri, che questo è un voler alterare eccessivamente le cose, per farli dar ragione giustamente, o ingiustamente. Direbbe, che l' opinione di questa sorta sarebbe veramente un mostro abominevole; ma non è così, l' opinione veramente probabile è quella sola, che ha fondamenti intrinseci ed estrinseci, egualmente o quasi egualmente validi, che non ha la contraria per la legge, in modo che la legge apparisce certamente, e strettamente dubbia.

26. Laonde qui ci protestiamo, che siccome non sappiamo approvare que' Confessori, che per essere troppo appassionati per lo rigore facilmente condannano senza certo fondamento molte opinioni, benchè appoggiate a grave motivo di ragione, e di autorità; così all' incontro non possiamo approvare certi altri, a cui basta per chiamare probabile un' opinione qualunque ragione apparente,

rente, ma non ferma, o pure lor basta il vederla difesa da alcuni Autori, che per esser benigni, danno spesso in lassezze. Il Confessore prima di approvare un'opinione, egli è obbligato ad esaminare le ragioni intrinseche, e quando trova una ragione convincente per l'opinione che si oppone alla libertà, e stima che a tal ragione non possa moralmente darsi adeguata risposta, sicchè la giudichi certamente più probabile, allora in ogni conto dee preferir la ragione all'autorità, ancorchè ella sia di più DD. gravi, purchè l'autorità non fosse tanta, ch'egli giudicasse dovergli quella fare più peso che la ragione propria, secondo quel che asserisce S. Tommaso [a], dicendo: *Aliquis parva scientiamque certificatur de eo, quod audit ab aliquo Scientifico, quam de eo, quod sibi secundum suam rationem videtur*: benchè questo è un caso, che molto di rado avviene.

27: Ciò corre in quanto alla teorica, ma in quanto alla pratica di scegliere le opinioni, nel dubbio se debbano preferirsi le rigide alle benigne, o queste a quelle, io rispondo così: Dove si tratta di esimere il Penitente dal pericolo del peccato formale, dee il Confessore avvalersi, per quanto permette la Cristiana prudenza, delle opinioni più benigne, giusta quel che si disse al Cap. III. dal n. 20. fino a 25. Ma dove poi le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come sono alcune opinioni di DD. circa l'obbligo di fuggire le occasioni prossime di pec-

[a] S. Thom. 2. 2. q. 9. a. 8. ad 2.

peccare, e simili, allora è sempre spediente, che'l Confessore si avvaglia, anzi dico, ch'egli come Medico dell' Anime è tenuto ad avvelersi delle opinioni rigide, che meglio conducono a conservare il Penitente nella Divina Grazia.

C A P I T O L O VI.

Si risponde ad' altre opposizioni spettanti all' Enciclica di Bened. XIV. al Decreto dell' Assemblea, ed all' autorità de' Vescovi, e de' Teologi.

IN oltre mi oppone il P. Patuzzi quel che si trova scritto nella Lettera Circolare del 1749. da Benedetto XIV. per la Preparazione dell' Anno Santo in Lingua Italiana, dove il Pontefice ammonisce il Confessore così:

„ Nelle materie dubbie non dee fidarsi della sua privata opinione, ma prima di rispondere, si contenti di vedere, non un sol libro, ma ne veda molti: veda tra questi i più rispettabili, e poi prenda quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dall' autorità. Così ci spiegammo nella stessa Lettera Circolare sopra le Usure (ch' è la 143. del tom. 1. del nostro Bollettario al §. 8. ec.); e così ora ripetiamo, non dovendo la massima esser ristretta alla sola materia delle usure ec. „

2. Ma a questa opposizione già ho risposto nella mia Lettera Apologetica, data fuorsì dopo la Dissertazione, ed ho detto primie-

nieramente, che la Lettera Latina, che porta la data dello stesso giorno, non dice così, ma dice: *Libros consulant, quorum doctrina solidior, ac deinde in eum descendant sententiam, quam ratio suadet, & firmat auctoritas; nec aliud sanè docuimus in nostra Encyclica super Usuris &c.* Sicchè la Lettera Latina non dice, che dee seguirsi il partito più assistito dalla ragione, e dall' autorità, ma che debbono consultarsi quei libri, che sono di dottrina più solida, e poi s' abbraccia quella sentenza, che vien persuasa dalla ragione, e fermata dall' autorità. Il P. Patuzzi intende queste parole per quella sentenza, che vien provata per unica vera; ma io, e molti altri meco l' intendiamo per quella sentenza, che secondo la ragione, e l' autorità vien provata per sodamente, e veramente probabile, condizione che vien comunemente richiesta dagli Autori probabilisti per tutte le opinioni gravemente probabili, cioè che sieno assistite dalla ragione, e dall' autorità, altrimenti dovrà sempre seguirsi l' opinione più sicura. Dico di più, che certamente dee più attendersi la Lettera Latina, che l' Italiana; prima perchè l' Italiana riguarda la sola Italia, ma la Latina riguarda tutto il Mondo Cristiano. In secondo luogo, perchè la Latina più si uniforma alla Lettera fatta prima nel 1745. sovra le Usure, citata dallo stesso Papa, ove diceasi: *Plures Scriptores examinent, qui magis predicantur; deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate confirmatas intelligunt.*

Posto

Posto ciò non può supporre, che il Papa abbia voluto appostatamente mandare a' Vescovi queste due sorte diverse di Lettere. Dunque si presume essere stato abbaglio del Traduttore; e se v'è stato abbaglio, molto più si presume dalla parte della Lettera Italiana, che della Latina, per le ragioni poc' anzi accennate. In oltre, ancorchè dovesse attendersi l' Italiana, dove mai sta dichiarato, ch' ella contenga un rigoroso precetto, e non già un semplice consiglio, essendo indubitato, che ogni Confessore (ordinariamente parlando) dee consigliare i suoi Penitenti nelle opinioni probabili dall'una e dall'altra parte a seguire le più sicure? Ma chi mai per altro potrà persuadersi, che una questione così dibattuta per tanti anni da per tutto, ed anche in Roma, e per cui si sono scritti tanti libri, il Pontefice poi abbia voluto deciderla con quelle poche parole, *Prenda quel partito più assistito dalla ragione, e dall' autorità?* Verisimilmente, se il Papa avesse voluto determinar questa controversia, vi avrebbe fatte precedere più Congregazioni di Cardinali e Teologi, e poi l'avrebbe decisa con un Decreto espresso, e solennemente pubblicato. In oltre rispondo, ancorchè quello non fosse consiglio, ma precetto, altro con ciò non resterebbe riprovato, che l'uso dell'opinione meno probabile, ma non già l'uso dell'egualmente probabile. Per ultimo dico: Che cosa ordina il Papa al Confessore? che *prenda quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dalla autorità.*

rità. Cid dunque favorisce la nostra sentenza, mentre crediamo essersi bastevolmente provato, ch' ella sia il partito più assistito dalla ragione, e dall' autorità.

3. Aggiungo, se Benedetto XIV. avesse tenuto, che non possono seguirsi le opinioni probabili meno sicure, ingiustamente nella sua Opera *de Synodo*, ristampata da esso, ed accresciuta di molte dottrine in tempo del suo Pontificato, avrebbe vietato a' Vescovi di condannare molte opinioni, che oggidì tra gli Autori son molto controverse, ed universalmente tenute per dubbie, com' è l' opinione, che *Clerici sunt veri domini fructuum Beneficiorum suorum*; e la ragione che ne adduce, *Quia, id controversitur inter Theologos.* (a) Così anche parlando della questione, se sia sacrilegio il ricevere il Suddiaconato in peccato mortale, conchiude: *Dubii pariter causa & nos heremus; ideo autem rationes attigimus, ut videant Episcopi non posse indubitanter sacrilegii damnari, qui cum conscientia peccati lethalis Ordines Diaconatu inferiores suscipere non reformidat.* Dunque, con tutto che l' opinione, che sia sacrilegio è di S. Tommaso, e di tanti altri, e non può dubitarsi che sia sodamente probabile, pure dice Benedetto, che non dee condannarsi di certo sacrilegio. Se egli avesse tenuta per legge universale, ed obligante il Detto de' Canonj, che *in dubiis tutior via est eligenda*, ingiustamente avrebbe a' Vescovi proibito il condan-

nare

(a) *Bened. XIV. de Syn. Cap. 1. n. 23.*

nare in questi casi l'opinioni benigne per la ragione, ch' erano dubbie, e controverse; ma per la stessa ragione ch' erano così dubbie, e controverse, avrebbe dovuto ammonire i Vescovi, che, attesa questa legge universale, doveano senza meno condannare tali opinioni; ma no, perchè erano dubbie, perciò ha vietato a' Vescovi di condannarle.

4. Di più il P. Patuzzi oppone, che tante ragioni che assistono alla sua sentenza, l'autorità dell' Assemblea di Parigi, e tanti Editti di Vescovi (e specialmente della Francia,) e di tanti altri Uomini dotti doveano, se non persuadermi, almeno mettermi in dubbio della certezza morale del mio Sistema. Io venero l'autorità di questi Prelati, ma replico quel che di sopra dissi, che il motivo estrinseco delle autorità de' Dottori non dee, nè può far peso notabile, quando il motivo intrinseco della ragione in contrario sembra certo, e convincente, ed all' incontro non è destituito di sufficiente autorità di altri Dottori, che l'approvano.

5. Io osservo, che per la nostra sentenza l'autorità estrinseca, non solo non è minore di quella, che vi è per la contraria, ma è molto maggiore. Ed in ciò bisogna avvertire, che gli Avversarij citano per la loro sentenza molti Autori antichi, ma questi favoriscono a noi, e non ad essi, come abbiain provato nel *Cap. III. al num. 23. 24. e 25.* Nè possono negare, che la nostra sentenza almeno per 80. o 90. anni è stata comune presso gli Autori della Teologia Morale;

rale : ed è stata difesa da molti Vescovi, e Cardinali, come dal *Card. Sfondrati*, dal *Card. de Lugo*, dal *Card. Toledo* (della cui Somma scrisse S. Francesco Sales *Epist. 34. lib. 1.* che contenea dottrine sicure) da *Monf. Tapia*, da *Monf. Alvarez*, da *Monf. Ledesma*, da *Monf. Angles*, da *Monf. Bonacina*, da *Monf. Abelley*, da *Monf. Zerola*, da *Monf. Maldero*, da *Monf. Tudesco* Arcivescovo di Palermo, da *Monf. Medina*, e da *Monf. Barbosa* [a] : l' autorità de' quali non so perchè abbia minor peso de' Vescovi riferiti dal P. Lettore. E' stata difesa poi da mille Teologi, e Religiosi di tutte le Religioni : e tra questi da molti Maestri Domenicani, tra' quali sempre è fiorito lo studio della Teologia, come dal *M. Bannez*, *M. Martinez*, *M. Lorca*, *M. Lopez*, *M. Montesino*, *M. Candido*, *M. Medina*, *M. Alvarez*. In oltre dal *P. Gio: da S. Tommaso*, dal *P. Gallego*, dal *P. Giambattista Ildefonso*, dal *P. Serra*. In oltre da molti Dottori dell' Università della Sorbona, come da *Gammacheo*, *Duvallo*, *Isamberto*, *Millart*, *Da-*
vide

(a) *S. Sfondrat. Theol. Schol. de Act. hum. C. de Lugo de Sacr. Pœn. D. 22. num. 39. C. Tolet. Istru. Sac. lib. 3. c. 20. num. 7. Ep. Tapia in Cat. Mor. lib. 8. art. 22. Ep. Ledesm. to. 8. c. 12. Ep. Bonac. de Peccat. qu. 4. 29. Ep. Abelley Medull. par. 2. tract. 2. c. 1. §. 3. Maldet. 1. 2. q. 19. D. 86. Nic. Tudesco. in c. Capellanus, de Feriis. Barbosa to. 1. Coll. 1. 2. Decr. pag. 408. Barth. Med. in 1. 2. q. 19. art. 6. Concl. 3.*

vide Mauden , Giovanni Ferrerio , Lorichio , e da Bertant . Da altri Dottori di altre Università , come da Cristiano Lupo , Francesco Silvio , Antonino Perez , Gio: Wiggers , da Pietro Navarro , dal P. Suarez , dal P. Vasquez [molto lodato dal P. Mabillone] da Becano [che dal Dottor Dupin fu anche molto lodato] da Lessio (il cui libro *de Justitia* da S. Francesco Sales fu stimato utilissimo) da Reginaldo [che dallo stesso S. Francesco fu assegnato a' suoi Confessori] da Azorio (l' Opera del quale da Mons. Bossuet fu posta nel catalogo de' libri utili *per acquistar la scienza* , come scrisse , del santo Minutero) . In oltre da tanti altri Autori non di oscuro nome , come dal Ponzio , Platellio , Valenzia , Layman , Salonio , Aragonio , Sairo , Barbosa , Cornejo , Farinacio , Garzia , Lezana , Salas , Rodriquez , Tannero , Bardi , Breferio , Coninchio , Castropalao , Fillicio , Gordono , Granado , Gutierrez , Villalobos , Bossio , Schilder , Marcanzio , Hurtado , Preposito , Possentino , Pefanzio , Turriano , Polanco , Acacio de Velasco , Did. Nugno , Pietro Molina , Tommaso Villar , Lopez , Gio: da S. Tommaso , Dom. Gravina , Prado , Hacqueto , de Blanchis , Bonepei , Andrea Lao , Pietro da S. Giuseppe , Carolmalleto , Mattia Hauzeur , Basseo , Francesco Longo , Caspense , Gesualdo , Raggio , Vidal , Lanfranco , Neusser cum Delgadillo , Bosco , Byvin , Bruodino , Sichen , Fulgenzio della Trinità , Sabino , Reinffestuel , Cassiano di S. Elia , Bordone , Morando , Naldi ,
Del-

Delbene, Alf. de Montegro, Guglielmo Henric. P. Navarretto, Gibert, Gio: de Lugo, Domen. de Metz, Lud. Bayle, Mercado, Nazzario, P. Gaetano Corazza, Vegschlander, Perez, Lidio Lapis, de Baccio, Lorchio; e de' più moderni Roncaglia, Holzmann, Elbel, P. Gradonico nella sua Lettera del Probabile, il P. Gaetano del Pezzo Featino, Eusebio Amort, de Ferraris (a) e da

(a) *Bannez* 1. 2. q. 10. a. 1. *Martin.* 1. 2. q. 19. a. 6. *Lorca Disp.* 39. *Lopez par.* 1. cap. 120. *Montesin. Disp.* 29. q. 5. *Candid. Dispu.* 1. v. *Absolv. Jo: a S. Thom.* 1. 2. vide qu. 19. *Medina* 10. 1. qu. 16. art. 7. *Gallego de Conscient.* Jo: *Bapt. Idelpbons.* 1. 2. qu. de Probab. *Serra* 1. 2. q. 19. ar. 6. *Dub.* 4. *Gamach.* 1. 2. qu. 19. c. 2. *Duvall. de Act. hum. qu.* 4. ar. 12. *Milart* 10. 2. cap. 13. *David Mauden Disc.* 2. in 8. *Prac. num.* 11. e 12. *Ferrer. Tract. de Probab.* *Lorch. Thesaur. v. Opinio, Bertaut vide de Consc.* *Christ. Lupus* 10. 9. par. 1. D. 1. cap. 1. *Sylvius* 1. 2. qu. 19. at. 5. qu. 9. *Concl.* 3. *Wigers* 1. 2. qu. 19. ar. 6. *Dub.* 6. *P. Navarr. lib.* 3. cap. 1. *Suar. tom.* 5. par. 3. *Disp.* 40. *Sect.* 5. *Vasquez* 1. 2. qu. 19. cap. 3. *Becan. de Act. human.* *Lessius de Just.* cap. 29. *Dub.* 8. *Reginald. lib.* 13. num. 90. *Pontius de Matrim. lib.* 10. cap. 13. *Azor.* 10. 1. lib. 2. cap. 12. *Malter. qu.* 19. ar. 5. d. 86. *Valent. Disp.* 2. qu. 14. punct. 4. *Laym. lib.* 1. tr. 1. cap. 5. *Salon. de Just.* qu. 63. *Contr.* 2. *Aragon.* 2. 2. qu. 63. ar. 4. *Sayrus Clav. Reg. lib.* 1. cap. 5. *Barbosa Collect. Capellanus, de Fer. Cornejo tract.* 8. *Disp.* 3. *dub.* 6. *Farinac. Conf.*

da tanti altri che si lasciano per brevità. E tutti questi Autori erano in quel tempo Uomini stimati di tal dottrina, che da' loro libri

pre-
Conf. 60. num. 9. Garzias de Benef. par. 11. Le-
zana par. 4. verb. Opinio, Salas tract. 8. Sect. 6.
Rodriqu. in Espof. Bulla §. 9. Tanner. D. 2.
qu. 4. Dub. 3. Bardi Disp. Sel. ad Cand. Bres-
ser. lib. 3. de Consc. cap. 6. Coninch. D. 34.
Dub. 10. Castropal. par. 1. tract. 1. Disp. 2.
Filliuc. to. 2. cap. 4. qu. 4. Gordon. lib. 1. qu.
9. cap. 6. Granad. or. 2. Contr. 2. d. 2. Guttier.
lib. 1. cap. 13. Villalob. to. 1. tract. 1. Dif. 10.
Bossius de consc. par. 1. tit. 1. §. 17. num. 127.
Schilder de Princ. consc. tract. 2. cap. 2. §. 2.
Marchant. tract. 5. tit. 5. qu. 6. Hortad. de Pœ-
nit D. 9. dip. 7. Præpos. de Pœnit. qu. 10. num.
8. Possevin. in Prax. cap. 15. Pesant. 1. 2. qu.
19. Disp. 2. ar. 6. Turrian. de Just. Disp. 13.
dub. 3. Polanch. de Prud. Conf. cap. 1. Ron-
caglia lib. 1. q. 1. Reg. in Praxi, Holzman to.
1. pag. 29. n. 131. Elbel to. 1. pag. 65. n. 185.
de Ferrar. Bibl. vide v. Opinio. Velascus to.
11. Ref. 316. n. 7. Montegro Iim. &c. l. 3. tr.
4. Sef. 20. Nugnus part. 3. q. 8. art. 5. Dub. 3.
Petr. Molin. l. 8. de pœn. c. 4. n. 18. Villar in
1. 2. de Conf. p. 4. §. 6. Gallego de Conf. prob.
dub. 1. Lopez to. 1. mor. lib. 1. tr. 2. Contr. 7. n. 9.
Jo. a S. Thom. 1. 2. 10. 1. Disp. 12. a. 3. n. 5. Gra-
vina lib. 2. de Obiect. revel. de Prado tom. 1. tr.
1. q. 4. §. 3. n. 12. Hacquetus Contr. theol. in 1.
2. Contr. 14. de Blanchis. dif. dif. mater. pag.
182. Bonæspei dub. 7. n. 287. & 298. contra
Caram. Andreas Lao 1. 2. D. 3. dub. 18. Petrus
a S.

prendevan norma tutti i Vescovi, Confessori,
e Predicatori. Nè è vero, che gli uni come

M

Pe-

a S. Joseph l. 1. de leg. Cap. 3. Ref. 4. Malle-
tus to. 1. Mall. 8. tr. 4. Hauzeur Ep. to. 2. Cap.
5. Bassæus in Florib. theol. pag. 79. Franc.
Longus de Casib. ref. p. 1. sect. 2. ar. 2. n. 2.
Caspensis de cons. D. 3. sect. 2. Gesualdus tract.
24. Cap. 5. Raggius Centur. 1. de Regul. p. 2.
dub. 46. Vidal in Arca vit. de Opin. prob. In-
quis. 5. n. 45. Lanfrancus Opusc. 1. Cap. 4. n.
16. Neusser Polyanth. theol. Disp. 21. q. 12. cum
Delgadillo, Bosco, Byvin, Bruodino, Sichen,
Fulgent. a Trin. Quodlib. v. Opin. Fel. Pot. p.
1. Cap. 1. n. 59. Sabin. v. 11. de Probab. Rein-
fenstuel theol. mor. tr. 2. D. 2. n. 47. Cassianus
a S. Elia v. Opin. §. 2. Bordon. de Prob. Cap.
6. 22. Morandus tr. 2. q. 25. n. 126. Naldus in
Summa v. Opinio, Delbene tr. mor. tr. 2. Guil-
helm. Henric. in Sum. p. 2. tr. 2. D. 4. q. 3. §.
2. Navarrettus to. 2. tr. 5. Controv. 5. Q. 20.
Gibert de Opin. prob. Jo. de Lugo de Pœn. D.
23. Sect. 2. §. 2. Dom. de Metz in Clavi theol.
de Act. hum. Lud. Baylus lib. de Tripl. Q. 9.
p. 1. q. 12. Q. 9. 13. Mercado de Contract. lib.
2. Cap. 5. Nazarius Op. 2. de Oblig. Rel. dub.
4. Conc. 2. Gradonico Epist. Quest. del Prob.
Cajet. Corazza de Cons. tr. 5. p. 63. P. Pius
Vegschieder de Act. hum. de Cons. de Baccio
in Select. Cas. pag. 232. Lorichius Thesau. theol.
tom. 2. v. Opinio, Roncaglia lib. 1. q. 1. Reg.
in praxi, Holzmann to. 1. pag. 29. n. 131. El-
bel tom. 1. pag. 65. n. 185. de Ferraris Bibl.
vide v. Opinio.

Pecore alla cieca andavano appresso degli altri, perchè, siccome ne' loro libri si vede, in cento e mille questioni discordavano, e contraddicevanfi tra di loro; solamente nell' uso del Probabile erano universalmente concordi in ammetterlo. Nè può crederfi, che in tanti anni, ne' quali fu comune questa loro sentenza, Iddio abbandonasse la sua Chiesa, lasciando che comunemente i Pastori, e le loro Pecorelle seguitassero una dottrina falsa, e detestabile, come la chiama il mio Oppositore. Intanto le autorità di tanti e tali Scrittori non credo, che debbian cedere alle autorità de' Moderni, che vogliono riprovare una sentenza, che per tanti anni è stata comunemente abbracciata da' Teologi.

6. Ma questi Autori, mi dice il P. Lettore, da voi stesso tengonfi per ingannati, mentre per tal sentenza dell' uso lecito dell' opinione probabile avvaleansi di quel Principio, che da voi è riprovato, *Qui probabiliter agit, prudenter agit*. Sì Signore, tal Principio, dico che solo, e per sè direttamente parlando, non basta per operare lecitamente, perchè, non avendosi altro fondamento, che la sola probabilità dell' opinione, manca la certezza morale dell' onestà dell' azione. Nondimeno dico, che (come abbiám veduto di sopra) già molti Autori si sono avvaluti dello stesso nostro Principio, che la legge dubbia non può obbligare. Di più io giudico, che neppure gli Autori mentovati appoggiavano solamente a quel Principio, *Qui probabiliter agit &c.* la loro

ro

ro sentenza, e la discorro così. Essi da una parte confessavano già, che per operare lecitamente è necessaria la morale certezza, che l'azione sia onesta, secondo la Scrittura che dice: *Ante omnia verbum verax precedat te, & ante omnem actum consilium stabile.* Eccl. 37. 20. E questo è quel, che volle dire il Cardinal Bellarmino scrivendo ad un Vescovo (cosa di cui il P. Lettore fa tanta pompa, che la mette in fine del suo libro) che dove la coscienza non trova la certezza morale di ben operare (ch'è la verità, che solo può, e dee cercarsi nelle materie morali) dee tenersi la parte più sicura. All'incontro essi medesimi Autori aveano scritti, ed assegnati come Principj, che non obbliga la legge, la quale non è sufficientemente promulgata: e che dove possiede la libertà, la legge dubbia non può indurre un' obbligazione certa, con quel Principio da essi così spesso adoperato, che *Indubio melior est conditio possidentis.* Dunque se tali Principj non gli spiegavano, certamente almeno li supponeano. Dice un Autore probabilista [a] che chi opera secondo l'opinione probabile, oltre il giudizio opinativo diretto, ha almeno virtualmente il giudizio riflesso, col quale certamente giudica di lecitamente operare. E' vero che asserivano già come un Assioma gli Autori riferiti il Detto, che opera prudentemente, chi probabilmente opera; ma se fosse stato

M 2

loro

(a) Ferraris *Bibl. 10. 2. v. Conscientia n. 8.*

loro dimandato : Come poteva operar prudentamente , chi operava senza il dettame certo della coscienza ? avrebbero facilmente risposto , che il dettame certo formavasi per gli altri Principj dichiarati di sopra ; sicchè l'Assioma suddetto era da essi affacciato , non già come Principio , ma più presto come una conseguenza , o sia corollario che ricavavasi dagli altri Principj .

7. In oltre , come si è detto , questo sentimento di potersi lecitamente seguire le opinioni egualmente probabili è stato già comune fra gli Autori della Morale , almeno per lo spazio di ottanta , o novant'anni ; ed è certo , che da tali Autori allora si regolavano tutti i Vescovi , ed i Confessori , e per conseguenza tutte le coscienze . Onde non può crederci , che la Chiesa avrebbe mai sofferto un errore (se mai fosse stato errore) così universale per tutto il Mondo Cristiano . Che importa poi , che gli Autori non abbiano accertata la ragione , o per meglio dire dichiaratala come conveniva , per esser questa materia allora così confusa , dopo che gli Autori più antichi aveano parlato in ciò più confusamente di essi , con tutto che parimenti gli Antichi ammetteano già l'uso delle probabili , come abbiain veduto nel *Cap. III. n. 23. e seguenti* . Basta [dico] il sapere , che tal sentimento per tanti anni è stato comune nella Chiesa . Tanto più che la Chiesa ha ben avuta la cura di condannare tante Proposizioni circa le opinioni probabili , parlando in materia de' Sacramenti , di Fede ,
e de'

e de' Giudici , e parlando della tentie ; ma non già parlando in altra materia , e delle opinioni egualmente probabili . Nè la Chiesa avrebbe mai sofferto , che potessero seguirsi le opinioni probabili col dubbio pratico , senza avere la certezza morale di onestamente operare .

8. In oltre la Massima antica de' Probabilisti , che chi opera probabilmente , prudentemente opera , ella può intendersi in due sensi . Se s' intende operando con tal Principio come diretto , ella è falsa ; ma se s' intende , appoggiando tal Massima agli altri Principj riflessi della legge non promulgata , o del possesso della libertà anteriore all' obbligazione della legge , allora la Massima , *Qui probabiliter agit , prudenter agit* , è veramente prudente , e veramente certa . Tanto più che già molti Autori , come abbiamo veduto di sotto al Cap. III. num. 15. si avvalevano già del Principio , che la legge dubbia non obbliga . E perciò saggiamente scrive il P. Eusebio Amort , che l' Assemblea di Francia , condannando l' uso dell' opinione egualmente probabile , e meno sicura , ebbe solamente riguardo al giudizio diretto della suddetta Massima , ma non al giudizio riflesso .

9. Ecco come parla il Decreto dell' Assemblea : *In dubiis de salutis negotio , ubi equalis utrinque animo se offerunt rationum momenta , sequamur id quod tutius est , sive quod est in eo casu unice tutum ; nec id consilii , sed praecepti loco habeamus , dicente Scri-*

ptura, Qui amat periculum, in illo peribit. Sicchè fecondo il fenfo ovvio ivi fi parla del folo ultimo dettame pratico della cofcienza; onde offerendofi ragioni eguali per l' una, e per l' altra parte (*ubi equalia utrinque fe offerunt rationum momenta*) giuftamente diffe l' Afemblea, che dovea fequirfi la più ficura. Se fapeffimo, che l' Afemblea aveffe confiderati i Principj da noi afsegnati, e l' aveffe ributtati, allora la di lei autorità ofterebbe alla noftra fentenza; ma noi vediamo, che l' Afemblea parla de' dubbj fpettanti alla falute eterna, *In dubiis de falutis negotio*, colle quali parole fi dinotano i foli dubbj pratici: vediamo di più, che adduce in comprovamento di ciò il tefto della Scrittura, *Qui amat periculum &c.* il quale tefto addita una legge certa, qual è quella di non differire la converfione fino all' ultimo della vita; mentre le parole che fiegono al tefto fuddetto, *Qui amat periculum, in illo peribit*, fono le fequenti, *Cor durum malè habebit in noviffimo. Eccl. 3. 27.* Chi dunque non vede che l' Afemblea parlò del fola, e nudo giudizio diretto, e del mero dubbio pratico?

10. Dunque, dice il P. Patuzzi, que' Prelati di Francia non han faputo riflettere a' voftri Principj rifleffi? Io non dico, che non han faputo riflettervi, ma dico, che non v' han riflettuto. Il che non dee recarci gran meraviglia, poichè i mentovati Principj, come dicemmo, benchè fembrino chiari (fecondo le pruove di fova addotte) ad ognuno che han li confidera, nondimeno efsi abbifognavo di mol-

molta riflessione , e discorso per vederne la forza . Almeno [dico] i Vescovi della Francia non han voluto entrarvi in questo punto de' Principj riflessi , contenti solamente di dichiarare , che volendo l' Uomo operare, se egli si ritrova in dubbio , per vedere che le ragioni sono eguali per l' una , e per l' altra parte , allora dee porsi al sicuro ; ciò importano le parole del Decreto , e ciò tutto lo concediamo . Ma diciamo noi , che quando l' Uomo opera coll' opinione egualmente probabile , e non si muove dalle sole ragioni probabili dell' opinione , ma si appoggia a' Principj certi riflessi , allora non opera più col dubbio , ma con certezza del suo oggetto operare . E con ciò io dico , e fermamente il dico , che tutti , o quasi tutti gli Autori , che contra di noi si adducono dagli Avversarj , e sembrano a noi contrasj , in effetto , quando ben si riflette , non sono a noi oppositi ; poich' essi in tanto dicono , che nel contrasto di due opinioni egualmente probabili dee seguirsi la più sicura , in quanto considerano solamente l' ultimo dettame , che direttamente formasi dal concorso delle due eguali probabilità ; e ciò è chiaro per la ragione che ne adducono , dicendo , che quando i motivi delle due opinioni sono di peso eguale , l' Uomo non può determinarsi con sicurezza a tener la parte meno sicura ; e discorrendo così , giustamente poi concludono , non esser lecito l' uso dell' opinione che sta per la libertà . Ecco come parla il Gonet : *Ratio est , quia in moralibus , & practicis debet [homo] determinari*

nari a prudentia, subindeque moveri ex aliquo motivo prudenti intrinseco, vel extrinseco; quando autem opiniones sunt aequè probabiles, non potest determinari ex aliquo motivo intrinseco, seu ex aliqua ratione preponderante, cum tunc rationes in utramque partem sint aequales. Ergo tunc debet determinari ab aliquo motivo extrinseco prudenti, quod non potest esse aliud quàm major securitas . . . Unde cum in concursu plurium opinionum homo sit anceps, nesciens in quam partem inclinet, ut prudenter agat, debet eligere securiorem. (a) E come parla il P. Gonet, così dicono comunemente gli altri, che si citano contra la nostra sentenza. Sicchè parla Gonet di chi in tal dubbio non ha motivo bastante nè intrinseco, nè estrinseco a determinarsi per la parte men sicura. Ed ecco come certamente così il P. Gonet, come l'Assemblea parlavano del giudizio diretto, e non del riflesso. Io tengo per certo, che se l'Assemblea di Parigi, il P. Gonet, e gli altri Vescovi, che mi si oppongono dal P. Lettore, avessero esaminata la questione secondo l'aspetto da me proposto, cioè secondo il giudizio riflesso fondato sulle ragioni da me esposte di sopra, non avrebbero punto riprovata la nostra sentenza. Altro è dire, che quando vi sono ragioni eguali per credere lecita un'azione da una parte, ed illecita da un'altra, possa quell'azione lecitamente farsi; e ciò senza dubbio è falso. Altro poi è dire, che la legge

(a) Gonet *Man. tom. 3. tract. 3. cap. 16. qu. 4.*

legge non obbliga , quando vi sono ragioni eguali per credere , ch' ella esista , o che non esista , perchè allora la legge , ancorchè vi fosse , non è intimata abbastanza , ma solamente è intimata in tal caso il dubbio della legge .

11. Parlando poi degli Editti de' Vescovi della Francia , che accenna l' Avversario , e stanno riferiti in diversi capi nella terza parte dell' Opera della *Regola Proffima ec.* ne' quali dice egli esser condannato il Probabilismo : io ho riflettuto , che tutte quelle condanne son dirette contra l' *Apologia de' Casisti* d' un certo P. Pirot , libro universalmente allora , e giustamente riprovato , ove diceasi , che per assicurar la coscienza bastava seguire , non solo ogni opinione benchè meno probabile (indistintamente parlando) , ma anche la probabilmente probabile , e qualunque opinione approvata da ogni Casista : *Quamcunque opinionem probabilem tuta conscientia amplecti posse , atque illam etiam opinionem , qua non nisi probabiliter probabilis sit ; atque ad conciliandam opinionibus probabilitatem satis esse non modò quatuor , sed & trium , imò & unius etiam Doctoris auctoritatem .* Così trovo scritto dal Signor Guarnacci [presso lo stesso Libro, *Regola ec.* nel luogo citato al *Capo 5.*] il quale ivi soggiunge , che i Vescovi furono obbligati di ricorrere al Re Luigi XIV. per far reprimere l' audacia di coloro , che ad onta de' Decreti d' essi Vescovi seguivano a spargere tali dottrine lasse . Ma vediamo ora , quali fu-

rono queste condanne de' Vescovi . La condanna che l'Autore del detto Libro chiama la più solenne, fu quella de' cinque Vescovi, cioè di Alet , di Pamiers , di Cambrige , di Baza , e di Conferans ; questi adunati insieme, parlando del libro, dissero “: L'Autore
 „ sì indiscretamente si abusa della prima (cioè
 „ della Probabilità) che ardisce sostenere, che
 „ di due opinioni probabili si può seguire la
 „ meno sicura (senza spiega de' Principj rifles-
 „ si) : che di due opinioni probabili si può
 „ scegliere quella ch'è meno probabile : che si
 „ possa seguire il sentimento d'un solo, come-
 „ chè opposto a quello degli altri . Donde si
 „ può inferire , che quando qualche opinio-
 „ ne sia sostenuta da alcuni Casisti, ed an-
 „ che da un solo , tanto basta per mettere
 „ l'Anima in sicurezza , malgrado le ra-
 „ gioni , ed autorità contrarie . Ciò onni-
 „ namente ripugna ec. Per lo che noi con-
 „ danniamo la maniera di assicurare la co-
 „ scienza *nella guisa* (ecco quale fu la con-
 „ danna) *che fa l'Autore di questa Apolo-*
 „ *gia ; e giudichiamo , che le massime del-*
 „ *la Probabilità nella maniera , che vengono*
 „ *da lui spiegate , ed estese , sono false ec. „*
 Sicchè questi Prelati non condannano il Probabilismo, se non *nella guisa , e manie-*
ra [troppo già lasca] come lo spiegava , e
l'estendeva l'Autore . Similmente Mons. di Gondrin Arcivescovo di Sens fra i 30. arti-
 coli, che condannava del libro, nel 2. del-
 la Probabilità condannò i seguenti detti del-
 l'Autore “ : Che tutte le dottrine probabili
 „ vere

„ vere o false , conformi o contrarie alla
 „ legge naturale , sono egualmente sicure :
 „ che non si corra verun pericolo , purchè
 „ si segua il parere di alcuni Casisti : chè
 „ si può anche preferire l' opinione menò
 „ probabile , e ch' ella non sia meno sicura
 „ d' una più probabile . „ Due Vicarj Ge-
 „ nerali del Card. di Rets Arcivescovo di Pa-
 „ rigi a rispetto del Probabilismo condannaro-
 „ no questa parte del libro “ : Allorchè un'
 „ opinione è probabile , ella è sicura . Dico
 „ in oltre , che la sicurezza non riceve più
 „ o meno , quando trattasi dell' azione , che
 „ si pratica con un' opinione probabile . Per-
 „ locchè aggiungo , chè l' opinione menò
 „ probabile non è meno sicura della più
 „ probabile . In certi casi il sentimento
 „ d' un solo Autore può esser preferito all'
 „ opinione di più Autori . „ Mons. Nicolò
 „ Vidame di Gerboroi Vescovo di Brevais
 „ scrisse a' Parochi “ : Basta che perseveriate
 „ nel giusto orrore , che palesate contra la
 „ dottrina della Probabilità ec. Imperocchè
 „ è certo , che questa dottrina *nella guisa* ,
 „ *che vien sostenuta nell' Apologia* , e la sor-
 „ gente più pericolosa ec. „ Dello stesso
 „ modo parlano gli altri Vescovi , condan-
 „ nando tutti il Probabilismo nel senso , co-
 „ me viene spiegato dall' Autore del libro .
 „ Vi sono poi tre o quattro altri Vescovi , che
 „ affatto non toccano il punto della Probabi-
 „ lità , ma solo condannano il libro . Un' altro
 „ solo di essi esprime l' opinione egualmente
 „ probabile , non già condannandola , ma di-

mostrando solo nella Prefazione il suo sentimento a quella contrario . Sicchè l' autorità oppostami de' Vescovi di Francia non molto mi osta , mentre il loro impegno principale fu di condannare propriamente il Probabilismo *nella guisa ch' era spiegato , ed esteso* nel libro dell' Apologia .

12. Replica il mio Oppositore : Ma quietatevi , perchè oggidì universalmente i Vescovi , i Teologi , ed i Confessori tutti , in somma tutto il *saggio Mondo* seguita il Sistema nostro . A questa replica io ho già risposto nell' ultima mia Lettera Apologetica . Primieramente ripeto , che quando la ragione intrinseca è convincente , poco peso dee fare l' autorità estrinseca . Del resto , che la sentenza rigida oggidì sia comune tra' Dotti , è una bella lusinga del P. Lettore . Quanti Vescovi anche al presente tengono il contrario ! Solamente coloro , che fo io , eguagliano , o avanzano i Vescovi , de' quali egli fa menzione . Molti Prelati , Abbati , e Superiori di Religioni con altri Uomini dotti mi hanno scritto , che la sentenza , ne' termini da me difesa , non può contrastarsi , se non da coloro che stanno colla mente pregiudicata ; poichè i Principj , su de' quali sta fondata la sentenza , dicono esser chiari , ed incontrastabili . Nella fine del Libro stanno trascritte le Lettere di tali Personaggi , e prego il mio Lettore a leggerle per osservare , come parlano sovra questa mia sentenza , che dal P. Patuzzi si fa vedere come riprovata da tutto

to il Mondo . Frattanto per dare quì un saggio de' loro sentimenti , voglio quì trascrivere una sola Lettera dell' Abbate D. Prospero dell' Aquila Verginiano , oggi passato a miglior vita , che ha date fuori molte Opere erudite ; egli mi scrive così :

*Illustriss. e Reverendiss. Sign. Sign.
e Padr. Colendiss.*

13. „ Ho letto il suo libriccino sull' Ufo
„ Moderato dell' Opinione Probabile , e mi
„ è piaciuto tanto , che l' ho tornato a leg-
„ gere . Si è così ben condotta V. S. Illu-
„ striss. nella dimostrazione dell' argomento,
„ ch' io l' ho preferito a tutti gli altri , che
„ si raggirano su tal soggetto , ed io non
„ saprei che più desiderarvi . I Principj su
„ de' quali ha fondata la sua sentenza , so-
„ no incontrastabili , ed ammessi da tutti e
„ due i Partiti , così de' Probabilisti , come
„ de' Probabilioristi . Quando la legge non
„ è certa , non può certamente indurre ob-
„ bligo certo . Ed ella l' ha così ben dimo-
„ strato tal Principio coll' autorità de' Ca-
„ noni , Padri , e Teologi di primo ordine ,
„ che non v' ha cosa meglio dimostrata .
„ Trattandosi dunque di due opinioni egual-
„ mente probabili , io ancora entro nel suo
„ sentimento , che possa lecitamente seguir-
„ si quella , che sta per la libertà , quan-
„ tunque meno tuta . Son troppo belle le
„ parole del P. Bancel (citato da V. S.
„ Illustriss. nella pag. 89.) : *Multa sunt ,*
„ *que*

„ *qua tutius est facere , sed simul tutius est*
 „ *non se credere obligatum ad ea facienda ,*
 „ *nisi moraliter constet de tali obligatione .*
 „ Oh quanto poi son degne di esser notate
 „ le parole di S. Giangrisostomo , ancor da
 „ lei citato: *Circa vitam tuam esto austerus ;*
 „ *circa alienam benignus .* Colla robustezza
 „ degli argomenti ho ammirata eziandio la
 „ chiarezza , che ha impiegata nello spie-
 „ garsi : cosa che tra tutte l'altre dee lo-
 „ darsi nel maneggio delle materie difficili.
 „ Io non cesso di ringraziarla di tal dono ,
 „ e de' lumi che ho ricevuti nella lettura
 „ del suo libro , di cui ne farò certamente
 „ tutto il buon uso nell' articolo , che sto
 „ già stendendo dell' Opinione Probabile nel
 „ terzo tomo del Dizionario Teologico , e
 „ dove unicamente proporrò la lettura del-
 „ la sua Dissertazione , facendone quegli elo-
 „ gi che merita . In tanto mi raccoman-
 „ do &c.

14. Ed in fatti nel foglio stampato del detto
 Dizionario, alla parola *Probabile*, io ho lette
 co' propri occhi le seguenti parole “ : Io pro-
 „ pongo a leggerfi la dotta Dissertazione del
 „ Vescovo di S. Agata D. Alfonso de' Liguori
 „ sull' uso moderato della opinione probabi-
 „ le . Egli si mette ad esaminare due pun-
 „ ti . Il primo , se sia lecito seguire l' opi-
 „ nione meno probabile . Il secondo , se ef-
 „ sendo le due opinioni opposte ugualmen-
 „ te , & quasi ugualmente probabili , sia le-
 „ cito seguire la menò tuta . Tiene nel pri-
 „ mo punto la sentenza negativa : nel se-
 „ con-

„ condo però sostiene l'affermativa, e l'av-
„ valora con tutt' i generi d' argomenti, e
„ fa vedere, ch'è la sentenza la più appro-
„ vata da Dottori così antichi, che moder-
„ ni. Ripete egli dalla sua origine, e da'
„ suoi principj una questione tanto clamo-
„ rosa nelle Scuole, e dopo di averla posta
„ nel suo lume coll' autorità de' Padri più
„ rispettabili della nostra Chiesa, la confer-
„ ma poi colla decisione de' migliori Teo-
„ logi de' nostri. Il mirabile di questa Dis-
„ fertazione si è l'ordine della dottrina, e
„ la chiarezza, che impiega nello spiegarla.
„ E non ostante le varie cabale, e raggiri
„ de' Moralisti, che han renduta la questio-
„ ne intrigata, pure la tratta con tanta ni-
„ tidezza, che non ho letto io cosa più
„ chiara in tal materia, e mi sembra per
„ verità la sua decisione senza replica. Ho
„ stimato di ragionarne così, perchè mi pre-
„ me, che se ne faccia di sì fatta Disserta-
„ zione tutto l'uso, sembrandomi un Capo
„ d'opera in tal genere, in cui hanno gli
„ altri Teologi scritti gran volumi, ed in
„ numero tale, che sgomenta ognuno a leg-
„ gerli con attenzione.

15. Sappiasi però, che la riferita Nota
dell' Abate dell' Aquila, benchè fosse stata
già posta nel Dizionario, e già stampata,
com' io l'ho letta, nulladimeno poi non è
uscita fuori, poichè essendosi dato a rivede-
re il suddetto libro del Dizionario ad un
Religioso della stessa Religione del P. Let-
tore, ed egualmente appassionato per lo ri-
gido

gido Sistema, si è degnato il medesimo cortesemente di farmi il favore di cassarla interamente: del che molto se ne lagnò meco poi per lettera (che conservo) il mentovato Autore, mentre in verità i Revisori non hanno altra facoltà, che di riprovare quelle opinioni, che sono contra i Dogmi della Chiesa, o apertamente contra i buoni costumi, ma non già quelle che son discettabili, e presso molti son già pubblicamente controvertite.

16. E' vero, no'l nego, che oggidì pochi Autori stampano contra il moderno rigido Sistema, ma che s' ha a fare? così corre la *Moda*. Ecco quel ch' è succeduto all' Abate dell' Aquila, come di sopra ho narrato: e perciò molti per non esser inquietati dall' ingiurie, e da' rimproveri, che van fatti per uso contra i seguaci del moderato Probabilismo, si guardano di dichiararsi tali. Giovami qui notare quel che ha scritto un dotto Vescovo Francese, Mons. di S. Pons (Prelato di molta dottrina, e molto zelo) in un suo Libro ultimamente dato fuori a questo proposito, dicendo che oggidì tanto si esclama contra la Morale rilasciata, quando dovrebbero più presto esclamare contra il Rigorismo eccessivo. Dice pertanto (alla pag. 61.) : *La Chiesa ha avuta la consolazione di veder finire il regno del rilassamento della Morale, ma Ella ha avuto poi il rammarico di veder sottentrare in sua vece un rigorismo smoderato. Questo secondo errore è quello, che in oggi è di Moda. Ed in verità nel secolo passato*

fato vi fu abuso in alcuni Probabilisti , er-
 rando , non già nell'opinare , ma nel mal
 opinare , col chiamare probabili molte opi-
 nioni , che erano lasse . E questo appunto è
 quel modo , che da Alessandro VII. fu chia-
 mato , *Modus alienus ab Evangelica simpli-*
citate , & summa luxuriantium ingeniorum li-
centia , cioè l'approvar come probabili quel-
 l'opinioni , che dal Pontefice si condanna-
 vano , come quelle che affatto non merita-
 vano tal carattere . Che per ciò la Chiesa
 ha condannate più opinioni , perchè eran
 chiamate probabili , quando non erano che
 improbabili , come sono le proposizioni 27.
 e 40. proscriitte da Alessandro VII. e la 1.
 3. 6. 35. 44. e 57. proscriitte da Innocenzo XI.
 Tutte queste furono dannate , perchè in
 quelle diceasi : *Probabile est &c.* Con ra-
 gione dunque molte opinioni di alcuni Ca-
 listi antichi sono state condannate ; ed ag-
 giungo , che molte a mio parere resterebbero
 a condannarsi . Ma in verità oggidì , co-
 me saggiamente dice il dotto mentovato
 Prelato Francese , è cessato tal rilasciamento
 di opinare ; onde il medesimo soggiunge poi
 così : *Son cessati i Maestri della Morale rila-*
sciata , ma ad essi son succeduti nuovi Mae-
stri , le Massime de' quali sono molto più in-
sosffribili , ponendo gli Uomini nella disper-
azione . Altro esse far non potrebbero , che in-
trodurre la corruzione de' costumi . Il numero
di coloro , che scusano il lor cattivo costume con
questo rigorismo , il quale oggi regna , e dà
addosso alla Morale , il numero (dico) di co-
 storo

storo è molto maggiore del numero di coloro ,
che han preteso di scusarsi coll' autorità della
Morale rilasciata . Ed in verità così è , per-
chè questi si scusano , adducendo che la leg-
ge Divina è impossibile ad osservarsi , e per-
ciò s' abbandonano ad ogni iniquità .

C A P I T O L O VII.

*Si risponde al Decreto della S. C. dell'
Inquisizione Romana , fatto nell' anno
1761. col quale ingiustamente si
pretende condannato ogni
uso del Probabile .*

I. **N**ELL' anno 1760. il Rev. Paroco di Avi-
sio, Terra della Diocesi di Trento,
cacciò fuori un Foglio con undeci Tesi, le
quali conteneano poi più parti, o sieno Pro-
posizioni, e queste furono in pubblico dal
medesimo difese. Il Foglio fu il seguente .

P R O B A B I L I S M U S

Publicæ Disputationi Ven. Clero Avi-
sensi exercitii gratia expositus contra Pro-
babiliorismum strictè talem, utpote nego-
tiam perambulans in tenebris.

Pro die 10. Junii 1760. in Ædibus Cano-
nicalibus Avisii.

Utinam observaremus mandata Domini cer-
ta ! Quid nobis tanta sollicitudo de dubiis ?
Celeberr. P. Const. Roncaglia lib. 12. c. 3.

I. Pro-

I.

Probabilismus noster versatur circa hæc tria :

Licet sequi probabiliorem pro libertate , relicta minùs probabili pro Lege .

Licet sequi æquè probabilem pro libertate , relicta æquè probabili pro Lege .

Licet sequi minùs probabilem pro libertate , relicta probabiliori pro Lege .

Ex iis deducuntur sequentia Paradoxa .

II.

Usus Probabilismi maximè tutus : Usus Probabiliorismi maximè periculosus .

III.

Usus genuini Probabilismi minimè in laxitatem degenerare potest : Usus Probabiliorismi strictè talis in Rigorismum excurrere debet .

IV.

Probabilioristas , qua tales , qui ex consilio probabilia sequuntur , laudabilissimè operari affirmamus .

V.

Probabilioristis strictè talibus , qui ex præcepto , quod nunquam clare probant , se ipsos , & alios ad probabilia impellunt , meritis Rigoristarum nomen imponimus .

VI.

Qui nullatenus ad Christianam perfectionem tendere possunt , nisi sequendo probabilissima .

VII.

Abusus Probabiliorismi strictè talis , non solum licentiæ frænum , sed licentiæ calcar est ,

est, quod Gallorum testimonio comprobamus.

VIII.

Genuinus itaque noster probabilissimus, qui nec morum corruptelam inducit, nec a S. Sede unquam malè fuit notatus, origine sua Thomisticus, progressu ætatis Jesuiticus: utpote a quo arctatus, emendatus, & a Jesuitis contra Jansenianos furores propugnatus fuit.

IX.

Qui ergo habitat in adjutorio fundatissimi Probabilissimi, sub protectione plurimorum ex omnibus Orbis Christiani Nationibus præstantissimorum Theologorum protectione commorabitur securus.

Ex Historia Critica.

X.

Hinc sine ulla laxissimi nota Benignissimum etiam vocamus: sed Legitimum, quem suadent utraque Lex Cæſerea, & Pontificia; sed Dominicanum, quem illustris Dominicanorum Ordo jam a primis temporibus est amplexus; sed Pium, qui Christianam pietatem fovet: sed Thomisticum, quem S. Thomas in amoribus habuit, qui ducentas, & plures opiniones libertati faventes in suis sententiarum libris docet: sed Christianum, qui Christo Domino summè familiaris fuit.

O. A. M. D. & V. G.

Pro coronide. Probabilissimus noster stans pro libertate, est notabiliter probabilior ipso Probabiliorismo stante pro Lege.

Or

Or questo Foglio nell' anno appresso 1761. a 3. di Gennaro fu condannato dall' Altezza Reverendissima del Principe , e Vescovo di Trento , il quale di poi mandò il Decano della sua Chiesa in Roma per far condannare anche dalla S. Romana Inquisizione il detto Foglio colle sue Tesi , e già a 26. di Febajo dello anno 1761. dalla S. C. del S. Officio si porta uscita la condanna col seguente Decreto “ : Cùm verò Theses hujusmodi , notæque Teologicæ expensæ fuerint in C. Gen. coram Ss. D. N. Clemente Papa XIII. Sanctitas sua , auditis &c. Folium prædictum , & Theses in illo expositas . . damnat , & prohibet , tanquam continentia propositiones , quarum aliquæ sunt respectivè falsæ , temerariæ , & piarum aurium offensivæ ; illam verò excerptam a num. X. nempe : *Probabilismum , qui Christo Domino summè familiaris fuit , proscribendam (censuit) uti erroneam , & hæresi proximam . Præfatum itaque Folium , sive Theses , ut supra exscriptas , sic damnatas , & prohibitas , Ss. Dominus N. vetat , ne quis cujuscunque status &c. imprimere , ac imprimi facere , vel transcribere , aut jam impressum , sive impressas apud se retinere , & legere , sive privatim , sive publicè propugnare audeat &c.*

2. Così appunto ritrovo scritto il Decreto presso il Libro del P. Lettore , *La Causa del Prob.* alla pag. 186. Quindi egli prende a dirmi così : *Che vi sembra, Monsignore, di un tal Decreto*

creto della S. Congr. approvato, e confermato dal Vicario di Gesu-Cristo? Seguita poi a dire, che nel Decreto è condannata espressamente, almeno come *falsa*, e *temeraria* la Proposizione da me difesa, cioè che *Licet sequi aequè probabilem pro libertate, relicta aequè probabili pro Lege*. Dice, che ora non posso allegare ignoranza; dopo ch' egli mi ha posto il Decreto sotto gli occhi. Dice, che queste Tesi, o Proposizioni sono state dannate nel modo stesso, come furono dannate le Proposizioni contenute ne' Decreti di Alessandro VII. e d' Innocenzo XI. fatti anche dalla S. Inquisizione di Roma. Dice, che sopra delle altre Tesi è compresa nelle censure la Prima, in cui si contiene intieramente il Sistema Probabilistico, che nel Decreto fu massimamente preso di mira. *Laonde [conclude] contenendo essa la medesima vostra sentenza, questa pure per necessità dovrà dirsi condannata; e voi non più potete difenderla, ma anzi tenuto siete a ritrattarla qual figlio ubbidiente a' Decreti della Chiesa.* Povero me dunque, se non mi ritratto! sto in pericolo, che il P. Lettore vada pubblicando da per tutto, che son diventato quasi eretico, o apostata.

3. Indi se la prende col povero Teologo del Seminario di Udine, il quale ha scritto, che con tal Decreto non è stato già proibito il Sistema del Probabile. Ma il P. Lettore in questo suo Libro lo pettina d' una maniera molto galante, dicendo ch' egli si è renduto deridevole, e troppo si è svergognato

to col parlarne : che un eccesso di stravaganza , e di assurdità non può cadere in altra mente , se non di chi ha perduta ogni lume di giusto discernimento : che le sue riflessioni sono inettissime cavillazioni : che tali cose altro non si meritano , se non gli scherni , e le fischiate , con altri simili elogi . E' una meraviglia per altro l'osservare il modo di scrivere di questo Religioso , ora deridendo , ora ammaestrando , ora ingiuriando , sempre con aria insegnante da Maestro , e disprezzante ognuno che se gli oppone ! Ma Dio mio che modo è questo di scrivere ! il cercar di convincere i Contrarj sempre con derisioni , e contumelie ! Non basta colle ragioni ?

4. Ma veniamo a quel che dice verso di me . Egli dice , ch'io son tenuto a ritrattare la mia sentenza , *qual figlio ubbidiente a' Decreti della Chiesa* . Sì Signore , io mi professo , e vanto d'esser figlio ubbidiente alla S. Chiesa Cattolica Romana , e son pronto , non solo a ritrattarmi d'ogni mio sentimento , ma anche a dar la vita per ubbidire ai Decreti della Chiesa . E già mi sarei ritrattato dalla mia sentenza sin dal tempo , che uscì fuori , e mi capitò in mano il mentovato Foglio del Paroco di Trento insieme col Decreto della Sagra Inquisizione , se fosse vero , che con tal Decreto fosse stato condannato ogni uso del Probabile . Ma non posso , nè son tenuto a ritrattarmi per quel che scrive il P. Lettore . Si osservi , che il Foglio contiene più cose distinte , contiene diverse Tesi , e contiene diverse

verse Propofizioni , o fieno membri , o parti delle Tefi . Or quando fi sparè il Foglio , e le Tefi condannate nel Decreto così in confufo , e come fi dice *in globo* , due erano le difficoltà , che fi facevano fopra d'una tal condanna . La prima era , fe fossero condannate finglyarmente , non folo tutte le Tefi del Foglio , ma anche tutte le parti , o fieno Propofizioni delle Tefi . Ma in quanto a ciò fi vide comunemente da' Dotti , così probabilifti , come antiprobabilifti , che , quantunque fi avesse per vero , che fossero ftate condannate tutte le Tefi , certamente però non erano condannate tutte le Propofizioni contenute in effe Tefi , ma quelle folo Propofizioni , che in fe meritavano censura . Ed è chiaro , che affatto differisce [contra quel che fuppone l' Avverfario] la condanna di quefte Tefi dalle condanne fatte di Propofizioni da Alessandro VII. e da Innocenzo XI. poichè quelle Propofizioni furono condannate ciascuna in finglyare , e divifamente l'una dall'altra . Ecco il Decreto d' Alessandro VII. come parla : *Sanctiffimus decrevit predictas Propofitiones , & UNAMQUANQUE ipfarum , ut minimum , tanquam scandalofas , effe damnandas , ficut eas damnat ac prohibet , ita ut quicumque illas aut CONJUNCTIM , AUT DIVISIM docuerit , & defenderit , publicè aut privatim , incidet &c.* E dipoi fi dice : *Insuper diftrictè prohibet omnibus , ne predictas opinionones , aut ALIQUAM ipfarum ad praxim deducant &c.* Lo ftello dicesi nel Decreto

creto d' Innocenzo XI. Sanctissimus D. N. decrevit sequentes Propositiones, & UNAMQUANQUE ipsarum, sicut jacent, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas &c. Ed indi: Quicumque . . . illas, vel illarum aliquam CONJUNCTIM, AUT DIVISIM defenderit &c. Ed in fine: Insuper prohibet omnibus, prædictas Propositiones, aut ALIQUAM ipsarum ad praxim deducant &c. E così anche sta nella condanna delle 31. Propozizioni fatte da Alessandro VIII.

5. Ma nel Decreto riferito dal P. Lettore dicesi: " Sanctitas sua (Clemens Papa XIII.) auditis &c. Folium prædictum, & Theses in illo expositas . . . præsentis Decreto damnat, & prohibet, tanquam continentia Propositiones, quarum aliqua sunt respectivè falsa, temeraria, & piarum aurium offensiva; illam verd excerptam a num. X. &c. „ Sicchè non è dannato il Foglio, e le Tesi in quanto a tutte le loro parti, o sieno Propozizioni in quelle contenute, ma è dannato il Foglio, e le Tesi, come contenenti Propozizioni, delle quali alcune sono &c. Non tutte dunque son dannate le Propozizioni delle Tesi, ma solamente quelle che sono false, o temerarie ec. E che sia così, non dicesi ivi: Prohibet, ut quicumque illas, aut conjunctim, aut divisim docuerit, & defenderit &c. come sta ne' Decreti di Alessandro VII. e d' Innocenzo XI. ma si dice: Præfatum itaque Folium, sive Theses, ut supra exscriptas SIC damnatas, & prohibitas Ss. Dominus N. vetat, ne quis

imprimere , retinere , & legere &c. audeat .
 La parola SIC dinota , che le Tefi non erano intieramenee dannate in sè , ma come contenenti Propofizioni , delle quali alcune &c. Dunque folo è proibito il difendere quelle Tefi *conjunctim* , cioè in quanto a tutte le loro parti , o fieno Propofizioni in effe Tefi contenute , ma non già *divifim* in quanto a quelle Propofizioni delle Tefi , che non meritavano censura ; altrimenti fi farebbe detto *conjunctim* , *aut divifim* , come fi era detto ne' Decreti de' Pontefici mentovati di fopra . Ed in fatti così appunto furono quefte Tefi condannate dal Vefcovo di Trento nel fuo Decreto , ove fi diffe : *Noveritis itaque a Nobis Articulos , quos infra fubjiciemus , ACERVATIM sumtos omninò rejici , prout rejicimus , prohibentes ne iidem Articuli , ACERVATIM sumti , in difceptationem ufumque deducantur .* E certamente dee crederfi , che la S. Congregazione abbia fatta la fua condanna uniforme a quella del Vefcovo di Trento , fecondo la di lui richiefta .

6. Non è dunque , come penfa il P. Lettore , che ogni minima parte del Foglio , e delle Tefi fia dannata ; ond' egli giunge a metter fra le Propofizioni dannate anche quel paffo del P. Roncaglia , citato dall' Autore del Foglio , non già come Tefi , o come parte di qualche Tefi , ma folo per incidenza , e per introduzione alle fue Tefi : *Utinam obfevaremus mandata Dei certa ! Quid nobis*

nobis tanta sollicitudo de dubiis ? [a] ma è dannato solamente il Foglio, e de Tesi, in quanto contengono Proposizioni degne di censura. E parlando della prima Tesi, non è già dannata la prima Proposizione, o sia prima parte di quella, che dice esser lecito seguire la più probabile, lasciata la meno probabile per la Legge; altrimenti sarebbe condannata anche la sentenza, che può dirsi essere stata comune tra gli Probabilioristi più antichi, di Gonet, di Silvestro, di Wigandt, di Cuniliati, e d'altri. Diciamo in oltre, che neppure vien condannata la seconda parte, che sia lecito servirsi dell' opinione egualmente probabile per la libertà, secondo la nostra sentenza. Solamente restava in dubbio, se fosse condannata almeno la terza parte, o sia membro di quella prima Tesi, dove si dice esser lecito seguire anche la meno probabile, e meno sicura; e perchè la Proposizione è generale, sì che comprende anche l' opinione notabilmente, o sia certamente meno probabile, perciò dubitavasi, ch' ella fosse stata condannata. E così anche dubitavasi, che fosse condannata l' ultima Tesi, che dice: *Probabilismus noster stans pro libertate est notabiliter probabilior ipso Probabiliorismo stante pro Lege*. Questa Tesi [dico] anche dubitavasi essere stata condannata, per ragion che, avendo l' Autore della Tesi dichiarato, che il suo Probabilismo concedeva esser lecito seguire indistintamente la meno probabile,

N 2

con

[a] *Roncaglia lib. 2. cap. 3.*

con quest' ultima sua Proposizione veniva a difendere, che l' esser lecito seguire qualunque opinione meno probabile, sia notabilmente più probabile del sistema, che vuole doverli seguire la più probabile per la Legge.

7. Posto ciò, restava dunque comunemente appurato, che sebbene fossero condannate tutte le Tesi, non erano però condannate tutte le Proposizioni, o sieno parti delle medesime. Restava solamente a sciogliersi il dubbio, se essendo condannato così *in globo*, ed in confuso il Foglio, e le Tesi, fossero condannate tutte le Tesi in particolare, o solamente alcune di esse; poichè si considerava, che nel Decreto non dicevasi, *omnes Theses*: e le parole, *quarum aliqua*, potea dubitarsi, se riferivansi alle Tesi, o pure alle Proposizioni contenute nelle Tesi. Tanto più che, come si è detto di sopra, il Vescovo di Trento avea detto nel suo Decreto: *Articulos quos infra subjiciemus improbamus, prohibentes ne iidem Articuli acervatim sumti in disceptationem, usumque deducantur.* Ma sia come si voglia, questo dubbio è stato già dichiarato appresso dalla stessa sagra Inquisizione di Roma, poichè, essendo stata inserita la condanna del detto Foglio nell' Indice de' Libri proibiti per ordine della stessa S. Congregazione, non si è detto [come si vede scritto nell' Appendice nuovamente aggiunta all' Indice] che si condannavano, *Folium, & Theses in illo expositae*; ma si è detto semplicemente alla lettera P: *Plagula undecim thesium, cui titulus: Probabilismus disputationi*
 &c.

Oc. Sicchè al presente ha dichiarato la S.C. esser solamente condannata la detta *Plagula*, cioè la Carta, o sia Foglio delle undeci Tesi. Ed in fatti, avendone io scritto ultimamente per chiarirmi del tutto a due Consultori del S. Ufficio di Roma, cioè al Reverendiss. P. M. Fra Tommaso Agostino Ricchini Maestro del sagro Palazzo, ed al Reverendiss. P. Fra Pio Tommaso Schiara Segretario della S. C. dell' Indice, Soggetti di quella dottrina, ed intelligenza che il Mondo sa, mi han cortesemente risposto, e tolto di dubbio; e ne conservo le lettere. Il P. Maestro Ricchini mi risponde così:

*Illustrijs. e Reverendiss. Sign. Sign.
e Padrone Colendiss.*

8. „ Per ubbidire a' venerati comandi di
„ V. S. Illustrijs. brevemente rispondo al dub-
„ bio proposto, che la condanna, e proibizione
„ fatta dal S. Ufficio cade sovra il Fo-
„ glio intero delle proposizioni, non sovra
„ cadauna di esse in singulare; in quella
„ guisa che, quando vien proibito un libro
„ contenente proposizioni qualificabili da proi-
„ bizioni, la proibizione cade bensì in tut-
„ to il libro, ma non sovra tutte le propo-
„ sizioni in esso contenute. E perciò si è
„ posta così la proibizione nell' ultima Ap-
„ pendice dell' Indice, che le rimetto qui
„ acchiusa, com' ella potrà osservare alla let-
„ tera P, verbo *Plagula*. Da ciò ne siegue,
„ che la prima proposizione non è altrimenti

„ ti condannata ; nè potea riprovarsi senza
 „ adottare il Tuziorismo , e condannare il
 „ comune de' Teologi , che la sostengono .
 „ Cid credo , che basterà ad V. S. Illustriss.
 „ per acquietare la sua , ed altrui coscienza ;
 „ e potrà fare di questa mia notizia quell'
 „ uso , che stimerà più convenevole . Desi-
 „ dero altri motivi di mostrarle la mia ve-
 „ nerazione ec. „

La lettera del Reverendiss. P. Schiara è
 più lunga , e più espressa . Egli mi scrive
 così :

*Illustriss. e Reverendiss. Sign. Sign.
 e Padr. Colendiss.*

9. „ Per meglio ubbidire ai comandi di
 „ V. S. Illustriss. e più pienamente renderla
 „ informata intorno alla dimanda fattami ,
 „ le mando copia del Foglio contenente le
 „ Tesi , pubblicato in Trento appresso alla
 „ sua condanna dal fu Mons. de Albertis
 „ Vescovo di quella Città , e dipoi proibito
 „ dal Papa nella Congregazione del S.
 „ Officio a 28. di Febrajo 1761. Monsignore
 „ de Albertis , come vedrà dal suo De-
 „ creto , proibì gli Articoli *aceruatim sumtos* ;
 „ ed il Papa proibì il Foglio , *tanquam con-*
 „ *tinens propositiones , quarum aliqua sunt*
 „ *respective falsa , temeraria &c.* Perciò nel-
 „ l'Indice de' Libri proibiti non si è posto,
 „ se non il titolo del Foglio . Veda l'ulti-
 „ ma Appendice stampata in Gennajo dell'
 „ anno scorso 1763. alla parola *Plagula* , do-
 „ ve

„ ve sta inferito il Foglio ne' suoi precisi
 „ termini così : *Probabilismus disputationi*
 „ *Ven. Clero Avisiensi exercitii gratia exhibi-*
 „ *tus contra Probabiliorismum stricte talem ,*
 „ *utpote negotium perambulans in tenebris ,*
 „ *pro die 10. Junii 1760. in Ædibus Cano-*
 „ *nicalibus Avisii .* Dal solo titolo del Fo-
 „ glio condannato ognuno facilmente cono-
 „ sce non essersi fatta condanna contro il
 „ Probabilismo , e per conseguenza non ef-
 „ sere stata condannata la Proposizione : *Li-*
 „ *cet sequi probabiliorum pro libertate, relicta*
 „ *minus probabili pro Lege* , la quale è sen-
 „ tenza comune de' Probabilioristi moderati.
 „ Ben è vero , che sebbene la condanna non
 „ favorisca il Probabilismo , nonperò può
 „ dirsi da essa proibito il Probabilismo , nè
 „ dell'equo probabile, nè tampoco della meno
 „ probabile favorevole alla libertà . E questo
 „ è quel sentimento comune, e certo . Nè cre-
 „ do , che quel i Probabilisti lascino per ciò
 „ di seguitare il loro sistema. E questo è quan-
 „ to posso , e debbo dire in risposta ec. „
 „ Questi due Reverendiss. Padri , essendo
 „ già Consultori del S. Ufficio , e ben intesi
 „ della mente della Congregazione, e del Pa-
 „ pa , credo che presso d'ognuno meritano tut-
 „ ta la fede .

10. Di più io per meglio assicurarmi della verità , ne ho scritto ancora all' Eminentiss. Signor Cardinal Galli , pregandolo istantemente a farne parola col nostro Regnante Pontefice Clemente XIII. per intendere la verità di questo punto propriamente dalla

sua bocca ; e ch'io specialmente volea sapere, se era condannata la prima Tesi del Foglio, in cui si contenea l' uso del Probabile ; e scrissi che Sua Santità , come Dottore universale della Chiesa , trattandosi della condanna d' una dottrina sì controversa , e di tanta conseguenza, non potea negare la dichiarazione necessaria ad un Vescovo , che la chiedeva . E l' Eminentiss. Sig. Card. Penitenziere mi ha risposto in breve sì , ma in poche parole con molta saviezza ha compresa tutta la sostanza del punto , e l' ha posto in luce con termini così proprj e chiari, che in questo genere meglio non potea desiderarsi . Ecco come mi scrive :

Illustriss. e Reverendiss. Signore .

11. „ Più che a me è noto alla profonda
 „ dottrina di V. S. Illustriss. e Reverendiss.
 „ che nelle condanne, o proibizioni de' libri
 „ non s' intendono mai condannate tutte le
 „ proposizioni , che in essi si contengono ;
 „ essendovene molte delle verissime anche
 „ in Lutero , Calvino ec. Ma perchè altre
 „ ve ne s' incontrano cattive e perniciose ,
 „ perciò colla condanna , o proibizione av-
 „ visa la Chiesa i suoi figli , che debbano
 „ astenersi dalla lettura de' medesimi , acciò
 „ insieme col vero non s' imbevano ancora
 „ del falso . Posso assicurare V. S. Illustriss.
 „ e Reverendiss. che nella condanna del cen-
 „ nato Foglio , di cui mi scrive , non si è
 „ inteso di condannare veruna delle propo-
 „ sizio-

„ fizioni, che si controvertono nelle Scuole
„ Cattoliche, e da molti cattolicamente si
„ difendono; ma si è avuto il motivo di
„ proibirlo, per quelle proposizioni, ch'ella
„ medesima riconosce meritevoli di censura.
„ Ed intanto offerendomi ec. „ Dice il P.
Patuzzi: Ma l' Eminentissimo Card. Galli
non iscrive, che abbia parlato col Papa. Sì-
gnore, non lo scrive, ma perchè non lo
scrive, perciò non ci ha parlato? Io all' in-
contro ho notizie certe, che di questo affa-
re prima di scrivermi ne parlò col Papa.

12. Posto tutto ciò spero, che il P. Let-
tore ora mi conceda di potermi chiamare
vero figlio della Chiesa, senza ritrattarmi a
riguardo della supposta condanna Ponte-
ficia, con tanta pompa, ed asseveranza da
esso bandita, e pubblicata, come cosa indu-
bitabile. Nel che ammiro poi lo spirito di
questo buon Religioso in mettersi ad am-
monire con tanto calore un Vescovo ad essere
ubbediente a' Decreti della Chiesa, quando-
chè la Chiesa elegge i Vescovi per esser Giu-
dici della Dottrina.

13. Io credeva intanto, che dopo avere
scritto quel che ho appurato circa il mento-
vato Decreto, il P. Lettore, non trovando
che dire, lasciasse di rispondere; ma no, egli
pure ha trovato che dire. Dice che la pri-
ma Tesi, essendo il fondamento di tutte
l'altre, quella principalmente è condannata,
e per conseguenza è condannato il Probabi-
lismo. Ma io già scrissi, che nel Decreto,
come si è appurato per certo, è stato con-

dannato il Foglio, ma non tutte le Proposizioni delle Tesi, nè tutte le Tesi del Foglio. Replica il P. Patuzzi, e dice, esser necessario ch'io accordi, che in quel numero delle dieci Tesi ve ne sieno almeno alcune censurate; ma posto che non possono assegnarsene altre [come suppone] se non quelle che sono o lo stesso Probabilismo, o conseguenza necessaria di quello, conclude che o dovrò io dire, che niuna Proposizione è stata dannata, o ch'è stato dannato il Probabilismo. E poi soggiunge: *Risponda Monsignore, quali sono quelle altre Tesi, che giudica censurate dalla S. Sede?* Per togliere il tedio a' Leggitori, ecco le Proposizioni ch'io stimo degne di censura, e censurate, non già perchè sono conseguenze del Probabilismo, e della prima Tesi, ma per ragione che deviano da quella. Io stimo condannata nella Tesi II. la Proposizione che dice: *Ufus probabiliorismi maximè periculosus*. Questa Proposizione è falsa, generalmente parlando. E' vera secondo me a rispetto di chi insegna lo stretto Probabiliorismo, ma non già a rispetto di chi lo pratica. Nella III. *Ufus Probabiliorismi strictè talis in Rigorismum excurrere debet*. Nella V. *Probabilioristis strictè talibus . . Meritò Rigoristarum nomen imponimus*. Nella VII. *Abusus Probabiliorismi strictè talis, non solùm licentia frænum, sed licentia calcar est*. E nella X. quella inetta proposizione, che il Probabilismo *Christo Domino summè familiaris fuit*, la quale tu es-

pres-

preffamente condannata com' erronea, e profiffima all'eresia. Ecco che tutte queste Propofizioni non fono confequenze giufte, ma fette, e devianti dalla prima Tefi, ove fi defcrive il Probabilifmo; ma perchè fono cenfurabili per altri motivi, perciò le ftimo condannate.

CAPITOLO VIII.

Si rifponde ad alcune dottrine di S. Tommafo, che irragionevolmente ci fi oppongono.

1. **I**L mio Oppofitore vuol confutare la noftra fentenza con alcune autorità del Maestro Angelico, alle quali per altro già fi è rifpofto mille volte, e diftefamente da me, e da altri; ma per foddifazione de' Lettori fi rifponde quì brevemente. In primo luogo adduce la dottrina, che il Santo fcrive nella *Queftione 3. de Malo nell' art. 7.* ove dice: *Non eft absque prafumptione, quodd aliquis de ignoratis fententiam fert.* Primieramente potreffimo dire, che quefta dottrina è contra il P. Lettore, mentre egli *de ignoratis fententiam fert.* Ma vediamo, che cofa da quefta autorità effo ne deduce: *Se faluno (dice) vuol celebrare un contratto, il quale è probabile che fia proibito, e probabile che non fia proibito, come mai, non fapendo*
N 6 già

già che quello certamente sia lecito, può decidere, che certamente è lecito? Per rispondere bisogna tornare di nuovo a ripetere quel che tante volte si è replicato di sopra. Bisogna distinguere il giudizio speculativo dal pratico. Speculativamente parlando, quel contratto sarà probabilmente ingiusto, e probabilmente giusto; ma per la sola probabilità, che sia giusto, il contratto non può lecitamente celebrarsi. In pratica però, posto che il contratto è probabilmente giusto, può lecitamente farsi, non già per la sola probabilità della giustizia, ma per lo Principio certo riflesso, che in tal caso non v'è legge, che obblighi a non celebrarlo; mentre essendo ella dubbia, non è promulgata a segno che basti ad obbligare. Sicchè allora non già decide il Contraente, come dice il P. Lettore, che quel contratto certamente non è proibito dalla legge, ma sta sicuro, che allora la legge [se mai vi fosse] certamente non obbliga, e così lecitamente lo celebra; onde diciamo, che in tal caso il contratto è dubbiamente giusto, speculativamente parlando; ma in pratica è certamente lecito.

2. In secondo luogo adduce la dottrina, che scrive S. Tommaso nel *Quodlib. 8. nell' art. 13.* ove parlando della questione, se sia lecito avere più prebende, dice, che quando taluno *non habet conscientiam de contrario, sed tamen in quandam dubitationem inducitur a contrarietate opinionum; & sic, si manente tali dubitatione plures prebendas habet, periculo*

culo se committit, & sic procul dubio peccat: aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur, & sic non committit se discrimini, nec peccat. La seconda parte di questo testo, non può intendersi, come la spiega il P. Lettore, dicendo che S. Tommaso qui parla di chi non è entrato mai in alcuna dubitazione; perchè il Santo chiaramente dà antecedentemente ad intendere, che parla di chi già ha dubitato dell'onestà di poter avere più prebende, col dire, non habet conscientiam de contrario, sed tamen in quandam dubitationem inducitur ex contrarietate opinionum; & sic, si manente tali dubitatione &c. con quel che seguita, come di sopra. Dicendo poi, aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur &c. suppone certamente, che il Chierico dal dubbio speculativo, che prima aveva, è passato ad aver la certezza morale, per cui in pratica si forma il dettame certo di poter possedere più prebende. Onde bisogna intendere il testo dell' Angelico, come lo spiegano gli altri con Cristiano Lupo. Dice il Santo: Manente tali dubitatione, periculo se committit, & sic procul dubio peccat. Chi opera col dubbio pratico, senza aver motivo certo da poterlo deporre, certamente pecca, perchè si espone al pericolo di peccare. Siccome dello stesso dubbio pratico parla S. Tommaso in quell' altro testo riferito dal P. Lettore: Qui aliquid committit, vel omittit, in quo dubitat esse peccatum mortale, peccat mortaliter.

taliter discrimini se committens . [a] Ma se poi , dice il Santo nel primo testo addotto , *ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur* , in modo che si formi il dettame certo in coscienza , di poter tenere lecitamente più prebende , allora non si espone ad alcun pericolo , nè pecca . Quindi giustamente il P. Fra Giovanni di S. Tommaso (b) adduce appunto questo testo dell' Angelico in favore della nostra sentenza . Ed in verità non può in altra maniera intendersi , come chi dubita in mezzo a due opinioni contrarie , possa formarsi il dettame certo di poter seguire l' opinione men sicura , se non col giudizio riflesso , che gli rende certa l' onestà dell' azione .

3. In terzo luogo oppone il P. Lettore un altro testo di S. Tommaso , ove parlando il Santo delle leggi umane , dice che non può operarsi contra le parole della legge , se non quando *manifestum est per evidentiam nocu-menti, Legislatorem aliud intendisse* . *Si enim dubium sit , debet vel secundum verba legis agere , vel Superiorem consulere* . (c) E così va certamente , che quando le parole della legge sono espresse , non può operarsi in contrario di quelle , se non è manifesto , che in qualche caso il Legislatore abbia inteso altrimenti di quel che ha espresso nella sua legge . Che se poi si dubita di questa intenzione

[a] *S. Thom. 4. Sent. Dist. 2. q. 2. a. 3. ad 3.*

[b] *P. Jo: a S. Thom. vide in 1. 2. q. 90.*

(c) *S. Thom. 1. 2. q. 96. a 6. ad 2.*

ne diversa, allora o dee osservarsi la legge, o dee ricorrersi al Superiore per sapere il suo sentimento: poichè quando le parole della legge son chiare, ed espresse, dice il Santo, che al solo Superiore sta l'interpretar la legge. Ma che ha che fare questo caso col nostro, dove non si tratta di operare contra le parole espresse della legge, ma solo contra l'opinione che vi sia la legge, o sia contra una legge dubbia, la quale non essendo abbastanza espressa, e promulgata, certamente non obbliga. Rapporta ancora ivi il P. Lettore in conferma del suo dire un passo del P. Suarez. (a) In quanto alla dottrina del P. Suarez, avrei già la risposta chiara, che si ricava dalle stesse parole del P. Suarez riferite dal P. Patuzzi; ma per abbreviare, dico solo questo: Come mai il P. Suarez può essere a suo favore, mentre il Suarez in altro luogo scrive chiaramente quel che noi difendiamo, dicendo: *Quamdiu est iudicium probabile, quod nulla lex sit prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde, cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet.* (b)

4. In quarto luogo adduce un altro celebre testo di S. Tommaso nel *Quodlib. 9. al. l'art. 15.* ove dice: *Error quo non creditur esse mortale, quod est mortale, conscientiam non excusat a toto, licet a tanto.* Questo testo

4. In

[a] *Suar. de legib. lib. 6. cap. 8. num. 10.*

[b] *Idem de Consc. prob. D. 12. Sect. 6.*

già fu da me riferito, ed esaminato di sopra, e nella mia Dissertazione; ed ivi già notai, come spiega S. Antonino quelle parole, *non excusat a toto*, dice il santo Arcivescovo: *Sane intelligendum, quando erraret ex crassa ignorantia, secus si ex probabili*, cioè quando si controverte tra' Savi, se un contratto sia o no usurario; del quale caso parla appunto ivi S. Antonino, soggiungendo ivi, *cùm Sapientes contraria sibi invicem sentiant*. [a] Poichè allora dice il Santo vi è l'ignoranza *quasi invincibilis, quæ excusat a toto*. Ed è chiaro dal contesto, che S. Antonino intanto dice, che l'ignoranza nel conflitto di due opinioni probabili scusa, in quanto allora v'è l'ignoranza invincibile della certezza della legge; e perciò essendo ella incerta, non induce obbligazione certa. Lo stesso poi, che dice S. Antonino spiegando il testo dell' Angelico, *non excusat a toto*, ho trovato, che lo dice ancora il P. Gonet: *Loquitur (S. Thomas) de errore crasso, aut vincibili, qui oritur ex negligentia addiscendi*. [b] E così necessariamente dee intendersi, poichè [come abbiám veduto di sopra al *Cap. II. num. 4.*] il S. Dottore in tanti luoghi insegna darli senza dubbio l'ignoranza invincibile anche de' precetti divini, parlando di quelli che son rimoti da' primi principj.

5. Non piace poi al P. Patuzzi la spiega da me data a questo testo nella mia Dissertazione

(a) *S. Antonin. par. 2. tit 1. cap. 11. §. 28.*

(b) *Gonet Man. 10. 4. tract. 6. de Leg. §. 4.*

tazione , cioè che il Santo non parla qui dell' onestà dell' azione , ma della verità della cosa , com' è in se stessa . Scrive il P. Pautuzzi , che se io avessi veduto S. Tommaso angustiato nel decidere qualche dubbio morale , gli avrei detto : Ma che tante angustie e timori ? non avete voi ricercata la verità ? se dunque dopo tal diligenza resta la cosa dubbiosa , lecitamente può farsi , giacchè non v' è legge che la vieti . Ma mi permetta il P. Lettore di dirgli parimente : E perchè V. R. non avrebbe potuto ancora dire a S. Tommaso : Santo mio , a che tante angustie ? benchè la legge resta dubbiosa , nondimeno è certo l' obbligo di osservarla . Ma S. Tommaso risponderebbe , ch' egli in quel luogo parla del giudizio diretto , ma in quanto al giudizio riflesso , ed all' ultimo dettame egli ha dato già il Principio generale , insegnando che la legge non ha virtù di obbligare , se non è promulgata all' Uomo colla di lei cognizione , onde l' Uomo non è tenuto ad alcun precetto , se non dopo che di quello n' è certissimo , e ne ha ottenuta la scienza .

6. Così rispondo a' testi di S. Tommaso , che mi oppone il P. Lettore nel suo libro ; e credo che le risposte non sono inette e deridevoli , come esso le stima . Ma esaminiamo qui per ultimo un altro testo del S. Dottore , ch' io ho addotto già così nella Dissertazione , come nell' Apologia . Il P. Pautuzzi già sempre vi ha risposto , ma vediamo , se le sue risposte sono adeguate , o no .

CA-

CAPITOLO IX.

*Si esamina la dottrina di S. Tommaso , cioè
che non siamo noi tenuti di conformare
la nostra volontà alla volontà
Divina , se non quando
la volontà di Dio
ci è manifesta .*

1. **I**L testo è questo : S. Tommaso (a) fa il quesito : *Utrum necessarium sit voluntatem humanam conformari voluntati divinae in volito , ad hoc ut sit bona ?* e dice , che l' Uomo è tenuto a conformarsi alla divina volontà nel volito Formale , cioè , come spiega il Santo , *in volito boni communis* (perchè noi non possiamo lecitamente volere , se non ciò ch'è buono) ma non già nel volito Materiale . Questo volito Materiale comprende , siccome l'intendono così S. Tommaso , come tutti gli altri Teologi , e lo stesso mio Oppositore , comprende (dico) cinque sorte di cose , *Precetti , Proibizioni , Permissioni , Consigli , e Disposizioni divine* . Il Santo poi (*ad primum*) si fa l'opposizione : *Videtur , quod voluntas hominis non debeat semper conformari divinae voluntati in volito ; non enim possumus velle , quod ignoramus . . . Sed quid velit Deus , ignoramus in pluribus ; ergo non potest humana voluntas divinae voluntati conformari in voli-*

(a) S. Thom. I. 2. q. 19. a. 10.

volito. E risponde: *Ad primum dicendum, quod volitum divinum secundum rationem communem, quale sit scire possumus; scimus enim, quod Deus quicquid vult, vult sub ratione boni. Et ideo quicumque vult aliquid sub quacunque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divinae, quantum ad rationem voliti, ch'è il volito Formale, o sia del ben comune. Soggiunge poi: Sed in particulari nescimus, quid Deus velit; & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem divinae voluntati. Dunque (io scrissi nella Dissertazione) non è tenuto l'Uomo di conformarsi alla divina volontà in particolare (anche a rispetto de' divini precetti) ove questa volontà di Dio non gli è manifestata, siccome più distintamente dichiara il P. Gonet: *Homo non tenetur conformari voluntati divinae in volito Materiali, nisi quando voluntas divina nobis praecepto, vel prohibitione manifestatur.* [a]*

2. Or udiamo la risposta, che mi dà il P. Lettore. Eccola: Non potreste credere, abbastanza, Monsignore, qual sentimento di compassione provi in me medesimo verso la riverita (*si vede dagli onori, che mi fa*) vostra persona, in riferire questo passo. Sapete quello, che devo dirvi in risposta, e vel dirò con tutto quel rispetto, che il grado vostro si merita [*per carità ditelo presto, e lasciamo*

„ tan-

[a] Gonet *Clyp.* to. 3. D. 6. ar. 2. num. 37. in fin.

„ tante cerimonie da parte. Che mi avete da
 „ dire ?] che studiate meglio le questioni ,
 „ e le dottrine di S. Tommaso , e de' Teo-
 „ logi , prima di registrare sulla carta i sen-
 „ timenti vostri , per non avervi a trarre
 „ addosso gli scherni degl' Intendenti (ob-
 „ bligato a tante grazie). Ma ciò non fac-
 „ cia maraviglia , perchè il P. Patuzzi , ove
 „ non trova risposta adeguata , cerca d' ajutar-
 „ si con questi belli modi sorprendenti , che
 „ significano molto , e niente esprimono . Io
 „ non intendo qual sia l' errore , c' ho preso
 „ sopra la riferita dottrina di S. Tommaso .
 „ Ma vediamo che dice appresso il P. Letto-
 „ re . Egli riferisce poi in succinto l' Articolo
 „ di S. Tommaso nella maniera , come io l' ho
 „ esposto ; e poi soggiunge “ : Quanto poi al
 „ voluto , che Materiale si appella , di cin-
 „ que sorte ne distinguono i Teologi , Pre-
 „ cetto , Proibizione , Permissione , Consiglio ,
 „ e Operazione di Dio , ch' è a dire ciò che
 „ vien fatto , o disposto da lui . Riguardo
 „ al Precetto , e Proibizione sempre dob-
 „ biamo conformarci alla volontà divina ,
 „ eziandio quanto al voluto materiale : men-
 „ tre ci ha dati i suoi precetti , affinchè
 „ gli osserviamo , e questi già sono notifi-
 „ cati bastevolmente nelle sue leggi . Ma
 „ questo istesso debito non abbiamo in ri-
 „ guardo alle cose , che Dio permette , consi-
 „ glia , ovvero opera nel Mondo ; mentre
 „ su queste non ci ha imposto comando , e
 „ neppure della maggior parte sappiamo ,
 „ qual sia la divina volontà : siccome per
 „ „ esem-

„ esempio noi non sappiamo , se sia volon-
 „ tà di Dio , che moja quella persona , ch'
 „ è ammalata ; che perdiam quella lite , di
 „ cui si tratta ; che incorriamo quella dis-
 „ grazia , che ci sovrasta : onde v'ha luogo
 „ alla preghiera , e all' uso di tutti i mezzi
 „ umani per impedire quei mali , che te-
 „ miamo , e procurarci quei beni che desi-
 „ deriamo .

3. „ E questo è , Monsignore , il senso le-
 „ gittimo e chiaro delle parole di S. Tom-
 „ maso addotte da voi . Si era egli opposto
 „ nel primo argomento : *Videtur quoddam vo-*
 „ *luntas hominis &c.* [e qui trascrive il
 „ testo , che già noi abbiam trascritto di so-
 „ vra , dell' opposizione che si fa il Santo , e
 „ della risposta che dà . Indi soggiunge il P.
 „ Lettore] , „ Può essere più manifesto l' abuso
 „ da voi fatto dell' autorità di S. Tomma-
 „ so ? Perchè noi ignoriamo qual sia in par-
 „ ticolare la divina volontà *in pluribus* ,
 „ che *permette* , o che *opera* in questo Mon-
 „ do , e perciò non siamo tenuti a confor-
 „ marci ad essa in tutte le cose , che suc-
 „ cedono , se non quanto alla ragione uni-
 „ versale ; per questo non saremo ancora
 „ tenuti a conformarci in tutto ciò , che
 „ ci proibisce , o comanda ? Non ci ha fat-
 „ ta Iddio su questo abbastanza nota la sua
 „ volontà colla legge , che ci ha intimata ,
 „ perchè l' osservassimo ? E se pure alle vol-
 „ te pel contrasto delle opinioni , questa
 „ legge ci è oscura , e non la ravvisiamo
 „ con certezza (*or qui sta lo scoglio*) pos-
 „ „ sia .

„ siamo noi dire di non averne almeno una
 „ cognizione probabile? (*ed ecco che torna a*
 „ *ripetere quel , che tante tante volte ha op-*
 „ *posto , e tante volte gli si è risposto*) E tanto
 „ non ci deve bastare per osservarla, e non
 „ esporci ad un grave pericolo di operare *contro*
 „ *la volontà di Dio*, non facendone quel con-
 „ to che merita? „ Ho voluto registrare
 quì tutto il suo discorso , acciocchè il Let-
 tore lo consideri, e poi consideri la mia ri-
 sposta.

4. Senza che più si affligga il P. Patuzzi con tanti sentimenti di compassione verso di me per l'abuso, che fo delle dottrine di S. Tommaso, e per gli scherni che mi traggo addosso , tiriamo la conseguenza di ciò, ch' egli stesso ha ammesso? Non si dubita , che nel voluto Materiale non solo si contengono le divine Permissioni , Consigli , e Disposizioni , ma anche i *Precetti* , e le *Proibizioni* . Dunque , siccome quando noi non sappiamo quello che Dio voglia nelle cose che *permette , o consiglia* , ovvero *opera* nel Mondo , non siamo noi tenuti di uniformarci alla divina volontà , secondo quel che insegna l' Angelico (*Sed in particulari nescimus , quid Deus velit , & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divine voluntati*) ; così anche non siamo tenuti ad uniformarci in quel che *comanda , o proibisce* .

5. Ma no , dice il P. Patuzzi , *riguardo al Precetto , e Proibizione sempre dobbiamo conformarci alla volontà divina , eziandio quanto*
 al

al voluto materiale : mentre [Iddio] ci ha dati i suoi precetti , affinchè gli osserviamo , e questi già sono notificati bastevolmente nelle sue leggi . Ma , io dimando , quando alcun precetto è dubbioso , ed oscuro , siccome accade nel conflitto di due opinioni egualmente probabili , come può dirsi il precetto *bastevolmente notificato* ? Allora non è notificato bastevolmente il precetto , ma il solo dubbio del precetto . Replica egli , bastevolmente è notificato il precetto , quando se ne ha una cognizione probabile . Ma questo punto si è appurato già di sopra nel *Cap. III. §. I. num. 27. e 28.* che ciò può correre , quando la probabilità fosse per la sola parte della legge , ma quando vi è probabilità eguale anche per parte della libertà , allora è certo (e ciò l'afferma lo stesso P. Patuzzi) che non v'è più probabilità nè dall'una , nè dall'altra parte , ma non resta che un solo , e mero dubbio ; onde in tal caso solamente può dirsi , che dubitiamo del precetto , ma non può dirsi che ne abbiamo cognizione nè certa , nè probabile . E come mai può dirsi , che noi abbiamo cognizione della legge , quando non sappiamo , se quella vi sia , o no ? Allora ben possiamo dire , che non la sappiamo : e per tanto che non siam tenuti (secondo insegna S. Tommaso) a conformarci in particolare alla Volontà divina in tal voluto Materiale , che a noi è ignoto , E per conseguenza in tal caso non v'è pericolo di peccare , come dice il P. Patuzzi , mentre il Signore non c'impone di ubbidire alla sua volontà , che non ci è nota .

6. E questo che Iddio non ci obbliga a seguire la sua volontà, se non dopo ch'ella ci è manifestata per mezzo de' suoi precetti, tutto chiaramente lo conferma S. Tommaso in altro luogo (a), dove propone il quesito ? *Utrum in omnibus Deo sit obediendum ?* Il Santo dice di sì ; ma poi si fa l'obiezione ad 3. così : *Quicumque obedit Deo, uniformat voluntatem suam voluntati divinae etiam in voluto : Sed non quantum ad omnia teneamur conformare voluntatem nostram voluntati divinae, ut supra habitum est. 1. 2. q. 19. a. 10.* (questo è il luogo già riferito di sopra del voluto Materiale) *Ergo non in omnibus tenetur homo Deo obedire .* E risponde così : *Ad tertium dicendum, quod, etsi non semper teneatur homo velle, quod Deus vult, semper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle, & homini precipue innotescit per precepta divina.* Ecco che qui S. Tommaso già spiega, di che parlava nel primo luogo riferito di sopra, quando disse, *in pluribus ignoramus* ; cioè che *in pluribus* del voluto Materiale noi possiamo ignorare non solo quel che Dio opera, consiglia, o permette, ma anche quel che proibisce, o comanda . Spiega in oltre, che per esser noi tenuti a questi divini precetti, debbon quelli esserè a noi manifestati . Sicchè l' Uomo dee ubbidire a Dio, e conformarsi alla di lui volontà, non già in tutte le cose che Dio vuole, ma solamente in quelle che vuole Iddio, che noi vogliamo:

(a) *S. Thom. 2. 2. q. 104. a. 4. ad 3.*

mo : *Quod Deus vult nos velle* . Ma come sapremo noi quel che Dio, non solo vuole, ma vuole che ancora noi vogliamo? Lo sapremo, dice S. Tommaso, quando ci sarà fatto ciò noto per li suoi divini precetti : *Et homini precipue innotescit per precepta divina* . Non basta dunque la notizia dubbia del precetto per obbligarci ad osservarlo, come volere di Dio, ma è necessaria la notizia certa, e manifestata : tanto significa certamente la parola *innotescit* .

7. Or io domando per concludere : Quando questa volontà di Dio circa l' osservanza de' suoi precetti particolari non ci è manifestata, siamo noi tenuti di conformarci a quella? No, dice l' Angelico nel luogo di sovra riferito, che bisogna qui di nuovo ripeterlo : *Sed in particulari nescimus, quid Deus velit* (e qui certamente il Santo parla di tutto ciò, ch' è compreso nel volito Materiale) ; *Et quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati* . E questo appunto è quello ch' io dico, cioè che nel volito Materiale non siamo noi tenuti a conformarci a quei divini precetti, e proibizioni, che non sono a noi manifestati . E questo appunto è quel che ancora conferma il P. Gonet, dicendo : *Homo non tenetur conformari voluntati divinae in volito Materiali, nisi quando voluntas divina nobis precepto, vel prohibitione manifestatur* . [a] Che per ciò scrisse Giovanni Gerson, che Iddio non può obbligare la creatura ad osservare la sua divina volontà, se prima non gliela dà a conoscere ; e quindi disse esser

O

ne.

(a) Gonet *Clyp.* 10. 3. D. 6. a. 2. n. 37.

necessario, che questa volontà sia manifestata alla creatura, affinchè la creatura sia tenuta di conformarsi a quella: *Neceffe est dari manifestationem ordinationis, ac voluntatis Dei, nam . . . per solam suam voluntatem nondum potest Deus absolutè creatura imponere obligationem*. (a) Poteva dunque il mio Oppositore esimersi da tanta pena, ch' egli ha patita per la compassione avuta di me sopra questo punto, in vedermi fatto oggetto di scherni. Io per me penso, che questo solo testo di S. Tommaso basta a far certo il Principio, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo; mentre insegna il Santo, che non siamo noi obbligati ad ubbidire a quella volontà di Dio, o sia a quel precetto, che a noi non è palese, essendo cosa incontrastabile, che pel conflitto di due probabili non è palese il precetto, ma solamente il dubbio del precetto.

8. Ma per tutto quel che ho detto in questa mia Opera, ognuno vede che S. Tommaso è stato sempre conforme in ammaestrarci, che la legge dee esser certa per obbligare; ed in tutti i luoghi, dove il Santo ha parlato di questa materia, sempre ha usati termini precisi, che fan conoscere tal essere la sua mente. Egli ha detto, che la legge per ligare dee esser applicata, e promulgata colla di lei cognizione (b); e che la promulgazione della legge naturale allora si fa agli Uomini, quando essi per mezzo del lume naturale ne hanno la cognizione, *quod Deus eam mentibus hominum inseruit na-*
tu-

[a] Gerson *Vita spir. O'c. Lect. 2.*

[b] *S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 4.*

turaliter cognoscendam . (a) Dice *naturaliter cognoscendam* , dunque l' Uomo allora resta obbligato alla legge , quando egli col lume naturale conosce la legge , non già quando dubita della legge . Ma basta la notizia probabile . Non Signore , non basta ; basterebbe , se vi fosse la probabilità solo per parte della legge , ma quando vi è probabilità eguale dall' una e dall' altra parte , allora quella notizia è assolutamente dubbia ; onde allora non si giunge a conoscer la legge , ma solo si conosce il dubbio , la questione , se vi sia , o no , la legge . Ha detto di più S. Tommaso , che questa cognizione della legge (chiamata dal Santo *Misura* , perchè con quella dee misurare l' Uomo le sue azioni) dee essere certissima , *Mensura debet esse certissima* . [b] Ha detto , che siccome la fune non liga , se non è applicata col contatto vero , e sensibile ; così il precetto non liga , se non è applicato a' Sudditi colla scienza del medesimo ; e poi ha soggiunto , che niuno vien legato dal precetto , se non per mezzo della scienza di quel precetto : *Unde nullus ligatur per preceptum , nisi mediante scientia illius precepti* . [c] Ha detto , che l' Uomo allora solamente è tenuto ubbidire alla divina volontà , quando questa divina volontà gli è manifestata per mezzo de' precetti , & *homini precipue innotescit per precepta divina* (d) .

9. Ciò non ostante , il P. Lettore spiega S. Tommaso tutto al contrario , e poi dice:

O 2

Que-

(a) *Idem ibid. ad 1.*

(b) *S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 4. ad 3.*

(c) *S. Thom. de Verit. q. 17. a. 3.*

(d) *Idem t. 2. q. 19. a. 10.*

Questa è la mente di S. Tommaso. Indi conclude in breve, che i testi del Santo da me rapportati sono o inutili, o fuor di proposito, o malamente intesi, e spiegati. Ma ciò non bastava dirlo, dovea provarlo; altrimenti tutti seguiranno a credere, secondo i Vocabolarj che corrono, che queste espressioni di S. Tommaso, cioè che la legge per obbligare dee esser *conosciuta*, che niuno è ligato dal precetto se non per la *scienza* del precetto, che la legge dee esser *certissima*, che non siam tenuti a conformarci alla divina volontà, se non quando ella ci è *manifestata* per mezzo de' precetti, non possono altro significare, che la legge non obbliga, se non quando è *conosciuta*, se non quando è *certissima*, se non quando se ne ha la *scienza*, e se non quando è *manifestata*.

10. Lascio di rispondere ad alcune altre opposizioni, che dal P. Lettore stanno buttate dentro del suo libro; mentre giudico, che a quelle o già è stato da me risposto prima in altri luoghi, o che non richiedono risposta particolare: mi contento di aver risposto a quelle cose, che con maggior apparato, e calore ha procurato egli di oppormi. Onde a torto si lamenta, ch'io ho tralasciato di rispondere a tutti i motivi, ch'esso ha scritti nel Libro della *Regola Prossima, &c.* in cui ha preteso di abolire l'uso d'ogni sentenza probabile, permettendo quelle sole, che non hanno in contrario altro che semplici scrupoli irragionevoli, ed imprudenti. A torto (dico) si lamenta, perchè il mio intento non è stato di rispondere a tutte le obiezioni, che si fanno contra l'uso del Proba-

babile ; ma solamente ho inteso di provare il Principio, che la legge dubbia non obbliga, e di rispondere a quelle opposizioni, che direttamente impugnano un tal Principio: il quale, se è vero (come io lo tengo) tutte l'altre opposizioni vanno a terra.

11. Egli poi in questo suo libro tante volte m'inculca a ritrattare quel che ho scritto, e me lo dice in modo, come io per sostenere il punto voglia più presto mettere a rischio la mia salute eterna, che cedere all'impegno. Lo ringrazio di questo buon concetto, che ha di me. Dunque io ho lasciato il Mondo, mi son privato della mia libertà, entrando nella mia Congregazione, dove si fa voto di stretta Povertà, e di perpetua Perseveranza: mi sono ridotto in somma a vivere da povero Missionario in una Cella [benchè poi da quella mi ha cacciato l'ubbidienza], e perchè? per morire dannato, a cagion di non voler ritrattarmi da questa mia sentenza, dopo aver conosciuta la verità (come si va immaginando il P. Lettore) per non cedere all'impegno? Ma che pazzia sarebbe questa per me! Tanto più che il rivocarmi non mi sarebbe di disonore, ma più presto di lode in faccia a tutto il Mondo. Direi, rivocandomi, che finora sono stato in buona fede; ma perchè son uomo soggetto ad errare, avendomi il Signore appreso illuminato, non ho voluto resistere a questo lume divino. E' certo, che tutti, anche quelli che sono della mia sentenza, mi scuserebbero, e mi loderebbero come uomo di retta coscienza. Gli Antiprobabilisti poi quali elogj non mi darebbero da per tutto, s'io

mi faceffi del lor partito ! Quando che all' incontro reſto ora preſſo il P. Lettore , e preſſo altri Tuziorifti moderni ſuoi Compagni nel vil concetto di cervello ſtorto , di laſſiſta , di ridicolo , e di oſtinato , e per compimento , d' uomo di mala coscienza . Ma mi conſola , che il giudizio della mia eterna ſalute nella morte [che mi ſta vicina per l'età avanzata , e per le infermità che patiſco] non ſi ha da fare dal P. Lettore , ma da Geſu-Criſto , il quale vede il fondo de' cuori . Replico quel che diſſi a principio : io tremo del Giudizio per cauſa de' peccati fatti , ma non certamente per queſta ſentenza che diſendo ; mentr' ella mi ſembra coſì certa , che , ſecondo mi pare , ſolo la ſanta Chieſa potrà farmi cambiar ſentimento , col condannarla ; ed in tal caſo io ſottoporrd il mio giudizio alla di lei autorità infallibile , e dirò che mi biſogna ubbidire , benchè ſiami ignoto il perchè . E ſe mai dopo la mia morte la S. Chieſa dichiaraffe in avvenire il contrario di ciò che ho ſcritto , da ora mi proteſto , che intendo tutto di ritrattarlo , e rivocarlo . Io non ho lo ſpirito di profezia , nondimeno ho queſto ſentimento , che non mai la Chieſa dichiarerà per vera la ſentenza del mio Oppoſitore , cioè che non ſia lecito far uſo d' altre ſentenze , ſe non di quelle che ſono moralmente certe con giudizio diretto . E dico ciò appoggato non alle mie ſole riſſeſſioni , ed al mio debole talento , ma a quel che hanno ſcritto tanti Teologi , e ſpecialmente il Maeſtro Angelico , Santo coſì illuminato da Dio , e dichiarato già Dottore dalla Chieſa .

12. Dicono che questa mia Opera l'abbiano fatta i Gesuiti, io ho lette per altro molte cose ne' libri così de' Gesuiti, come degli altri, ma l'Opera l'ho fatta io. Meglio direbbero, che l'ha fatta S. Tommaso, mentre in essa sono (per dir così) più le parole, ed i sentimenti di S. Tommaso, che i miei. E sempre ritorno a dire, che se non giungono a confutar prima le dottrine di S. Tommaso, non giungeranno mai a confutare la nostra sentenza. Dicano in somma quel che vogliono, io tutto ciò che ultimamente ho scritto sopra questa materia, l'ho scritto perchè così la sento avanti a Dio.

13. Il P. Patuzzi si duole, che tutte le sue ragioni non m'abbiano convinto; ma come io volea dichiararmi convinto, se quelle non mi hanno persuaso? Dice, ch'io non ho voluto considerarle. Monsignore, io l'ho considerate, e ritornate a considerare; ed oltre le sue opposizioni so io, quante altre opposizioni alle volte in questa materia io ho obbiettate a me stesso, ma ritrovandovi poi patenti le risposte, perciò non mi sono ritrattato; altrimenti senza le sue sì replicate esortazioni da quanto tempo da me stesso mi farei rivotato; ma non ho potuto rivotarmi senza positivo scrupolo di coscienza, aggravando l'Anime d'un obbligo non imposto loro dal Signore.

14. Sicchè il Sistema da me difeso a me sembra indubitabile, e sicuro per la coscienza. All'incontro le opposizioni fattemi dal P. Patuzzi, secondo quel che ho inteso, non sono state universalmente parlando applaudite

te dagli altri, ed in quanto a me (cosa che non può soffrire il mio Avversario) elle maggiormente mi han confermato nel mio sentimento. Del resto se mai alcuno stimasse aver ragioni convincenti, non già contra qualche cosa particolare da me scritta, ma contra la sostanza del Sistema, sì che quello per niun capo potesse reggere, lo prego, e lo supplico quanto posso a farmele intendere con qualche foglio o pubblico, o privato; e sempre che le sue ragioni convincono, io son pronto a rivocarmi con foglio stampato, mentre in questa controversia io non ho preteso, nè pretendo di vincere, e di contendere, ma solo di mettere avanti gli occhi di tutti i fondamenti del mio Sistema, affinchè restasse chiarita la verità per lo ben comune, e per la quiete delle coscienze. Quando però taluno mi scrivesse i suoi dubbj contra il Sistema, e non vedesse alcuna mia scrittura, in cui mi ritratto, lo prego a non argomentare dal non vedere data da me risposta, eh' io sia rimasto convinto per non avere avuto che rispondere: poichè io non posso risponder sempre, ed a tutte le difficoltà, e motivi, che vengono in mente di ognuno, solamente prometto di rispondere, e rivocarmi, quando da tali motivi restassi convinto. Io per altro ho esposte al giudizio della Chiesa, e del Pubblico le ragioni del mio Sistema; se le medesime dalla Chiesa, o da' Dotti non saranno riconosciute per valide, io non pretendo, c'abbia luogo la mia sentenza. Ma per quel che vedo, niuno de' moderni Scrittori ha potuto confutarla finora, e neppure il P. Patuzzi, che con tanto studio

studio ha cercato di rispondere, anzi con impugnarle l'hanno più avvalorate. Io prego istantemente il Signore quanto posso, che di questa controversia così importante per la salute dell' Anime faccia conoscere a tutti la verità. Stimò finora, ch' ella sia dalla mia parte, e così anche giudicano meco, non solo il mio P. Segneri, el mio P. Firillo (come scrive il P. Lettore) ma innumerabili altri Uomini dotti, e pii; ma se m' i errassi, lo prego [dico] che muova l' animo del sommo Pontefice a definire il contrario di quel che difendo; e da ora mi dichiaro contentissimo di quanto sarà definito. Del resto non so, come frattanto si possa in buona coscienza insegnare, che ad un Penitente, il quale dopo la confessione de' suoi peccati ha acquistato jus certo all' Assoluzione, debbia negarcela il Confessore, perchè quegli tra due opinioni probabili, non voglia seguire la più sicura. E questo è quel rigore, che stimò eccessivo, e che mi dispiace, mentr' egli può esser causa della perdizione di molte Anime; quando per altro, ponendo da parte quel che ho scritto e provato per la mia sentenza, io ritrovo che molti Autori, benchè probabilioristi, moderni, ed antichi, e citati da nostri Avversarij come fautori della loro sentenza, dicono il contrario. Il Probabiliorista Pontasso (a) ecco come parla: *Fatendum tamen, quòd si Confessario persuasum foret, opinionem sui Penitentis esse probabilem* [e parla d' un' opinione, a cui la contraria più sicura anche è probabile] *tunc ei Absolutionem posset imper-*
tiri,

(a) Pontas verb. Confessarius cap. 2.

tiri , quandoquidem tunc contra conscientiam suam non ageret. Lo stesso scrive Cabassuzio similmente probabiliorista (a) dicendo: *Quis Confessarius absolvere debet eum Pœnitentem , qui non vult ab opere abstinere , quod secundùm probabilem piorum & doctorum aliquot hominum non reprobata in Ecclesia auctoritatem est licitum , quamvis juxta probabilem aliorum auctoritatem , quam ipse sequitur Confessarius , habeatur minùs probabilis (si dee intendere , non notabiliter minùs) ut ostendunt Navarrus , Sylvius &c. E ne dà la ragione , perchè , esto Confessarius ager contra propriam opinionem , non tamen contra propriam conscientiam , cùm teneatur absolvere dispositum . In oltre Vittoria , il quale scrisse prima dell' anno 1545. [b] dice così : Sed quid facit (Confessarius) quando ambæ opiniones sunt probabiles , & habent suos proprios assertores ? Respondeo , sive sit ejus proprius Sacerdos , sive non , tenetur eum absolvere in tali casu ; ita Padulan. 4. §. 17. qu. 2. art. 1. Probatur apertè talis enim est in gratia , & Confessor habet probabilitatem , quòd sit in gratia , quia scit esse probabilem ejus opinionem ; ergo non debet ei negare Absolutionem . In oltre Adriano [c] parimente scrive : Si a pluribus Doctoribus gravioris seu etiam aequalis auctoritatis contrarium teneatur , non debet adeo de se præsumere Sacerdos , ut totum velit in suam opinionem , quæ forsitan erronea est , coarctare . Lo stesso scrisse Na-*

var-

(a) Cabassut. Theor. jur. l. 3. c. 13. n. 13.

(b) Vidor. de Confess. num. 109.

(c) Adrian. de Confess. quæst. 5. dub. 7.

varro [a] : Si sint contrariae Doctorum opiniones , & Confessarius credit evidenti se textu, vel ratione niti , Pœnitentem autem dubia , non debet eum absolvere ; at si Pœnitens utitur pari ratione , vel fere pari , & habet pro se aliquem Doctorem clarum , poterit eum absolvere . Ed indi aggiunge ivi : Cùm dubitatur , an Pœnitens hoc facere aut dare debeat , benigniorem opinionem Confessarius eligere debet ; e cita per tal sentenza Angelo ; e Silvestro . S. Antonino conferma lo stesso in più luoghi , in un luogo (b) scrive : Idem videtur sentire Goffredus de Fontibus , in his scilicet opinionibus contrariis qua tolerantur ab Ecclesia , ut dictum est : & quoddam debet proponere Confitenti , quoddam bene studeat de hoc seipsum per prudentes informari , eo quod alii tenent contrariam opinionem , maximè si illius contrariae opinionis Confessor sit inordinarius ejus , & sic eum absolvere . Idem sentit Richardus claro modo , non distinguendo , utrum Confessor ejus sit ordinarius , vel non ordinarius . In altro luogo [c] lo stesso santo Arcivescovo , parlando di quel celebre contratto discettato in Firenze , dice (come abbiam riferito di sopra) che dee consigliarsi l' astenersene a chi volesse farlo , ma poi soggiunge ; Quod si tale consilium recipere recusaret . . . reliquendus videtur iudicio suo , nec condemnandus ex hoc , aut deneganda Absolutio . Finalmente in altro luogo [d] dice : Si verò non potest [Confessarius] clare percipere , utrum sit

(a) Navarr. Manual. cap. 26. num. 4.

[b] S. Antonin. part. 1. tit. 6. cap. X. §. 10.

(c) Idem p. 2. tit. 1. Cap. XI. §. 29.

(d) Idem par. 2. tit. 4. Cap. V. §. In quandum.

324 *Dell'Uso mod. dell'opin. probab. Cap. IX.*
fit mortale, non videtur tunc præcipienda sen-
tentia, ut dicit Guillelmus, ut denegat pro-
pter hoc Absolutionem, vel illi faciat conscien-
tiam de mortali, quia faciendo postea contra
illud, etiamsi illud non esset mortale, ei erit
mortale, quia omne quod est contra conscien-
tiam, edificat ad gehennam, 28. quæst. 1. §.
Ex his. Et cum promptiora sint jura ad ab-
solvendum, quàm ligandum. . . potius videtur
absolvendum, & divino examini dimittendum.

13. Lo stesso scrive Domenico Soto (a) :
Postquam opinio Pœnitentis est probabilis, ex-
cusat eum a culpa; & ideo jus habet Abso-
lutionem petendi, quam ideo Plebanus tenetur
impendere. E qui replico di nuovo, ec-
co come parlano gli Autori antichi. Or
se il P. Patuzzi [conchiudiamo] nella sua
Opera della Regola prossima dell'azioni huma-
ne, perchè tiene per certa la sua senten-
za, dice in fine che i Vescovi debbon ne-
gare la facoltà di confessare a' Sacerdoti,
che non seguitano il suo sistema; perchè non
posso io similmente dire, tenendo con più
ragione il mio sistema per certo, che i Ve-
scovi non debbono ammettere a prender le
Confessioni quei Sacerdoti, che dopo aver
ascoltata la confessione de' peccati negano
l'Assoluzione a' Penitenti, perchè non vo-
gliono seguitare l'opinione più rigida fra le
due opinioni egualmente probabili?

[a] Soto in 4. D. 18. qu. 2. art. 5. ad 4.





